III 18.

188/009/002

AGUN/Luis Cebrián Mezquita/9

Indice

Racconto della disposizione fatta dal
la Mtà. di Carlo. II. della Monarchia
di Spagna, tutto s'accaduto per essa,
la fattione tra grandi, sostenendo
le ragioni dell'Arciduca d'Austria,
figlio 2o genito dell'Imp.r Leopoldo, al-
tri il Duca d'Angiò figlio del Del-
fino Tuppose di Re di Francia, insinu-
azioni fatte a Carlo II. nell'ultimo
della sua vita dal Cardinal Por-
carero, et il di più se contiene nella
Scrittura Jdt. ——— I arg. ad 2o

Operationi fatte in Napoli dal Vicerè
Duca de Medina fatti venuto Avvi-
so della morte di Carlo 2o Jdt —— 12

Racconto della sollevatione seguita
in Nap.s nell'anno 1701 precedente con-
giura, e suo fine, nella qle se riferis-
ce la ragion di Leopoldo Imp.re sfegna-
to dal Pontefice Clemente XI., cas-
cazione de congiurati contro il Duca
d'Angiò, e Vicerè Duca di Medina, con
tutte le specialità dell'accaduto
—— 20 arg. 46.

Conferma di grazie e capitoli ricercate
nell'ingresso dell'armi austriache dalla Città
di Napoli al Gr.o Conte de martinitz Vicerè
destinato, con l'avviso di Vicerè in gto Reggio — fol. 52 usq. 180
nella margine è notato il contenuto più sostan-
tiale.
Capitoli, e gratie ordinate nell'assemblea de Ba-
roni, e Sug.ti all'Aug.mo Imp.re dall'anno 1511 per
mezzo dell'Ambasciatori modificate intorno al-
le domande, e meglio date circa l'ordine della
Giustitia — fol. 106 usq 135
Con sommario alla margine
Altra nota di grazie, e capitoli — 136 usq 140

Risposta delle Dimande di questa Città fatte
al Sig.r Vicerè Conte di Daun, che in esecutione
d'ordine di S. Mtà li fu stimato la naturale
ratione di Reg.a Cinque Famiglie spagnole
Continente il pregiudizio che apportano al
publico, d'essere cosa odiosa — fol. 210 usq 213

Però deue sapersi che unite di nuouo le piaghe
fecero un noto rimettino alla determinatione
da farsi dal Gr.o Imp.re, e se ne generò copia
in questo di tal Voto.

La Città ringra.a Sua Maestà per Selettione di
Sec.io di Guerra in persona del Sig.r D. Tom.o Gio-
rello, e di giustitia D. Fran.co del Tufo — fol 124 —

Risposta di Sua Ma.tà alla Città per d.a Sessione fol 122

Memoriale della Città di Reg.o diretto a
S. Mtà che lo sug.ta di rimediare all'abuso, che
non vadi mag.r robba nelle mani d'Ecc.ti per-
che rimane tutto il peso a Secolari, che vengono
astretti a contribuire più di otto possessori, alle
volte quando la robba deue far passaggio col pe-
so del debito contratto, facendo gratie gito usure
praticato contro gli Ecc.ti nelli altri suoi domini
e d'altri Principi. Se rimette alla S. Mtà. A.
Sig.r Vicerè, e passato in cotte dal quale viene
ordinato alla Camera di far Consultta con
— fol 194 usq. 200
voto
Consultta del Tribunale della Camera con il
voto sog.to di cio ricercata — fol 202 usq 207
Consultta del Tribunale della Camera al
Sig.r Vicerè

AGUN/Luis Cebrián Mezquita/9

Ad Illustrissimum Dominum Dominum Petrum Spinolam Senatorem
ac Triumviratus Genuensis Reipublicæ Præsidem.

Nabus ex Belli effugio acrius Bellus; Septos undique Belli malis, qui Securitate pacis parasse sibi putabant, Armisque discerptum, ne Sponte diuisus divelleret Imperium; Narrare mihi animus esset. Nobilius certè argumentus a Romani Imperij casu, nescio an Scriptor aliquis nactus fuerit. Siquidem non de uniùs, aut alteriùs Urbis, aut Provinciæ Dominio, sed de Latè patentibus, & Hispaniâ, Italiâ, Belgiâ, Insulasque Siciliæ, Sardiniæ ac Baleariùm, Hispani Imperij Possessione Certamen fuit. Hinc Gallicis, Germanis, Hispanis, Anglis, Batauisque Copijs, Armisque, Insubria, Belgium eodem Belli Turbine flagellari, convelli, Vastari cernebat; Totaque Europa concussa; Lacessita cominus a Gallis Germania, Sueconum Danorumque, ac Sarmatarum agitabat dissidijs, quassabat rebellibus Vngaris, numquam satis Cæsari subiecta Pannonia, Irritabat is ebia Turcarum Armis, nisi barbaras apud Gentes inducias sui ualuisses. Nec minus Mare

qua terra exercitu ferale Bellus, et gloriosus, Baba-
norum, Gallorumque Classibus, obruto Oceano
ac Mediterraneo, Inuectus alter in Hispania
Princeps, et cum nouo Principe Bellus. Vrgens
a finibus Lusitanus, et uersi a Borbonio Caba-
launi, erga christiacum socium, Socerus dissentio-
nes, Transfugia, Captiuitates. Correpta intra
Germania pro nepote, contra Socerus a
Genero arma, et in Italia a Socero in Gene-
rum uersa. Et cursus uelut gestu reciprocante,
a Germanis, Subaudisque inuasa interius
Gallia, magna prælia, Prostrate Aciei,
Profligati Exercitus, Duces Captiui; Diutur-
na Obsidia, aut obsessorum tolerantia elusa,
aut Obsidentum obstinatione perducta, Dedite,
Capte, direptæque Vrbes, Pulsi, eiectique Sui
a Sedibus minores Principes, amissa, aut qua-
sita Regna; Prostrate illustres Familiæ, Ja-
centesque in Sublime actæ, confusa Virtu-
tis, Vitiorumque Vocabula, ut Constantia,
obstinatio, Fides, Proteruia, Leuitas, et incon-
stantia, Prudentia uocarentur. Priuatumque
plerumque compendium fidei imputatum Sit.

Hæc

Hæc amplitudo materiei, casuumque diuersitas,
quæ tot in Locis Scriptoris mentem uagari com-
pellunt, me ab incepto aliquando deterrent.
Nec in externorum relationibus certi quidquam
sperandum, Inuigilanti partici studio, aut
Odio, plerumque obruta, aut corrupta ueritá-
tem inuerti; quis enim tot in Ciuilibus abdita
Consiliorum, quæ in eis continuo uersantium
indagine Sæpe fallunt, e longinquo assequi
posse præsumat. quis tot in remotis dissen-
tientiumque Principum simul adesse, Cuentus intro-
spicere, causas perpingere, ac fideliter nar-
rare posse confidat. Cui in exercitum con-
cursu, occultum Sit alteri Ducem, quid alter
Moliatur, neque exploratorum iugis cubia rima-
ri queat. Quamobrem res gestas in hac Vrbe
Neapolis, ubi primos Vitæ Spiritus, mihi
hauire Sors fuit, Scribere singillatim decre-
ui, Contractoque ab externis Stylo, quæ
necessario ad Institutum influunt, quæ licet
breuitate complectens, alijs fusius tra-
denda relinquam. Non exigua, aut Sperenda
Materies, dignitate Vrbis, amplissimi Regni

Metrosyli, Ciuis motus, ac perturbationes bel
Persici Morbi Incendia, tot Terremotuum
sequentia, quibus concussa fuit pleramorbias
se uidentur. Quæque in pace Naturalia, ac
fortuita, Corruptis perturbatisque hominu
mentibus, ut Prodigia, et omina accipiuntur;
et Sanè ijs agitaba casibus fuit, ut egrè
apud posteros fidem inuenerit, narraturus,
quæ ut ex ordine prosequar, altius aliquan
tulum opus aggredior.

Sur la succession de Carlo 2o

Postquam Carolo Secundo Hispaniarum Regi du
abus ex Uxoribus nulla proles, et quamuis stabe
viridi, quippè quadragesimus intrà annum,
assidua Valetudine, quæ rarò integrà usus fue
rat, effracto, cui Sobolis ia Spes nulla, Suspensi
omnes Europæ Principes, quo tandem, tanta
deuolueretur hæreditas, totque Regnorum Mole,
ac Potentia inclinaret Solliciti expectabant.
Et Sanè non alio quam, aut in Austriaca Cæsa
ris Domu, aut in Borbonia Regnante in
Gallia Familia, inclinatura uidebatur. Fouc
batur Utraque Iuribus, et Succedendi Spe,
Incerto Hispani Regis Iudicio. Sed quoniam
ex hoc

ex hoc abrox inter Leopoldum Cæsarem, et Ludo
uicum XIV. Gallia Regem, exarsit Bellum Subie
ctis Utrique Populis, finitimisque Nationibus,
Externisque Principibus ad arma excitis, Spe
ris initia, Utriusque Principis Iura, nullo Par
tium Studio, integra fide, in medium afferam.
Hispania Provincia cum Maurorum dominio
exutæ essent, paulatis exiguæ in Regna
consurgens, plures inter Regulos diuisa fuit.
apud quos aliquando (connubiorum iure) minuta
illa Regna coibant, aliquando fecunditate
prolis, ac Parentum indulgentia, currus plures
inter filios scindebantur, quoad Vniuersa
Provincia, ex quatuor constabit Regnis; Sicilicet
Castulonense, Aragonio, Lusitano, et Cantabro.
Sed Castulonense, et Aragonium, initio inter Fer
dinandum Aragonium, et Isabellam Castulonensem
Coniugio, his sub Principibus in unum coaluere.
Aragonium, modicum quidem intra Hispaniæ Re
gnum, Militari Gentis Virtute, Hispaniæ fines
late excessit, Subiectis Balearibus, Sardiniæ,
Siciliæque Insulis. Neapolitanum Regnum Al
fonsi Quinti Aragonij uirtute quæsitum, Fer

Riccione della Spagna doppo discacciato i Mori

dinandus hic Cognomento Catholicus, exuta Alfonsi Sabaudi progenie, Consanguineisque Aragonijs Neapolitanij Regibus exauthoratis, ac bello superatis Ludouici XII. Galli Regis, qui eum Regnum diuiserat, Perfectisque quà astu, quà ui Aragonia Sua subiecit. Castellanensi autem Regno, Cantabria Joanni Celiberet etiamsi erepta. Deinde Granata Regnum, pulsis Maurorum reliquijs, Ille Ferdinandus cum Isabella Coniuge adiecerat. Cæptisque blandiente fortuna, Christophori Columbi nauigationis peritia, ac Industria, Occidentalis Indias, ex regionum immensitate nouum Orbis nuncupata, Inuenta simul et Castellanensi Regno subiecta fuit. Hæc omnia Regna, Joanna Aragonia Ferdinandi, et Isabellæ Filia ad Philippum primum Austriacum Burgundiæ Ducem, Belgijque Dominum, qui Corporis decor, Prisque Venustas, Pulchri cognomento distinxit, externum Hispanij Principem, transtulit, Jure Connubij, ex quo Carolus, et Ferdinandus Austriaci Filij processere.

Sub Carolo maiori nepote Hispaniæ, eique adnexa Regna Belgijque Provinciæ in unum

corpus

gessa la Spagna a Filippo 1° d'Austria per mezzo di Ferdinando d'Aragona suo Padre di Isabella.

4

corpus Imperij coaluere; Virtus et Fortuna Romanum Imperium electione contulit, et ipse in subiectas exhinc Sforziadis Mediolanensibus Ducibus, Hispano Dominio adiecit. Ferdinando siquidem Austriaca Germaniæ Austriacæque Domus Dominia cessere; et ipse post Carolum in Romano Imperio successit. Caroli mirifici Nepotes Philippus Secundus, Certus, et Quartus, Hispanos Reges, ad Carolum Secundum usque propagabant, nulla existente Stirpe prope erat ut deficeret. Ferdinandi Progenies, continuata Cæsarum serie, ad Leopoldum I. Regnantem, producta, in Josepho Romanorum Rege, et Carolo Archiduce virebat. Sed ex femineo Philippi Certi, et Quarti progenie Ludouicus XIV. Galliæ Rex, eiusque filius Ludouicus Delphinus, et ipse Cæsar Leopoldus, nati erant. Eheu! inhærentia Philippi III. Domus quinque libertis fœdus esset, Philippo Scilicet, qui Patri successit, Ferdinando et Carolo Principibus, et feminei sexus Anna, et Maria. Anna Patru maior cum Ludouico XIII. Galliæ Regi Connubio iungeretur | Memores Hispani, quod superioribus annis

durò il dominio sino a Carlo 2°

Ragioni per la Francia

Clara Eugenia Isabella nata ex Philippo II.
hispano Rege, et Isabella Valesia, maxima
nata filiarum Henrici II. Galliæ Regis, exsti-
cta in Henrico III. misere perempto, Virili
Valesia stirpe, ab Henrico IV. Borbonio,
Legem Salicam a Gallici Regni Successione fue-
rat exclusa, in nuptialibus etiam cum Ludovi-
co tabulis prospexere, ne Gallicus aliqua-
do Dominatus subire cogerentur, ut quod
Salicæ Legis obtentu Principes feminarum con-
nubijs Gallia non asserebat, & quato pactionis
hoc Iure, Hispania reddere non tenerebur
Imperium. Omnis prosperea Succedendi inpo-
sterum Spei paterno in Regno, pro se suaque
progenie ab etiam abdicatione exegerunt,
quæ Coactis Hispaniæ Regnorum Comitijs, Vniuer-
sa Gentis consensu, et Authoritate firmarunt.
quod Si uiduata Viro, filijsque orbata, ad
Hispani Regis arbitrium, aliud iniret Coniugium,
hunc interclusa Successionis iura resumeret,
dummodo ea, ad Gallicum aliquem Principem
non referret. exdeo hinc Nouidi in eo, quod
sequentibus annis Sic fert inconstans rerum hu-

mana-

manarum conditio, erant improbaturi. Maria
nata minor cum ipsa Succedendi Spe, Ferdi-
nando III. Cæsari nupta fuit. Ex etiam Lu-
dovicus XIIII. Galliæ Rex, ex Maria Leopoldus
Cæsar, et Marianna Hispaniæ Regina, Caroli
II. Mater prognati sunt. Vtraque affinita-
te a Philippo quarto reuocata. dum Maria
Theresia maiorem nata filia cum Ludovico XIV
renouata abdicatione coniunxit. Margaritam
minorem Leopoldo Cæsari Desponsam, Defuncto
Philippo, Marianna Mater in Germania ad
Sponsum transmisit, cum Succedendi Lege, Spe
tamen eò maiori, quò Philippo Parenti qui
nuptialia hæc pacta etiam Testamento sancive-
rat, Carolus Secundus Successerat, puer uix
quadriennis, debilis, ac Valetudinis imbecillitate
uarijs casibus obnoxius. Sed Margaritæ Roge-
nia Leonoria Filia Bauaro Duci nupta,
ad Ferdinandum Josephum nepotem usque pro-
pagabat, hoc in puerilibus annis extincto,
cum ipsa Successionis Spe aruit. Ex Maria
Theresia Ludovicus filius Galliæ Delphinus
supererat, qui et Leopoldus Cæsare, et Ludo-

Duca di Baviera

5

uicul parente anteibat, eò potior, quò ex sorore
Regnantis Caroli Penitus, etsi tardus filijs proxi-
imior erat. Et posse Fœminas hispanus Im-
perij transferri, Ipsos etiam Austriacos argumento
esse contendens, nullumque sibi facessere ne-
gotiu, mortis abdicatione, materno in sine-
re prægesulta, cui sibi proprio Iure, defesen-
da esset Successio. Stet uelle eúmdem Principem
Gallis simul et Hispanis Imperare, arduum, ac
pœnè impossibile uidebatur, ex nationum, lin-
gua, et Moribus longè diuersorum, Ingenio, E-
mulatione, Dissidijs, quæ plerumque in Bella
prorumperant, neque Laturos unquam His-
panos, Hispanias Suas in Emulæ Galliæ Pro-
uincias, et etiam cessione concedere. Stabant ita-
que pro Leopoldo Cæsare Communis familiæ,
materna Iura, continuata inter Austriá-
dum domos officia, Nuptiales omnes, et Ma-
riæ Theresiæ abdicationes, Philippi quarti
Testamentum, et Hispanorum a Gallo Domi-
natu auersio. Pro Gallo Delphino proxi-
mior sanguis, longè diuites Cæsaris Vires, Gal-
lia Viribus potens, Hispaniæ imminens, et

Ius in etrmis. Hos inter ambiens uersabatur
Hispanus Rex hæc, illæc suorum Consiliis in di-
uersa trahentibus, Scissaque factionibus etiam,
certatim non minus bene sententijs, quàm postea
armis. Nam Regina Vxor, Melgarensis Comes
Marij Præfectus, Oropesæ Comes, aliique pauci
numero, sed ualidiores in Regis animo, Archi-
dux Carolus, Cæsaris filius nabù minores fore-
bant, quæ acciri in Hispanias, hæredemque
futurum populis ostentari, apud Regem conten-
debant Religui Proceres, ac Senatores, et inter
eos præcipuus Cardinalis Portocarrero, accersendos
a Gallia Principes Borbonicæ Domus, qui in Hispa-
nia Regnarent, sentiebant, ne Spreta Galli Regis,
Delphinique dignitate Gallicis Exercitibus, Hispa-
nia, Viribus impar, obtereretur; quod Rex retu-
sus, et clausus intimè auersabatur. Fraus id
Ludouico Regi, qui prosapiæ negotia, et ad
temporis opportunitates, Consilia inflectere
perquàm habebat, sed festinare cogebat facta
Hispani Regis Valetudo, Verebaturque, ne
alienæ a Gallia mentes, Vrgentibusque
Cæsaris officijs pressus, secretus aliquod prò

Ius

Ragioni per la Successione

Ragioni della Sig.ra Arciduchessa

Per la Francia

Per la Fattione della Imp.ce

Per Sua Maestà di Francia

Carolo Archiduce conderet Sertamentus, cui
Proceres Gallie addicti obuiare nequiuissent. In
hoc autem articulo, desperans de Caroli Regis
erga Delphinum animo; Verbit se ad Guglielmū
Nassauium, qui ex Aurasiensi Principe, exau-
thorato, eiectoque, Religionis obtentu, Jacobo
Stuardo etogliæ Rege fuerat ad Regnum
euectus; Exulique Jacobo, Uxorique, ac parmulo
filio, cui per fugam Gallia fuisset. Eos Ludouicus
Rex, non solum honorifice, sed amantissimè ex-
cepit, cultuque Regio ac appellatione Complexus
Regia liberalitate fouaret, Guglielmumque, ut In-
uasorem, et Introitui aduersabus, Bellogue lacessi-
tum, non nisi post Reuycense Pacem, Regium
nomen, et dignitatem, eatenus negatam bis eo agro
uerat. Ctb necessitate impellente, cui maxi-
mos etiā Reges parere quandoque oportet, ut
homines esse sentiant. Nunc cunctis officiorum
auspicijs ambiendo permutuæ benevolentiæ illi
cetras fiducia, aut fiduciæ imitamenta osten-
tabat. Hunc igitur in partes Curarus compel-
lare, Ludouicus Rex, non infra dignitatem suam
putus, aut Dominandi cupido in Principibus cun-
ctos

ctos supergrediatur affectus, specie publicæ tranquil-
litatis, nec ex imminenti Hispani Regis inhe-
ritu, Europæ Pax iterum turbaretur, facile in
sententiam traxit. Guglielmus Rotiæ auidus, adsci-
tusque ad arbitrium hispanæ Successionis, Siciliæ
alienæ largiendi, res libentissimè suscepit. Sed
Ludouici Regis conatus, non aliò tendebant,
quam ut incusso hispanis diuisionis metu, seriò
cum Rege agerent, ut ad Successionem uocarent
Delphinum filium. Vtcumque res se habuerit re
tamen ponderis ab utrisque Regibus Gallo, con-
sulque perpensa, sub die vigesima quinta
mensis Martij anni 1700. in hanc Hispani
Imperij Diuisionem conuenere. Vt nempe
Hispania Indiaque Carolo Archiduci, Re-
gna Neapolis, Siciliæ, Sardiniæ, ac Etruriæ
Arcesque Galliæ. Belgium Ducibus Bauaro, Mediola-
nensis Ducatus Lotharingo, qui auitus Lotha-
ringiæ Dominus, Galliæ concederent; mutuò
se obstringentes, Dissentientesque Principes, Vi
armisque compellere. Atque huic fœderi postea
Diuisio, quā utrisque Regibus mini-
stri, Tam ijs, de quorum dominijs arbitrium

Ristabilimento di Francia

Diuisione della Monarchia di Spagna &

Operazioni del Conte di Melgara Ambasciatore di Francia e del Duca di Savoja

sibi ultrò arrogarent, concinnauerant, mirabili secreto texere.

Dum hæc inter Gallię, Angliæque Reges cudebantur, Hispanus Rex quò flecteret prodere cœpit; Cui Struenbe Melgarensi Comite Mariæ præfecto, cæpenè accitus Franciscus Mobes Carebe, Dux Neapolitanus, Melgarensi ubique addictus, cuiusque fortunæ innexus, hispana in etula diu uersatus, quæ sex et viginta annos in uarijs hispani Regni Prouincijs feliciter expleta munera, strenuè obita Veneta Legatio, industria, solertia, fides, maximè commendabant. Hunc, sua Rex ipse uoce pluries secretò instruxit, iussitque de Successionis negotio neminì prorsus, neque ipsi Senatui quidquam innuere, sed cui ipsomet tantùm, eaque abditè, ac impenetrabili præscribebat viâ communicare. Euocato ab etula Cæsarea Mordensi Præsule hispaniæ Legato, attegauit ad Cæsarem frementibus fortè hispanis Proceribus, tantus fiducia Viro externo, ac Neapolitano a Rege tribui, aut spreto eorum fastigio, aut suspecta fide. Sunt qui putant Enaros rerum, quæ de Successione cum Gallię Rege moliebantur, aulico astu, neminem sui gentis, sed Neapolitanum, Cæsarij demum indignationem coram subire maluisse. Res diu uarijs, prout cuique ingenium iactabat sermonibus; omnes tamen, magnum Imperij arcanum subesse non falsò opinabantur, ex insuetis agendi modis, dum hactenus moris fuerat, aut Senatus Senatui, compositis Edictis, aut Rex summum secretum res exposceret, Vniuersale ctmænuense Regia Voluntate Legatis insinuari. Hoc, et prosperus Legati discessus, (Marchionis de Ctrcourt) cui Ludouicus Rex auctoritatem prudens, ingenti auro, splendidisque onustas muneribus, (in hispaniam labenti spargendis) pridem hispanica Legatione commendauerat) animum adeo peruertere, ut Ea Legatione, Hispani Regis Testamentum Viennæ transmitti, suo Regi significare non dubitauerit. famaque Parisijs uulgata, Gallia, et ex inde Italia pernasit. Tunc Ludouico Regi uisum Diuisione in

in luce proferre, quia nihil Ostonbius, hispanos uri posse sperabat. quæ ut primùm audita, parum his panos commouit, quibus, incredibile, pæne ridiculus uidebatur, Gallia, et anglie Regès, tal confidenter, et liberalitèr de alienis Dominijs disposuisse; neque suadere sibi poterant, Guglielmus Princips, tabis callidus Regnandi orbibus, consensisse ut tribus Italiæ regnis, auctà Gallicà Potentia, liberas hactenus anglis, Batauisque Mediterranei Nauigationes, aliquando inberuerbere posset. Sed cùm Ludouicus Rex cunctos Europæ Principes, ac Respublicas requisisset, ut suis Subscriptionibus, diuisionem approbarent, ac Substinere promitterent, credibile non fuit. Erat eorum quos ex propinquo diuisio non tangebat, quinque respondit, Suum non esse approbare, quod eius non interesset, neque alienis Curis ultrò onerari. Hæc euenere, antè quàm Legatus Mediolanum peruenisset; Reperit propterea Cæsarem aulam, magna hac nouitate fluctuantem, et ex eo quod Gallia Rex trimestre tempus

Distampa por la diuision delos Monarchia

tempus Cæsari præfixerat ad accipiendas, aut abnuendas Diuisiones, magno pene commodo. Hinc magnus ei Campus, explicandi sua, quà posset rebus in agendis, dexteritate. Igitur uersari cum Proceribus, adire Senatores, ambire Cæsarem, rationes adgerere, ambiguitate propellere, firmare dubitabat, quoad ex sui Regis præscripto, Cæsar Diuisionem rejiceret, Itemque perinde. Nam interea hispanus Rex, audita Diuisione, quamuis morbo decumbens, tabis Cursoribus die primâ Septembris, diplomate ei transmiserat, Cæsari tradenda quibus Mediolanensi Præfecto, Neapolitano, Siculo, et Sardoo Præregibus iubebat Rex, ut Cæsarea Copias, Ducesque admitterent, Præsidia, ac Munimen, si qua uisa a Gallis ingruerent, nec ipsos destitis hortari, urgere, impellere, ut celeri expeditione mitterentur. Sed cum magna Machina ægrè impellantur, magnisque in Ciuilis, negotia etiam maximè lentè procedant; Importuna cunctatio, et prosperus Hispani Regis interitus cuncta subuertit. Fabale quippè erat, tot Populorum excidio cui

Suspension de Exercito y sus Vicarios

gladio transigi.

Interea urgenti Gallię Legato certus etiam Cęsar respondit, insolens sibi videri Gallię, et Anglię Reges velle, quid ad sua studia circumagere, expetentes, ut assentiret rei quam ante sed non contulisset, et sole, Deo dante liberum Principes, nec toleraturum a quopiam Leges sibi prescribi. Regique Ludovico rescripsit, importunum esse Hispani Regis, Iuniorij, diuq; ut sperabat uiduęri Dominia diuidere. Cęterum autem Principibus aperuit, se nullatenus diuisioni consensurum, sed Hispaniam pro eo Successore, quem Carolus Rex declarasset, uiribus suis uiribus intelligebat. Tantum tamen abest his Cęsaris declaratio, quantum indignationis aduersus Regem Gulielmum, ex diuisione concepserant, quam Hispani in Anglia Legati uoce, ac scripto labę, et acerbę effuderunt apud Proceres, quos Gulielmus in Belgium transgressus Reipublicę præposuerat, Regnique Comitijs communicare instituerunt, conquerendo, exprobrando, quod immemor quantum pro eo ad Regnum euehendo, firmandoque sustinuisset, ingrate merita, spernens, Gallię Regi committendo, indigna illa Imperij diuisione, quiterebur euertere potentiam, quę sua euexerat, sublatoque Hispaniæ Equilibrio, reliquis Principes ad Gallię nutus flecti, cogique Europæ Nationes iugum subire cogerentur. Verba quędam addentes, ut alium urerent, quibus eum Intrusum, illegitime, nullo- que iure Regnum inuasisse innuebant. quibus offensus, irritabusque Comitijs Gulielmus, Hispano Legato significare fecit ut Anglia excederet, Suoque Ministro Matritij Carpetanos ęgenti, hispana ab ętula recedere iussit, quod ille exequi non potuit, quousque ab Hispano Senatu discedere iussus esset. Sed Anglorum Comitia, Batauorumque Respublica altę dolebant, damnabantque eius ductum, quod rem tanti ponderis ipsis ignaris aggressus, inconsultis perficeret, Igitur Gulielmus Suorum querelis commotus, pro Hispanos, uerbis feroces et non ultra ausuros, pro- tulit, demum intelligens quantum sibi negotij, quantum turbarum et gyrus ęgritudinis, ea dimissio

Dichiarazione dell'Imperatore

accidenti Considerati

10

concinisset Gallia Legè amicè monuit, nè quid-
quid vitio Hispano Lege moueret secus ac con-
uenisset cederet se coactùrum, Et Ludouici-
cus Rex, qui sublato Guglielmi fulero, diui-
sionè sentiebat quietum facilè annuit. Scri-
psitque Cæsari, et ipse manente vitiato Re-
gis Hispani nihil moueret, secus si Copias,
aut in Hispaniâ, aut in Italiâ misceret, pro
pacto Pacis Classico accepturus. Et ueribus ne
Archidux Carolus, omissa fortunæ suæ mole
in Italiâ descendens, inobseruatus, celeri ali-
quo nauigio in Hispaniâ ueheretur, explora-
toriâs Triremes, nauesque Ianuensi in Portu
dispositis, quæ Ligusticus, Etruscusque Ma-
re pernauigantes, etiâ exiguas Naviculas
sistebant, scrutabantque. Seruabatque ita
Fortuna in ipsa Imperij sede Gallicis cona-
tibus uias. Cuida debilis Reginæ Vitio sut
potè Reginæ, Celsi licet etiam Principis,
fœmine
ac tamen accesserant feminæ, aucta Vectigalia,
Magnus popularis Inuidiæ Irritamentum, et
semper et ubique intolerabilis Plebi, exhinen-
torum inopia, hinc Murmurationes, et questus, ab

Sentimenti di Re
th Gramatica Senato
del Imp.e Leopoldo

quoniam non subueniebatur, Seditio, et Tumul-
tus. Furentium impetus in Malgare Marisci
Ruffeorum, et Proscæ Comitis ferebatur, hu-
ius ædes populabundi euertissent, ni familia-
res correptis armis, strenuè restitissent, Exu-
tagueque simul reuerentiâ plurimum in Reginæ
eiusque aulæ insolenter patrauere. Et Ple-
bem, quæ ui comprimi nequibat, pellicret
Seditio, Comitem Malgare, Proscæ, aliquæ Re-
gine addicti cedere aulâ coacti fuere. Reuo-
cabaque ad Regis Latus Cardinalis Portocarre-
ro, Colebano Regnis ab Urbe Celebri, quo tædio
ciuis, et Reginæ impulsu secesserat: alio uelut
Diuersoque Aulæo, Successionis negotium fluere
cœpit, cuius euentûs in tempore memorabo.
Interea Hispani Regis Vicès Neapolitano in
Regno gerebat Ludouicus a Cerda Medinæ
Celi Dux, qui ab antiquis Castulonis, Canta-
briæque Regibus ducens originem Tenuis ingenio,
Regioque Fœmmate timidus, fastu, luxuque
primio Regnum administrabat. Hic antiqui mo-
ris contemptor, Horreos premens, Annonæ pœne
militari, Braccisque uersicoloribus indutus in

Osseruazioni del
Card.l Portocarrero

Descripcion del Duca de Medinasseli

Senatu prælelit, Regeri arbes Regesq; non
cuis i pullo trabitu ad gratitabe composito, pal=
liati, accinctique, eo in Senatu prodire nefas
duxissent. Voluptatibus Immodicus, in amores in=
uenibi Leuitate procliuis, erga Histriones,
Trabicas, aliosque id genus hominu quisquilias,
usque ad inuidia, proinus. Credibi non difficilis,
sed regue obuius, rerus Ciuilia intelligens su=
pra Principes, Militaria Ignarus. Sui non
pareus, alieni abstinens, auricoru manus pri=
mò seuere coherens, mox remissior, Iustitia
eximius, nisi aliquando Superbia corrupsi=
set. Plerisque nobilius contemptis Rabibus, inuisus.
Populo non perindè acceptus, ingenito Vulgi
uitio, noua semper cupienti, cui cui diutur=
nitate regiminis, fectores ipsi fastidio sunt.
Hoc ergò Regis deside improuisus ab Hispania
Cursor attulit, conualuisse Regem ex morbo,
quo correptus, penè fuerat ut deponerebus.
Effusus prostrea in Libidia Rorex, Penioque
indulgens, Equoru decursionibus, hastiludijs, Ro=
rizisque, regia salubi Plaudit, ac dus ad Sextos
Nouembris, natale Regis diei Spectacula pre=

brahit

brahit, inderea in Hispania, proimò Nouembris
Rex defunctus plorabatur. Quod Neapoli occultò
proimus rumore, ut in magnis Caibus, mox
ab ipso Rorege patefactus fuit; Nã accitis
Regio Senatu, Vrbis Magistratu, et è nobilitate
quã plurimis flexo in nupstibias multu Regis
obibus Propalauit, adeò deiectus animi, ut be=
nemibus tibijs uix se consistere posse, incon=
sultus effuderit. Subiectisque condicijs Testa=
mentu, hæredémque ac Successore nuncupas=
set Ducem Condegauense Delphini filium, sod
incertus adhuc an Gallię Rex Testamentus
probaret, an diuisione malles. Se non esse
amplius Rorege, deponere in eorus manibus Re=
gimen, Cessaturu inderea in arces, caueren
ipsis, ne Res publica turbaretur. Cunc qui
aderant Roregi amicitia, alto beneficijs ob=
stricti, quorus precipuj Joseph medicus Pha=
ianj Princeps, Vrbis Præfectus, Cristanus Can=
telmus Dux Populensius, militus Tribunus, Prin=
ceps Castilionis, et Cellamaris, ac alij ex com=
posito clamauere, optimè in eius manibus com=
stitutus regimen, nec opus ad alias transferri:

Morte di Filippo IV.

Renuncia di Duca di Medinaseli del Governo del Regno

ide proseguntur adulantes alij, dein ferè omnes;
Plurium consensui contraire non ausi pauci
nobiliores, qui ad Plateas, et Vanas Proregis fastus
exauthorandos expetere cupiebant. Horum hanc
duxerat Seraphinus Riccardus, tunc Fisci Patro-
nus, Vir quò solers, et Industrius, ac versutus,
et callidus, qui Proceres suâ quemque in domo
noctu convenerat, scenamque composuerat. Si
firmata (res est) quo ad Gallia deliberaret.
Adeò celebre Fortuna Vices, voluuntur fata
Regnorum. Philippus secundus Caroli secundi obta-
nus, ut excluso a Gallia Regno Henrico Quarto
Borbonio, Isabella filia Gallis Regina duceret,
omnia monitis, omnia versutis conatibus aeri,
et irrito, Ludovicus XIV, Henrici nepos, ut
Philippus nepos hispanis deprecantibus Regem
concederet, deliberauit. Sed redeamus ad id un-
de retro ac temporum commemorationem di-
uertimus. Sanè continuari in Proregis potes-
tate pacis interfuit, nam diuiso Imperio, mino-
ribus authoritas, et cum Dominantibus absu, discor-
des semper fuissent Nobilitas, et Populus; quies
diu consistere non poterat inter arrogantiam

Imperantium, et contumaciam non parentium.
Natus erat Carolus Secundus sexto die Nouembris
Millesimi Sexcentesimi Sexagesimi primi,
ex Philippo quarto, iam ad senium vergente, et
Maria Anna Austriaca Leopoldi Cæsaris
Germana, orbatus Patre vix quinquennis puer,
Rex suis inauguratus, sub tutela Proceres
a Parente designatorum, et Regina Matris, quæ
de incolumitate filij sollicita illum in Gyn-
ceo, suoque in sinu ad Pubertatem usque con-
tinuit. Cum primum ab Austriaca Domus do-
minio incommoda, quæ ex Regum minoribus
in Republica permanant, experta sunt,
distractos inter plures Imperio, imminutos obse-
quio, et sua cuique utilitas Bono publico po-
tior. Tutes factus regiminis habenas suscepit,
sed boni magis, quam Magni Principis specimen
dedit, inter fœminas, educatus, Ingenio faci-
lis, fallique obnoxius, et aulicarum artium Inno-
cuus. Primas initiis nuptias, cum Maria Ludovica
Borbonia Ghiscanensis Ducis filia, Conciliante
Joanne Austriaco nobis fratre, ut Messanam
Siciliæ Urbem, rebellantem a Gallis occupatam, uiriu

Successione di Carlo II.

successione di Riccardi alla Vicaria fiscale

sua qualità

experimento impar, affinitabis fœdere recuperarebs. Sed Ludovica inter venandu ab equo excussa, Casu- que afflicta paulo post decessit. Exin Marian- nam Neobrigicam ex Germania duxit ab neubrd Successa prole, de Successore sollicitus Legabd Molesi, cui mandabis, qua rebeli ad Leopoldum Cæsare adornauit, morboque decumbens, secunda die Octobris 1700. Testamenbd condidit, in quo pri- mò Gradu Andegauense Ducd alberd ex Delphini filijs herede scripsit, qualibet ebia minimà a Corpore Imperij discissione interdicta, et ne pax inter Cæsare, et Gallia Regem turbarebur, quinimò contracta affinitabe consisteret, Nu- ptias inter Andegauense, et aliqua Cæsaris fili- am iniri monuit. Andegauensi sublato, aut ad Gallia regnd euecto, fratre Substitutis Ducem Bituricense; Huic Archiducé Austrie alterum Cæ- saris filiu. Postremò Sabaudia Ducé, cuiusque Sori- em uocauit. et quousque Andegauensis in Hispa- nia perueniret, aut pubertatis annos ingrederetur, Sex Virós, nempè Castulonis et Aragonia Præsidé, Antistite Toletanu, Generale Hispania fidei quæsitore, Rodericu Emanuele delata Stabuit se-

Testamento di Carlo. 7.

nabrem

nabrem, et Franciscu Casimiru Pimentellu Benecen- ti Comite è Proceribus, quos Magnates uocant, Re- gimini præposuit, quibus Regina Vxore præesse iussit, quod in Hispania degeret. quibus ita dispo- sitis. 9.mo nouembris die fato concessit. Testa- mentu hoc quod imminente Belli furine a Gallia compescuit, a Germania excitauit.

Hic opera pretiu erit inuestigare, quonam modo ab exsecutione eorú, quæ supra rebulimus, tam diuersum Hispani Regis Testamentu prodierit. Hi- spaniæ Regimen ab initio Monarchicu, ita stabi- Regis nutu pendens, Patru nostroru quo, in quan- dam Aristocratia Speciè flecti visu est, non quidem Institutionis uitio, sed imbecillitate Re- gnantiu. Philippus Secundus postquam sedem Re- demque in Hispania, manibus Carpetanorum fixit immobilem, totu se Castulonensibus tradi- dit; facibus, habitu, lingua, moribus omnia hispana; Prime tot subiectaru Prouinciaru, quamque materia in tot Senatus, Consilia uocato hispani distributi digerenda; quibus Supremi- nos Supremus Castulonense Consiliu stabuit, In quo Bella, Pacs, Fœdera, et arduo quæque

Imperij examinanbur. Philippus Quartus horrabilis, et
potentia Senex Consilia audiebat, approbabat, recipie-
bat aut sequebatur, ut libitus, non habebatur. Sub
Philippo Tertio, prudentia multus infra paternas
fuerat distractus, curasque primas abhorrente, Ro-
ceres hispani Regia Regem, regnum sibi parare
cupierunt, quod aut assequerentur identidem regijs
auribus insinuabant, In eo sibi potentia, maiesta-
tem, et amplitudinem Regis cuncta Ministris explici-
canda remittere, ideoque hispanie Regem esse Ma-
iorem Principum, qui hucusque in Orbe fuerint. Cui
nulla sui labore, tot ingentis Imperij moles, mini-
morum manibus moueat, Immotus ipse, ita factus
fuit, ut Rex Imaginaria illa magnitudine
contentus, Nomine tenus Princeps, et Monarca,
specie tantum, subditis sui obtemperaret, ac
ipsis, specie obsequentia imperarent. Cumque
omnia fierent iubente Rege, lex non iubebat ni-
si ea, que ipsis iubenda afferebant. quod si
aliquando ab eorum placitis dissentire innuerat,
presto erat Regia Conscientia moderator, easdem
penias indesinenter insinuans, cuncta ministris di-
sponenda, ac exequenda remittere, esse Regie

potenza de Grandi di spagna

Conscien-

Conscientie Lenamentum, cui ij demum redditurj
essent Deo rationem gestorum, in quos gerendo exo-
nerauerit, sed quod a principio desidie et volun-
tatis fuit, paulatim necessitatis euasit. Philip-
pus Quartus, et Carolus Secundus, alter, altero
debilior sternere etiam dubitarunt senatui Incon-
sulto. Ex hoc fonte permanauit Testamentum.
Nam ante quam Gallie Rex cum Guglielmo
Rege Anglie diuisionem componeret, his panis
proponuerat pro Hispanie Rege alterum Del-
phini filium, in quem haberi iura sua transfer-
re proposuerat. Sed inexauditus ad diui-
sionem descenderat. Stet exactis aule Mulga-
re, et Proceres Comitibus quibus innixa
Regina Vxor pro Archiduce Patruelis filio
apud Virum Regem enixe contenderat, ad-
motoque ad Regis Latus Cardinali Porto-
carrero, tunc Gallice factionis Procerem, Comi-
tem Sancti Stephani, Montis Regij, et Bene-
uenti, Marchio Laganesium, Ducem Medine Si-
donie, et Montis alti, aliique Status Senato-
res, Portocarrero proximus, adiit ad decum-
bentem Regem imperatum, languentis Patrum

Autori del Testamento di Carlo II. e motivi

circumsistunt, precibus, lacrimisque obtestabantur
Instituzione fatta dal Re a favore del Card. Duca d'Orleans per instituire vede il Duca d'Borgia
Delphinu filiu Successore eligat; In eo om-
nium vota Senatus tot Illustrium, ut Status, con-
venire Sententias, Illu designasse Sanctu Fabrij
Innocentij iudicium, cui Francia filiu eligendum
portabus fuerit, Hac electione integrij hispa-
nis Legibus, vitari divisione, integrum Liberumque
seruari Imperiu, imminens Bellu aueriri; Presto
esse ad fines, Gallicos Exercitus irruere in Hispa-
nia parabus, ni hac electione staretur. Ne
quo ea, qua precedibus erat piebat, paterentur
Fabrie ruina, donec obtestatione omniu, pre-
cibus singulorum, fatigatus, victusque Rex, in eo-
rum Sententia concedens, ad expetita Ardega-
uensis electione deuenit. ac testamento Succes-
sore instituit. Interea Gallie Rex accepto
desperate Hispani Regis Vita nuncio, ad Hispa-
nia fines militia progredi a Marchioni de
Harcourt illarum Ducis Iusserat, Cursorum ab Hispa-
nia aduentantium Literarum fasciculos aperiret,
inspiqueque ea, que afferrent, se gereret. quod ab
illo exigebat. Excessus Hispani Regis, ac testa-
menti nobitia, ab hispanis Nuncijs antequam
Institutione della Erede
fabule

fabule aperirentur, Gallico Ministro e Marbica
Carpetanorum agenti credita, ad aula primus
direxit. Credhibito super his a Rege Consilio,
Dubitabat aliquandiu apud Prudentes, precu-
dentesque, accepto Testamento, abrox, ac diu-
turna, Subeundu cu Cesare Bellu, cui certè
adhesissent Hereticij Principes, tot arcbus inter
Gallia, et Hispania Vinculis exhorrentes, nec
ultimus futurus Guglielmus Anglie Rex precu
se, illumque Sanctu in divisione conterenda
iudicium Sentiens; ctb Regi visu, accepto
rotiusq Testamento, quod insistere divisioni,
quo prima Semenda forent, aduersus
des Se Benemerita Nationi, que Neapolem
suu Regem habere deprecabatur. obtimier-
gō certus, cuncta distulit, quousque ab Hispa-
nia certiora afferrentur. Ctb ibi Lege mix
defuncto, nec frenere procurabo, eadem pri-
ma Nouembris die, a Vidua Regina ac Pro-
ceribus, Reginini ex Testamento admotis, ad
hispanu Legatu Parisijs date sunt Epistole,
cu Testamento, Legi exibende, exorantes Catholi-
cu Monarchie nomine, ut Ardegauense Duce
Si manda il Testamento in Francia

ei Regem concederet, admissus a Rege Legatus Delphino coram, audijt preces, et quasi deliberaturus silentio pressit, quod decreuerat, adeò ut, et Regatus, et aula reliquerit expectatione suspensos. Syreruenere iterabz ab Hispania Epistolæ, Legatus urgentes enixè Regem oraret, vt Papæ concedere dignaretur, exprimerentque esse ial in Regnis Hispaniæ publicas, ac priuatas, Andegauensis acclamationes, quod Legatus adito denuò Rege, Delphino coram presisse tria lacrimis perfusus. ad ea Rex se aperiens, hilariter respondit, Norunt se Hispanæ Nationis Vobis assentiri, sed audiendæ Andegauensis Senatus. dubitandum quidem erat ne respueret dimidij Orbis Imperium, tot arbitris, tamque molimine procurata, Andegauensi stabili accito, Rex illis, requirentis, inquit, ab Hispanis ad Regnum, explica an illud accepturi Velis, Cui Princeps, cunctis Maiestatis suæ nutibus obsequi parabus sum; hunc Rex apprehensa Nepotis manu, sibique ad dextera collocatus produxit ad fores intimæ ædis, quia ad ampliores patebat exitus, ostendensque illud Principi suis, Proceribusque, arcanum perstolantibus, protulit. Ecce Rex Hispaniæ, hæc erunt tamquam Regem facerent. Tunc hispanus Legatus, tamquam ad ial sacro, genu flexo, Venerabundus, osculatus est ial Sui Regis manum. Delphinus Pater, Ducis Burgundiæ, ac Biturigum fratres, Cæteriquæ Regij sanguinis Principes, ac Regni Proceres, cunctis venerantium officijs, Fabulantes, nouo Regi plausere, Sic Philippus Andegauensis, Hispaniæ Rex inauguratus est. Deinde die duodecima Nouembris descripsit a Gallia Rege hispanis Proceribus, acceptasse se, ac Delphinum filium defuncti Catholici Regis Testamentis, transtulisse Delphinum in Andegauense filium iura Successionis, quæ ad eum ex defuncta Matre defluxerant. Bremique nouum Regem in Hispanias aduenturum, ut nouos, fidelesque Subditos coram solaretur. quo accepto responso, Philippus Quintus, Rex fuit in Hispania proclamatus. Hæc in Hispania gesta, cum Neapolis allata fuere. Horrex accitis Proceribus Decurionibus Vrbis, ac Nobilibus quamplurimis. Acceptasse ial Christianissimum Regem pro Andegauensi

Filippo V di Borbone di Francia per successione del Regno

Lettera scritta da Re di Francia nella Spagna dell'accettazione del capitolato che il Delfino aveva trasferito le sue ragioni che per la madre le competevano al Duca d'Angiò suo figlio

Accettazione del Duca d'Angiò

Regnabat Caroli Secundi Testamentum hilariter promulgauit. adiecitque habemus id Regem Philippum Quintum, mira animorum consensu in Hispania proclamatum, et quod Natura denegauit defuncto Regi regnauit filius, et nos irritos fecimus. tandiu exoptatum, Successuri compotes, imbecillem Abatem querimur; Caroli Secundi prouidentia, prudentia nabus, adulumque, vigente Abate Suaues. educatus è Regnatrice domo, regrandi corpore educatus in sinu otij, et Imperandi capacis, momento suscepimus. erat hic audiendi pars læta, pars tristis simulans, omnes in adulationem compositi, nouo Regi plaudere, Fabulari Regi, defuncti Regis Iudicium extollere, et effusius auersantes; sed Rarex rebus, ut tebatur firmatis, suaque Prædecessori id Securus, et ut est ægre futuri, hominis mens, et quæ sub hoc Regno in Hispania sors sibi maneret Ignarus; acclamationem Philippi Regis, ut moris erat, indixit. Equitantes Urbem Procerum, Nobilitatis, ac Magistratuum Comitatu, argentea Philippi Quinti Imagine, et Inscriptione percussa pecunia sparsere, populus

Qualità considerata dal nel Ducato di Atrejo

Dimostrationi fatte dal Vicerè Duca di Medinaceli

Populus, attonito similis, silentio excepit. Honestior Ciuium ordo, rè Secura, contentus quacumque Principe, quidam Turbarum cupidi, nouarum rerum sperantes sibi spem augebant, Plebs Missilia, quæ sparsa tebantur colligere intenta, cum tanter perrarus, acclamationis uocem emisit, ibat ut non obscuri, auersantium sensus erumperent, quinimò sequenti nocte, eadem numismata intercisa, in ipsis Regis Edibus, et contemptui proiecta fuere. Varij deinde sermones, querentium, Indignantium, huc collimasse, huc conclusisse, cuncta Hispanorum Consilia, ut ad eorum libitum omnia inflecterentur. Habemus Hispanum Regem Viuentem, nihil magis quam Gallorum Lenitatem, Acclamationi
tes, arrogantia, Intemperantia populis inuisum esse, ipsumque Gallia Regem, ut fidei fœderumque fractorem, alienis inuasorem, finitimorum, omniumque pacem turbantem, ac penè Europæ Natricem, ad conflanda undique inuidia exagerantes, execrabantur, et Carolo Regi defuncto, et indegauente ad Successionem adscito, quod rebus suis ita conducere putarent, nec Gallicis armis obruerentur, aut diuisione

admisa, tot Italiæ perfecturis exuti, Imbra sua Hispaniæ coherceretur. Gallos ipsa prudentia, Comitatis, ac strenuitatis laudibus cumulare, et exsollere, et quando abesse, ne Gallis Regem inter Duces referant talia expiemus, nobis potentia, non amore perfidiæ. Idemque et Iberos sentire velint, ac dicere iubeant, ac si ne corpora nostris, ad annis tempora, ita animorum affectus indui, ac ad rerum vices alieno arbitrio exui possent. quando sanguinis, quando auri, e professu ne ab Urbe Messana Gallis polleren. tur? ab quare subitò, ex hostibus amicos, Socios, imò Dominos facies? Post expilatas Regni Provincias, Emunctos pecunia populos, post cuncta Militiæ, Togæque munia, venaliter prostituta, Universum possremò Imperium, Emptore reperto ne. mine dedisse. Satius Hispania caueri visu, cui propior a Gallia metus, ea ultrò cedere, ne Belli turbine a Germania in Italiâ exonerato, ipsi se. curi agerent. Ij quasi uerius sensus, licet clam, et submissè, quales est Idioma timoris, prodidant tamen, adeò ne Regentium sagacitate non gal. lerent. Ne igitur, quæ singuli obmurmurabant, Universos corripierent, et ex tot scintillis aliquan. do

do incendium coalesceret, quæ iure, quæ vi, obviam ire, Ceteraque dissicere, stabuere, ac per aptos, idoneosque ministros insinuare prudentioribus, que, in populo spargerentur. Non tradidit Gallis Im. perii, sed sumpsit a Gallis Regem, Sabinique fuisse sumere a Borbonia familia Principem Austriaco abiit sanguine, et Italiæ Sabi, quæ dimi. Consideration
so discerptoque Imperio, Italicas Hispanæ ditionis Provincias Gallis tradere, ne dimissione corrigisset: Cuique Potentiæ in Immensum augere. quod si Gallis Rex, classibus, aut Copijs Regnum invasisset, undè petendum, aut quò expectandum auxilium, ab Hispania, scilicet Viris exausta, Longoque terrarum, Mariumque tractu distincta, et Viribus impari, nec quidquam a Germania re. rendum, Vacuis Classibus Cæsar, non assisteret, Ignaroque navali militia Germanos; quod si a Terra Bellum ingruere, Superandas tot in Insubria Urbes, tot munitissimas Arces; finibi. mum esse Italiæ potentissimum Gallia Regnum, nec hæsitandum, quin Christianissimus Rex, qui superioribus annis, Germanos, Babaros, Hispa. norque fœderatos, contuderat, omnes Regni sui

Vires, ad vrendum Regnis Imperium effunderes. Optimus ergo fuisse Consilium, quò in presens quies parta, in posterum securitas parabatur. Quod si iure agendum esset, et a Legulejorum iudicio Regna penderent; quis Gallico Delphino in Successione hispanica postior? Cum proximi ori cognationis nexu defuncto Regem attingeret. quibus Hispanis Regem daret, et etiam cui nolumbabi obsequeretur, Ira sua ad Philippum filium transmulerat. Sed hæc surdorum auribus ingerebantur, imbutis ab annos, Austriacæ ob- sequio populis, et Gallos odisse assuetis, ab ijsip- sis quibalia ingerebant, quibus propterea nulla fides, tamquæ cuncta ex suo usu metientibus, et diversa ex tempestivitate suadentibus. Portioribus ergo argumentis opus esse, Comperto, ad extorquendas ab invitis, quod a Volentibus obtineri non poterat. Urbis Prefectura, amplissimus sanè Magistratus, Cuius peculiare munus est insontes animadvertere, Urbemque a turbis pacata servare, exercebat, a Priore quidem impositus, Josepho Medices Octaiani Principis, Vir gravis, moribusque Iusta

Gravis, Ingenio promptus, ac expedita Consilij. Hic dissipare cœpit, et Blasphemias sermones comprimere invenit, cuncta exploratoribus complens, omnia timari, Publici Tabellarij providere epistolas intercipere, scrutari scripturas, in abditis quæque penetrare, Religiosorum, ac Cœnobitarum quæis maior ex immunitate, audiendi loquendique licentia, cellulas irrumpere, deprehensos custodia, suspectos Exilio, provocatos ad fugas adigere, cautos silentio, omnes mentiri premere. Nulla interea in Carolum Regium pectus irrumpebat. Immunitatis cura, si qua posset industria inflectere optimos, aut submittere, flagitiosam prosperitati cum exitio appellant, qua illicitis constantia cum periculo gloriabantur. Maior hinc obloquendi, aversandique impetus, ut vehementes ijsque velut flabris eventilatus odiorum ignis, in Coniurationis flammas tandem exarsit.

Ab Excessu Caroli II. Regis Hispaniæ Annalium. Liber II.

Restitutioni della Imp.ce Leopoldo.

Hactenus Leopoldum Cæsarem, ac Ludovicum Regem, Rocoræ more formosæ, opulentæque Virginis nuptijs inhiantibus, de hispanica successione, amoribus, Consilio, Muneribus, astu, Molitionibus, quasi ciuiliter contendentes ius seximus, Nunc more Rapacium Vi, armisque dissidentes; alterum ius sibi, pinnaria ereptum exorqueret, alterum ab se iure parabat hæreditatem, narrare aggredior. Nam Leopoldus, cognitis in Hispania gestis, ab altius arrepta Successionis spe deiectus, et in Austriaca Domus dedecus, Borbonia Familia Hispano Imperio potiri indolerans, et cui parte abnuerat, Hispanorum mentes facto, ut totus corripuisset, Despectu, damnoque pertæsus, non modo Subiectos sibi populos, sed percusso cum Anglis, Batauisque, ac Lusitanis fœdere finitimos, remotosque in Gallum, et Hispaniam armauit. Cunctis ergo ad Bellum tendentibus Hispaniæ Legatus Molem facessere a Viennensi Aula iussus fuit. Versabatur Is Cæsaræa in Aula, post vulgata Hispani Regis Mortem, ac Testamentum, Sed tarde et egrè Cæsare coram admissus, Hispaniæ tunc Regimen Epistolis perquenerat. Breui se eas in Aula, in qua Bellum meditabatur residem fore; Sed ære alieno implicitus, cui Legationis stipendia, ex Defuncti Regis mandatu, a Regio Neapolitano Erario, persolui debita, Lenta, parcèque nimis processissent, inhærens igitur Neapolitano Proregi, quæ sibi illa remittere, ne eius Caracteris Minister, cum Nationis dedecore, a Creditoribus in Germania sisteretur; quod perpetisse ab Hispania prescripsere, iusso etiam Proregi collybistica pecunia sumere, remittendam. Sed interim abire iussus, impetrauit a Cæsare, ut in Rudolfensi Pago liceret expectare subsidia a Neapoli remittenda, ut Creditoribus exsolutis abire posset. hisque, explicatis Cursoribus in Hispania significatis, in Pago recessit, pecunia expectans, quamquam scilicet parcendum. Sed Cæsar dum Exercitus ad Italica expeditionem in Germania parabat; Comitem Casimirum ad Principem Vademontium Insubriæ Præfectum allegauit, expetitus Mediolanensis Ducatus, Hispani Regis Mortem ad ius Romani Imperij deuolutum; ad ea Vademontius, et Insubria, et

Ragioni della Restitutioni

reliquo hispano Imperio nouus adesse Successorem,
Regemque respondit, et quamuis obtentu eius
Rescribere Fabius Cæsari referret, se tamen
Hispaniæ esse ministrum, nec sui muneris esse
id expedire.

Paucos ante menses hispani Regis obitus, Viuere
desierat Summus Pontifex Innocentius XII. Sa-
crique Electores Conclaue ingressi de Successo-
re disceptabant, Fucantibus, ut plerumque ac-
cidit Principum factionibus, et Candidatorum spe,
et ambitu, in Scrutinijs sine fine protrahebatur
Electio. Et ad nuncium Imminentis Hispano Re-
gis Morbi, Cardinales expergisci, ac commoue-
ri uisi sunt, respectuque quos motus in Euro-
pa, quæ in Christiana Republica turbamen-
ta, ea mors amouisset, ac electioni festi-
nantes incumbentes, posthabitis singulorum
respectibus, periculo omnium; Cardinalem Joan-
nem Franciscum Albanum Vrbinatem, Vegetu grate,
ac ingenio Virum, tantoque Muneri parem,
omnium ferè suffragijs Sublimauere. Sed Is an-
ceps, et futuris prudens, onus subire, profu-
sis etiam lacrimis, tamdiu reluctabatur, donec

Seruatis ingentis actus, subijt tandem, ac Clemen-
tis XI. nomen assumpsit; qui sicuti Principatu,
ita Republicæ Regem Galliæ nepotis Successionem,
Diuisioni, licet, nolensque audierat. Ad Princi-
patus cuncta, expendens animo, quantum in-
ter cetera hæreditatis iniuria exacerbatus es-
set Leopoldus Cæsar, quodque Mediolanensem
Ducatum a Vademontio expetiuisset, Causas Belli
quod nihil antiquius cordi esset Germaniæ Prin-
cipibus, nisi ut obliterata, ac pene extincta
in Italia, hispano Dominatu, Imperij Maiestas,
et Authoritas reuiresceret; quantus ictus inter
Gallias, et Hispanias potentias unione cingli,
Babarii, Cæterique hæretici perhorrescentes,
Cæsari Bellum mouenti, facilè adhærendo,
Arma, Viresque consociauissent, quot Mise-
rias, Depopulationes, Rapinas, Cædes Belli co-
mites, Germano cum Exercitu, in Italia irruentes
Tentari stabuit si mitem, et quieti propen-
sum Leopoldi Cæsaris animum Pontificijs pre-
cibus, et Officijs, lenire, ac a bello diuertere
quoquo modo posset. Epistolam proxime
hos expromentes sensus ei transmisit. Non so-

Sezione seguita da in pretina di Clemente XI

Scriue che scrisse a Leopoldo

Lettera del Pontefice Clemente alla Maestà dell'Imperatore

sam fuisse inhabilitabis suq conscientia, quin Pontificabis onus subire debrecasset, verùm ebria occultet quoddam præsagium Calamitatum, quæ illum infaustum reddere minabantur, et iustè quidem talem concepisse timorem, cùm eius in ingressu Omnipotentis Dei dexteram, armatam inspiceret, Utroque flagello, Belli, et Pestis, quibus horribiliter in populis indignationem suam effundere solet, duo eodem tempore, quò infelicem Italiam, feralis Belli Theatrum fore formidat, Sequenique quidquid Pacis mediatorem obtulisse intelligit, grauibus et Croatiæ contagionis funesto nuncio comprehenditur. et Venetiis cum Turcis præcidentia, commercium etiam cum Littoralibus Christiacis fuisse interdictum. His præssus angustijs post fusas Deo Optimo Maximo suas, totiusque Eccle-
sia præces, nil sibi reliqui, nisi ad Maiestatem Eius se uertere, eâque Epistolam, manu propria exaratam, Deprecari intimo Cordis sensu, ne sineret, copias suas tam atrocis Calamitatis in Italiam inferre. Romanos hospites, ut eorum flagrans erga augustissimam Eius domum studium, hac retributione rependat.

Sigue el tenore della lettera del Papa all'Imp.re

Romæ=

Romæ Sanctæ Sedis, Romæ Religionis, Romæ Dei ut V. M.tis sectando heroicos impulsus ab inclitis maioribus suis derivatos, et quos magnanimæ eius gestus illustriores reddiderant publicæ salutem, cuicumque respectui præferret. Ypsonore se proferens Liberalitatem Diuinam fausturum eventum centuplo, Gloriosæ eius moderationem compensaturam. Atque Pontifex. sed non ea lex erat, ut Epistolæ officiosa verbis, re inani, transigi posset. Resciscunt a Gallia re ea ita perducta rem esse, ut obuia eundum sit. Veteri fixæque Galli regis cupiditati, totius Europæ Imperio inhiantis, ad hoc diù cuncta uersauerat, ad hoc recens, cuncta miscuerat, ut Austriacæ familiæ auitis debitisque dominijs exueret. Non posse aliter quàm medijs a Deo sibi traditis, ius suum, communémque libertatem tueri. Incontrouertibilia sua in Successione Regnorum Hispaniæ sibi competentia, adigere ingenium suum Pacis, quam Bello Procliuius, et ab Europa turbanda auersum, accipere armis, et iniuria intercepta. Se Austriacæ cognationis, non modo proximio

Risposta della Imp.r al Papa

ret, sed veniendum adesse; sibique Hispaniæ Successionem deberi ex dispositis a Carolo Quinto, et Philippis Secundo, et Quarto; eorum Regum Testamentis derogare non potuisse extremum illud a Carolo Secundo condium, quibus hæredes gravabuntur, testari non poterat. Et cuius mentes in ultimis Viri, periodis subversas suggestionibus eorum, qui Veniam exposcerant Hispaniæ Monarchiam, ex Testamenti exordio liquebat. Regna contractari, ac mandinari non posse. Regesque supra leges constitutas, Diadematibus suorum Legibus contineri. Quarum sibi Bellum, Pestemq; flagella esse quibus Supremi Numinis furor in homines exoneraretur, nimis experto sui lucrici Regni tempore. Sed non ideò Regni observantia, causas suas omittere debere, illustribus, malorum, quæ Christianæ Rempublicæ agitarent ipsum insontes reddere. Omnibus constitisse Principes sua iura producere, nec alia adesse via, iustitiæ sibi comparandæ; Famam, ac dignitatem Regna consistere, et Principibus semel contemptis habitis, imminere, externos incursus, et Civiles turbas, et Regum usurpatores simul. Post Resicense Pacem, Gallia Regem quoque modo admixtum Europæ quietem, suique animum turbare, iniqua divisione hispani Imperij proposita, quam ipse constanter reiecerat. quod Regis animum ab ipso Cæsare magis alienaverat. Nullam esse Principibus atrociorem hostem, quam nimia felicitas, tamen ad Regis commodum a moderatione Fœderatorum Principum admissa, eiusdemque ad fortunæ culmen ascensus, compellere nunc eos de Principes Tranquillitati Europæ ex proprio incendere. Ea animi molestia, quam effectus fuerat, duæ suasionibus Christi Vicarij, cui semper obsequentissimus fuerat indulgere non potuerat, sistendo Militias in Italia parabat; temperari conscientiæ mandatorum, quibus eatus Ducibus districtè iniunxerat, ne sanctæ Romanæ Ecclesiæ Ditionem ut ipsius Cæsaris pupillam servarent, Bellumque gererent non obtentu odij, sed assequendæ iustitiæ. Hoc Decretorio Cæsaris responso, non dilectus animo Pontifex, experiri voluit, si pœne demortua in Epistola Verba vires, mucronesque flabra validiora essent, et re cum solo Cæsare

Legioni che giura va la Monarchia di Spagna all' Imp.re

Li non potere esercitare le sue ragioni

Iudicasse il Papa
che seguir dell'Imp.
a Re di Francia,
et a Re di Spagna

set sibi esse uiderentur, tres Romanæ Ecclesiæ Pontifices subiecti, extra Ordinem Electores, tribus Principibus designauit. Spadam Cæsari, Fiscum Gallis, Germanis Ducatum Hispaniæ Regibus; si quis ineundæ Concordiæ aditus patefieret. Ingratam fore missionem illam Principes, et præsertim Cæsar, innuebant. Sed insistente Pontifice admissi, post labores itineris, et comitatæ admissionis, nil ultrà tulere, nisi quisque Princeps, magna sibi ex Bello præmia fore, pacis consilia aspernabatur, et sanè Cæsaris seruidiora uerbis facta erant. Ad coactus Exercitus, Eugenio Subaudo Principe Summo Duce in Italia properabat. Sed Gallia (ex Gnaris quanta suspicionis, et inuidiæ Nepotis successio apud reliquas Nationes concitasset, et quæ Belli moles a Germania immineret. Postquam a Connubio alicuius Filiarum Cæsaris ad Philippo Nepote fuerat exclusus, quod nec a Voluntate Hispani Regis recessisse uideretur, expectabat. Cunctis Italiæ Principibus, ac Rebus publicis facilis ratione expositâ, cur Successioni potius, quam Dissensioni incubuisset, ut Imperium Nepotis quæsitum undique

undique hostiliter impetendus, Viribus ubique firmaret, omnibus Prouincijs, quà latè patebat, præsidia expedijt. Ast in Italia, ubi propius a Germania periculum, ad quinquaginta millia pedites equitumque Exercitus direxit, Insubriæque Urbibus Latè munitis, cunctos Italiæ Principes, ut communibus Viribus, ab eius ingressu Germani arcerentur, ad fœdus frustra inuitauit. Multa ad id Pontifici Cardinalis Ianzonius, multa Cardinalis Ebreus Veneto Senatui proposuerant: Sed ille ut Patris reuerentia, Pastorisque dignitatem sustineret, hic ex Veteri Instituto, alienis litibus se non implicandi, in partes descendere abnuere, quorum exemplum Sectantibus reliquis; solus Subaudiæ Dux, promissis ac spe allectus consibuendi altera filia Hispaniæ Reginæ, Philippi Regis Connubio, partibus palam adhæsit, delabentique Imperatorum munus in Hispanis Gallisque in Italia militantibus, Libenter suscepit. Mutinensis Dux militem undique cogebat, ignotos fine, sed pro Cæsare sibi suspectabatur. Mantuæ Castra admouerat Comes Sessen, Gallici Exercitus bine

preparatiui di guerra

legabus, Gallico milite valida ea Vrbem muniturus,
vim minitans, ni sponte admitteretur. Cessit faci-
le Dux Mantuanus, Coacti in Speciem non inuitis
admissis ad sex millia Gallorum, ac Hispanorum, lar-
goque commeatu. Hisita dis poribus Superuenit
a Gallia Marescallus, id in Gallia dignitatis eo
nomen) Catinat Vetus, strenuusque Dux, ut Gallici
ex mis pgesset, Is cui Vademontio Insubria Re-
fecto, qui Hispanis imperabat, milite in
Veneta ditione transducto, Vias omnes, quibus
a Germania in Italiam est iter a Montibus
Benaci Lacus, ad exitum fluminis ripas con-
tinuatis Stationibus, ita sepserant, ut non nisi
alitibus permeasse, iactarent. Sed strenui
Ducis solertia, et Veteranorum uirtutibus nihil in-
uium. Nam Princeps Eugenius Sabaudus Vien-
nae moliens, lustrabatque Tirolenses in Agro
supra quadraginta millium Exercitu, itinera
hostibus obsessa perrumpere, et qua arduus
labus, alio sibi Viam sternere aggressus, elu-
sum hostes pluribus nauiculis fabrefactis, ut
secundo exitu progredi uelle crederentur
immissisque militum Cohortibus Vallem Camo-
nica

nica, Intentibus ad fluminis ripas, eaque in Valle in-
sistere coegit hostes: Cum quatuor fossarum milli-
bus, immani, improboque labore, cecisis
siluis, excisis cautibus, repletis Complanatisque
Vallibus, ad multa passuum millia, et montis
Pergulæ Dorsum, uia strauit, ac diuiso bifariam Exer-
citu, cum impedimentis, Machinis, Tormentisque
bellicis, Pars Vicentina in planitie incoluimis,
Pars altera, in Veronensibus agris descendit. Sic
elusis hostibus Italiam tenuit. Traiectisque exitus
is, Vado, aliisque minoribus fluuijs, ne quidquam
obsistentibus Gallicohispanis, et Ferrariense, ac
Mutinense tractum diffusus, ad fluminis Mincij ri-
pas consistit, ac hostibus ex aduerso transitum
prohibere parabit, ad quatuor millia Equitum,
totidem pedibus retro assumptis, amne uadare
iussit, quod remino obsistente feliciter exequi,
aduersas ripas tenuere, ac pręlij aleas subire de-
trectantibus Gallicohispanis, Iniecto Ponte, uniuerso
exercitu traiecto, omnes Insubriæ Vrbes Germani
nominis terrore compleuit. Dux Germanis, et Insu-
bria cum Gallicohispanis uario Martis congredium
tur. Neapolitanus Rex audito Eorum in Italia

modi come pervenne a seguito dal Imp.re in Italia

aduentu, et Laborantibus partibus suppetias opportune
laburus, corradere undique pecunias, intercepto
asistuerit del Viceré di Sessa externorum, Ciuiumque Census, Mercatoribus ad mutuan-
dum adactis, eaque deposito in Edibus publicis Banco
Vocamus Interuerso, assignabis ex Regia taxa red-
ditibus, non mansuris, soluente Ricardo Erarij Rectore
adid Regia simul, et Ruppi, omnesque corradende
undique pecunie uias suggerente, ordinarias Regni
Militias Neapolis accire, cogere in Provincijs Mi-
litem; Coactumque dum Lustrat, Septus Corona
Centurionu, et Ducu nobiliu, hortaturque fortiter
se gerere, unus ex eis, ut strenuus se ostenderet
dixit, Se primus Gallu obuiu, Clypeo in frontes
exploso, humi strauerut, irridente Regem ru-
dis, fardique hominis iactantia, ac admonente,
non aduersus Gallos, sed contra Germanos, et Im-
peratore esse pugnandu, at ille indignabundus
respondit, contra Imperatore non pugnabo. Hec
in Vulgo. Ex Proceribus aude, Cesar Ascalos Vasti
Piscariique Marchio, derivato a Gentilibus San-
guine, Austriaca Domui obstrictus, Gallis aversus,
priuatisque simultatibus Lacerda Regi in
fensus, dum hic superbe inimis regias Vices exercen-
do

do cunctos paratissacions, Procerum dignitate quoquo
modo, conculcare non desinit. Epistolis Cesarem in-
citabat, Neapolitana expeditione maturaret. fer-
uere erga Austriacos Populorum fauorem, et uix
pignarij metu, comprimi posse, albisque cerbe em-
ptorum cum Cesarea signa refulserint, Vacuum mi-
lite Regnum, Paucosque presidiarios desides, otioque
solutos, Regni, inertemque Bello Regem, ne sine Assenza del Vi-
ret, Andegauensi Regnum tradidisse, diuitijs glori- ce Duca di Me-
ari. Quique imperans, frequenter, suos inter plu- dina cel
ra in Gallicu dominatu effundebat, narran-
temque familiare Philippi Andegauensis inau-
gurationem, subitaque compescuit, interrogans,
equisnam Regem eum fecisset? at illo subiciente De-
finitu Regis Testamentum, et Populorum consen-
sus. Indignabundus respondit, quale Testamen-
tum? et Consensus a nobis in Comitijs expectan-
dus erat: Franciscus Caesarus in Pontificia Dicio-
ne Sermonem Dux, et in Regno Caserte Prin-
ceps Linchestraino Veteri etnico, Carolisti-
chiduci educatori, Vineuntis anni auspicia
scribens, officiosa in Epistola adiecit, Memo-
raret Cesari Vetus, fixumque sibi Studium erga

27

Cæsarea Domus, nichilque magis cordi esse, quam
operas suas quouis experimento exhibere: Descripsit
que Cæsarissimus, gratissima eidem conbigisse Vi-
rio tot speculari officia, optareque habia sui
digna illi rependere: Cæsaremque modo animi
illa constantia, quoad eius fide opportunius uti
daretur. Procerus alterius sensus: Consilia extem-
pore perpotantium delitescebant. Verberea Nea-
politanos externi Dominatus pertæsos, proprium
Ippolito de Este
Duca di Ferrara
que habere Principem ab Hispania non depen-
dentem, percupidos, fama vulgauerat. quod Cæsa-
rea in aula facile creditur: Cæsarem allexit, ad
pertendandum, si parcendo aperto Bello, ac Vi,
etsi Stagnæ Germani Exercitus fama, Nea-
politanum Regnum Emulo inbecuertere posset:
Viuque versatur in aula Consilii, sic demum
aggredi visum. Plura Pannonico Bello Cæsari
stipendia fecerant, et hinc Archichiliarcorum mu-
nere merebant. Carolus Sangrius, et Ioannes
Carrafa, frater ille Marchionis Sancti Lucidi,
Operationi di Carlo di Sangro, e di Gio: Carafa
hic Comitis Policastri, quibus Carissimis fami-
lijs ortis, plurimum Fabiæ, et authoritatis apud
Gentiles, ac Populares suos inesse credebatur.

Sangrius

Sangrius sagax, et Clausus, Carrafius feruidus ac
patens, ille ingenio cautior, hic manu promptior,
sed ad fallendum non æquè idoneus. Si a Ger-
mania Roma emissi, ut communicabissent
silijs cum Lambergio Comite, Cæsareo apud Pon-
tificem Legato, ac Cardinale Primano, Stirenus
partium ductore, cominus Neapolitanorum ani-
mos explorarent, ac attrahere niterentur in
partes, nouandique in Regno Rebus, quid
sternerent. Roma cum peruenissent, ne im-
prouiso aduentu, Gallis suspicionem injicerent,
adiere Vrede Ducem, Hispanum Romæ Lega-
tum. Stipendia Cæsari remisisse, ac Philippo
Hispaniæ Regi, Patriæ Dominatui assequo,
obsequia, fidemque exhibituros aduenisse,
callidè profitentur; sed diu pala in Lega
tis hispani Domo versantur: clam ad quod missi
erant opus moliuntur. Versabatur Roma
Hieronymus Capicius Rosani Marchio, qui
audita Andegauensis Successione, Vitaque
Neapolis eius acclamatione peracta, et dio
perpetuis relicta Patriæ Roma concesserat.
Hunc Sangrius conuenit, et euertendi Gallici
Il Card. Primani
Il Principe Cajetano in Roma dopo l'acclamatione del Duca d'Angiò

Dominabus, eiurato quod ostrogagensi, Archidu-
ce Austriæ Legem constituendi Consilia, et Mo-
limina aperit, Capicium promptus, et emergendi
auidus, Abbatem Comunciat, quæ vbiò quæpiuisset,
libens arripuit, præmia reputans, si res prouen-
nisset, et periculi securas conatus adhæsit, comi-
temque se præbuit. Hic ac Neapolim Josephum
Capicium Fabrem accitus, instructumque remisit
ad Socios rei gerendæ comparandos; ab dum
uiresque factioni agere cernuntur, eorum, quæ ce-
debantur indicium; ex Carafæi inconsulto feruore
defluxit. qui primis incaubuit rem scripturæ
committere non dubitauit. Nam ad Antonium
Carrafam nothum Fabræ Neapoli degentem,
literas dedit, magna pollicitus, si Policastri
Comitem germanum Fabræ in partes traduceret.
Antonius tam arduæ aggrediendi, aut Iuuen-
tæ impar, sibique metuens, aut apud Re-
gem Fabiæ captandus, rem integram eidem
detulit. Rex de auditis, Legatum Vxedum
docuit, admonens sedulò in actæ Germanorum
intenderet; ibi alienæ Superbiæ excitabat,
cætera iniuriosus, primùm vanàque sui fidu-
cia

Ignatio di D. Giuseppe Capece in Nap.

Tradimento fatto da D. Ant.o Carafa fatto naturale del Conte di Policastro

cia, nemine sanorum caput attollere. Cum inter-
rea Joseph Capicius Neapolim, mouendis rebus
Socios adsciuisset Bartholomeus Reinaldus Sele-
ciæ Dux, quò cum rebus illi necessitudo, et peri-
culorum communione, ad exitium pene pertraxerat.
Franciscus Spinellus Castellucii Dux, Aloisia
Carrafa, quis Liberum Neposve Lusani Lan-
ciam traxit in partes, Hieronymus et Bernar-
dinus Cæquamina Fabræ, Xauerius Rocca Xa-
uerius Pansubus, aliosque occultò rem fouen-
tes, et ex euentu anxios. Horum plerosque
priuatæ ebriæ Ira extimulabant. Erant cum
Capicius, et Celesius in publico Comediarum
Theatro Spectatores consederent, orto forte
iurgio cum Pompeo de anno adolescentulo,
Ditissimi Ciuis filio, qui Celesio loco dece-
dere detrectauerat, Comite Sancti Stepha-
ni tunc Præsidente coram, qui et ipse Spe-
ctator aderat, a Capicio Pompeius Fadio
confossus interijt; utrumbo deinde Profugi,
diuque ad pœnas quæsiti, Romæ euasere,
in Capicium grauiora nihil compendij fisco
fuit. In Celesium omnis iustitiæ rigor incubuit.

Unione de Cauallieri fatta da D. Giuseppe Capece

missa in Celesij Pago militum Centuria, maxima
cei familiarij iacturâ, cuncta diripuere, sub
Prefectura Ducis Medinæ Cæli, Celesius iudicio
se liberat. Capitis dux dissimulato habitu
Neapolim remearet agnitus, et in vincula co-
niectus, Pericatus obtentu, declinato foro, remissus
ac leuiter coercitus, dimissus fuerat. Celesius
in Enaria Insula ad quinquennium relegatus,
ja Triennio pœnas non sui criminis luebat.
Osinellus ob subditos inclementer habitos, Castel-
lucia sua Vibonis oppidum, iussu Regis in-
terdictus accessus, exasperauerat; et Isabel
de Guamira urebat, amissum Neapolij feudum
obitu Beatricis Neptis fisco debitum, ac alieni
maioris compendio, quam quod ipsi obtulerant
concessum. His accesserat, Ioannes Baptista
de Capua Atricis Princeps, qui ob homicidi-
um, immissis sicarijs in Vrbe Neapolis para-
tum, ~~per~~ proscriptus, infra dignitatem re-
neris rapus, tot districtè exercitas inter le-
ges, immani odio in Regem, et Prefectum
Vrbis Ottauiani Principem æstuabat. Et oppor-
tunus sanè operis, recens ab Hispanijs adue-

nerat

nerat Caietanus Zamba curta Macchiæ Princeps
cui cei familiaris angustia post inanem Prin-
cipis bibulus, nihil ultra, feruidus ingenio inue-
nis, ore procax, manu promptus, et ad no-
uandas res æquè aptus, ac pronus. Is sub
Carolo Secundo Hispaniæ Rege, Tribunus mili-
tum aduersus Vallos in Catalaunia meruerat, sed
dedita Vallis Barchinonis Vrbe, solutaque cui
præerat Legione, in aula concesserat, subsi-
dia, ac Militiæ præmia petiturus, sed inuisa
hispanis cunctatione, in infinitos protractus,
non factus ad aulas, et patientiæ insolens,
Rege tamquam umbratili, Proceribus ac Mi-
nistris, superbis, ac auaris conuiciis libe-
raliter onerabat, tot ira plenus quot ære
uacuus in Patria remearat. Hæc dum Neapolis
cudebatur, Vasto Marchio in suæ Vibonis Oppi-
di arma comparare, munire æstuque
erant arces, et uetus cognijs explicandis are-
ad purgare, et nullo bene hoste cuncta
expedire, uelut ad Bellum, quorum admo-
nitus Pater, et quorum ea tenderent du-
ces, Rodericus Correa Tribunus missus, ut

El Príncipe de Macchia

cuncta exploraret, iuberetque desistere. Tribunus iussa ferociter exequentem, indignabus Vastius, elabi sensit quem manu gerebat scipione abegit, quod Regi prolatus, Provincia Presidi, ut illum sisteret, Neapolimque deduceret iniunxit, quod cui subolevisset Vastius, Macedonia Carolum clam, insidias occupare frustra nolitus, relicta Uxore, Cinconas, deinde Romam se proripuit. Interea parua illa quidem, sed audax nobilium Coniurationum manus, turbis Neapolitana Urbe inuolvere, ac ad acclamandum Regem Carolum Archiducem, plebem impellere se se obtulerat, deque

Congiura formata dai Napolitani per la acclamazione dell'Arciduca, mandata in Vienna

per tur Syngrafas propriis manibus Subscriptas Sangrio, ac Carrafeo tradidisse, quæ a Lambergio Legato Viennam transmissa, formam ipsa factionis rerum Cæsarem reddidit: exhibitisque ad deliberandum Romanorum Rege, Comitibus de Arach, Marsfeldio, ac Lebestrino, qui Amanuensis munere fungebatur, ne Consultantium numero secretum effluret, Horum consilio missus fuit Romam Baro Franciscus Scassinetus Ar-

cius

cius Consiliarius, astuta Romanæ callidus, ad Cæsareis ad Coniuratos litteris gratia in postscripta referentibus, in posterum maxima præmia offerentibus, facilis enim quisque est, ad donandum non possessa, et Largiendum de alienis, nulla sui iactura facta et addita, et magna Collybistica pecunia Vis, Romæ numeranda, sine qua nihil prorsus patrari potest. Sciascinetus, alia obtendens, Romam pervenit, re periculosa eò ia progressa, ut matura opus esset. Monuit ergo ab Urbe cum Sangrio, Joseph Capicio ac Pelegio, reliqui alea subire noluerunt, sed eumdem postmodum accersiturum inde moturi, cum ad Vocatum processissent cum Copijs, quas inter dum Vernonea Dux, ac Cardinalis Primarius clam paraussent. Ij Regnum ingressi, concentoque in itinere Principe, in Casoria Vico, ad quatuor millia passuum a Neapoli obuios habuere Macchia Principem, Spinellum Maliziad, ac Liberum Carrafeos, uersabisque sententijs, ne tot simul Urbem ingredientibus Suspicionem sui mouerent, uergente ad Vesperam die, ad nocem in Cryptis Divi

Venuta de Sassinetti

con esso il Principe Caposele

Colloquio col Duca della Riccia in Casoria

Januarij extra Mœnia deliuere, in Cenebris ingressi, interdiu Singuli p Vrbe uersabantur, noctu in Ædibus Spinelli, aut Malitiæ conueniebant. Ibi de eæde Regis deliberabes, ubi Lector sublato, destinato ad votu fluerent, Vtrique decernebant illud confodere in Quinquatrio imminenti, quo magna funalium luminumque uis, auctorum pompa, Musicisque concentibus, nobilitatis, Populique plaudentis concursu, p scenis maioris Templi, Natalis Dius Januarij die plaudebatur, cui Rex ut solebat sine Speculatorum Satellitio, cæteroque aulæ paratu, introitoribus ad Celebritatem accessisset. Sed intercessit Liberius Carrafa Comitaturæ Junior, edisserens, male Opus, ad quod nitebantur, auspicari a Religione contemptu, si Sanguine quantumuis incisi Principis Sancti Populi, Præcipuæ Vrbis tutelaris Solemnitas polluerebur: Eque in concursu, qui fore imprudentis Populi perturbationes, quales tumultus, qua illustrium Seminarum trepidationes, ac terrores. Et quid si Rex cui innoxia Vxore, aut aliquibus

Lo cuenta d'amm. Zurita lib. 12 Cap. 11

Resuelue la Conjura contra Ferrante

Proceribus comitatus eadem Biga aduenisset, quæ nullo modo ab innoxiorum cædes, micantibus ad necem gladijs temperari potuisset; ea pernicie ut alibi confoderetur, quod Proregi Salubi, Comiturabis exitio fuit, nam in huiusmodi facinoribus nil pernitiosius est Suspensa cunctatione. Decreuerunt itaque illud confice Decimo Calendas Octobris in Area Arcis Castri Nouo, cui imparatus in prima Vigilia, ut Solebat, ad Comœdiam ad Theatrum accederet, Comitiva, Curruque quæ erigenda, qui Biga propè fontem, quæ Medinæ nocant, Sistere debuisset, eque interemptoribus facilius erat insilire in Arcem, a præsidiarijs quibusdam militibus pridem corruptis tradendam. Condicta ia aduenerat dies, cui Casus cum consilia subuertit, conantes dissipauit omnesque in maximum discrimen coniecit. Quida Nicolaus Nicodemus. pro suis negotijs in Regio Palatio ad meridiem usque pernoctabat, cui a penetralibus Ædibus aberat, quoniam et longioris viæ, tedio, in Castro nouo ad propinquum Suum Scholarem artificium diuertit; erat ei inter consilios procedendæ Arcis, sed euentum metuens

Nicolas Nicodemo auisa el Virrey della Congiura

42

relus Consilium ad Nicodemo sumptorius, ei narra-
uit ad Stabionarios quibusdam militibus, tradendas
eà nocte esse arces Nobilibus quibusda, nomina
non edidit, fortè ignaros, ostendiqué ocbragin-
tas selectos, ad armandos ingressuros paratos: Ni-
codemus è perpensa, et premia repudians, si
quis audierat detegisset, relicto Coniuncto, rectà
in Palatium reuenit, Comentoque Nicolao
Versalio Epheborum præceptore, quo cui aliqua
familiaritas inerat, ea cui adiit ad Regem pe-
tulanti, sed exclusus tamquam intempestiuè id
peteret, nec Vacare tunc Regem: Vrgere
perstitit, magna, et atrocia afferre dicit-
tans, egrè tandem coram admissus, quæ audie-
rat, et viderat retulit. Et Rex Stultâ fa-
ne confidentia, indicium aspernatus, Nicodemo
ut Blateroni, fugasque afferenti reiiciebat.
at ille constanter de ~~ea~~ eius incolumitate,
et de arce seruanda agi obtestabatur, eius
animus aliquantò commouit, hinc hærens,
et credendi dubius, Populeum Ducem, et Sta-
tianum Vrbis Præfectum accersi iussit. et mora
impatiens ad Maris oram extrà Vrbem Plagas

nos

nos vernacula lingua vocamus) ubi ipse viam
sonibus, salicibusque constrauerat, ad capban-
dam auram perrexit. Populensis ea die Tubedos
fortè diuerterat, Statianus præsto fuit, egressum-
que Regem assequutus, audità Nicodemi
delatione, in cuius sonderis res, peccandi sibi
ius nimia suspicione, quæ sibi cordi securitatem
sensit; Igitur regressi in Palatium, accitoque
Senatu, re perpensâ; Prima consultantibus cu-
ra, fuit asserendi securitatem arcis, captæ
præsenti, coniectique in Vincula Brecbi Stabi-
narij, mutatæ Excubiæ, ac dispositæ præfo-
ribus Hispanorum Centuriæ, inter hæc nox ad-
uenerat, et ijs coniurati ad fontem Medinæ
singuli conuenerant, frustra Regis transi-
tum expectantes, Cum eorum, quæ rapidè in ar-
ce fiebant, susurrus aliquis ad eos peruenis-
set, et excubantes præ foribus in admissen-
turia obseruassent, defecta Coniuratione, se-
gnes perditos, propè sentientes dimisso
arcis Principe, quò improspero initio ter-
tius, cogendorum auxiliorum obtentu abscessit
non deiecti animis, perditis rebus, præsidium

Remedij contra la Congiura.

Scoperta

Fuga della Regina se ne cia fuga

ab audacia mutabi, periculu periculo anbeuertere,
et uel ruina uia Vbernere, qua uecordi torpore
segniber perire decreuere. Igitur intempesta
noctis silentio, quere repertissimas populo Vr-
bis regiones clamoribus, ac strepitu expergiscere
cuncti, nouu quemque nomine ciere, aduenisse
Imperatore, sublata Vectigalia, aliaque id genus
infarcientes. ad ea uix expergrecti, ac semisom-
nibus accurrentibus, sciasinetus extinctuisse effi-
gie manu elaba, ostendebat, ac diluculo albe-
scente die nono Calendas Octobris, ex adibus, et
cenebris in apertu, lucemque prodeuntes cum
famulorum pedisequorum exurigarum, seuioriisque
plebis turba, pars gladijs, aut telopis, alij con-
tis aut sudibus, alij prorsus inermes, prout quem-
que loci, aut festinatio tulerat, / dilapsi, mitu
circitoribus et apparitoribus / equitantes Vrbem,
et proxipuu Macchie Princeps notior, et au-
denior identides. Viuat Imperator. Clamitantes,
et obuios quosque, ad ingeminandu. Viuat Im-
perator incitantes, in foro magno constitere,
ubi plebs proiectior, vulgusque mobilior, cui
xauerius Parnasus, amenioribus litteris exculbus,
frustra

Sucitatione del popolo y los Grau

Il Principe di Macchia fa la Città a Cavalla acclamando Il Imperatore

gustà Verba fecit ad commouenda turbam / Ina-
nes in multitudine omne denique sibi potenti-
am / nihil tamen ea mouente, distributis muniis,
Coniurationu pars, Castrum Capuanu Tribunalium
sede inuasit, effractis carceribus obgrauatis, reisque
Criminu solutis, accessuque nouu plebis ad sex
millia fuisse feruntur / ingruente tumultu etulg
subsellia, scamna / laquearia, scripturg om-
nes, effracta, direpta, uastata, combustg fuere.
Ctabris etia ferreis a pariebibus auulsis. Ho-
mini me somno manè dormiente, a fami
liaribus expergrecto, narrantibusque aduenisse
Imperatore, sublata Vectigalia, aliaque a
Coniuratis proseminata, semisopitus interro-
gasse, undena Imperatori quà Case Vectus,
quò exercitu comitatus. num pluuisset e
Nubibus? adseuerantibusque in Campo Carnelu
ad forum magnu constitisse, Ille, erat Scis-
sanetus, ab excitantibus, falsis, aut fallentibus,
pro Imperatore sumptus, subridense subie-
cisse. Irent, et nugas illas alijs infarcirent.
ac è strato prosiliens ex hypogeis, quibus la-
te patebant, quas incoleba gdas cu Porta

Se scappano le Carceri della Vicaria Col di più che siegue

34

Saccheggio Pandetta del Mercato

Sancti Januarij consexe, Plebeq; quo da inbutis
scripturis sinu referto, identide; spoicientes,
ac discer sentes, misceri omnia, et quare Urbe
tursus, decrid intellexi. Sanè constat plures Mac-
chiaz memores expediuisse libel, combustis Proce-
sibel, quad 9 annos, et lustra ceteros Judices.
Malitia Caraffa e Saussio Sanuto per Sestina

Sed paulò post Malitia Caraffa, in equo, et Xa-
ueriu Vansubu Sellula Vectu inspexi aduenien-
tes, et Viuat Imperator clamitantes, plebemque
illa Bacchatu, Lanionu, q dulia uendentiu Sel
Lazque portantiu, ad Imperatore acclamandu
incitantes, illamque alacriter Viuat Imperator
explicantes. Tacbabundumque Malitia audiui
q octo ia Menses hic moliti sumus, quæ
si uera erant, quis non mirabitur Vana, fubi
lemque Proregis, ac Pbauiani Urbis Prefecti
indagine, quotidiè q Religiosoru Cellulas se
se fabigantiu, excubiendo, scrutando, et ablio
quesque rimando, cui interea sub ipsoru oc-
lis, Coniuratione cudentes continuè uersaren-
tur. Pars alia Diui Laurentij Cenobiu occu-
pauerat, ac pro foribus Edis, ubi Decurio-
nes conueniunt, Sublimata Archiducis ima-
gine
Entrano in S. Lorenzo

gine, gris Campani sonitu, indesinenter Plebs
ad arripiendu arma inuitabatur. Inde via
rid omniu adiuu congestibia humo obstructi,
in quo Joannes Bapta Valdetarus, Marchio
Rochette, et Julius eius filius, ea in via
qua obstruenda suscepserant, ad aggerem
extollendu, in proxima Petri Emilij Quaschi
Judicis M.ce Curie (quo cui Cubigo quadam
inerat) Domum irruperant, et insolenter
extractis, stragula, et etiaclinteria, corripu-
ere ad aggere confitiendu. Quo clara sanè
facinus, et alijs eorid generis consentaneum, di-
gnumque, cui Sund decus posteritas repen-
dat. Eaque in angusta Templi area, ne-
cubi Vallo undique septo, confluentibus ad
Campane sonitu egentissimis, rebellionibus
et quibus in Urbis, et seditionibus compen-
dij spes, militiæ nomina dabant, et ex
Erario, quod in templo, Sacculis pecunia
refertis exposuerant, stipe accepta, Sussique
arma parare. ubi oppes animo nauta, ex
diuersa directione fluctari se audiebant
non audiberis coercita possedarud licentia

Gano dal Marc.o
della Rocchetta, e
suo figlio

35

recedebant non celebrio. Sed manipulatim Vrbe percurrendo, in conspicua quamque Domum insiliebant arma exposcentis specie, si quid obuiam horrisonis. Deinde aliud Campanile Sanctæ Clarę, adinstar turris constructum, ac frumentaria Vrbis Roma occupauere, et quicquid Viarijs in Regionibus patens est obtinentes munierant, excubijs quibusdam, ac ex iis, qui Prouinciarum Præfectis ut apparitores inseruiunt, distributis. dum hæc gerebantur, quam plurimi Nobiles in templo Sanctæ Cæsitudæ Orinati conuenerant, speculabundi, quid res ageretur, an inter coniuratos essent, aut motu plebis præsidio sibi consulentes conuenissent. Incertus sanè suspecta partim debilitate, et plebem uniuersi nihil moriere, paulatim singuli ad Regem in Castro nouo cessere, ac offerre se fortunas omnes, opesque suas liberaliter vendicare, et iacentibus fallentes, quos inter flabres exquirunt, qui nil expediti, nec parati in aduersa Regem ad comprimendum coniuratos insurgebant, speculabundi, sed cunctos improuiso casu præsidio, pauentes

Cautelini che stette riferono al Ricevi, e specialm.te gl'Ecquarini

que torpere, Nam perfidus Pedis regum, eos admonuere, albo pergerent, audirent, progrederentur, ino pinato malo perculsos, imparatosque opprimerent, quod compresso tumultu a Rege Nobilibus, eis in Gallia abductis diuturna captiuitate pepercit: Etenim Rex cui tumultus initio delatus fuerat Nugarò triginta millia Popularis Coniurationis se coniunxisse, Præsidijs in Castro nouo captum se præsperat, quo venabis, Cytharique Ministri, Pocerisque aliqui Nobilesque quamplures confluxere; Omnes Imopinata Coniurationis audacia, hausto que auribus plebis consensu pereti, mutuò se se incitantes torpebant, consilijs nebatis: Cum demèndæ Repidationis Opportunus aduenit Petrus Paulus Castellonius Popoli Demarchus, asseuerantes affirmans falsa esse, quæ de Popolo iactabantur, iademque caput offerens, illud Coniurationis non assentiri, sed tumultus ab his excitatos, sustineri a paucis nebulonibus, et persimis seruitiorum, Populique quacumque uirtute obstentatione comprimi posse. Hone

36

Conseguenze della Congiura in Francia

Si chiama Del Popolo negra il tumulto

storeſ, diberque ciuef a Curtiſ abhorrentes, Sar-
dabrioſ auerſos modicq illiuſ plebiſ insolentie
pertoſ, regijs partibuſ adhęſuroſ: eodeq Ere-
ctoſ animis Rex, Binoſ Equites tur maſin
Regij Palatij adiu exeubareſ iussit, ne in illud
oppidio nudatu rebellionis manuſ aliqua pre-
dabunda irrupereb. Disputebatur interea
diuersitabe consilioꝝ in diuersa tendentiuꝫ
nam suadebant aliqui egrediendu ab etrece
ac equitando vrbem Veneratione sui co-
ram experiri. Exemplo Petri a Toleto
olim Regis Caroli Quinti Cęsaris, qui
spreto insanientis plebis impetu, intrepide
Principis maiestate dicieꝫ seditiosoſ de-
terruit: eto contra disserebant alij. Eo in
Consilio, modicuꝫ spei plurimuꝫ inesse
periculi. Eo volebani aliuꝫ fortunabꝫ ma-
gis, qua prudens, presenti rerum momen-
to non congruere. Precisse sedeq quide
illuꝫ commotaꝫ Plebi, sed Ductoreꝫ carenti,
ac quam plurimis nobilibuſ presentibuſ, et
quide irati Lenientibuſ, ideo ut quicq ualeat
uoceſ et inaneſ questuſ causa fuerit. eto

Consigliano al Signore
Vadano a Cauallo
per la Città

Consiglio Contrario

giuno

nunc ad esse cum Plebe, qua, quoniam Nobiliuꝫ
ductu, exuta reuerentia, Regem iurauerat, ali-
unque acclamauerat. Ipsorunque Ductoreſ prom-
ptoſ, perfinibuſ, et quodcunque facinuſ ausu-
roſ et postqua ad acclamandu Imperatorem,
iurato Philippo illa in impulerant, sese perdi-
toſ sentiebant, ni perderent: Denique egressuꝫ
in eius arbitrio positu esse, ab egressu alieno
committi. Hinc Rex egrediendi consiliuꝫ
auersabe: emitti placuit Procerum aliquem
cum militari manu ad explorandu ciuium
animoſ, et Coniuratoruꝫ uireſ: Et ne quos ex
plebe, aut inconsultoſ impetet, aut prędarum
spes, et Coniuratoruꝫ promissa inflauerant, ac
transuersoſ egerant. Signarum mobu obduratu
in deteriuſ querent. Cum nil magis prouid
ad Sedandu generale multitudinis furoreſ,
qua generalis Venia præteriti Cunctis qui
propriaſ in ędeſ celicbis Coniuratis quiete re-
silirent. Edicto promulgato, admissoruꝫ uenia
concessit. Inde Emissus ex ętrea cohortis Bara-
lus Monbis herculis Princeps ial Senior, sed uali-
de, uiridisque Senectutis Popularis nobilitatꝫ

Visita del Principe
di Mte Sanchio

comis, et quod pè tunc maximè erat Populo
quod Fabij. Hic Senio equitare iá impar,
andata di M.r Sarchis al Marcato
Vella decúd ad equitú turma, pediúmque
manipulis a Castro nouo egressus, Inferiora Vrbis, usque ad forú Magnú excurrens, Viuat Philippus Quinbus clamitando, Viuat Philippus Quinbus dubijs quibusque ingeminantibus, pprout obsequio Populi, neque impotentia plebem, nemine ex Coniurabis obsistente, neque obuio rediens ad Regem rebulit. Iamque Saturni dies illuxerat, qa die Veneris tumultú pparat. Cui Regij audentiores, ia uias Vrbis manipulatim excurrerent obuios quósque quis uiuat interrogarent, qui pridiè ad acclamandú Imperatorem inuitabi, Ignari in quos incidissent, Viuat Imperator respondentes, plagis, Vulneribusque afficiebantur. Quidá hæsitantes an è Coniurabis, uel Regijs essent Interroganes ut dubijs illis se explicarent. Viuat quæ nullis respondebant. Interea ex plebeis, qui Coniurabis adhærerant, quod uniuersis deliquerant, Singuli repugnantes Tumultui seruor pperat mebus algore bespe

ri, et languentibus Coniuratorú partibus, fugiente impetu, audibaque Venia, paulatim digrediebantur: et Coniurati occupata eadem manè frumentaria Vrbis Domo a Macchia Principe, quicquid a Porta ebba nuncupata ad Castrú Capuanú Superiores Vrbis Regiones extenditur, obtinebant. Sed pari digrediente tumultuaria plebe, nec usquaq comparentibus auxiliaribus Copijs, ab officio Principe in eius pdigressu promissij; Cú reliquis paucis obmigeris in Campanilibus Diuæ Mariæ, et Diui Laurentij pridie occupatis conglobauere se se. Contuer piana Scilicet, aut Mediolanensi in arcibus, quentes parcius fortuna substentari. Regijs autem opportunè quidem aduenerant quatuor Siculæ Triremes quarú pcæsidiarij milites ab Emanuele de Silua pfecto ad Terra exponi qualicunque subsidio modicas eorú Copias auxere. Cui his Daualus, cui Neapolitanorum Nobilium undique confluentium agmine Coniuratos pellere aggressus, cui obstinatè, strenuèque resistentibus, non sine sanguine, ac cæde

assalto dato alla Campanile di S. Chiara: poi agli di P. Sancho

ad Portã albã, et Sanctæ Clarę Campanile ad meridiẽ usque signauit, donec Enei tormenti ictibus impetita Sanctæ Clarę turris uiri, nec impares, eiectis ad Sancti Laurentij Campanile cum reliquis se recepere, subsidia Principis nequiquã expectantes: Post meridiem Dauali carpento, quo uehebatur, Estephano de Dura Duce hereticã secũ assumpto, ad Sanctum Laurentium mouit, ducto extra Portã Constantinopolij agmine, præmissa Dñi cognelli aggerum turba, explorabũ si quę intra Portã Dñi Januarij Insidiæ Laberent: Sane a meis ędibus ego ipse inspexi, eos qui pridiè pauidi salũtem pedibus commendauerant, declini templi Dñi cognelli, et Sacrarium Domo Sclopis erectis eò gradu, ac furtim descendentes, ac si acie dimicantes hostes pellerent. dum ne Musca quidem obuia, in periculo ignauis, extra discrimen feroculis, uentos, auramque in fustra scindebant. Tunc cognomen Dauali Portã Dñi Januarij ingressus, Viuat Philippus Quintus clamitando, idemque ingeminan te

te minuta illa Baiulorũ, et plera uendentium plebs, tamquã non ij essent, qui pridiè, et eadem manè Imperatorem acclamauerant, Diuiso bifariã agmine, pars Ducem Principis Castellinarum, pars Ignobilem Fabium Praborij, bina enea tormenta capistantes, recta ad Sanctum Laurentium tetendere: Ast Coniurati uiribus impares, turbare potius, quã remorari Regiorum Victoriã poterant: Sanè constat eos, qui tormenta trahebant, ad uanè iactatum Coniuratorum aduentũ, eo pauore correptos, Etrusci nempè milites ut pelicibus mediã in uia tormentis, se se subduxerint; quod si coniurati audentibus uires suffecissent, facilè illa auertere potuissent. Ast aggeres humo congestitiã tumultuariè compactos Coniurati aliquandiu resistere, sed ij tormenti ictibus breui diiectis paulatim recessere. Tunc aggressores torrentis instar ruptis aggeribus, obstantia perrumpere, cuncta prosternere, in Victoribus ira, et furor, in Victis trepidatio, et fuga, proximos impetu remulsa Archiducis effigiẽ a pariete

pendentes, humoque allisa, Canselmus Capolensis
Dux, oblitus reuerentiæ Principibus debitæ, pedibus
subiecta superbè nimis pluries proculcauit.
Deiectisque Cœnobij foribus, irruere, trahere, capere
ac tunc atque postmodum uenabici
Canes, in Coniurationis Vestigia inhiare: Sciassi-
nellus egressum ignarus, et sanguine cæsum Plumbi,
et fuga, inualidus, captus fuerit, et cui ei Index
eorum, qui pridiè coniurationis militiæ nomina
dederant, acceptoque stipendio bellum uertebant.
Macchia, Celesius, Capicius, Spinellus, Malitia,
et Siberius Caraffa, ubique Xaverius Panousius,
et Rocca, aliique Portici Cœnobij in uia Pista-
sij egressi, et Rolandi Urbis Portas euasere.
Fuere tunc Daualo arguentes, quod exitus
omnes militaris custodia non sepsisset, quà
Coniurati uelut plebe conclusi, omnes inter-
cipi potuissent; Miserus sortè, ac parcentis
fortunæ tot nobilium, quibus ab irritato Rege
fictor, et Securis imminebat. Sed uetus Dux fu-
gientibus hostibus aureum pontem sternere sa-
tius duxit, Etnarus, quà erant feroces, Virgi
insendente desperatione salutis, Vitæ potius

Quod

40

quod libertati, non inulti, nec sine aliorum
cæde cessissent. Ideò passim quemque summa
alibi quærere, ac explere permisit. Et quidam
expleuere, alios fortunæ beneficio ad meliora
seruatos in tempore memorabo. Dissipatis ita-
que, eiectisque Coniuratis, Daualus felicitas in
Cœnobio Ducis Laurentij Hispanorum Centuria, Vi-
tor ad Regem redijt. Nobilesque illum in acie
sequuti, quorum plerique Coniurationis non igna-
ri, quidam participes etiam fuerant, Regem
ambire, adulari, funestumque periculum grauis-
simum, quo obruti uoluissent in coniuratos in-
uehere, hostes, ac perduelles expellando, et
quò magis falsa erant quæ dicebant, eò effu-
sius dicere foris Urbi, intus mœrentes: est Re-
rex audita Sciassinelli, et Sangri captiuitate,
reliquos fugâ captos, fugientium uestigia sanni
Ducem Sebastiani Principis filium, et Antonium
Piccolominem Vallis Principem, cum filijs insequi
iussit, ac Præfectis Provinciarum quas fugien-
tibus iter erat, scripsit ut eos armis, ut publi-
cos hostes, persequerentur, et si quos minus sisto-
rent, captiuos Neapolim adducerent. Nec satis

Juga de Gregoriati

Il Duca di Sesto
Capitano d'Alabarda
uccisa

andata del Papa
in S.ta Sanctio del
Vicario

Carcerazione di
Sangro, e Sassinello

Inseguiscono il
Duca di Sauro, e
Prè di Valle i
congiurati

credens omnes fugâ se proripuisse, suspectanque in isto Diui Laurentij Cœnobio, aut in proximo Diui Pauli cuius religiosa familia omnis ex Neapolitana Nobilitate constabat aliquâ Conjunctio occultari, cuncta scrutari iussit, si quis additus inueniretur: Incredibile est quàm Milites hispani prouocatij in Cœnobio Diui Laurentij, quod obtinebant, cuncta miscerent, quàm petulantia cellulas, lectulos, stragula Cœnobitarum assiduè euduerent, assiduè subuerterent, non quiescere, non uigilare religiosis licebat, ac gliscente licentia hospites importuni, et intolerandi in cellas promptuarias, vinarias irruebant, quicquid obuium, ut libitum consumentes, obsessoque quaquà uersus Cœnobio Ditis Pauli uiarum aditibus milite, et apparitoribus undiquè sepsis, viatores a suetis itineribus arcebant. Intrinsecus uerò abdita quæque sacra ac profana rimantes, Cœnobitas uinculis coercentes, neque sepulcris, ac defunctorum quibi peperceret, omnes venerabiles illos patres ut perduellium occultatores incessentes: Silente ac dissimulante ad has personis locisque sacris

illatas

41

illatas uiolentias, Cardinalis Caraffa Neapolitano Archiepiscopo, violabe, ac proculcabe Ecclesiastice immunitatis iniurioso; quippè qui totius Campaniæ, eorumque partium acerrimus propugnator, ut erat imperiosus, et ingenio ferudus Clericos ac religiosos, quos Austriace factionis suspectabat, coram increpans, aut vinculis coercebat, aut exilio arcebat, quibus inuidia irritabat magis, quàm comprimebat. Sed multos post dies, nemine coniurationis reperto, recessere a Cœnobio Militesque cuius, et ministantes. Tremultuauerat eo de tempore plebs Ciuitatis Cutriæ, Eodemque fato compressa Seditione, eius Authores passim Cathenati Neapolim ad pœnas rapiebantur. Et ex Coniuratis ab Vrbe elapsis, diuersisque quò quemque sors tulit, Macchia, Capycius, Malitia, et Siberius aliaque Viarum profugi ad Cyrticæ Peninsulæ partem recta tendebant, rabi apud eum breue subremque perfugium, eiusque subditos ubi ad uertendum Regni solum, ab eo, ut afflictæ Regis fidei, regeret perfidia

in Socios, nobiles illos ad se confugientes sibi-
nere, ac Regijs prodere statuit. et perfe-
cisset, ni Dei Ingenitæ Nobilitatis fœmina
obstrependo, obiurgando, quà infamia in
quam esset laboraturus, proditionem aperuisset,
quin et venientes clam admonuit ut aliò
pergerent, qui inexpectato nuncio perculsi
ad Montes Virginis flexere, ubi ab insequen-
tibus Regijs ad pœnas quæsiti, capitis
abrupta morbis cæsarum labitunda quærens,
inciderunt que in se ipsa sui gladij acies ner-
vis, ne captus Neapolim adduceretur, sed ab
uno insequentium sclopi ictu impetitus occu-
buit, sic uiarum et vitæ compendia finiunt,
Interfectique capud ferreæ in Cauea in
castris Nouis Mœnibus diu pependit. Malitia
ad proximum Beneventi stylum se proripuit,
permansitque incolumis, quoad publica
fides accepta, ad Regni fines militari
custodia ducibus Romam se recepit. Macchia
Siberius, Panzanus, et Rocca ultrà progres-
si, Apuliæ, Barolum perueneré Laxa-
ti itinere, consumptisque Calceis pœnè
discal-

Nella Montagna di Mte Vergine s'ammazza da se D. Giuseppe Cozzo

42

discalceati, biduo in Cappuccinorum Cœnobio labu-
ere, donec nocte, conscensa naviculâ, euase-
re in Venetorum Ditione, indè in Castris Ferma-
norum ac post Viennam, ubi non multò post
Macchia fato concessit, Siberius superstes fuit.
Celsus in Scabulo Eliæ Suarum extrà Portam
Diui Januarij Sibarum biduò latuit. Sed
stimulante fame, nocte ad proximum
Diui Caroli Fabrum Cisterciensium Cœnobium
pervexit, ciboque refecti, parato a
suis celeri phaselo impositus, Romam feli-
citer euasit. Spinellus, quò se abdiderit
incertum nam remissò Fabrizio Nuncio in
Germania remansit: Sanè in manifa-
sto, quod elapsus in Cæsaris Castris vulga-
uit. de Coniuratorum Inhumanitate Labè
conquerebatur, cum in eo discrimine omnes
eum repulissent. Princeps Astricæ nec in
periculo ausus, neque in fuga prouidus,
dum Soranum Agrum Romam se prori-
pit, a Subditis Soranæ Ducis a fuga
retractus, ac Neapolim ductus; et Luculi
Lano in Castro custus, nil nisi de Seiu-

Fuga di Macchia

Del Duca di Selce

Carcerazione del Pape della Riccia fatta dal Duca di Sora

dicid ab irritato Rege ex pectabat. Inte-
reà iniqud esset Coniurabos fraudare mgri-
tis Modestiæ, ac Continentiæ Laudibus, ob
egentissimos ex plebe coercitos, nec præda-
tiondi in Ciuis fortunas irruerent, et sanè
dempsis Philippi Vignaplana, et cohortij
Plautine domibus, ac Supellectili direptis,
Illius ussu et Macchiæ inuidia Muneris, quia
Criminu pro Fisco quæsitor, et Iudex erat.
Huius Iudicis maleficiorum in Palatio Ca-
puano degentis, in generali Tribunalis
direptione inuolati, ea Iudicio remini
Ciuis fraudi fuit. Quinimò cum ferè om-
nes Depositarum pecuniarum, publicæ et
in eorum potestate fuissent, inuiolatæ, in-
factæque manserè. Et cum Sacra obtinu-
erint Virginis Domus eius Ministri Re-
uerentis foribus ultrò reliquissent, cum fa-
cili præda exposita pecunia ostendente,
ut deficiente eius ingente ui Supra
enis quadragies centena millia nummum
erat, quà ambitiosis, uanisque Sumpti-
bus profusa, quà impiè dispeculatâ
plebis

Furto fatto nella
casa di Vigna piana
Fiscale D. Vinc. [illegible]
Giudice Plastrone

43

plebis rapinæ imputare possent. Sed irri-
ta cecidit Infelix technæ, Initio ergà Dei
paræ Virginis Neapolitanæ in Populo pie
tatis Studio Sacramque illius ædis Re-
uerentia.

Ob Princeps ad uindictam Sese in eius Persona
Regiæ Maiestatis, Curtisque Reipublicæ Consultæ
Coniurationis disquisitionem ad Concilium diffidentium
pridem institutum delatus. In eo producti Cassi
gnettus, ac Sangrius. Cassignettus germanicæ li-
bertatis, ausum agnoscens, facinus fieri
maluit quam excusare. Ideò Sera Germania
aduenisse fassus, ut Andegauensis Dominatu
euersò, Regnum Neapolitanum Imperatori red-
deretur; licuisse Cæsari, cui debebatur Hispa-
num Imperium, fraudem præcepisse, quoquo
modo repetere, Sequè Iussa sui Principis
ex quibus, quam fuisse gloriæ proximæ si
destinata prouenissent, ita procul esse a Cri-
mine, postquam euentus attentata fefellerat.
Hæc ille, in Cuius caput, nephas duxere Iudi-
ces aliox quidquam decernere, Sed ut Captiuus
Belli retentus, ac in Insubria transmissus

Confessione di Sapi-
tiati

Cremonensi in etrce conclusus fuit. Sangrius
aubs, qui impubes fuerab à parentibus Cæsa-
rea ad Ctulo traducbus, ac inter Augustæ Epis-
bos adscribus, adulbusque Subchiliarchi mune-
re Cæsaris in Castris meruerat, quia a Ger-
mania profectus Romæ, hispano, Philippi
Ondegauensis Legabo, repræsentasse se fabe-
fatus, obsequiu, ac obedientiã professus; ut
Neapolitanus, ac Subditus, tamquã dolo Cæs-
satus, et proditionis Manifestus, capitè
damnabus, Crucibusque ad Castri portã foræ
ferali pegnia, Securi percussus interijt. Cæs
alij quorũ unus auriga, alius Radiator, alter
Pontificis Nuncij apparitor erab in furcã actis,
et capitibus Cancis inclusa in parietibus Tur-
ris S.tæ Claræ, S.ti Laurentij, et ad Capuanæ
Vrbis portas infixa fuere. Ventus inde ad
Ostricia Principes, Vocaburque ad licendã can-
sã, obiectis omnia inter pidè negamis, quæstus
uelus offensus, fidei suæ eius flagitijs nebulis
obumbrari, sed cũ ex fugã arrepta, alijsque
urgerebur indicijs, nec puniri de eo silue-
rant, et proinabus ob crimen alias proscriptus
repe-

Paolo di Sangro condannato a morte

Contra altri

Il Papa della stessa negatiua

reperirebur, ex quo & Leges Regni, ut Cuilibet
morbis, feuda, Ceteraque bona ad filios deue-
lua reperirentur, nihil compendij fisco Su-
peresset. Et in Caput Procerũ animadvertere
Proregibus, olim fuerab ab Hispanis Regibus in
terdictus, non ulbia progredi uisus, ideò Cæs-
arius in Gallia missus, Galli Regis, ab cuius
nutu cuncta pendebant, Seueritabi, aut
clementiæ relictus fuit. De cæquanimi
tabibus unius pedisequi dicbo inter reos
relabis, cũ in Senatu Proregis Coram di-
scepbaretur, ac Andreæ Guerrero Juno ex
Senatoribus asserenbe nesciat esse aduni-
si dicbũ quenquã damnare. Tunc Rector
ad dim Imperij conuersus, constare sibi
eorũ crimen, affirmauit, propterea ejusdem
Capitis in Gallia adducbi fuere, et huc
simi in prasenbes eos uindicandæ Sedi-
tionis fuit. Ast quia facilius iniuria
quã beneficio uices exoluere. Nicolaus
Nicodemus Conjurationis index et detector,
et dubio procul Proregis Vicæ Seruatorius mu-
dicã pecuniã Leuiter expressus, Ceteræ

Fu mandato Carlo in Francia

Il Serenimo, e D. Giuanna Reggenza mandati in Francia

obitus remansit. Donec Philippi Andegauensis Me-
rapolis aduentu, munere Iudicis, ac mille aureis
oris annuo stipendio honestatus, paulo post
fato concessit.

Ob Excessum Caroli II. Regis Hispan.
Annalium Lib. III.

Compressa vbicunque seditione fuga ac cædes
coniuratorum, tumultus magis desierat, quam
quies exsperat. Et velut apoplexia semel cor-
reptum corpus, egesto noxio humore, mondum
coalitis sanitate egrè consistit, sic reipu-
blicæ Corpus eò motu conuulsum quolibet leui
rumore, suspensæ ferebatur. Cum die tertia
nouembris delatus fuit Regi, alias sedi-
ne in plebe esse moliba, eáque nocte in
perniciem ciuium, et direptionem Vrbis erupu-
ra, quod Leuiter creditum, leuiusque mul-
gatus, incredibile est, quantus turbationis
exciuerit, quantus formidinis cunctis ineus-
serit. Et quamuis parua, equitum turmæ, qua-
libet nocte singulas Vrbis regiones circui-
rent, impares multitudini existimabantur.
Eoque universa Vrbe completa, commotaque

Iusurro

Iusurro videre erat nobiles fœminas pretiosa
quæque clam asportantes in Finitimis inhumiti,
alias Surrentum allegare, aut alio migrare, fo-
cere, armare familias, quæ meliori supelle-
ctile vbicunque abditâ, aut in Cœnobijs mu-
ctâ, nec obuia prædonibus esset, Vrbe egressis
alibi securitate quærere. Irridentibus seruis
Bajulisque nec oneribus vana illa, nec exposu-
ræ in re seruandâ solertiam, quidem ipsi
ex ea plebe erant ciuis rapinæ stimmoueba-
tur, et si casus daretur, quò ea debuissent
memores fore Muscitantibus. Horæ ipse
cum Principibus Cesariani, et Castilionis, Co-
penensium Duce, alijsque Nobilibus ea no-
cte insomnis egit donec illucescente die
cum nihil præterea euenisset, terror euanuis-
set sentiens ia suspectos inter et Infensos
sua ac Reipublicæ salute uersari, iner-
mesque authoritate hacenus pecuniaq;
facilitate exsoluta contemptui esse ad co-
gendum in Regno Duce equitum turmas, to-
tidemque pedites Centurias patentes libe
pas. Hoc scribus distribuit, qui qre suas

conflarent, quoad ex Regio Erario stipendia
sus pedibari possent, iamque ex auxilijs quæ
spide ab Insubria, Rhæcho, ac Rege Gallia,
et ab Hispania accersiuerat, sexcenti Mili-
tes ab Insubria aduenerant equis tantummodo
in quibus militabant indigentes. Cum inspe-
ctante populo pala in sancti Erami cacu-
mine Vrbi superemineti plurima Belli Ma-
chinamenta infert curauit. Ferrea nempè
pilas mali punici specie referentes, ollas
bellico puluere refertas, accensasque ma-
nu eiaculandas, et ijs atrociores enormes
alias pilas concauo ære fusas sulphureo pul-
uere, aliaque inextinguibili materia gra-
uidas, quæ grandibus imponit Mortarijs
strabis eodem puluere ad modum mi[illegible] agra
conficiendæ dimenso, cuius ignea uis in su-
blime acta, ac per herentes exiguo in foramine
funiculum eodem puluere illitum igne intro-
rius serpentem, ubi suopte pondere grauet
cadendo inciderint, tectis, laquearibus,
pauimentis labefactis, cuncta disiungunt
prosternuntque, et cui demum in Imo constri-

terint

ferint, crepantes parietes quassant, euertant
dirijciunt, et in frustra et ardentia fragmina
dissilientes ruinas, incendia, stragemque ubique
diffundunt, et momento quodcunque Edifici
id in cuderet lapidibus aceruat rediguntur.
Ultimos dicerem facibus missilesque terremo-
tus, Ingenios scribabis inuentos. quibus an-
teactis annis Ludouicus Gallia Rex Cirtham
in Affrica, et Ianuam in Italia Vrbes a Mari
concussas, ac pene dirijcuerat. Adeo ut
ferreo hoc æuo, quo igne magis, quam fer-
ro Bella gerantur, frustra mœnibus exclu-
datur, cui gneus et ardens ab aere pluat
truculentior hostis. hoc igitur apparatu Ro-
trucolentior rex plebem deterrere studuit, ut si quæ
ingrueret insolentia parata uim intrans
exuta contumacia, obsequium cuius obliba
uidebatur resumeret.

Gratie, e Confirme di ese cercate nell'ingresso dell'armi austriache dalla Città di Napoli del Sigr. Conte de Martinitz. Viceree

Giacché proseguendo la Divina Clemenza, la Giustizia dell' Augustissima Casa d'Austria nella legitima Successione della Monarchia delle Spagne, e frá d'essa di questo inclito Regno, há fatto con comune Letizia de Popoli, godere l' acclamazioni, e con tanto giubilo l'ingresso delle sempre Felici, e Gloriose sue armi, confidati perció tanto questa Fedelissima Città, e Baronaggio, quanto il Regno tutto, sí all'antico, come praticato da Serenissimi Ré preceduti di felicitargli colle concessioni replicate di molti Privileggi, e grazie in simili congiunture, si alla volontá spiegataci dalla Maestá Cesarea dell' Invittissimo Imperadore per mezzo dell' Edito de 28. Maggio, fatto affiggere in questa Città a 2. Luglio, e poi publicato colle stampe, que corrispondendo coll' innata generositá, ed amore verso questa Fedelissima Città, e Regno, d'assicurasi, oltre la conferma di tutti li Privileggi, e Grazie l'accrescimento ancora di molti altri, ed anco a questo animati dal Paterno amore dell' Ecc.mo Sig.r Conte di Martinitz Plenipotenziario con qualitá di Viceré, per nostra sorte inviato al governo di questo Regno, che in corrispondenza al filiale amore, ed alla divozione di questa Capitale, e del Regno tutto nel giorno 6. del corr

mese di Luglio pur troppo glorioso, e felice, in cui Furno gl'
Eletti, e la Deputazione del Buon Governo in nome di que-
sta Fedelissima Città spontaneamente a presentarogli le Chiavi
con supplicarlo non solo del giuramento di tutti li Capito-
li, e grazie fin all'ora a questo Fedelissimo Publico, conce-
duti da tutti li Serenissimi Rè precedenti, lo che gentilisi-
mamente adempì, ma anco a degnarsi a concedere molti
altri, che si riservarono supplicarneles a parte, sin dall'
ora generosamente l'assicurò con ogni prontezza di voler
tutto concedere, hanno perciò formati per ora li seguenti
Capitoli, che riverentemente se gli presentano ——

Grazie, e Capitoli, che si supplicano alla Maestà Cattolica
del Rè Nostro Sig.re Carlo Terzo, et in suo no-
me all'Ecc.mo Sig.r Conte di Martinitz Plenipotenz.rio con
qualità di Vicerè in nome, e parte della Fedelissima
Città di Napoli, del Baronaggio, delle Cittadi, e
Terre Demaniali, e di tutto il Regno nella Seren.ma Co-
giunt.a del Felicissimo, e pacifico ingresso, ed accla-
ta in q.sta Città, e Regno dell'Armi Austriache, e sempre felici
del giuramento da prestarsegli, e donativo de f.
300m, e 500m conchiuso dalle Piazze, da

presentarseli per q.a Fedelissima Città ——

I. In primis supplicano V. E.a che mentre ogni bene de Serenissimi
Rè, e de Popoli loro soggetti, dipende dalla Divina Clemenza, la quale nella gran congiuntura ha mostrato mediante la protezione del Nostro Glorioso S.to Gennaro, e di tutti gl'altri Santi Padroni, e Protettori con modi speciali proteggere la Giustizia dell'armi Austriache, e mantenere l'amore, la concordia, e la quiete ne Popoli. Perciò a servirsi con tutta la maggiore applicazione a conservare, proteggere, e difendere in questa Città, e Regno la purità della Religione Cattolica Romana, ed osservarsi illibata sin dove che si riceve, ed a tal oggetto non solo dar tutte le providenze, che all'accennato fine convengono, ma anco rimuovere tutto ciò, che possa riuscir d'ostacolo, ò di mal'essempio al conservam.to di quella, che sarà il maggior consuolo di questa Città, e Regno, e ridonderà al continuam.to della prosperità del Nostro Invittissimo Monarca, e delle sue Felicissime armi.

I. Item Si supplicanti raccomandano con ogni premurosa divozione alla Maestà Cattolica del Rè Nostro Sig.re tutte le Chiese della Città, e Regno, acciò in esse non solo si continui il Culto Divino, e la riverenza con quello

divozione, e decoro con speciali modi fin'ora praticati,
mà colla Divina gratia, e colla protez.ne della Pr.a Invitt.ma
Monarca vi s'accrescano, ed in specie se l'invia raccomandano
la Chiesa Catredale di questa fedelissima Città, la
Chiesa del Tesoro di S. Gennaro di questa fedelissima
Città eretta dentro detta Catredale, La Chiesa, et
Casa Santa della M.ma Annunziata, La Chiesa, Offi-
zio, e Monast.o Regi di S. Gennaro extrà menia, ad-
garm.to detto delli Pezzenti, gouernata dalla Piazza del
Fedelissimo Popolo, La Casa Santa dell'Incurabili
Monte delle sette opere della Misericordia, et Spe-
re de Poueri Vergognosi, ed ogn'altro Luogo pio Eccle-
siastico, e Laicale, come parim.te raccomandano la Per-
sona del nostro Sig.re Carlo Arciuescouo, che in questa
occasione hà fatto conoscere l'affetto sviscerato di
Pastore, Padre, e Patrizio, il Capitolo stragolitano,
tutto il Clero Secolare, e Regolare, tutti li Vescouili
Capitoli, e tutti gl'Ecclesiast.ci Secolari, e Regolari
tutti li Monasteri, Compagnie, Società, radunanze
Conuenti, così de Religiosi, come de Religiose, non solo
per lo conseruam.to della di loro Libertà, immunità,
Gen.li, e ragioni, mà anco acciò si degni ut supra
dem.

55

deri, e ciascheduno d'essi in tutto questo Regno confer-
mare, e per quanto sia bisogno di nuouo concedere tutti
quelli Priuileggi, Immunità, Prerogatiue, Gratie, Con-
cessioni, Ragioni, libertà di giurisdizioni, e tutti Li
Beni Burgensatici, e Feudali, Regalie, ed ogn'altro di
qualunque specie loro conceduti da Serenissimi Rè,
e Regi Antecessori, che sono stati loro conceduti, e mi-
glio, e più pienam.te si ritrouano auerli posseduti, e
possederli giusta la lor continenza, e tenore de loro pri-
uileggi, e cautele, Lo che però s'intenda senza pre-
giudo della giustizia, e delle ragioni di ciascheduno.

II. Item supplicano si degni V. M.tà confermare a questa fe-
delissima Città di Napoli, e suoi Cittadini, e habitan-
ti universalm.te tutti li Priuileggi, Immunità, Gra-
tie, Libertà, ragioni, azioni, Giurisdizioni, ad essa spet-
anti, et in qualsiuoglia modo appartenenti, così de Iure,
come per Consuetudine, e le concessioni fatte dalle
Felici Memorie delli Serenissimi Rè di questo Re-
gno, et in altro, qualsiuoglia modo, etiam de facto, delle
quale confermà, come anche delle concessioni delle
prim.e Grazie se ne debba spedir unitam.te Priuileggio
di grazia senza pagam.to alcuno, etiam de sigillo

con tutte le clausole più ampie, e necessarie, opportune, ed utili per magior fermezza di detta conferma, comandando li siano osservati ad unguem, e massime circa le cose infratte, e questo senza pregiudo della conferma già seguitane ed giuramto da V. E., come Plenipotenziario, e con qualità di Vicerè, datone nella Città d'Augusta nel giorno 6. del corrente mese di Luglio, quando da Supplti spontaneam.te se gl'offerirono le chiavi giustam.te appartenentigli di questa Fedelissima Città, e del nuovo giuram.to solennem.te datone nel giorno 13. del corr.te mese di Luglio nel suo Felicissimo possesso, e senza pregiudicio della Conferma già ottenuta dalla Clem.a della M.tà Ces.a, al Chè Dio conservi per mille Secoli, nell'edito Imperiale in data de 28. Maggio affisso in questa Città nel giorno due del corr.te mese di Lug.o e dall'Invittissimo Imperador Leopoldo nel secondo Capo nell'edito de 31. Agosto 1701, sottoscritto anco dal Nostro Invitt.mo Monarca, mà s'intenda il tutto a magg.r cautela, e per magg.r consolo di questo Fedelis.mo Publico, quali riserbe, e proteste s'abbiano per repetite de verbo ad verbum in tutti li pun.ti Capitoli, e cias.cheduno d'essi, ovunque sarà di bisogno, senza alcuna nuova spiegatione d'esse.

IV. Item colle medeme riserve, e proteste spiegate nel precedente Capitolo, e senza pregiud.o della precedente Supp.ca generale colla pn.te speciale Supp.ca V. E. degnarsi di confermare, et quàtenus sia di bisogno, di novo concedere tutte quelle cose, seù Grazie, delle gli queste Fedelissima Città anc auuto Privileggi, Capitoli, seù Albarani, ò altre provisioni, concessioni, scritture di qual.a sorte dalli Sermi Retro Prencipi universalm.te, e Rè di questo Regno, etiam che non apparissero esecutoriate nel Regno, nè fosse ridatte in Forma di Privileggio, ò non fussero impresse frà Le leggi del Regno, e benchè fussero tali, delli quali necessitasse farsene espressa menzione, etiàm di quelle Grazie, e Privileggi, delli quali potesse allegarsi, non essere stati li Supp.ti in possesso, ò per l'uso contrario essere derogati, ò almeno al presente non se ne trovassero in possessione, à quali siano per lei Iaccia di bisogno reintegrati, restituiti, e confermati, et quatenus bisognasse, gli se gli intendano nuovamente conceduti per grazia Speciale.

V. Item supplicano V. E. se compiaccia confermare a questa

Fedelissima Città, e Regno in genere, et in specie tutte le proprie Leggi, Costituzioni, Capitoli, Riti, Prammatiche, ordini, e consuetudini, osservanze, stili, usi, costumanze, scritti, e non scritti, che s'osservano, e sono soliti osservarsi ne Tribunali di questa Città, e Regno, colle moderazioni, e spiegazioni, che ne seguenti Capitoli vi saranno, e non altrim.te, perché non contradicono alle p.tte, e tutti gl'altri Capitoli, e Grazie, concedute a questo Publico

VI. Item supplicano V.S. a confermar specificand.o tutti gli Privileggi, Capitoli, Ordini Regali, Riti, Consuetudini, Costumanze, osservanze, sino al p.nte concedute, ordinati, ò introdotti intorno le Piazze Nobili di questa Fedelissima Città, e per la Piazza del Fedelissimo Popolo, signant.r li Capitoli, e Grazie concedute dalla R.a C.a nell'anno 1505. alla d.a Piazza del Fedelissimo Popolo, e confermatigli dalla Regina Giov.a Madre, e dall'Imperador Carlo V. di sempre Glorios.a memoria nell'anno 1515., e gl'altri Capitoli di detta Fedelissima Piazza dell'anno 1522., sottoscritti dal Sig.r D. Carlo della Roy, all'ova Vicerè, come parimente intorno le deputazioni di dette Piazze, Le Giunte generali, ò in qualunque modo speciali, ed abbreviate

abbreviate, com'anco a riguardo del Sindico degli Eletti, così nobili, come del Fedelissimo Popolo, loro preeminenze, Giurisdizioni, Concessioni, Officij, Prerogative, Onori, Grazie nella più ampia, e piena Forma, che appaiano lor concedute, ancorché non ne stiano in possess.ne et signant. confermargli, e per quanto sia di bisogno, di nuovo concederli la Grazia contenuta nel Capo 15. del Ré Federico circa la Facoltà di creare, e privare li Cittadini

VII. Item Supp.no a confermare li Regij Studii di questa Fedelissima Città, e tutti gli Statuti, Prammatiche, Riti, Riforme, ed osservanze per quelli ordinati, ed introdotti, signant. circa l'elezione de Catredatici, che sempre inviolabilm.te abbia a farsi p.r publico concorso, e mai per voglione, così p.r le Catredo perpetue, come temporali, e che mai possano esercitarsi per Sostituto, non possono tali Licenze, ò dispense concedersi d'adempire per Sostituto, ma ouunque l'impedimento sia percepito qualev'intenda, se per lo spazio di mesi sei qualev'intenda si conosca il Catredatico impedito a poter'adempire la Catredo, debba prouedersi di bel nuouo a

publico

publico concorso, confermando a tutti li Carredatici sudi, et alli Scolari tutti gl' onori, gratie, prerogatiue, et emolumenti, lor concedutí da Sermi Rè, et da Sigri Vicerè di questo Regno, pregandola anche ad auerli raccomãdati acciò maggiormente in questa Città, e Regno, le Rouè, lettere, dalle quali sempre hà fiorito, n' aumentino il seruitio di Dio, e del Re nostro Sigre, e gloria di questo fedelissimo Publico.

VIII. Item supplicano degnarsi, confermare tutti li Capitoli, Gratie, Assensi, Osservanze, Riti, Consuetudini, e stili di tutt' l' arti, e Consolati della Città, e Regno con loro Giurisdizioni, Preeminenze, e Prerogatiue, et signant. alla nobil' arte della Seta, e l' arte della Lana, concedutí, e confermati respettiue da Serenissimi Rè Predecessori.

IX. Item supplicano si degni colla medesima pienezza di gratie confermare parimente a tutta la Piazza Nobili del Regno, ed alli Gentil'huomini di Ciascheduna Città, et Vniuersità del Regno, così Demaniale, come Baronale alli Cittadini delle medesime, et a ciascheduna Città, Vniuersità, Terra, Castello, Comunità del Regno sudo tutti, e singoli Priuilegi, Capitoli, Prerogatiue, Gratie, concessioni, concedutigli da Sermi Rei Nri Prencipi, e Rè di questo Regno, confermando parimente tutte le di loro consuetudini, costumanze, Riti, Stili, osseruanze, così scritti, come non scritti, La che s' intenda senza pregiudo delle Ragioni del Terzo.

X. Item supplicano, che sia lecito alla Piazza nobili di questa fedelissima Città, senz' altra licenza aggregare alla di Loro Nobiltà con tutti gl' onori, prerogatiue, e preeminenze, che godono li nobili delle medesime in ciascun' anno una delle Famiglie più riguardeuoli dell' onorato ordine Ciuile del Popolo Napolitano, con farsi l' aggrego sudo in giro, un' anno la Piazza

XI. Item perché da tempo, che non v'è memoria d' huomo in contrario questa fedelissima Città, e stato il suo Tribunale della Fortificazione, mantenuta, ed acquartierata nella quasi possesso di riconoscere tutti li Vacui, che sono nella Città, e distretto, e quelli alienare

alienare, concedere, e censuare a suo arbitrio, e volo
rà, nella quale quasi possessione s'è sempre conservata
e mantenuta, come lo testificano li Scritti. del Regno,
ed in atto si mantiene, e conserva, com'è publico, e
notorio. Perciò si supplica degnarsi, di confermarli
la facoltà sud.ª, et quàtenus sia di bisogno, di nuovo
concedergliela, con restare abolita, ed estinta qua-
lunque pretensione Fiscale in contrario, così dedotta
fin'ora in giud.º, come non dedotta.

XII. Item stante che uno de maggiori strapazzi, che ricevono
li Cittadini Napolitani, è quello, che s'è sofferto, e
si soffre dall'Officio, e Giurisd.ª del Monticiero magg.
intorno la Caccia, per la quale si sono ogni giorno in-
tesi, e si sentono continui reclamori. Per tanto supp.
a V. E. incaricare, che intorno l'Officio sud.º, e la Giu-
risdizione di esso, inalterabilm.te s'osservino l'antiche
Pandette, ed istruzioni della Regia Camera con farsi
publicare ed affiggere nella Città, e suo distretto, e
con douersi tener'continuam.te affisse in forma, che
da ciascheduno si possa leggere nelle Porte del
Palazzo

Palazzo, seù Casa della Residenza di detto Officio,
togliendo, ed abolendo qualunque pratica, osservanza,
o stilo in contrario alle dette Pandette, et Istruzioni,
et incaricando nello stesso tempo al Tribunale della
Regia Camera, et alli Delegati, seù Commessarij pro
tempore di detto Officio la precisa osservanza, con
espressa dichiaratione, facendone il contrario, che
douerà esser punito nelle visite da Visitatori, tutti
quei Ministri perpetuo, che apparerà auer'a quelli
in qualunque modo contrauenuto. E perchè il desiderio
di questa Fedelissima Città sarebbe d'acquistar'
essa l'Officio sud.º, per togliere a Cittadini, et abita-
ti peso così oneroso, et odioso, lo che non può giusta-
mente praticarsi, per ritrovarsi da più tempo alienato dalla
Regia Corte, ed annesso al Credito, ed annesso ad Credito
con assenso de Possessori, e stabilito dedotto nel Patri-
monio dell'Ill.e Principe di Macchia vltimo possessore di
quello. Perciò si supp.ª da ora concedere a detta Fe-
delissima Città la facoltà di potere sempre, quà-
documque, et in perpetuo nulla data temporis præscri-
ptione

prione, né trenta, né di quaranta, né di Cento, né di
mille anni da qualunque lunghissimo tempo di poter
quello ricomprare ad estinguere il giusto prezzo, che
si ritroverà valere nel tempo dell'esercizio di tal facoltà
di ricomprare, e contal Legge debbia sempre vendersi,
e concedersi, ò via di titolo oneroso, ò lucrativo, ac-
ciò possia almeno sperare di liberarsi da tal peso
divenuto troppo odioso —

XIII.° Item perchè questa Città, e Regno, che hà conser-
vato sempre illibata, ed intatta la Religione Catt.
Romana dal tempo, che l'hà ricevuta, hà parim.
sempre avuto in orrore il Tribunale dell'Inquisiz.
del S. Officio, onde quante volte s'è tentato introdur-
lo, hà partorito disordini, e disturbi gravissimi,
che però anco da Serenissimi Rè predecessori, et in
specie dalla Gloriosa Memoria del Rè Filippo II.°
con sue Regali lettere, e dalla Sig.ria Vicerè pro tempore
in tempo della Felice Memoria del Rè Carlo II.° sono
stati rigorosam.te assistiti, e protetti ad impedirne
non solam.te l'introduzione, mà qualunque principio
d'introducimento con deputazione di particolar Min-
istro nel Regno a titolo d'Inquisitor del Sto Officio.
Perciò Supp.no a degnarsi darli, ed assicurarli da ora
e per sempre in perpetuo della Forza, e valevole pro-
tezione, et assistenza Regale, affinchè mai più ni s'
introduca in modo veruno; mà le cause tutte d'Eresia
ò di qualunque specie, di cui n'appartenga la cognis.ne
al d.° Tribunale, ove quello si ritrovi eretto, debbano
conoscersi, e giudicarsi per la via ordinaria, e dall'
Ordinarij di ciascun Luogo, come si costuma in tutte
l'altre regioni, e paesi del mondo, ove tal Tribu-
nale non stà eretto —

XIV.° Item perchè gode questa Fedelissima Città per titolo
oneroso, e correspettivo a donativi fatti con conces-
Regali l'Officio di Reg.° Giustiziere, e di Regio Lo-
tulano, Perciò Si Supp.ca V.ra E.za non solo a confermarg.li
le concessioni sudd.e con tutte le preeminenze, giu-
risdizioni, Prerogative, gaggi, Lucri, emolumenti, e-
mersi in piena, ed ampliss.a Forma godute dalla
Regia Corte, suoi Cessionarij ed Officiali, e dalla

medema

modema furano concedute a questa Fedelissima Città,
ma ancora ex gratia speciali, et ad uberiorem gratiæ cumulum, o per titolo di nuova, o special concessione, espressam confermargliele, e respettivam.te concedergliele con tutte le prerogative, giurisdizioni, preeminenze, gaggi, lucri, ed emolumenti, colli quali al presente li possedeva, ancorche la possessione attuale non venisse giustificata da titolo, ó fusse oltre, et preter del titolo, ó pure contro espressa ripugnanza di titolo di sorte, che non solo per qualunque via, ó litiggio sin ora introdotto ad instanza del Reg.o Fisco sopra l'Officij suddetti, e ciascuno corpo, ó membro d'essi s'intendano aboliti, ed estinti, ma anco per qualunque via, ó litigio Fiscale, che in avvenire potesse sopra di quelli nascere, casti il titolo di valida concessione la prova dello stato della pred.te possess.ne degl'officij suddetti, e ciascheduno corpo, e membro d'essi giusta le prerogative, preeminenze, colle quali si ritrova al pred.te goderli, senza che mai possa opporsegli essersi introdotti per abusi, ó estorsioni, mentre giusta lo stato pred.te

se gli

se gli doueranno auere non ostante confermati, ma concessi di nuovo. E colla facoltà similm.te se l'intendano confermati, et quàs opus sit, di nuovo concessi, di quelli esercitare in tutti li luoghi, Regioni, Piazze, compresorij, e distretti ouunque per loro origine estendenasi in tempo che l'officij suddetti si possedeuano dalla Regia Corte, ó dalli suoi Concessionarij, et affittatori, prima che peruenissero a detta Fedelissima Città, con restare aboliti gl'abusi introdotti con tanto pregiudicio non meno dell'utile, che del decoro di questa Fedelissima Città ed anco de poueri Cittadini delle Piazze del Regio Palazzo del Castello nuouo, e d'altri Castelli, e Fortezze Piazze d'armi, ed altre piazze, e luoghi, nelle quali respettiuam.te il mag.co dom.o pró temp.e del Regio Palazzo li Regij Castellani, e Sotti, li mastri di Campo del Bersò, ó altri hanno introdotto appropriarsi a lor commodo l'utile dell'officio di Portolano, impedendo non solo le fabriche nouue, ma anco il rifar l'antiche, li alzate, e le Cacciate, e pennate, non solo li marèti, ma anco amouibili di scanni, banche, penne, sporte, ed altro, ed estorquendo poi per dar licenze di dette fabriche, refezioni, alzare, Cacciate, e pennate ut sup.a

Regi, sommo notabilissimo con notorio angaria de
possessi, destrabili in detti luoghi, ed anco per molta di-
stanza, e pregiudo della Città, e Cittadini, li quali in essi
de luoghi suddi sono necessitati di soffrire il peso di pa-
gare all'uno, ed all'altro, cioé tanto alla Città, come
Padrona della Porta, quanto alli suddi. —

XV. Item perché il buon regolam.to dell'Annona, che prin-
cipalm.te conduce alla publica quieto, unicam.te dipende
dal Tribunale degl'Eletti di questa Fedelissima Città,
e suo Prefetto, seú Trassiero, a i quali Eletti né fú
sempre commessa unicam.te la cura, e specialmente
da Serenissimi Predecessori, come anco dall'Officio stylo
di Reg. Giustiziere, che in giro s'esercita dall'Eletti
così debili, come del Fedelissimo Popolo un mese
ciascheduno; Perciò instantissim.te Vi supplica a dichiarare
et quatenus sia di bisogno, a concedere la gratia infrá
che intorno alle materie d'Annona ciascheduno di qualsi-
voglia grado, e condizione debbia soggiacere agl'
ordini, providenze, et alla giurisdizione del Regio Giu-
stiziere, e del Tribunale degl'Eletti, a suo Pre-
fetto respett.te, senza ammettersi essenzione, ó im-
munità qualunque di Foro, ó sia ehilitare, ó sia
de

de Regii Castelli, ó delle Regie Galere, ó del Reg.o
Palazzo, ó qualunque altra sia di qualsivoglia specie
ancora che fusse per disposizione di ragione, ó per
Privilegio chiuso nel Corpo delle Leggi, ó altro, che
avesse bisogno di speciale, ó specialissima mentione,
alli quali tutti s'intenda derogato, con proibire espres-
sam.te in specie l'uso de Patentati del Reg.o Palazzo
de Regii Castellani, del Generale delle Galere, Mas-
stri di Campo, ed altri qualsivoglia, il quale abuso ne
volo s'è sperimentato di pregiud.o alla Giustizia, ed al
decoro di questa Fedelissima Città, más anco di dán-
no insopportabile a Cittadini angariati, e ben spesso
malmenati dalli detti Vendit.i Patentati, senza po-
tersi contro di loro amministrar veruna giust.a, né dall'
Eletti, né dal Giustiziere, né dal Trassiero per l'imbaraz
dell'esenzione suddetta, che pretendano godere del Foro, lo
che certam.te risulterá, non solo in beneficio, más in corruttela
inesplicabile di questo Publico, e de Fedelissimi vassalli
di S. M.tá Cattolica.

XVI. Item al medemo oggetto del buon regolam.to dell'Annona
e di toglier l'abuso introdotto di ció introdotti dalli Vi-
cerè precedenti, supplica V. E. ad abolire l'introdu-
che

pregiudicialissima attitolo di Dispenza del Regio Palaz-
zo, che col pretesto della franchizia dell'uso de viveri
per seruo del detto Reg.o Palazzo, via introdotto l'ap-
rentarsi la compra del vitto quotidiano del medesi-
mo, per rivenderli di robbe commestibili, li quali
in tal via contro la mente de sig.ri Vicerè estorquono
da ogni vendit.e da frutti un carlino per salma, e lo
stesso praticano con tutti gl'altri vend.ri di robbe
commestibili, con auer affatto tolta, e resa impra-
cabile l'osseruanza de Capitoli del Ben viuere,
e tutti li buoni regolam.ti dell'Annona, con essersi
sopra tali indebite esazioni fondata grossa ren-
dita annuale, facendosene publicamente appalti
con pregiudicio de Cittadini obbligati a com-
prare la robba molto più dell'istessa, a quelli
prezzi, che da detti venditori le vogliano con
pregiudicio de venditori, necessitati a soffrire
giornalm.te li pagamenti indetti non douuti
per non esserno trapassati con pregiudicio della
Città, e dell'officio del Regio Giustiziere, e del
Prefetto dell'Annona, impossibilitati a praticar le
sante prouidenze, date per il Buon regimento di
quella

quella con pregiudicio notabile dell'istrendamenti
e Gabelle imposte sopra le cose commestibili, e
tal via continuatam.te fraudati, quale agitamente
accerrano S. E., darà uno de mag.ci Consoli, che
potrà darsi ad ogni Caro di persone, e vitoglierà
quell'abuso, che non s'incontrà in niuna altra parte
del Mondo per

XVII. Item perché per Leggi Regali emanate nella Pram-
matica 36. dell'Annona giusta l'antica impressione
e 35. secondo l'impressione moderna, tante il
gran danno, che si cagionaua al Publico, per tenersi
Forno, (chiamasi) bottega, ò altro simile p.r seruitio del-
la Casa de sig.ri Vicerè di questo Regno, fu espres-
samente proibito, che non si tenessero, nè da sig.ri Vicerè
nè da altro ministro, ò persona qualsiuoglia Priuile-
giata, nè ciascuno di douesse comprare alle publi-
che Piazze, come fanno tutte l'altre persone par-
ticolari, e dall'osseruanza di d.e Leggi Regali
e Prammatiche, e Capitoli del Ben viuere, ne è
cagionato danno notabilissimo alla Grascia di questa
Città, e alle Gabelle, atteso essi Le venditori di

robbe commestibili col preteste di servire al Regio Pa-
lazzo, vedi all'Officiali della Regia Dispenza di essi, ne
vi possono punire, signanter colla pena della negativa,
quando negano di vendere la robba al Cittadino, alle-
gando, che serve per il Palazzo, come anco della robba
nascosta, e non esposta publicamente a comprare, come
si deve, con allegare simil, che serve per il Regio Pa-
lazzo, ma offerendo il Cittadino maggior prezzo dell'Ordi-
nario vendono, senza ne pur potersi castigare
per questa altra contravencione, anzi li Chianchieri
usurpano un'altra essencione oltre della negativa,
e della Carne nascosta, e della Contrassigna, che
non vogliono far provedere le carni dal Catapano
vogliono far provedere, vedi tenere nelle loro Chia-
che ogni sorte di Carne, dalle che ne nasce, che
vendono una Carne per un'altra, cioè la Vacca
per annecchia, e l'annecchia per vitella, lo
che stà proibito, perchè quel Chianchiero, che ve-
de annecchia, non può vendere vitella in una
stessa Chianca, e per questo, ed altre frodi, che
con tali pretesti commettono, non possono esser puniti
da

da Ministri del Tribunale, e dell'Annona. Inoltre li Fruna-
roli coll'istesso pretesto di servire al Reg.° Palazzo, oltre del
nascondere, e negare la robba, entrano nel Mercato prima
dell'ora stabilita, e si pigliano li Frutti per tanto meno di
quello, che li comprano l'altri Frunaroli particolari, oltre il
pigliarsi tanto a soma delli frutti, che vengono in Napoli,
come nel precedente Capitolo s'è supplicato: li Pesciuoli
tengono il Pesce nascosto, e quello vendono nelle Case a prez-
zi assai più, oltre l'Assisa; Le quali cose ridondano tutte
in manifesta estorsione contro la volontà de Sig.ri, ricevè
nè potendosi mai bastantemente rimediare a detti frodi, e
a detti danni, se non con proibirsi affatto, non solo l'ac-
cennato abuso della Dispenza del Reg.° Palazzo, ma an-
che le Patenti a tali comprati per servizio del Regio Pa-
lazzo; si supplica perciò servirsi non solo d'ordinare
l'inviolabile osservanza di detta Prammatica 36., ma
ancor l'adimento di dette Patenti, ed ogn'altro abu-
so incontrario, confermando specificamente, et quate-
nus opus est, di nuovo concedendo li Capitoli, e Gra-
zie sopra questo particolare concedute dal Serenmo
Re Ferdinando Primo nell'anno 1459., el Capitolo
34. del Re Ferdinando Primo dell'anno 1486

IIXX Item perché con Cedola Regale del Rè Carlo Secondo di felice memoria de 28. Settembre 1690: essecutoriata in questo Regno confermando l'antiche leggi, prouidenze, e Carte Regali, si diedero tutti gli ordini opportuni per l'abolim.to delle franchigie, pretese da Sig.ri Ricevit.ri di tutti, e singoli Atti, Gabelle, e alias prohibende, così di Corte come di Città, et in specie sopra la Regia Doana, e maz.i Fundaco, il Pane a rotolo, togliendo qualunque abuso in contrario. Perciò Vi supp.ca degnarsi confermare la detta Regal Cedola giusta la sua serie, continenza, e tenore, qualora s'abbia per inserito de verbo ad verbum, espressamente derogando de motu proprio, et ex certa scientia a qualunque introduzione, ò abbuso in contrario dopo detta Regal Cedola, ed imponendone da oggi avanti V.ra inuiolabile osservanza.

IXX.i Item perché da Serenissimi Rè Predecessori con più Capitoli, e Grazie stà dichiarato, concesso, e stabilito, di non douersi concedere gl'Officij, e Benefitij di questo Regno, se non che a Regnicoli, e precisamente alli Cittadini Napolitani, come nel Capitolo di Ferdinando Primo dell'anno 1466., nel Capitolo 25. dell'istesso Ferdinando dell'anno 1456. del cap. 4. di Ferdinando Secondo dell'anno 1495., e successiuamente in infiniti altri Capitoli impressi nel Volume de Capitoli, e Grazie a questa Città, e Regno concedute da Federico nel Capo 6., e di quei de 26 Ott.e 1496. dal Gran Capitano, e precisamente dal detto Catt.co con speciale Dispaccio de 5. Ottobre 1505., e nel cap.o 28. de 5. Ott.e 1505., e cap.o 3. de 30. Genn.o 1505., il quale non solo per quanto ad esso appartenesi concedeva liberò, et assolutamente la detta grazia, mà anco li promise interporre le sue parti presso N.ro Santità acciò tutti gli Beneficij del Regno a collazione degl'Ordinarij, ò dalla Corte Romana si douessero prouedere a Regnicoli, imponendo con speciale Dispaccio de 5. Ott.e 1505., così al Sig.r Cap.o, come al suo Ambasciadore in Roma di procurarne dal Sommo Pontefice li Dispacci necessarij, quale grazia uenne poi in quella forma più ristretta magiormente dall'Imperador Carlo V. nel cap.o 4. de' Parlamenti in Bruxelles nell'anno 1550. trascritto nella Pramm.ca prima de Officiorum provisione, così distinzione Facienda Regnicolis, et Extraneis, così di

che anco dié altre providenze nei Capitoli 24., 28., e 29. dell'anno 1554; di qual restringimento essendo rimasti dogliosi la Città, e Regno nelle prime grazie, che supplicarono alla Maestà del Rè Filippo 2.°, nel primo luogo poscero la conferma della grazia avuta della Maestà di Ferdinando il Catt., senza restringimento, né limitazione veruna di quei pratticati dall'Imperador Carlo V., inserendo tutti gli rescritti in ciò precedenti dalla Maestà Cesarea, come dal Capitolo primo del Rè Filippo secondo di quei dati in Bruxelles a 28. Gennaro dell'anno 1551., anzi in oltre supplicando nel Cap.° 2. de medesimi si aggiunse la infrascritta supplica. Atteso che è cosa conuenevole, e di ragione, che le persone Napolitane, e Regnicole debbiano godere li Benefitij, e Commende in quel Luogo, doue stanno, e vanno sottratte dalli Loro Antecessori, né darsi a Forastieri, dalli quali non viene alcuna commodità alcuna, resti seruita comandare, che da qua innanzi non si concedano Esecutoriali alle Bulle della S.ta Congregat.ne Seruo limitatione, eccettuati però gli che

che conferiscono Priorati, Baglivaggi, Commende, et altri Beneficij di detta Religione a Napolitani, e Regnicolari nati, e oriundi del Regno, e questo perché nelli altri Benefitij d'Italia poco, o niente partecipano detti Regnicoli, e così in Francia, e Provenza, gli d'Auernia, e Francia, benché sia tutta una lingua, l'uno non può auer commenda nelle Regioni dell'altri, e così ancora in Spagna quelli d'Aragona non possono auer commenda in Castiglia, né Castigliani in Aragona, né Aragonesi in Biscaglia, né Castigliani in Portogallo, né Portoghesi in Castiglia, né in altre Provincie di Spagna. Ed al medemo fine sia seruita ancora, V.ra col Re.mo Gran Mastro di detta Religione, che detti Priorati, Baglivaggi, Commende, ed altri Beneficij di detta Religione, existenti in questo Regno di Sicilia Cismarum, li debbia concedere, e conferire secondo la loro anzianità alli Caualieri Frà Cappellani, e seruenti oriundi di questo Regno, ed osseruare nella Lingua d'Italia quello, che si osserua nella Lingua di Francia, e di Spagna nel modo sopra.

AGUN/Luis Cebrián Mezquita/9

similm.te si supp.a la M.tà V., farci gratia, che la Commenda di S. Giacomo, ch'è in Regno, s'abbia a conferire in persona de Regnicoli, e così dell'altre, che saranno in futuro, da cui altro non ottengono, che la Conferma de Capitoli concedati da detto Serenis.mo Imp.re, ed a rispetto di d.o 2.o capit.o rispose: Reg.a et Catholica Maiestas Partes suas adhibebit apud stdmod. Rev.mum Magnum Religionis Magistrum, cui quam enixè poterit, scribet, ut in demandatis dictis Prioratibus, Baliatibus, Perceptoribus, aliisque dictæ Religionis Beneficijs, sine commendis, ut vulgò aiunt | Incolarum habeat rationem. In Reliquo verò quoad Perceptoriam Divi Jacobi de Spada, attinet huius supplicij meminerit prout ipsius Civitatis, et Regni obsequia promeret. cum de ea providenda aget.: Laonde nell'anno 1561. di Bel nuovo la Città, e Regno n'ebbe ricorso alla stessa M.tà Catt.a per la conferma indefinita della Grazia del Rè Cattolico; Contuttociò nè pure si compiacque la detta M.tà quella concedere, ma bensì volentieri confermare gl'

gl'accennati Capitoli della Maestà Cesarea, dati in Brusselles a 12. Marzo 1550: solo aggiungendola dichiarazione degl'Oriundi compresi al godim.to di quelli come Regnicoli, come Regnicoli, siccome nel Capitolo primo, e secondo dell'anno 1561, ed avendo anco nelmedemo tempo la Città supplicato nel Capitolo 2.o frà quei di detto anno 1561. all'istessa Maestà del Rè Filippo Secondo, che il Generalato delle Galere di Napoli, e Capitani delle medeme dovessero essere sempre Regnicoli, e no Forastieri, volentieri nè ottenne il Rescritto: Placeat Catholicæ, et Regiæ Maiestati, cum casu acciderit honoribus semper, et gratijs dictos Regnicolos prosequi, et quoad Triremium Præfectos instruget, et suo Viceregi quoad Benemeritos, habilesque inquirat Viros, illosque suæ Maiestati referat, ut cum de construendis, armandisque novis Triremibus, vel aliis ad suas stipendia habendis agatur in Triremibus pertipsos construendis, illis potius, quam Exteris Capitaneorum munera et suarum Triremium stipendia impartiat.. quali

Reverita diedero motivo alla Città di Sarglione di nuovo ricorso nell'anno 1580: capo nel Capitolo 1. de sopra in Madrid a 10 de Agosto 1580: e poi nuovamente nell'anno 1586. per la conferma della accennata grazia del Re Cattolico, ò almeno per la puntuale osservanza de Capitoli in tal materia concedutili, e stabiliti dall'Imperador Carlo Quinto con alcune particolari ampliazioni, e dichiarazioni, come da detti Capitoli dati in Madrid a 9. Xmbre 1586. non avendone mai altro conseguito, che l'ordine dell'inviolabile osservanza delle grazie, e privilegi sopradetti sino all'ora concedutili: Onde la Città, e Regno n'hà sempre da tempo in tempo dato ricorso, e precisamente per mezo del General Loderico nell'anno 1649. alla Gloriosa memoria del Re Filippo 4. ——

E perche non solo è uniforme alla ragione, ed alle Leggi scritte, come anco alla disposizione de Sacri Canoni, e de Venerandi Concilij respettivamente che tutti gl'officij di qualsivoglia specie, maggiori, e minori, tanto di giustizia, quanto di pecunia senza diminuzione, nè eccezione alcuna, tanto concernenti al politico, quanto al Militare, così appartenenti alla Guerra Terrestre, come Marittima, ò altri quali. e tutti gli Beneficij, Abadie, Dignità, Priorati, Commende, Vescovati, Arcivescovati, Prelature, Juspatronati del Regno, predetti spettanti alla presentazione, e collazione de Sacri Re di quto Regno debbano goderli da medesimi, e non da forastieri, come, ò per legge scritta, ò per consuetudine generale osservata in ogni altra parte del Mondo, e che ouunque li Napolitani non possono avere Officij, ò Beneficij li Cittadini di quel luogo, non possono averli nella Città, e Regno di Napoli giusta il Cap. 25. del Re Federico fra quei de 26. Ott.e 1496, come il tutto espressamente fù a questa Città, e per Regno promesso nell'editto dell'Imp. Leopoldo di Glorios.ma Mem.a, sotto anche dal nostro Glorios.mo Monarca in data de 31. Agt. 1701. nel 4.o cap.o, che le cariche del Regno, così Civili, come Economiche, ed anche militari saranno amministrate da Regnicoli, e parimente nel Manifesto sotto

tanto dal detto Glorioss.mo Imperador Leopoldo, quanto dal Nostro Invittiss.mo Monarca in data de 3. Febraro 1502. e godendosi dalla Città, e Regno quest' unica gratia uniform.te che la godono tutte l'altre Regioni del Mondo, dà questa sola potrebbe risultare ogni bene del medesimo, e della Regia Corte col magior servizio di Dio, e del Rè Nostro Sig.re della Chiesa, e della giustitia coll'aumento delle virtù accrescim.to del Commercio, Cassam.to de Cambij, souvenim.to de poveri, ed arricchim.to de Popoli Città istantissim.te supp.no si degnarsi non solo di confermargli in ciò di diriturra la gratia del Rè Cattolico, e degl' altri Rè Aragonesi precedenti replice, ad assolutam.te non di più quell' ampliare, estendere, e concedere giusta il tenore delle supp.che da loro ceduli alla mem.a dell' Imp.r Carlo V. come del Rè Filippo Secondo nell' anni 1559. 1561. e 1580: le quali s'abbiano per inserite de verbo ad verbum, includendo espress.to, anco le penzioni, dando gl' ordini, e prendendo tutti gl' espedienti opportuni, e necessarij, acciò in avenire così inalterabilm.te

ugualmente s'esegua nella conformità istessa, che nell' altre Regioni, ò per legge scritta, ò per consuetud.e invidiata, laudevolm.te si pratica.

XX. Item supp.no degnarsi di far restituire a questa Città, e Regno le preggevole dignità per tanto tempo godura dell' Auditorato della Sac. Rota Romana co tutti gl' onori, prerogative, e preeminenze, con le quali lo godono tutte l' altre nazioni, che hanno tal privileggio, ed anticamente lo godeva questa Fedelis.ma Città, e Regno sempre in Persona Regnicola, con interporre presso S. Santità, ed ovunque bisognerà tutte le Parti, ed ogni premorosa protezione, acciò la p.nte gratia abbia il suo compito effetto, e serva del Rè Nostro Sig.re, e consuolo de suoi Fedelissi Vassalli.

XXI. Attento, che fra le gratie supplicate al Rè Alfonso Primo nell' anno 1442. vi fù il Capitolo decima del tenore seguente: Item li dicti cathini per Secolare, quali si denono pag.re, supp.no la ex.tia V. li debbia liberare, sì espendere per lo stato nostro della Republica di questo Reame, e non li concedere ad altri, e s'ottenne la declaratione: Placeat Regie Maiestati pe-

pecunias ex dictis liliatis proventuras, atque exigendas in nullos alios casus, preterquam in substentationes, defensiones, et augumento, et augumento status Regalis status, seú alias ex imparitis, et si secus fuerit attentatum, aut factú, decernit ex nunc pró tunc irritum, et inane, confermato da tutti gl' altri Serenis.mi Ré in appresso. Perciò umag.e spiegazione della Grazia sud.a, et a titolo di nuova, e maggior grazia, supplicano si degni ordinare, che l'entrade Regie di questa Cittá, e Regno in niun conto si possano concedere a forasti. non Regnicoli, mà solamente spendersi per la conservat.ne dello stato Regale della Cittá, e del Ré Nostro Sig.re, e de suoi felicissimi, e perpetui Succ.ri, e per beneficio, conservatione, e difesa di questo Regno, e de suoi fedelissimi vassalli del Regno stesso, e non in altri usi —

Item supplicano, com'essendo stata questa fedelissima Cittá nella quási possessione immemorabile d'esercitare per mezzo de suoi Eletti Nobili, e Populare la giurisdizione criminale ne sudditi dell'Annona col mero, e misto imperio, ed uso delle pene corporali ogni qualvolta avessero delinquito in materia concer-

nente

rente la medema Annona, come fú dichiarato nelle Corti Regali, escludendo li delitti communi dei medesimi, quale quasi possessione degl' interruppe, e sospese colla Pramm.ca publicata nella Gen.le dell'anno 1651. in tempo del Governo del Sig.r Conte d'Ognate all'hora Vicerè in questo Regno, ch'è la 42. in ordine sotto la Rubrica de Annona nel Volume delle Regie Prammatiche, giusta l'antica impressione, e la 41. secondo l'impressione moderna, colla quale venne la Giurisdizione sud.a non meno sospesa agl' Eletti, che al Reg.te Trassiero ne suddetti dell'Annona, e sebbene di tal providenza fosse stata si fusse la Cittá richiamata, et all'allegazioni date dalla Sua sú tal dispensa dei Primi Giurisconsulti di quel tempo ad istanza d'essa Cittá avesse fatto mostrare la giustizia gli assistesse per la manutentione nell'accentata quasi possess.ne, in ogni modo rimessasi dal med.mo Sig.r Conte Vicerè la determinatione al Supremo Collateral Conseglio con lg. Ministri sogiunti, parte del S. C, e parte della Reg.a Camera, si fé in modo, che

mai

mai più di venisse a capo della sud.ª decisione, vedendo
a rispetto poi del Reg.to Trassiero se gli stava continuato
la permessa l'esercizio della Giurisdizione sud.ª, Perciò
a fine di liberarsi la Città di tal Litigio, et in questa
congiuntura di comune, et Vniuersale Letitia, via
abilitarsi a godere frutto sì desiderato, dalla Re-
gal Munificenza, Supplicano V. E. restar seruita d'
ordinare, e dichiarare tanto la detta Fedelissima Città
quanto il suo Reg.to Trassiero, e ciascheduno di essi
da per se respettiuam.te siano perpetuam.te conseruati,
e mantenuti nella loro antichissima, ed immemora-
bile possessione respettiuam.te dell'esercizio della Giu-
risdizione sud.ª nel modo, e forma, e come meglio,
e più plenam.te auenuano quella goduto, e possedu.to,
e godeuano, e possedeuano, tam de jure, quam de
consuetudine nel tempo della publicazione della
mentionata Pramm.ª del sig.r Conte d'Ognatte, non
ostante che mai più in quella possano uenire turbati,
nè molestati, nè de jure, nè facto, nè nel posses-
sorio, nè nel Petitorio, e non possa legli allegare
nè

nè mancante di titolo, nè che tal quasi possessione
fusse ultrà, præter, vel contrà titulum, ò che per
altra via auessero restrettiua di Legge, ò che prima
di detta Pramm.ª non fusse stata interrotta, nè mai
più farseli qualunque altra opposizione, ò controuer-
sia, così di fatto, come di ragione, con dichiararsi
reuocata, ed effetto abolita la sud.ª Pramm.ª del
sig.r Conte de Ognatte, e qualunque altra prouidenza,
ed ordine, etiam Regale, che alla pretesa suppl.ca con-
tradicesse, quali tutti s'intendano cassi, irriti nulli,
e di nullo momento, ed effetto reuocati, ed aboliti
ancora, che fussero tali, che auess.o bisogno di
speciale mentione, e di expressa, e specifica intera
gatione. Quale giurisdizione a magg.r cautela, ed
a magg.r pienezza, e cumulo di gratie vegl'intenda
ex gratia perpetuam.te concedutta priuativeque ad
alios Judices, et alia Tribunalia nella prima istan.
Conche nell'esercizio della Giurisdizione sudetta
debbia procedersi sempre Iuris ordine seruato, e
dagl'Eletti col voto d'uno de gl'ordinarij Consulti

d'essa Fedelissima Città, e dal Grassiero, essendo di Cappa, e Spada col voto del suo ordinario Consultore, e coll'appellazione de i predetti al Reg.° Collaterale Consegl.°, Giudice d'appellazione della Città, e del Grassiero —

73. Item come che lo spettabile Reg.te Grassiero è stato sempre, così prima di dar Principio del Vic.° Conte d'Ognatte, come doppo di quella sin'al presente nella quasi possessione di conoscere, e proceder in tutte le cause civili, criminali, e miste, tanto de negotij, e delitti concernenti l'officio, ó l'Annona, quanto per negotij, e delitti communi, et penitus independenti, e segregati dall'officio, e da materie dell'Annona di tutti, e singoli officiali maggiori, e minori, e ministri, etiam di nudo ministerio, così in capite come degiurisdittione, così ordinarij, come straordinarij, così della Corte della Grascia, ed Annona, come in qualunque modo impiegati nel nudo ministerio, e servitio dell'Annona, ó in servitio dell'officio, sede di Prefetto dell'Annona, ó dagl'Eletti d'essa

d'essa Fedelissima Città, Loro Tribunali di S.t Lorenzo, conservatione delle Fosse del Grano, conservatione delle Farine, conservatione dell'Oglio, ó in qualunq.e altro concernente detta Fedelissima Città, e suoi Eletti, ó nel servitio del Regio Giustiziere, ó del Reg.° Portulano, che sono officii propij d'essa Fedelis.ma Città, ó dell'Eletto del Fedelissimo Popolo, e di qualunque Piazza di qualunque Deputatione, giunta particolare, ó generale parlam.to, ed in qualunque forma impiegati al servitio dell'Annona, ed'essa Fedelissima Città, suoi Eletti, e sue Piazze, così unite, come di ciascuna d'esse separatam.te privatamente quoad alios Judices, et alia Tribunalia, colla facoltà di quelli inibire, e far trasmett.e gl'atti alla Corte d'esso Regio Grassiero. Nella quale quali poss.no anche sono stati sempre, e sono da tempo immemorabile gli Regij ministri, che con titolo di Capi Prefetti, e sopr'intendenti respettiv.te Pissamente risiedono nel Tribunale della medema Città della Revisione, ed in quello della Fortificat.ne,

ed acqua parimente colla piena, ed ampia giurisditi-
ciuile, criminale, e mista, tanto ne negozii, e delitti
concernenti l'Officio, quanto ne negozij, e delitti com-
muni in tutti, e singoli Officiali Maggiori, e minori,
così in capite, com'aggiuntati, così ordinarij, come
extraordinarij in qualunque modo impiegati, ancor-
che di semplice, e nudo ministe. al seruizio de Tri-
bunali sudetti; Perciò supplicano di seruirsi di con-
fermare nel mis. modo, e forma, e quanto più
ampia, e pienam. possa spiegarsi, e desiderarsi
tutte, e singole le pte Giurisdizioni, col loro in-
tiero, e pieno stato di uotto, che mai possa fur-
degli più controuersia alcuna, nè de Iure, nè
de Facto, senza potersi allegare, nè addurre
in contrario qualunque eccazione, opposizione, o-
controuersia, decisione di qualunque supremo Tri-
bunale, dichiarazione, ordine, o biglietto de precedenti
Vicerè, così de Sacri di Guerra, e di Giustizia,
come de Sacri del Regno, che s'adducesse in con-
trario, ancorche fussero tali, che richiedessero es-
pressa

espressa, e specialem. mentione, ed inspecie, senza po-
tersi mai più allegare il biglietto spedito de Secret. de
Guerra a 30. di Settembre dell'anno 1705. nel prece-
to Gouerno del Duca d'Arcalona, che diede alla Città
tanto motiuo di dogliarsi, e di grauarsi, quali tutti
ex certa scientia, et de plenitudine potestatis, senza
potersi mai allegare uitio di correttione, o sorrezione
s'abbiano per cassi, nulli, irriti, reuocati, et abolitti,
ed a magg. cautela, e quanto sia di bisogno, tutte,
e singole le giurisdizioni sudette s'intendano, e s'
abbiano de motu proprio ex gratia speciali di nuoue
concedute nella più ampia, e piena forma, che po-
sa desiderarsi, e spiegarsi per consuolo de suoi fe-
delessimi Vassalli.

Dal Sig. Vicerè, che questa fedelissima Città nelle persone
degl'Eletti congregati almeno al numero di quattro Giu-
rei, che formino, e rappresentino Città, che quelli rappre-
sentano, che la Capitale di questo fedelissimo Regno,
attenta la fedeltà sempre praticata có i Sere-
nissimi Rè, e specialm. uerso l'augustissima Casa

d'Austria, inagiornente nella presente congiuntura verso la Maestà del Nostro Inuittissimo Rè, e Monarca Carlo 3.º che Dio conserui, e felicitj per mille secoli conserua l'onore della Grandezza del Stato perpetuo delle Spagne, che in ogni stà godendo da molti figli di questa Patria, e da molte altre Città per mentre si ritroua godendo l'offerte sue, e questo anco in perpetuo attestato dell'inalterabile Fedeltà verso l'Augustissima Casa d'Austria.

25. Item perchè dal concedersi delle Grazie di molte, e grauose, spesso altre accade, che viene a patirne gravi incommodi, e poco men, che perdita di quella robba la Città, ed anco il Regno tutto, & non trouarsi prouista a sufficienza su la Buona Fede dell'abondanza di quella, et ignoranza della Gratia. Perciò si supplica, che non debiano mai concedersi Gratie, senza che prima ne siano stati certiorati li Spettabili Eletti di questa Fedelissima Città, acciò possano non solo rappresentare quello, che più conuenga al Beneficio di questo Publico, ma anco preuenire colla prouidenza più

più opportuna all'indennità del medesimo.

26. Item senza pregiudicio della conferma generale di già supplicata, perche delli Serenissimi Rè precedenti, ed in particolari dal Rè Ferdinando Primo nel capitolo 48. frà quei spediti in data del penultimo Febraro del 1456. dall'Imp.r Carlo Quinto di Gloriosa memoria nel Cap.º 8. de i voti in Barcellona in data de 28. Luglio 1533. nel cap.º 18. dal Rè Filippo Secondo di Felice memoria frà gli Fermati in Bruxelles a 25. Gennaro 1555. stà concedutta alli Cinque, e sei delle Piazze, e nobili la Giurisdizione nelli sudetti nobili di detta Piazze nel modo, e forma in detti capitoli spiegata, eccettuato oue fusse seguita effusione di sangue. Perciò supplica V. E. quella di Nel nuouo confermargliela, et quatenus opus sit, quella di nuouo concedergliela, giusta la serie, continenza, e tenore degli accennati Capitoli, ordinando a tutti gli Tribunali, che così debbano l'argliela osseruare, lor togliendo la facoltà, autorità, e Giurisdizione intorno alla cognizione e Giurisdizione nei casi in quella compresi, e

riservati alla cognitione, e Giurisdi.ne delli sudi Cinque, et
sei delle dette Piazze Nobili ——

Item perché s'é osservato in ogni congiuntura, e via più
d'ogn'altra nella presente, quanto importi al servizio
di Dio, e del Rè Nostro Sig.re, e quanto conferisca al
Beneficio pubblico, che gl'Eletti del Fedelissimo Po-
polo siano sempre Persone di tutta bontà, integrità
ed esperienza, com'é il fine, acciò le loro operatio-
ni siano sempre drizzate al servizio di Dio, e del Rè,
e Beneficio del Publico, né possano venire divertiti da
talmente operare, né da timore, né da ambitioni;
Perciò supp.ca N. Sig.re, servirsi di reintegrare la Piazza
del Fedelissimo Popolo l'antica Facoltà d'eliggere
a diritura il suo Eletto fra mezzo dei Prodi, di tutte
le 29. ottine, volgarm.te chiamati li due nell'istessa
Forma, che anticamente praticavasi, e colla stessa
libertà, ed independenza, che praticano tutte le
Piazze Nobili, cioé con farsi da detti Procuratori
dell'ottine l'elettione di sei, da quali poi nell'istesso tempo
si cavano a sorte, e quello s'intende eletto nel posto vacante
dello

abbendo la pratica d'eligersi li sei, et uno di essi poi
destinarsi per Eletto dal Sig.r Vicerè pró temp.e, il qual
Officio debba esser annale, come gl'Eletti di tutte l'
altre Piazze Nobili, né possa mai confermarsi, né
pure a suff.o delli istessi Piazza, del Fedelissimo Popolo
né di tutto il Corpo intiero della Città, abdicando a
Sig.r Vicerè la Facoltà di poterli confermare, e
dichiarando per nulli, irriti, e cassi tutti gl'atti, che
da medesimi si facessero doppo compito l'anno, an-
corche non si fusse stato destinato il Successore,
nello che verrà ad informarsi al desiderio di questo
Fedelis.mo Popolo, ed alla Grazia conceduteagli dal
Sig.r D. Giov.e D'Austria Plenipotentiario della Mtà
del Rè Filippo 4.o, inserita nella Prammt.a 5.a nel
§. 6. de abolit. cioé che durando l'Eletto Popolare
non più che mesi sei, solo confermar si possa l'unica
volta per altri mesi sei ——

28. Item supp.no, che l'elettione de Dieci Consulti della Pia-
za del Fedelissimo Popolo, debbia inalterabilmente
farsi dalli medemi due Prodi eletti da ciascun ottina
p.r l'elettione dell'Eletto del Fedelissimo Popolo, e nell'

stesso tempo, che si fà da medemi l'elezione dell'Eletto nella forma, che fù stabilito ne capitoli 19, e 20, di da Fedelissima Piazza nell'anno 1522. da D. Carlo de la Noy all'ora Vicerè, togliendo, e prohibendo l'abuso qualche volta praticato in pregiud.o di da Fedelis.ma Piazza di tutti il Coro, d'eligersi per viglietto, ò di far continuare li medemi, senza procedersi a nuova elezione

29. Item supp.no, che l'elezione de Capitani di dette 29. Piazze e di ciascuno d'essi in ogni caso di vacanza, debbia inalterabilm.te farsi dall'Ottina convocata nella forma solita, e consueta, eligendo, com'è solito, tre soggetti, delli quali poi n'eligge uno l'Ecc.mo sig.r Vicerè pro tempore creando quello Capitano, nè mai possa tal'elezione farsi per viglietto indipendentem.te dalla nomina dell'Ottine, come s'è abusivam.te preteso introdurre, e praticare con pregiud.o del Fedelissimo Popolo—

30. Item che li detti Capitani, e Consultori, sempre, che non accada farsi mutazione della Piazza, non possan in particolare esser'ammessi da lor Posti con semplice Viglietto, ma ciò, quando occorra, debba farsi con cognizione di causa, inteso, e difeso quello di pensata douersi rimouere, acciò il loro voto nelle cose della Piazza, vi renda libero per lo servizio di Dio, e del Re N.S.re, e beneficio di questo Fedelissimo Publico fuori da ogni timore—

31. Item che qualunque negozio, che occorra trattarsi di qualsiv.a specie, ancorchè vi sia elezione de Governi, ò altro qualsivoglia nella Piazza del Fedelissimo Popolo, debba trattarsi sempre indispensabilm.te, e conchiudersi coll'elezione precedente a voce de i quattro di Banco, e da Voti segreti colla Rissla, nè mai a voti publici, ancorche fusse viva voce, etenemine discrepante, acciocchè possa ciascheduno liberam.te, e semplicem.te giurare apertam.te col dettame della propria coscienza, e maggior seruitio di Dio, e del Rè N.S.re, e beneficio de suoi Fedeli Vassalli—

32. Item supplicano confermarsi ex gratia speciali, et quatenus di nuouo concedersi alla Chiesa, Officio, nel choro essercitio, volgarm.te detto delli Pezzenti, che stà sotto l'immediata protezione, Regio, e governata dal Fedelissimo Popolo, vi pene, nel difese, ed altri effetti di d.o Pio Luogo, legati,

dal q.m Cap.n della Trasso Marco di Lorenzo in el mo-
do, e forma, che hà quelli posseduto, ed in atto pos-
siede, e com hà potuto, e può meglio, e più pienamente
tenere, e possedere, e col suo intiero stato, no ostante qua-
lunque pretensione, risulta, litiggio, ó istanza Fiscale
in contrario, quali tutti s'intendano ex nova, et speciá-
li Gratia aboliti, ed estinti, senza che mai più pos-
sa dal Reg.o Fisco patir molestia veruna, ne di fatto,
ne diragione.

33. Item attento, che il Corpo più riguardevole di questa
Città, e Regno, é il Baronaggio, che nella pnte congiun-
tura, come sempre s'é portato con tanta Finezza,
adempiendo alla propria obligazione nello spontá-
neo, e subito riconoscim.to, ed acclamazione del suo
legitimo Rè, e Sig.re; Perció supp.no in grazia del
medemo servirsi confermarli tutti li Capitoli, Gra-
zie, e Privileggi, lor concedutí da Prencipi, e Sere-
nissimi Rè di questo Regno, cosi scritti, come non
scritti, essecutoriati, ó non essecutoriati, inseriti, ó
non inseriti nel volume delle Leggi, e capitoli del
Regno, et signant confermargli tutte le loro giurisdi.ni
civili

civili, criminali, e miste, alte, e basse col mero, e misto
Imperio, quattro lettere arbitrarie, e tutte le prerogati-
ue, e Preeminenze, che han goduto, e posseduto, e
meglio, e più pienam.te godono, e possedono —

34. Item ad Ulteriorio gratie cumulum supp.no, stante che nelle
successioni de Feudi nuovi per la costituzione del Re-
gno furono abilitati li fratelli, e sorelle ex uno latere,
secondo la commune interpretazione de Prudenti del
Regno, pretese poi il Reg.o Fisco, che per la clau-
sola solita apporsi nell'Investiture de Feudi ex
se, et legitimis ex corpore, fussero esclusi li detti
fratelli, e sorelle dalla successione di detti Feudi
nuovi: Onde per togliere detta pretensione Fiscale
e per ampliare la successione nelli detti Feudi
nuovi, essa Città, Baronaggio, e Regno in diver-
si tempi supplicarono li Predecessori Rè di questo Re-
gno, che non ostante la da Clausola pró se, et legi-
timis ex corpore potessi succedere nelli Feudi nuovi
li fratelli, e le sorelle discendenti anco nelli Feudi
Juris Francorum, sexus tamen, et alij prerogativa
servata. E dalla Regal munificenza de Predecessori

Ré fú concedutta detta gratia limitata, però alli Feudi
che s'acquistaß per titolo di compra dalla Regia Corte,
ó da Particolari, quale limitatione hà dato causa a
molte controversie, e pretensioni fiscali, cioè che la detta
Gratia non si stenda alli Feudi nuovi, concedici Primu
ratione de servitij, ó pervenuti per titolo lucrativo di dona
tione, così per mercede Regale, come Latæ da Parti-
colari coll'assenso prò vice, et hæredibus ex corpore, e
si anco se al fratello, ó sorella, ó nipote pervenga
il Feudo per titolo di successione, non possono succe
dere li Fratelli, ó sorelle, ó nipoti ex uno latere,
non congionti da quella parte, d'onde al Defonto
Feudatario il Feudo stà pervenuto, anzi s'è pretes
che la da gratia veniva á consumare intieramente
l'effetto suo nella prima successione del fratello, so-
rella, ó nipote; Di modo che, se un Fratello, sorella,
ó nipote stà succeduto all'altro fratello, sorella,
ó zio in vigor di da Gratia, se questo successore
poi morisse senza figli, non li possa succedere al-
tro fratello, sorella, ó nipote d'esso; e di più s'è

pretesso

pretesso, che quantunque in vigore di da Gratia nelli
Feudi nuovi possa succedere il nipote al zio, ó zia, nè-
dimeno non vi sia reciproca la successione, di modo
che anco il zio, ó zia non possa succedere al nipote
ancorche il zio, ó zia fussero fratelli, ó sorelle di
quello, che acquistò il Feudo; Perciò si sup.a, si de-
gni togliere tutte le da controversie, e dichiarare
ó concedere p quanto stà di Bisogno, che nelli Feu-
di, così nuovi, com'antichi, anco concedesi per rimu-
neratione de servitij, ó in qualunque modo prenuti
ed acquistati ó sia p compra, ó donatione, ó mi-
munerazione de servitij, legato, ó successione, ó
in qualunque altro modo, e titolo oneroso, ó lucrati-
vo possono succedere li fratelli, e sorelle, benchè
congionti ex uno latere, benchè nó li siano congionti
dalla parte, dalla quale il Feudo è pervenuto, e
li nepoti dai figli discendenti masculi, ó Femine, an-
co nelli Feudi suis francorū, sexus tamen, et
gradij prerogativa servata, Di sorte che se al
Defonto fundatio Lugi quem il Feudo p titolo

de

di Successione, non essendovi Collaterali congionti di-
scendenti dal primo Acquirente fin grado successibile
possano li Fratelli, ó Sorelle ex uno latere, e lineali
discendenti da essi succedere, ancorchè nó siano congiú-
ti da quella Linea, d'onde é pervenuto il Feudo al Defun-
to anco nelli Feudi juris Francorum, Sexus tamen, et gradus
prerogativa servata, e che la successione sia reciproca
fra detti nipoti, e figli maschi, e femine, con dichiarazi-
one espressa, che conforme il nipote nelli Feudi nuovi suc-
cede al zio, ó zia, così anco il zio, ó zia possa succed-
ere al nipote. E che la grazia non consumi l'effetto alla
nella prima successione, con dichiarazione specialmente,
che succedendo al primo Acquirente del Feudo il figlio,
ó altro abilitato alla successione de Feudi nuovi,
se questo, ch'é succeduto, poi muora senza figli, pos-
sano succedere, onde successive gli altri Fratelli,
sorelle, egli anco ex uno latere, e li nipoti d'essi, sino
che restera alcuno degli abilitati alla successione
de Feudi nuovi gradualm.te de uno in alia—

35. Item perche la Gloriosa Memoria del Re Filippo
Aº

Aº per remuneracion de servigij de Baronj, mediante
la Persona del Sente Luigi Roderico concedé gracia
a questa Ciudá, Baronaggio, e Regno, coll'ampliacion
d'un grado nella successione de Feudi, cosi antichi, come
nuovi con queste parole: Pide la Ciudad que la Suc-
cesion de los Feudos assi nuevos, como antigos, Di-
tulados y no Titulados se extienda y propague no
solo a todos las Personas contenidas en el Tercero y
quarto grado por derecho civil, sino tambien en el
Septimo inclusive assi mismo por derecho civil. Sea
Majestad, attentis obsequiis, et meritis per ipsam Civitatem
Fidelissimam, et tam fidales subditos exhibitis, et
prestitis in occasionibus Tumultuum, ipsi concessit am-
pliationem, et extencionem unius gradus Successionis
Feudorum, itaut sicut ipsam habebant per totum tertium
gradum cum extencione usq; ad quartum respu Baronum
descendentium ab Acquirente Feudum, teneant in
posteram Successionem eorum per totum quartum
gradum inclusivé cum extencione ad quintum cum qua-
litatibus, et Forma, prout in presentiarum fruuntur

Aº

4º grado, come dal Privileggio Regale spedito in Madrid
a 30: Decembre 1666., ed essecutoriato per il Regio Coll.
Conseglio di quto Regno con Privileggio in forma Regio Can-
cellarie in data da 22. Marco 1668., registr. in Priuil. 13.
fol. 169.; Quale grazia hà patito anco controversia col
Regio Fisco, sul pretesto, che non fusse inserita nel No-
lumes delle Pramm.ce, o Capitoli, e che fusse stata essecu-
toriata doppo l'anno prefisso dalla Reg.e Prammatica
dellache pende relazione da farsi alla Corte di S. M.
dal Collaterale, intesa la Camera, ed essendo chiara
detta Grazia, e molto priuda l'opposizioni del Fisco,
mentre le grazie anco generali, che si concedono per sta
di Privileggi a Città, e Regni non han bisogno di quella sp.
ficazione, ch'è necessaria per la promulgazione delle Leggi
ed alla Città, che gode il Privileggio delli Minori non è
corso di tempo dell'anno, d'onde gli viene di restitutione
integrum adversus lapsu anni, potè ottenere, confe-
ottenne dal Collaterale l'essecutione di d.a grazia, ed
anco si controverte se la sudd.a grazia, comprenda l'
estensione del grado nella successione delli Feudi
nuoui

nuoui col pretesto, che quelle parole, Itaque restringano la
grazia solam.te la grazia all'ampliaz.e nella successione de
Feudi antichi a beneficio delli discendenti dalli primi
acquirenti, quando manifestam.te apparisce, che le dette parole
siano exemplificative, et non restrictive di suppl.re più
v.g. quello, ch'è indebitato giustizia, concedendo per
grazia, che s'osservi la d.a grazia dell'ampliazione
d'un grado, così nella successione de Feudi antichi, ne
quali si suppl.e conforme si spera certam.te se degni
abilitare tutto il quinto grado alla successione di li
Feudi antichi a beneficio così de maschi, come delle
femine, e discendenti da femine, che si ritrouevano
in d.o quinto grado di Linea Coll.e, anco ascendente
discendenti però dal primo acquirente del Feudo
come anco abilitare tutto il 3º grado nella succes.e
de Feudi nuoui, non ostante la clausola apposta nelle
concessioni, Itaque, ó Inuestit.a Pró se, et hæredibus
ex corpore in beneficio di tutte le persone del primo,
secondo, e terzo grado, ancorche non viano congionti
al Defonto Feudatario da quella parte, d'onde
il Feudo si peruenuto

36. Item perchè in questo Regno da tempo immemorabile, anche per mantenere il Commercio, e la facilità di contrarre sopra i Feudi coll'Assensi Regij, serua la forma della facoltà concedutas nell'investit. d'alienar li Feudi nostro assenso riservato, nons'è denegato mai l'assenso alle alienazioni de feudi, che si fanno da chi tiene legitimo Succes.re in beneficio di persone abili, ed anco all'Ipotecha de feudi per la consecuzione de prez.o, e di credito sopra li medemi feudi in beneficio de Chiese, Monist.i, Monti, Luoghi pij, Vniu.a, e Collegij, colla clausola però, che succedente casu, tenda tur personij habilibus, il che anco è stabilito per gra.a, e Capitolo concesso a questa Fedelissima Città, Parlamento, e Regno. Molti disputati di prole, o d'altro legitimo succ.re, e persone inabili, Chiese, Monasterij, Monti, Collegij, ed Vniu.a comprouano li Feudi investiti d'altre persone abili, e con successi, la vita, e linea de quali attendeno il Reg.o Fisco per il pagamento de Relevij, e devoluzioni, restando però il Feudo affetto all'Instrom.to della recognizione, col quale si dichiarano

esserci

essersi detto Feudo comprato con denaro d'altri, ed in sodisfazione del prezzo si promette cederlo, e trasferirlo in altra persona abile a libera volontà del prezzo, e frà tanto per la sodisfazione dell'interesse del d.o prezzo se li dana in solutu la tenuta, ed commodità di percipere li frutti, ed amministrare la Giurisd.e coll'assenso Reg.o sopra l'Instro di detta recognizione, qual'assenso Regio mai s'è degnato da Sig.ri Vicerè, el Reg.o Collateral Consig.o, anche perchè saria stata ingiustizia denegare quello, ch'è stato solito concedersi, vltimam.te per lettere Regali del Re Pdo Secondo di felice memoria fu prohibito alli Sig.ri Vicerè, e Reg.i Coll.e Consig.o di questo Regno di prestar l'assenso sopra li detti Instromenti di recognitione, d'onde è impedito il facile commercio de feudi, anco con pregiudicio della Regia Corte, ed indi possono cagionarsi molte liti, e controversie in danno de suoi fedelissimi vassalli, Perciò se supp.a non ostanti le dette lettere Regali, ordinarsi, che li Sig.ri Vicerè di q.o Regno, el Reg.o Coll.e Consigli possano, e debbano concedere l'assensi sopra detti Instromenti di

ricognizione nella forma antica, e solita concedersi
prima di dette Lettere Regali, quali s'intendano es-
pressam.te derogare, ed abolite —>

53. Item perche p gran Grazia concedutta a questa Fedel.
lissima Città, Baronaggio, e Regno dal Re Filippo
Secondo, hanno Facoltà gli Feudatarij, che tengono
per immediato successore Femine, disponere, così
ad'tra vivi, come d'ultima volontà delli Feudi in
beneficio di quel Masculo della Famiglia, che im-
mediat.te succederia, se non vi fussero le dette Fe-
mine, con Lasciare, che parerà al Disponente, e
poi p Grazia del Re Filippo 4.o di Gloriosa mem.a
fù conceduto, che li detti Feudatarij potessero fa-
re, et ordinare Fideicommissi, e Maioraschi nelli
detti Feudi sin' al quarto grado, all'ora solam.te
abilitato alla successione de Feudi. N'è difficoltate
ne Tribunali, se le dette grazie comprendono l'esclu-
sione, così delle Femine di Linea discendente, co-
me del Masculo discendente dalla Femina, e se
si possa alterare l'ordine della successione feudale,
quando le dette grazie, che parlano de Feudi colla
qualità Hereditaria non devono riceuere limita.ne

menre

82

li detti Feudi colla qualità Hered.ia si pos-
no coll'assenso Regio alienare, e disponere anco in
estranei, et il legitimo Success.re no può impedirle,
ne v'è altro ostacolo, se non della Legge comune
per la quale si deue solo la legitima alli Successori
che sono di Linea discend.te. Perciò si ric.a a togliere
tutte le d.e, et altre controversie, con dichiarare, e
concedere espressam.te, che si possa anco per via di
sostitutione diretta, ò Fideicom.ia pura, ò condizio-
nale disporre delli Feudi antichi, e nuoui anco titolati
e di gran' momento, con esclusione non solo della
Femina immediata, ò del Masculo, ò del masculo de-
scendente da Femina, che sarebbe l'immediato succes.re
ma anche perpetua delle Femine, e loro discendenti,
con douersi intendere sempre l'esclusione sudetta pre-
rerquam ad commodum Fisci in beneficio del Ma-
scolo stignato rimotiore ad elezione del Disponente
anco in grado non successibile, quando però non vi
è la Femina, ò altro in grado successibile con
Lasciare alle Femine, ò al Succ.re di Linea discen-
dente la legitima nel prezzo, ò nelli Beni Rec.ti
per la concorrente quantità della Legitima, che

la seguenza nelli Beni Feudali, mentre non si fà pregiud.
alla Regia Corte, quando il Disponente hà Legitimo Succ.
nè anco si fà pregiud.o alli Success.i, li quali nelli Feu-
di colla qualità Creditaria non possono impedirne la
sodisfatione, anche in extraneos coll' assenso, e qual
Success.e, che sarìa di linea discend.te nè qui preten-
dero altro, che la Legitima.

38. Item. Perchè nella Pramm.ca Ao. de Feudis è proibito
a Sig.r Vicerè, e Regi Collateral Consegl. il con-
cedere l'Assenso ad alienationi, e Apotheche de
Feudi da Possessori di quelli, i quali non abbiano
Succ.re, Locche in verità riguarda a quelli Possess.ri
Feudatarij, che fussero disperati di Success.e Ali-
enationi, e Apotache, le quali verrebbero a frodare
il Fisco del certo commodo dell'imminente devo-
lutione. Da che sono nate varie controversie, se
non acquisto il Feudatario Successore, mà esen
do in stato di poterlo avere, perchè non sia di-
perato di prole, se possa in tal caso l'Assenso con-
cedersi da i Sig.ri Vicerè, e Regio Collateral Con-
seglio alle di Lui alienationi, et ipotecationi de
Beni Feudali, e pure sia anco compreso nella
proibitione

nella proibitione della Pramm.ca, e nella clausola soli-
ta apponsi negli Assensi Feud.i, Dummodo habeat Suc-
cessorem, come anco se avendo egli Successore abile
in atto, mà unico, e disperato di prole, se entri anche la
proibitione Feud.a della Pramm.ca. Perciò a Fine di
togliere le controversie Feud.e, si supp.a dichiarare,
ed in quanto sia di bisogno si concedere di nuovo, che
sempre, e quando il Feudat.rio possess.e, che alieni, o
ipotechi li Beni Feudali non sia egli in stato d'esser
disperato di prole, mà sebbene non abbia in atto
il Success.e, quello possa avere, non solo sia lecito
al Sig.r Vicerè, ed al Regio Collat.le Consegl. dare
l'Assenso all'alienationi, ed ipotecationi de Beni
Feudali, mà non potrà denegarseli, e così s'intenda-
no gl'Assensi, che in futurum si daranno, non
ostante, che vi s'apponghi la clausola solita Dum-
modo habeat Successorem, come anco che avendo il
Feudatario in atto il Success.e, ancorchè unico, ed
aliàs disperato di prole non possa denegarseli
l'Assenso coll'alienationi, et Apotecationi, che dal
medesimo si faceino de Beni Feudali con intendersi
adempito alla Pramm.ca Feud.a, ed alla clausola

consueta: Dummodo habeat Successorj coll'esistenza
di Successore; benché unico, ed affatto disperato di prole
39. Item benché il perpetuo conservamento de Regni, e de
dominj unicam.te dipende dalla retta amministrazione
della giustizia a Popoli soggetti: Perciò vivamente si
supp.ca, non solo ad abolire l'abuso introdotto con dis-
servizio di Dio, e del Rè nostro Sig.re, ed orrore de
Popoli di vendere, e Bonificare li posti di giustizia
contro le leggi, e contro l'espressi Capitoli, e Prag.ce
concedute a questo Fedelissimo Publico da Serenissimi
Rè antepassati, ed in particolare dalla Memoria
memoria dell'Imp.e Carlo Quinto de 22. Marzo 1536.
nel cap.o 12., Ma anco nell'elezioni Faciende, ad aver tut-
ta l'applicazione in eliggere persone non solo le più dotte,
e lenerate, e di vita isperimentata, e Bontà di costumi, ma
anco abbiano precedentemente avuta Longa pratica, ed
esperienza de Tribunali, almeno per lo spatio d'anni dieci con-
tinuati, con essersi nel tempo di sua vita, e di detta pratica
de Tribunali resi capaci, degni, e meritevoli del Posto, e
questo non solo per li Posti de Tribunali di Napoli, ma
anco per le Regie Audienze del Regno non possa esser
d'età meno d'anni 30. chiunque abbia da esser Eletto
Ministro

Ministro, ò sia di Giudicatura, ò di Fiscale, ed Avvo-
cato da Poveri in qualunque Tribunale Collegiato del Re-
gno →

40. Item Perché si sono da tempo in tempo introdotti nè Tribu-
nali della Città, e del Regno varij abusi in pregiudicio
della giustizia, e disconsuolo de Popoli, li quali si vedono
tuttavia continuare, quantunque ripugnanti alla rag.ne,
alle Leggi scritte, e ben spesso alle Leggi Municipali di
questa Città, e Regno, ed alli Capitoli, e grazie concedute
da Serenissimi Rè precedut.i a questo Fedelissimo Publico,
procurando ostinatam.te sostenere a titolo di stilo, prat-
tica, ò consuetudine non scritta, quantunque per la
notoria ingiust.a, che in se contengono, non abbian mai
potuto lasciare d'esser abusi, consuetudini, ò stili
pravi, da non passar mai in stilo, pratica, ò consuetu-
dine legitima. Perciò generalm.te si supp.ca, che qualunque
pratica, ò osservanza ripugnante alla giustizia, ed
alla ragione introdotti così nel Sostanziar de Processi civi-
li, ò criminali, come nel giudicare in qualunque Tribu-
nale, benché Supremo, ed in qualunque Corte Regia

55

Tribunali, ó in altro modo, stabilmente si debbano publicare senza poter ventilarsi, né impediti, e sempl.te aspettare che li Sig.ri Vicerè dichiarino d'uniformarsi a quelli rinovando ancora, ed espressamente confermando generalmente il Capitolo tanto importante, concesso dal Rè Filippo 4.to di felice memoria fra quei del General Poderico del tenor seguente. Que en conformidad de Sus ordines dadas Los negocios de Justicia passen y se traten en Los Tribunales a qui toca sin que se entrometan en ellos Los Secretarios de Los Virreyes: Suа Maiestas decreuit, quod ordine super inde expediri, ut Secretarij Proregum neutiquam se intromittant in negotia ad iustitiam, et eius Tribunalia pertinentia inuiolabilit. obseruantia, prout Ciuitas postulat.

42. Item perchè s'è introdotto, che quando la G.C. della Vicaria Criminale precede come Delegata, el Reo condannato riclama dal decreto non si Leggono, né si possano Legg.re nel Coll.o li Memoriali della Reclamazione, affine di vedersi se debba ammettersi

Tribunali

d'Baronale del Regno, ed in specie ripugnanti alli Capitoli, e Grazie conceduti a questo Fedelissimo Publico da Serenissimi Rè antepassati, s'intendano, e s'abbiano per aboliti, ed estinti, né possano mai più allegarsi, né di quelli si tenga più ragione, né conto veruno, e facendosi il contrario, ne possano respettiuam.te i Ministri, anzi debbano esserne castigati, e puniti colle debite pene nelle Visite, e nelli Sindicati.

41. Item al medesimo effetto si supp.ca, che nel Regio Collaterale Consegio si possa Leggere i Memoriali di qualsiuoglia persona, e di qualsiuoglia materia, e negotio, anche gravissimo, Civile, criminale, e misto, ancorche fusse di quella che richiedesse special menzione a dirittura, senza che passino prima per Secretaria di Guerra, e di Giunta, ne vi sia bisogno di venirli rimessi, non ostante che si ritrouassero auerci prima posto le mani il Sig.r Vicerè, e le Secret.ie uedute, ed il Coll.o a dirittura possa farci le debite prouiste, anzi che tutti li decreti di Collaterale, che si faranno, ó a Lettura di Memoriali, ó a Relazione de Spettabili Reggenti, ó di altri

ó nó la riclamazione vada in Cotte, intesa la relazne della Vicaria, e se li Memoriali sudetti non vengano rimessi dalli Sigri Vicerè, vedi dalle Secretie almeno Collaterale: onde spesso volte accade, che s'eseguisce il decreto della Vicaria, anco di morte naturale ò restar priud il Reo della Reclamazione, che non averebbe dovuto, nè passato negarseli. Perciò si supp. dar ordine, non solo, che li detti Memoriali della Riclamazioni si leggano in Cotte, senza Bisogno, che vi siano rimessi da Sigri Vicerè, vedi dalle Secretie in conformità del precedente Capitolo, e senza frezgiudicio di quello, acciò il Collarebbe a diritura possa vedere, intesa la Relazione della Vicaria, se deve, ó non deve ammetti la riclamazione. E perche molte volte occorre, che il Collaterale non possa vnirsi, ó per esser Feste di Corte, o Feste comandate, ó per altro impedimento, ed in tanto per tal' mancàza d'unione, La sentenze contro de Rei vengono ad essequirsi. Perciò si supp., che in ogni caso d'impedimto d'unione del Cotte, possano li Spettabili Reggenti in casa

86

casa provedere sopra li Memoriali della Riclamazne, ó frà tanto nò procedasi all'esecuzione del decreto penale; e tutto ciò, che s'è supplicato nel presente Capitolo rispetto le riclamazioni de decreti penali della S. Cde la Vicaria, che procede, come delegato, s'intenda anche à rispetto delle Regie Audienze, e di qualùq. Giudice, ó Tribunale del Regno—

43. Item che le Delegazioni delle cause criminali, non devano praticarsi, se non ne casi espressi dalle Leggi del Regno, nè possano mai farsi per semplice viglietto, ma assolutamte col voto del Regio Collaterale Consegl. con spedirsi Lettera, ó provisione in forma Regia Cancellarie conforme s'ordina nelle Carte Regali instrite nella Prammatica 89. de Officio S. R. C., e Pramm. 14. §. 45. de Offic Secretar., tolgliendo, ed abolendo affatto ogn' altro abuso in contrario, come anco nèmeno dalli Sigri Vicerè si possa p Viglietta di Scrivanio dar facoltà alla Vicr Criminale, ó a qualunque altro Giudice, e Tribunale del Regno di procedere p horas, se nò con

voto del Collaterale, con spedirsi lettere, ò provisione in forma Regia Cancellaria, conforme ordinano le Carte Regali nella materia delle delegazioni delle cause criminali —

44. Item che li sig.ri Vicerè non possano per viglietto di territorio ordinare nelle cause criminali, che li Rei, ò altri non siano visitati nella Visita, ò via generale, ò particolare, che si fà in ciascuna settimana dalla Spettabile Reg.a in visita, se non col voto del Coll.o con spedirsene Lettera, ò provisioni in f.a Regia Cancellaria, e lo stesso debba anco praticarsi circa il dispensare alla grazia concedute a sfogliti, e fuorusciti, ò altri in questa Città dal Gran Capitano nel Cap.o 35. delli 15. Maggio 1503. di non potersi contro d'essi procedere a tortura ex processu informativo giusta il Cap.o 16. dell'Imperador Carlo Quinto dell'ultimo Decembre 1554., e da Filippo Secondo nel Cap.o 5. —

45. Item si sup.ca, che per la più pronta, più celere, e vera amministrazione della giustitia, tanto desiderata in questo Regno li spettabili Capi de Tribunali, che appena possono compire al lor grauoso peso del proprio Officio, non possano mai venir impiegati, nè diuertiti in qualunque altro impiego, ò incombenza, che non sia del prop.o Officio, eccetto però quelle sole incombenze, e Delegazioni, che vanno di lor natura annesse a gl'Officij sudetti —

46. Item sup.ca, che il S.C. gionte le quattro Rote, debba in ciascun anno congregarsi, e decidere, e determinare per modum Legis, giusta l'antica prattica tralasciata con pregiudo del publico, uno ò più degl'articoli, che più spesse volte vogliono occorrere, ed esaminarsi, e cadere sotto le giudicature, acciò si viua con più certa, e sicura legge ne negotij, e si toglia l'occasione di molti litigi —

47. Item perchè quanto è giusto, e conueneuole, che a Regij Ministri, ed in particolare del S.C. di S. Chiara, che di continuo trauagliano per lo seruigio di Dio, del Rè N.S., e Beneficio di questo Publico abbiano giusto, e conueneuole salario, e loro decoroso mante-

nimento, lo che sommam.te influisce alla Ruina, e retta
amministratione della Giustizia, altrettanto disconuenie-
te, e di poco decoro di sì Supremo Magistrato il vertirsi
spesso sur questioni, e dogliarsi da Litiganti, che il
pagamento di detto Salario, ceù di parte d'esso, ca-
strui togli in aumento dell'antico Salario coll'esazione
dell'uno, e mezzo per Cento in vigore di Carta Regale
de 23. Dec.e dell'anno 1625. inserita nella Pramm.ca
39. de Officio S.R.C., giusta l'ultima impressione dell'
anno 1682., del quale detto anco agg.to fatta mencione
nella Pramm.a 11. §. 3. de vectigal. nella sud.a data dal
fedelissimo Popolo, si faccia differm.te di quello fù
ordinato, e stabilito ind.a Carta Regale, e detta Pram-
matica, nella quale il pagam.to sud.o a Litiganti s'impo-
ne de las Sentencias y decretos diffinitivos, que tubie-
ren exequucion med.e S.C., e dal tempo di detta
esecutione per quella parte s'olam.te, che l'esecu.ne
si segue, qual'inconuenientes essendosi anco consolida-
to, e considerato da questa fedelis.ma Città per mezzo del-
la disputazione de Capitoli, se ne fà rappresentatione
al Sig.

al Sig.r Vicerè nell'anno 1624., e finalmente lo spera-
bile Visitatore Generale di questo Regno Reggente
Dancesa Casati nell'ultima visita generale ne ultimò
in obbligo di farne particolare rappresentatione
alla Mtà del Rè Carlo II. (che sia in Cielo) in
vigor della quale nacque l'intrata Risulta, e
Carta Regale inserita nella Pramm. 13. de officiali-
et his, quæ eis prohibent.. Por Real Pegphaco de
13. Decembre 1626. esta dispuesto de todas las sen-
tencias y decretos diffinitivos, que tubieren execucio
veinte ducado y medio de cada cien ducados que
llaman Sus sentencia, en que se ha da pagar una
parte de salario destinado a los Conseyeros y por
que sobre la distribucion y cobranza de este
Sus sentencia expressa el visidador algunos abusos.
He resuelto encargaros y mandaros (como hago)
deys orden para que se observe puntualm.te la
rifevida dell'anno 1626. y la fundata, que hay
en esto y que quando occurriere alguna duda
y en qualquera otro caso que se ofrecia de difficul-
tad, se remita su decision al Pres.te del mismo Conseyo

engavgandolo mucho en alle la conciencia: para la declaracion de lo que fuere iusto sin embargo de qualquiera costumbre en contrario y tambien os ordeno haya y que esta jussententia, non se pague en dra mano, que en la del Secret.o del Consejo, el qual haya de distribuir el dinero formalm.te y de modo que todos los Consejeros tengan su parte aunque ayenten enfermos y de otra Rueda, y que non se pueda disponer de porcion alguna a titolo de darse a los Herederos de algun Consejero defunero, o con qualquiera otro pretexto, si antes no se hauiera propuesto y determinado el punto en el Consejo unidas las Ruedas ó alo menos la mayor parte de ellas ni tampoco se cobre el Jus Sententiæ quando se hace el deposito del precio d'arrendam.to del Patrimonio sino quando se libra precediendo conocimiento de causa—

E di piú nella stessa Carta Regale s'aggiunge l'infrascritto Capo concernente l'istessa materia: Annade el Visitador que por los decretos de interponer autoridad a contraenes no habiles, y declarar viles y expedientes algun acto, ó contracto fues en semejantes causas, ó no occurres conocimiento de causa, ó si occurres es superficialm.te se podria taxar el Jus sententiæ en la mitad y que lo mismo se podria hacer en quanto a los decretos de aprovacion de empleos hechos o para hacerse con dinero vinculado y sobre estas dos casos antes de tomar yo resolucion Me tenido por bien encargados, como hago me informeis con vuestro parecer de lo que se os ofreciere en esta razon, haviendo oydo al Presid.te del S. C

59

toridad a contraenes no habiles, y declarar viles y expedientes algun acto, ó contracto fues en semejantes causas, ó no occurres conocimiento de causa, ó si occurres es superficialm.te se podria taxar el Jus sententiæ en la mitad y que lo mismo se podria hacer en quanto a los decretos de aprovacion de empleos hechos o para hacerse con dinero vinculado y sobre estas dos casos antes de tomar yo resolucion Me tenido por bien encargados, como hago me informeis con vuestro parecer de lo que se os ofreciere en esta razon, haviendo oydo al Presid.te del S. C

Attenti li quali Ordini Regali, e Pramatiche tal decritto non può esigersi da qualunque sorte, e specie di decreti, se non che solam.te dalle sentenze, o decreti diffinitivi, che abbiano ottenuta l'esecutione nel medemo S. C nel tempo dell'essecutione, e per quella parte, che abbiano l'essecutione suddetta, né tampoco può essigersi, quando se hace, el deposito del precio, ó arrend.to del Patrim.o sino quando se libera precediendo conocimiento de causa—

E perche anche dopo gl' ordini Regali sudetti nella Cá
zá si sono intese doglianze de litiganti, che la prat.
tica sia diversa, neridonda al decoro di Magistrato
cosi Supremo L' esazione Suda nella forma, che
di sa, e per altro, e per tal via, quasi mai uengono
ad auere li docati quarto Cento L' anno aumentarsi
Perció supplicano istantissimam.te a compiacersi di
supplire, come piú uolte a suppliche della Cá si è
practicato da Serenissimi Rè di questo Regno, ed
in specie dalla Storiosa Memoria del Rè Filippo
Secondo dalle Regali rendite di questo Regno ora
esentato di molte spese continue, che prima li
portauano il pagam.to di detti annui docati 400—
effettiui p ciascu.no de Reggi Consegli. dell Consegl. di
S. Chiara, acciá abbiano dalla Regia Corte l'intie
ro pagam.to del soldo di docati mille per ciascu.no
giusta il Cap.o 32. del Rè Federico de 26. Ottob.
1496. e 53. del Gran Cap.o di quei de 15. Maggio 1503.
e Capitolo 63. del Rè Carlo de 30. Genn.o 1507—
e si toglia a litiganti questo peso pur troppo grauoso

dell'uno

dell' uno, e mezo per Cento, lo che riuscirá di grandis-
simo consolo non meno del Publico, che delli stessi
Ministri: E pendente l' assegnam.to da farsegli dalla
Regia Corte del detto supplem.to di soldo in luogo dell'
uno, e mezo per Cento, ordine., e dichiarano, che si
debbiano inviolabilm.te osservare gli sudetti ordini
Regali, contenuti nella suda Pramm.ca 27. de Officio
S. R. C, e nella detta Pramm.ca 13. de Officialibus,
et his, quæ eis prohibent. el tenore di detta S. S. della Prá-
matica 21. de Necrodl., ueú dal Memoriale del Fedelissimo
Popolo, giusta la loro serie, continenza, et tenore, senza
ammettersi spiegazione, interpetrazione, ó estensione
veruna in pregiudo di quelli, con restare dichiarato
il punto dell' esazione per la sola metá del diritto
e non altrim.te per li decreti dell' interposizione
dell' autorità a contraenti, non abili abonamenti
di comparare, di dichiarazione di ultimo, ed espe-
diente alcun' atto, ó contratto, ed farsi L' esazione
del diritto non altrim.te quando si faccia il depo-
sito, ó l' affitto, má quando segua la liberazione

precedendo cognizione di causa, attenta la Forma
della sud.a Risulta di Visita, e facendosi il contrario
possano esser astretti, alla restituzione dell'indebitam.te
esatto, una coll'interesse, ed anco ne possano esser
resi nella Regia Visita generale.

48. Item perché la pratica degl'accessi de Regij Ministri
di qualunque Tribunale, e Giudice Superiore
ed inferiore del Regno, quantunque alle volte sia
necessaria alla buona, e retta amministrazione
della Giustitia per l'accerto della Verità, ben
spesso si è resa, e tuttavia maggiorm.te si rende
perniciosa, offerendosi frequentem.te per malitia
delle Parti, anche ove non bisogna, precisamente
nelle cause criminali, Luvingandosi p tal via
poter guadagnare l'animo de Ministri, ed alle
più delle volte nelle cause, così civili, come cri-
minali, per ritardarne per tal mezzo il camino,
e molte volte affettatam.te procurandosi da
medemi Ministri, necessitando gli Avvocati, gli
Procuri, ed alle spese le Parti stesse á domandarli
quãdo

quando non necessiti, ó non sia ancora opportuno il
farlo, accadendo perció moltissime volte, che in
un Patrimonio le robbe, e li Beni defonti s'vuoggo-
no apprezzare una, due, ó tré volte senza che mai
vi sia comprat.e, né prossima speranza di vendita
né via in atto di potersi praticare la vendita
quando pure vi fusse il comprat.e colla mina de
Patrimonij, ó de Credit.i d'essi—
Perció si ripu.a ordinarsi, che intorno al pratticar degl'
accessi, s'osservino invariabilm.te le Prammatiche
e gl'ordini Regali sop.a tal materia proferiti,
e di più, che ovunque dalla Ruota nó si stimi né
necessario, né opportuno ancora l'accesso, non
Gasti, che vi sia il consentim.to delle parti, che lo do-
mandano per potersi ordinare, dovendosi sospettare
ó si dimandino malitiosam.te per dilat.e, ó per altro
fine, ó che egli dimandati siano mendicato, ó procu-
rato, e fatto contro volontá delle Parti, né ove
sia necessario, ó almeno opportuno, per ordinarsi il
consenso, Gasti il solo consentim.to de Procuratori

mà debbano essere de Popoli, ò de loro Procuratori con special mandato, ed indiaidueglet a quello dómandare, ed in specie ne Patrimonij non basti il consenso de Curatori, e de Procuratori de Creditori ancorchè siano Procuratori nominati omnium, mà vi ricerchi almeno il consenso di due delle terze parti de Creditori, e frà d'essi precisam.te de posteriori, à quali si fà il pregiudo colla spesa, riguardando pella summa de crediti, non al num.o delle persone, e di più, che se non sia lo stato delle cose in tempo di potersi praticare la vendita, quando venisse l'offerta senza bisogno d'altro, non possa procedersi all'apprezzo de beni prodotti. Ed in specie ne Patrimonij, se non sia interamente discussa la graduazione ò sia Relazione de Creditori, ò pure se prima di tal discussione non s'avessero tutti gli Creditori de consenso ripartito il prezzo senza bisogno d'altra discussione, e prima di ciò mai possa farsi l'apprezzo, non ostante, che vi fusse il consenso delli istessi Creditori, proibendo sopra le pene

pene, che parerà il farsi contrario, ed in specie proibendo sotto rigorose pene il procurarsi gli accessi dalli stessi Ministri, anco per loro intermesse persone.

Item perché il sbrigo delle cause è una delle cose che maggiormente conferisce al consolo del Publico, tanto anelato dagli stessi Popoli, da i Serenissimi Rè, e da precedenti Sig.ri Vicerè di questo Regno, e sempre sospirato da Popoli, precisam.te in questa Città, e Regno, ove felicemente sono discorrute immortali a quest'oggetto si ritrovano date tante, e tante ottime providenze da tempo in tempo colle Leggi che Municipali di questo Regno, e ben spesso a suppl.ca di questa Fedelissima Città, e Regno, divenute benemeriti di poco, ò niun profitto per il trascuramento della puntuale osservanza delle medesime, ed in specie per essersi tralasciato d'osservare l'ordine prescritto nella Pramm.ca 10. de offic. S. R. C. nel §. 8., q. e 10., e 12. circa lo doversi spedire prima le cause prima conchiuse, ed osservarsi tutti

gl'ordini in detti SS. prescritti, e poi rinovati, e migliorati colla Pramm.a 32 sotto lo stesso tit.o del Off.o S.R.C. del Sig.r Conte de Olivares, all'ora Vicerè in data de 9. Febraro 1596., siccome uniformem.te ritrovasi stabilito nelle Prammatiche promulgate sin dall'anno 1455., ut in Pragm.a 15. de ordine judiciorum, ecche le cause introdotte debbano inalterabilm.te proseguirsi, e terminarsi, né in modo alcuno impedirsi coll'introduzione d'altra causa, come fù stabilito dal Rè Ferdinando P.o nella Pramm.a 12. de Off.o S.R.C., e rinovato dal Duca d'Alcalá, all'ora Vicerè in d.a Pramm.a, e successivamente dal Sig.r Conte di Miranda nella Pramm.a 40. sotto l'istessa Rubrica de Off.o S.R.C., dal Sig.r Conte d'Olivares nella Pramm.a 32. eod. tit.o, e dal Sig.r D. Pietro D'Aragona nella Pramm.a 8. §. 8. de dilationibus. Quali ordini, e Prammatiche supp.o da oggi avanti s'osservino inviolabilm.te, abolendo qualche consuetudine, stilo, ò pratica, ò osservanza in contrario, con dovers'precisam.te reparare il disbrigo giusta

giusta l'ordine, e metodo prescritti nelle accennate Leggi, senza però l'obligo di darne la nota a Sig.r Vicerè pró tempore, prescritta nella Pramm.a 10. de Off.o S.C. nel §. 11., ed in altre Pramm.e, che sarebbe più tosto d'impedimento a detti ministri.

50. Item si supplica, perché nelli tempi passati fù eretta nel Tribunale della Reg.a Camera un'altra Ruota, chiamata del Cedulario, per emendare gl'errori, fatti in danno del Real Patrimonio, e per reintegrare alla Regia Corte tutto quello gli fusse stato occupato, ò meno tassato, ò meno pagato p.r Adohe, Ripa leuj, ed in ogn'altra causa, e con questo pretesto li possessori de Feudi, Officij, ed altre Regalie sono stati e sono molestati di continuo ad istanza del Regio Fisco, non ostante ancola possessione della Cancellaria, che allegassero, anj neanco sono stati alcuni colla possessione immemorabile di causa che si fusse prodotta, ò cognita il titolo vigiato. Perciò degnarsi abolire la Ruota del Cedulario, ed ordinare di più, che li possessori pacifici de detti Feudi, Officij, e

Regalie, ed ogn'altra specie di beni, ragioni, ed azioni, doue il Fisco possa addurre pretensione, ragione, ó azione veruna, da oggi auanti non siano molestati dal Sig.r Fisco per qualunque delle cause spettate e solito conoscersi da detta Ruota del Cedolario ó via di nuoua Tassa d'Adoa, cosi decorse, come decorrenda, ó de Relevij non pagati, ó di mácanza di titolo, ó di deduzioni, occupazioni, ó usurpazioni ó altra qualsiuoglia, mággiori ben bastantem.te lo stato della sua possessi, ó quasi, nella quale di prte si ritrouano godere, e possedere, ed auer goduto, e posseduto essi, e li Predecessori, da chi essi abbiano causa per lo spazio d'anni dieci auáti che si promouesse in giudo la pretensione fiscale, e che la prte grazia comprenda anco le cause pendenti, e decise anche per sentenza, che nó si sono realmte esecute, e satte, ó incorporate a beneficio del Sig.r Fisco: e tutto ció anche q.do ogni risulta formata, ó che si potesse mai formare per de.ti, ó qualsiuoglia altra causa, tanto maggiore

spesse uolte restano li possessori priui della lor difesa, le scritture disperse, e bruggiate in varie occasioni, ed ultim.te nel 1502, e da oggi auanti tutte le cause, che aueriano appartenuto alla d.a Ruota piccola del Cedolario, ó introdotte, ó non introdotte nella medesima, debbiano trattarsi nella Ruota piena della Regia Camera, et suo ordinario seruato, con restare stabilito, che contro il Fisco la possessione Centenaria di qualunque specie de Gradi, Beni Burg.ci, Feudali, Regali, e Diuisi, ragioni, azioni, giouisca il Possessi., ed abbia forza di titolo, concessione, sentenza, e Priuileggio, di sorte che prouata la possessione Centenaria, niuno Possessi. possa uenire inquietato, né molestato nè de jure, nè de facto ad istanza del Sig.r Fisco, nec in possessi.o, nec in petitorio, qualunque ragione, azione, pretensione, ancorche chiara, ed indubitabile, o sebbene la possessi. fusse pregiudiciale, uel contra titulum il titolo manifestante, vitioso, ó auerso espresso, o notorio resistente alla Legge.

Sl. Item perché nel Capitolo del Regno ex presumptuosé

stra espressam.te stabilita la pratica di doversi tenere dalla R.a Camera nel caso di morte del Feudatario senza legmo succ.re, che uenga dato, et aperto jure, qual pratica s'estende anco a possessi. di officij, e delle Regalie, soggetti a deuolutione per mancanza di legitimo succ.re, che uenga dato, et aperto jure, ed in d.o Capo fù stabilita colla seguente limitatione. Si quidem, ut dal.a lite pendente rem ipsam fiscalem donare nequeat, ut in alium quocumque transferre titulo, uel aliter statum possessionis ipsius quomodolibet innouare, con tutto ciò s'é ueduto qualche uolta introdotta, pendente la lite trá l'Asgnato, il Fisco sù la deuolutione, ó non deuolutione, essersi proceduto a pignorar la cosa, di cui si litighi, se sia, ó non deuoluta, trasferendo il Reg.o Fisco al Pignatario all'uso tutte le sue ragioni Fiscali, ed alle uolte quel solo commodo della possessione sequestri nomine, presa da esso Reg.o Fisco, in uirtú della Legge di d.o Capitolo, d'onde l'esperienza há mostrato, esserne cagionati effetti pregiudiciali.mi

alla giustizia, ed alla ragione delle Parti. Perció s'i
supp.a degnarsi d'ordinare, che inuiolabilmente s'
osserui la legge di d.o Capitolo, proibendo espressa-
mente di Bel nuouo, quatenus fusse di bisogno, in
uirtú della presente grazia speciale, pendente la lite
della deuolutione, ó incorporatione, qualunque specie
di pignoratione, ó ipotecatione, ed il trasferimento
in quel tempo di qualunque ragione fiscale, anche
del solo commodo della possessione sequestri nom.e
a beneficio di qualunque persona.

51. Item, che le cause fiscali una uolta transate dalla Regia Camera, audito Fisco, e la transatione approuata, ed essecuta non possano mai più riuedersi, né risuegliarsi, né sotto capo di lesione, benché enorme, ed enormissima, né per uia di nullitá, né di qualunque altro rimedio ordinario, ed extraordin.o, etiam di restitutione in integrum, á coloro, che si ritrouarano auer transatto, e loro eredi, e succ.ri debbano essere perpetuamente sicuri della puntual'osseruanza dell'una uolta stabilito conuenuto, e transatto, senza poter mai uenire mo-

lestati, né di fatto, né di ragione [illegible]

53. Item, perché attenta l'inconcussa schietezza de Capitoli del Regno, e le leggi scritte dal medesimo, il pagamento del Relevio nó há, né que aunto mai luogo, se non che unicamente nella successione, che seguá per morte naturale del Feudatario, e certamente non procede nelle Rifiute, che si facciano in qualunque modo, ed in qualunque atti trá vivi, sempre quelle non si scorgano fatte in frode vera, é legalmente presunta di detto Relevio, e Editta una volta legittimamente la Rifiuta, non più attende la morte del Rifiutante, máv dante la morte del Rifiutatario per lo pagamento del Relevio, lo che per la Pramm.a 15. de Feudij trascritta da i Capitoli concedutisi dalla mtá del Re Filippo II. nell'anno 1563. fú volamente limitato nelle donazioni de Feudi, che si facciano a figli primogeniti ex nunc pró tunc seguita morte, giusta il tenore del Capo precedente inserito nella Pramm.a A. de Feudij, alle quali s'adi-
non apponi negl' assensi la clausola della riserva

del

del Relevio in beneficio della Regia Corte nella morte naturale del Padre donante, é pure quándo negl' istessi assensi tali specie di donazioni non si legga apposta la clausola suda, espressa é stato sempre giudicato nel Regno, né pure in tal sorte di donazioni acquistarsi alla d.a Regia Corte il Relevio per la morte naturale del donante, máv solamente del Donatario, seú Rifutatario, e perché v'si andato introducendo, anche nelle rifiute, o donazioni de Feudi che si facciano per tutti trá vivi ex tunc all' immediate successe, nelle quali essendo semplici, ed assolute, e non passionate, nó v'é dir bisogno di Regio Assenso, máv solo della registratione, giusta lo stabilito nella Pramm.a de Feudij, é nelle passionate bisognerá d'assenso, d'apposi, é nel Regio Assenso, é nel decreto dell'Interpretatione, é registratione la clausola verúm liceat Regio Curiæ exigere relevium quó que voluerit, viué per mortem Refutantis, viué Refutatarij, lo che ridonda in evidente pregiudo del Baronaggio di questa Cittá, e Regno; Perció si vuol che nelle sudette rifiute

per atti ardivili ex nunc à beneficio de Successori,
ó semplici, ó partionato con Regio Assenso, ó senza
di quello non dquesti apponersi da detto Clausola,
negl'Assensi, nei decreti di registrationi, ed imporre,
e benché apposta aversi p non apposta, restando solo
al Regio Fisco salue le ragioni, gratie de juro nel
caso costasse della frode de sopra, ó Legalmte presuta,
e che questo s'intenda così p le ritratte, e donationi
ralmente facienda, come p tutte quelle si ritrouassero
fatte, e con tal clausola, ó negl'assensi, ó ne i decreti
dell'interessione, sei registratione, con douersi precis-
samente attendre la morte naturale del Possessore,
sei Requisito per l'acquisto del Relevio, e non
altrimte ——

SA. Item che ritrouandosi con varij Banni, Prammatiche,
ed ordini Regali trascritti nel volume delle Regie
Prammatiche sotto la Rubrica de Edificiis prohibitis,
fatte varie proibitioni di poter fabricare in varij
luoghi dentro, e fuori questa fedelissima Città, sui
Borghi, e nella Montagna di Santo Martino tra-

corro

certo spatio prescritto, e da certi termini in sú, come
distintamte in detti Banni, Prammatiche, ed ordini Re-
gali si legge, e come per essere cessato il fine delle
proibitioni predette, non s'è più curato d'insistere
all'osseruanza di detti banni, Prammatiche, ed or-
dini, se non quanto all'essersi introdotto di richi-
edersi la licenza, per poter, non solo fabricare di
nuouo, más ancora rifare gl'antichi edificij, ó quelli mi-
gliorare ne luoghi proibiti, esigendo per tal licen-
za il Tribunale della Camera il dodici per cento nel-
le fabriche nuoue, il sei per Cento nelle refattioni,
ó migliorationi, cosa, ch'è ridondata, e ridonda
in una positiua angaria de fedelissimi Vassalli
di S. M. (che Dio gdi) dove il dilatarsi la proi-
bitione, per consequenza l'esattione predetta a capric-
cio de Ministri subalterni, e cagionare di conti-
nue estorsioni. Perciò stante esser'affatto cessato
la pratica di dette proibitioni per il cessamento
del fine. Supplica V. E. degnarsi d'ordinare, che
non solo le proibitioni predette, má anco la detta

esattione

esazione introdotta a tal titolo, e con tal cagione,
s'intendano da ora in avanti abolite, ed estinte,
senza potersi più in avvenire praticare, né di
edificij, ò rifezioni, e miglioramenti fatti, e faciendi
in detti luoghi proibiti, né per quelli si ritrovassero
fatti sin'ora, & li quali non fussero effettivamente
seguito il pagam.to della sud.a esazione ut supra
introdotta in benefitio della Reg.a Corte.

55. Item, perche frà le rendite, che godono gli Baroni,
e particolari del Regno, signant.e nelle Provincie
di Calabria è l'Industria della Pece, ove si
fà l'Industria sud.a la quale pece è stata, e
stà soggetta al peso di certi dazij prescritti, si
per l'estrazione infra, come per extra Regno
lo derito per lo fundaco, duc.i e mezzo per Cento
ponderatura, metà, peso &. Dopo di che essendosi
dal Tribunale della Regia Camera fatta con-
sulta a 24 shagg.i dell'anno 1505. all'Ill.re
Duca di Scalona, rappresentandogli, che sarebbe
stato buono far pagare à titolo di devito d'estra-
zione

zione altri Carlini Cinque per Cantaro della Pece
negra, e carlini dieci per cantaro della Pece bianca, per esser la licenza dell'estrazione Jus di mera Regalia, alla quale Consulta proposta nel Reg.o Coll.o Cons.o, il detto Cons.o Fiscale s'uniformò con espressa condizione, purchè non venga a farsi magior dazio di quello, che all'ora si ritrovava, attento la qual condizione certam.te non poteva, ne doveva dal Tribunale della Cam.a praticarsi la detta nuova esazione consultata, mentre senza dubio avverebbe introdotto dazio maggiore di quello ivi si ritrovava già imposto per l'estrazione. E perche ciò non ostante, quantunque gli Baroni, e Possessori di Feudi, e Beni con tal'industria se ne fussero richiamati nel Reg.o Coll.o Cons.o, Con tutto ciò la d.a Reg.a Camera intende praticare il detto nuovo dazio col pregiudicio delle loro rendite, e dell'Industria sud.a, che verrebbe a distruggersi nel Regno. Perciò supp.no che s'abolisca il detto nuovo dazio di Cinque, e dieci carlini

respett.e

respettivamente per Canzano a titolo d'estrattione dere degl'antichi dazij imposti in specie, anche per l'estrattione, li quali Solam.te debbano restar fermi.

56. Item si supp.ca a degnarsi di togliere l'abuso involto nella Vicaria Criminale, e negl'altri Tribunali del Regno, che quando sono inquisiti più Socij, ó partecipi d'un delitto, ed uno de Rei é carcerato, e gl'altri sono assenti, non si spedisca la causa del Reo carcerato presente, se non si vede l'esito della Contumacia, ó Forgiudica de Rei assenti; onde il Carcerato si ritiene per molti, e molti anni, senza che si spedisca, e molte volte avviene, che li Rei assenti si Forgiudicano con una medema Informatione, e medesimi Testimonij, e poi spedendosi il Reo pnte, si convincono li Testimonij del Reo pnte carcerato per Falsi, e perciò é assoluto d'onde risulta manifesto assurdo alla retta amministratione della Giust.a, che per una stessa causa, e per li stessi atti, e processo uno resti condannato é l'altro

el'altro assoluto, tanto più, che lo stilo sud.o non há altro fondam.to, che l'abuso della Dottrina di Bartolo nella legge non id circó ff. de Iudiciis, che dice tutt'il contrario, che non si differisca la spedition della Causa del Reo carcerato per l'assenza, ó contumacia del Consocio, ó Partecipe assente.

57. Item ché sebbene colle leggi del Regno, e cói Capitoli, e Prarie, concedute a questa Fedelis.ma Città, e Regno da Serm.i Ré precedenti Ferdinando I.o Federico del Gran Capitano del Ré Cattolico dell'Imperador Carlo V. di sempre Felice Mem.a, dal Ré Filippo Secondo, e confermati da Serm.i Ré succeduti in appresso sia proveduto a varij abusi da tempo in tempo introdotti nella Vicaria Criminale, e nell'altre Corti del Regno, e precisamente di non inferirsi tormenti senza decreto per Rota ne Tribunali Collegiati, come si há nella Prammatica prima de quest.a Rub.a dell'Imp.e Carlo V.o et in Cur.a p.ro cap.o Fol.o 8. 22. Maij 1535. di non poter'praticare alcun'altre specie di tormenti, siccome nell'altre Pramm.che sotto la med.ma Rubrica

le questionibus vi legge di non procedere a carcerazioni
de facto, senza precedente Informazione, ed concor-
so degl' Indicij sufficienti, siccome nel cap.° del Re
Ferdinando inserito nella Pramm.ca prima de custodia
Reorum di non straparare li Carcerati co' lunghe car-
cerazioni, ed in specie li testimonij, oltre il tempo pre-
scritto in detti Capitoli, e Grazie di non potersi
asportare, ó detenere li Carcerati d'ordine della
S. C. della V.a, ó del S. C. pregiertim per cause
criminali, ó in altre carceri, che á quelle di d.a S. C.
come s'hà nella Pramm.ca 15. circa lo stesso titolo, ed
in altre emanate in appresso, e molto meno poterli
tormentare, ó viano gli Rei, ó Li testimonij fuori
di dette Carceri della V.a, come anco con special
viglietto si ritrova ordinato; Contuttociò da tempo
in tempo non solo si sono andati di nuovo introdu-
cendo gl' abusi suddetti, máy via più magiorm.te aumentan-
dosi in disservitio di Dio, e della Giustitia, e
con strapazzo de fedelissimi vassalli di S. Mtà,
che Dio guardi vedendosi da ministri particolari
in casa, ó in luoghi privati a tal effetto da essi

designati

designati, ó in altre Carceri fuori della S. C. della
Vicaria, ó nell'istessa S. C. da per se soli venir a
decreto á Roma procedere a far bastonare, e
far praticare altri strazij, e Tormenti, con' á Rei,
come a Testimonij, estorquendo ben spesse volte le con-
fessioni, che portano per spontanee, e le deposi-
da Testimonij con pregiudo della Giustizia, ed ro-
vine de Vassalli, praticandosi tormenti inauditi,
né mai praticati, e procedendosi de facto a car-
cerazioni, e quelle dilatandosi non solo ne Rei,
ma anco ne Testimonii, oltre li tempi prescritti in
detti Capitoli, e Grazie: Perciò si supp.a non solo
generalm.te, especialm.te servirsi di confermare tutte
le sudd.e Leggi, e li sudetti Capitoli, e Grazie
sopra le cose sudette, e ciascheduna d'esse di nuova
proferire, e concedere, ma anco espress.te ordinare
l'abolimento di tutti gl' abusi sudetti sotto le
più rigorose pene, anche di sospensione, e privazio
dell'officio, ed ogn'altra più grave, e rigorosa
che parerá, per consolo de suoi fedelissimi

Vassalli, oltre d'essernes tenuti nel Sindicato, e nella
Visita respettivamente.

58. Item perché uno de maggiori pregiudicij della Giust.ª
nelle cause Fiscali, così criminali, come d'Azienda,
ed ouunque interuenga Fiscale, nasce dal parlare
l'Auuocato Fiscale in segreto, senza intendersi
dalle Parti, né da loro Auuocati, che molte uolte
potrebbero, ó per Fatto, ó per Legge adequatamente
risoluere li motiui Fiscali, lo che non si fá, né si può
fare, per non sapersi dalle Parti, né da loro Auuo-
cati, né pure dall'Auuocato de Pouerj, destinatogli
dal Re nostro Sig.re per loro difesa, perció si sup.ca
a seruirsi d'ordinare, che tanto nel Tribunale della Reg.ª
Cam.ª quanto nella S.ª C. della Vic.ª, nelle Regie Vd.ze
ed in qualunque Giunta, ouunque interuenga Fiscale,
debba il Fiscale parlare in forma chiara sentra dalle
Parti, e loro Auuocati, e Procurat.ri respettiuam.te ó via
dell'Auuocato de Pouerj, ó d'altro destinato per loro
difesa, come quasi in tutti l'altri Paesi, e nazioni di
pratica, acció nó si tolga alle Parti la Difesa, e che
siccome

siccome nel votare assiste l'Auuocato Fiscale, così
parim.te debba assistere l'Auu.to de Pouerj, oue egli
ne sostiene la Difesa.

59. Item, perché uebbene per ogni dì ragione, e per es-
pressa disposizione di Legge comune delle Leggi
del Regno, e specialmente dall'Imperador Carlo
Quinto nella Pramm. 6.ª de Aceuar., e nella Pram-
19.ª §. 25., nella Pramm. 25.ª §. 36.ª sotto Lo stesso ti-
tolo de Offic. Magistri Iustitiarij, nel Cap. 12.º del Sr.
Duca d'Ossuna all'ora Vicerè dell'anno 1584., e
delle Grazie concedute a questo Fedelis.mo Publico
da Seren.mi Re Precedutj, li testimonij nell'In-
formativo, che si Fabrica pro Fisco, non può Farsi
a meno di riceuersi, ancorche depongano pro-Reo
contra Fiscum, né stendersi le loro deposizioni
di Minute, scriuendo quello depongono pró Fisco,
e tralasciando di Scriuere tutto ció, che depongono
pró Reo, dicendo, che tocca al Reo di portarlo
nella Difesa, con tutto ció non si Lascia dai
Tribunali della Città, e Regno, ed anco dai Giudici

inferiori, così Regij, come Baronali di praticare il contrario con evidente pregiudicio della Giustizia, a quello, ch'è peggio, quando dai Rei si vogliono portare alle Difese l'istessi Testimonij Fiscali essaminati nell'Informativa, si ripugna di prenderne le deposizioni, locche anco notabilm.te pregiudica alla Giustizia. Pertanto si Sup.ca degnarsi d'ordinare, che sotto rigorose pene, così alli Scrivani, Attuarij, ò altri essaminat., com'a i Ministri di qualunque ordine, e Gerarchia, così Inferiori, come Superiori, così Regij, come Baronali, ed in specie della privatione de loro officio, e perpetua inabilitatione, che in avenire non pratichino, né possino praticarsi simili abusi, má le deposizioni debano scriversi intieram.te senza diminutione alcuna, ò che siano prò Fisco ò a Favor del Reo, né possa mai ricusarsi di ricevere prò Reo gli testimonij prodotti prò Fisco nell'Informativa.

60. Item, perché la Pratica introdotta di mandarsi li Rei recco tramite in galera loco depositi dalli Sig.ri

Vic.ri Vicerè senza informatione precedente ne sentenza de Tribunali Juris ordine servato giusta le Leggi Comunis, e Municipali, e li Capitoli, e Grazie a questo Publico concedute ridonda in somma afflissione de fedelissimi vassalli di S. M., che Dio guardi. Perciò si Sup.ca degnarsi ordinare, che tal pratica s'abolisca, e cassi[ch]eda, ò sia pena, ò castigo, a fin d'infligersi Juris ordine servato, secondo le Leggi, Riti, Prammatiche, e consuetudini del Regno col processo, e sentenza per la via de Tribunali, e de Giudici, dove s'appartiene, conservando, e in quanto sia di bisogno, di nuovo concedendo tutti li Capitoli, e Grazie di tai materie concedute da Serenissimi Rè Predeces.ri, ed in particolare nell'anno 1632. nel Cap. 4. della Serenis.ma Regina D.a Marianna d'Austria, Madre, Tutrice, e Governatrice del Rè Carlo II. di Felice mem.ria, rinovate dalla medema nell'anno 1654., e 1655—

61. Item che s'abolisca il bando publicato d'ordine di D. Lopez di Bustaman, all'ora Auditor Generale dell'

dell' Esercito, e poi Regio Console sotto Ult.

. . . . . circa il delitto de giuochi pro-

ibiti, pene d'esso, e privilegiazione di frode, quale

s'intenda casso, irrito, e di niun momento, viducéda

la cosa a i termini della Legge Commune, e delle

Leggi del Regno nel modo, e forma, e nello stato

che ritrovavasi avanti la publicazione del Banno

sudetto, per togliere questo Lungo trapazzo a Fede-

lissimi vassalli di S. Mt, che Dio gde —

62. Item, che li Cittadini Napolitani dell' onorato ord.

Civile, specialmte riguardato dalla Mtà Cesarea

dell' Invitt.mo Imp.re nell' editto de 28 Maggio Passato

generino questa Città ad. del corrente mese di Luglio

debano, né possano altrimte essere puniti con le pene

di Ignobili, ma per qualunque eccesso, e delitto, che

da lor venisse commesso debiano esser puniti ad instar

Nobiliu ettenorum, ed in tutto nella forma, e modo,

che s'osserva, e pratica con gli Nobili Napolitani

per qualunque delitto —

63. Item, perché le Corti Baronali vengono totalmente di

di continuo imbarazzate dalle Regie Audienze, e

da gl' altri Tribunali in questa Città, e Regno nella

cognitione delle cause, ed in particolare de delitti

loro appartenenti, procurandosi per qualunque delitto

la Delegatione citra prejudicium Privilegiorum Baro-

nalium, e col pretesto d'attendere la delegatione

introducendosi in prender l'informatione per farne

relatione, far'accesi ad oggetto di prender l'infor-

che per ottenerne le remissioni delle cause loro spettanti

sono necessitati li Baroni soffrir lunghi trapazzi e

spese notabili, lo che tutto ridonda non solo in eccl.te

pregiudo della piena, ed ampia giuris.ne lor concessa,

ò a costo di sangue per li meriti, e servitij, ò profitti,

ò de Loro Avi, ò di proprio sborzato, e molto più in

pregiud.o de poveri vassalli lungamte trapazzati, e

dispendiati, alle volte molto più nelle questioni

di Giudici, che la causa, ed Inquisitione princi-

pale, e di più pretendono le dette Regie Udienze

anche precedenti Reservita de dar avviso pron-

tamte d'haversegli data la notitia, ò fatta relatione

dalle Corti Baronali de delitti, che accadono nelle Terre de Baroni, ueñ d'alcuna specie di delitti lo che anco pregiudica alla loro Giurisdne, ed agli ordini dati altre volte a loro suppliche. Perciò supp.ca deuersi, che nelle cause, spettanti alla cognizione delle Corti Baronali in virtú de Loro Privilegi non debano in modo alcuno ingerirsi Le Regie Audienze Provinciali, né La S.C. della Ve, né in prendere relacione, ueñ Informacione, né in Lor accessi, né in pretende relacioni, ó notitie, né in qualsa modo, eccetto, che nel caso di gravame, ó d'appellacione, giusta li Privileggi, e Le concessioni de Baroni, né mai più sul pretesto de la troppo gravità, ed enormità del delitto, altro qualsa motivo di giustitia, ó di Governo possono Le cause togliersi alle Corti Baronali, e delegarsi a qualsa altro Giudice, e Tribunale, quantunque Supremo, né usarsi della derogatione praticata per quella volta tantúm ai Privileggi del Baronne, ó citrá pregiudicio de i Privileggi Baronali,

mentre

mentre con tali mezzi, e per tali vie non Lascia di Lavsi de fano il pregiudicio alle di Loro Corti, ed alle Giurisdni adessi concedute, ó col Corpo del prezzo ó a costo di sangue.

67. Itém perché quanto é giusto, e douuto, e conuiene al Bene publico, il premio de Buoni, altrettanto conviene il castigo de Reprobi, et in particolare degli accusati, De Latori, e denunciantí, che di calunnia Falsam.te accusano, diferiscono, querelano, dinunciano, come spesso auuiene, precisam.te nel Tribunale della Reg.a Camera, nella S.C. della Vica Criminale, e nelle Regie Audienze del Regno. Li quali anco de tutta Falsitate, et calúnia si neggono lasciare impuniti col pretesto, che cónégo quelli coltivare per seruitú del Reg.o fisco. E perché questo é un'abuso contrario alla ragione, ed ústituti Le Leggi anco municipali di questo Regno, Supp.no seruirsi d'ordinare, che falsitate, et calumnia debano ex officio, et anco a Sempa istanza, ó querela delle Parti seueram.te castigarsi, e

punirsi con le pene prescritte, giusta le costitutioni Capitoli, Prammatiche, e Riti di questa Città, e Regno, e facendo il contrario, ne restino li Ministri respettiuam.te tenuti nel Sindicato, e nella Visita.

65. Item perché per quanti ordini, e Prouidenze si siano date da tempo in tempo, p reprimere l'ingorda auaritia de carcerieri della G.C della Vic.a, e l'estorsioni de poueri Carcerati, che tutti di Leggono nel volume delle Regie Pramm.che, e del Regno de carcerarijs, seù de Conuentarientibus, et captiuis L'esperienza hà mostrato essersi resi nel tratto del tempo, quasi inutili, auendo sempre continuato e continuano sino al presente via più li poueri Carcerati — soffrire inesplicabili estorsioni, tutto ché non solo non s'è osseruata L'unica prouidenza, che auerebbe possuto riuscir profitteuole, data prima dal Rè Federico nel cap.o 49. de i 26. Bar.e 1496. di poter La Città ricomprare L'officio di Carceriero della Carceri della G.C della Vic.a, co restituirne il prezzo al Possess.e

co Fermata

confermata dal Rè Cat.o nel cap.o 74., acciò mai più si possa uendere, qual'ricompra per l'impotenza della Città mai più è seguita, e poi dall'Imp.e Carlo V. di Gloriosa memoria nell'anno 1540. inserita nella Pramm.a 2. sotto L'accennato titolo de Carcerarijs del tenor, che siegue. Item uolumus, et mandamus, quod carcer ab Curijs affictari post hac non debeat, ut hactenus fieri consueuerat, nec cogant. carcerati, dum existant in Carceribus aliquod soluere, sed ab huiusmodi affictatoribus illicitas solutiones plurimas à carceratis ipsis extorqueri, atteso ch esser fatto L'officio di Carceriere maggiore officio uendibile da quali Comprati li poi s'affitta a prezzi alti dagl'Affittati, e soggetti affitt.i sono poi dissanguati li poueri Carcerati inabilitati a godersi né fuori di quello se gli dà dentro le Carceri p limosina. Perciò si supp.a, che fermi rimanenti tutte le prouidenze sudette date in detto Reg.o Pramm.che con ordinarsi, ed incaricarsi La precisa osseruanza

delle medesime, e delle pene ivi prescritte contro de trasgressori debbia inviolabilmente da oggi auanti osservarsi la sudetta proibizione dell' affitto, e molto più della vendita di d.o Officio, giusta l'ordinato da d.o Gloriosissimo Imp.r Carlo V.o, confermandogli, et quàtenus opus sit, di nuovo concedendogli, giusta il detto Cap.o del R.é Federico, la facoltà omni futuro tempore, et in perpetuum, et in infinitum, nulla data temporis præscriptione, di poter ricomprare l' Off.o sudetto di Cancelliere mag.le da Possessori pr.ti, e futuri, con restituirgli lo prezzo, e con detta clausola passino tutte le vendite, e concessioni in futurum, la quale quantunque non apposta, s' intenda apposta.

66. Item, perchè fra l' altre grazie concedute da Sereniss.mi R.é Predecess.ri v'é l'essersi volsuto abrogare la pena della publicazione de loro beni, excepto prò Crimine hæresij, et ibi maiestatis in p.o cap.to, come dal Cap.o 14. del R.é Catt.co di quei spediti in Segouia, confermato, e di nuouo concesso nello stesso R.é Catt.co nel Capo 6.o di quei sotti a 10. Magg.o 1503., confermati dall' Imp.r Carlo V, e dalla m.ta Catt.ca del R.é Filippo 2.

105

Filippo 2., e perchè non ostante la Gratia sud.a della S. C. della V.a, ed altri Tribunali del Regno introdotto il Farsi de Mandati Penali a mag.ri con imporli pene pecuniarie, per qual via venivasi indirettamente a praticare le publicazioni de beni vietate in pregiudicio di detti espressi Capitoli. Perlochè a fin di conseguire la dichiaratione a mag.r cautela togliessero l'uso di detti mandati, come pregiudiciali alla gratia sud.a, la Città n'ebbe ricorso più volte alla m.tà del R.é Filippo Secondo, et al S.r D. Pietro Girone Duca d'Ossuna in quel regno Vicerè, la prima nel cap.o 11., e la seconda nel cap.o 11. Frà quei dell' anno 1583. nel parl.to gen.le, e se non auer' auuto espresso rescritto, mà solo Relatiuo alle Gratie antecedenti li Tribunali han' proseguito nelle congiunture a praticar li Mandati sudetti sul pretesto di non venir' compresi in d.a gratia, se bene la parte della Città per mezzo della Deputatione sempre è accaduto praticarsi, ne stia fatto ricorso alli sig.ri Vicerè pro tempore. E perchè in ogni qual volta la Gratia del R.é Catt.co è espressa, e senza controuersia veruna è stata

sempre, e stá nella sua puntuale osseruanza, per la
quale per qualunque grauissimo eccesso, ó delitto, nó
puó praticarsi publicazione de beni, né in tutto, né in parte
contro Napolitani, eccetto che per li soli due delitti
d'eresia, e Lesa Mtá in primo capite, non parue dubi-
rabile, che volendosi per lo delitto dello sprezo mándato
esiggere la pena pecuniaria imposta nel mandato, há da
uenirsi per necessitá alla publicazione in tutto, ó in
parte de beni del Delinquente, lo che non potrá mai
intendersi, non praticarsi senza violam.to dell'accenata
Grazia. Perció supp.to degnarsi, dichiarare a magior
cautela, et gnûs opus sit, di nuouo concedere, che con
la Grazia sudetta, s'intenda anco proibita la pratica
di detti Mandati penali con pena pecuniaria, non ost.te
qualsiuoglia decisione, spiegatione, cosa giudicata, stilo, ó
osservanza in contrario.

63. Item, perché conviene al decoro, e vantaggio de buoni
Ministri di V. M.tá, ed alla retta amministrazione della
Giust.a, sodisfazione de Vassalli di V. M.tá, che Pio gli,
che la Visita generale de Ministri ne tempi stabiliti
dalle

dalle Leggi del Regno, negl'ordini Regali, e Capitoli,
e Grazie a questo fedelissimo Publico concedutili, so-
me anco il Sindicato de Ministri a quello sottoposti
inviolabilm.te s'osserui, et in particolare in questa
Cittá, né volam.te a rispetto dello spto Reg.o, e Giudici
della S. C. della vic.a, a riguardo de quali se ne stá
nella puntuale osseruanza, seruata la forma delli
Capitoli, e Grazie a questa Cittá concedute da
Serm.i Rè Predeces.ri; má anco a rispetto di tutti
gl'altri espress.te compresi, e sottoposti a douersi dare
Sindicato a questa fedelis.ma Cittá, com'il Giudice
del Gran'Almirante, giusta il Capitolo del Serenis.mo
Rè Ferdinando Primo frá quei dell'anno 1456, cón-
fermato dall'altri Serem.i Rè in appresso, li Maestro-
d'atti, Attuarij, Subattuarij, e Sui nella med.ma S.C.
della vic.a giusta il Capitolo dello stesso Rè Ferdi-
nando P.mo frá quei dell'anno 1459. nel Cap.o 13. del
Rè Ferdinando II. frá li sotti a 25. Genn.o 1495.
e l'altro Cap.o 16. del Rè Federigo de sottoscritto
data de 26. Octob. 1496., e parim.te li Baglivi, Giu-
di

dici, chiavi d'atti, e Sri della Corte della Baglina
volgarm.te detta di S. Paolo giusta il Cap.o 42. dello
stesso Rè Federigo fra gli sottosc.ti 26. 8bre 1496.
L'Alloggini, e famigli giusta il Cap.o 15. di Ferdinã-
do P.mo nell'anno 1456.. Tutti li sudetti Capitoli, e
Grazie confermati dalla Gloriosa memoria dell'Imp.
Carlo V., e dagl'altri Sermi Rè in appresso, Per-
che al rispetto de sudetti la pratica del Sindicato si
sia trascurata con pregiudo della Giustitia, e delli
fedeli Vassalli di S. M.tà che Dio gti.; Perciò si
supp.a a degnarsi, che inviolabilm.te s'osservino tutti
e singolili pti Capitoli, e Grazie, ed altri qualsono
concernenti lo Sindicato sudo de Ministri, et Offitia-
li magri, e minori giusta la loro serie, continenza, e
tenore, senz'alcun trascuram.to in avenire, non ostan.te
l'esserne stralasciata la pratica, che per gl'altri
Ministri la destinatione del Visitat.r. Tutte ne tẽpi
stabiliti giusta le Leggi del Regno, gl'ordini Regali
li Capitoli, e Grazie concedute a q.o Fedelissimo Pu-
blico stralasciata praticarsi con quella puntualità
che

che conveniva ne tempi designati, debia inalterabil-
mente osservarsi, nẽ in modo veruno differirsi, dove
li tempi prescritti—>

68. Item, perchè l'esperienza hà mostrato, che le visite
generali de Regij Ministri sono divenute più tosto
gravose, che di profitto a q.o Fedelis.mo Publico, ed
alla buon' amministra.ne della Giust.a, mentre altro
non s'è fatto, che prendersi inform.ne contro Regij Mi-
nistri, le quali Informationi poi, ò compite, ò nõ cõpite
et anco senza darsi luogo alla difesa, si sono mãdati
in Spagna, d'onde è nato l'espedt.e di componere poi
in somma pecuniaria essi, e li Loro Credi, senza ve-
nirsi a giudicat.a diffinitiva, dalochè sono risultato
varij pregiudiçij; Primieram.te, che nõ s'è potuto giong.re
a chiarir l'innocenza de buoni Ministri a torto
calunniati, anzi l'Innocenti han forzosam.te sofferto
le medesime cõporzioni, che gli Rei; Secondo che
contro gli Rei nõ s'è venuto alla pena, giustam.te
dovutagli, ridotta a composizione pecuniaria; Terzo

che per tal via le cause, che douevano decidersi dal Vi-
sitat.r nel Regno, si sono estratte, ed annocate Fori
del Regno, con pregiud.o de Privilegij, e Grazie
del med.mo con altri inesplicabili pregiudicij, con al Pu-
blico, come alla giust.a; Per tanto si sup.a che ogni
qual volta occorrerà destinarsi Visitat.r a questa
Città, e Regno, tutte le cause, che occorreranno di
visita de Reggj ministri, debano dal med.o diffinitiv.
determinarsi, e giudicarsi nel Regno, assolvendo gl'
Innocenti, e condannando li Rei con le pene dalle
Leggi prescritte, senza potersi mai praticare com-
positione pecuniaria, ó senza potersi niuno, benchè
di Magistrato Supremo esimere dalla Visita sud.a,
né li Processi possano estraersi dal Regno, & giudicarsi,
ó componersi Fuori del Regno, se nó che, ó nei casi,
ove la Giurisd.ne del Visitat.r nó si stenda, ó nel
caso di Revisione, e di gravame dalle Giudicature
del Visitat.r, Locche anco riuscirà uniforme all' ordi-
nato dell' Imp.r Carlo V., giusta lo stabilito nel cap.

36.

cap. 36. di quei spedit.i in Ratisbona a 29. Lug.o 1532.

6g. Item, perche l' Autorità, e Facoltà del Sindicato in
vigor.e anco di Capitoli, e Grazie a questa Fedelis.ma
Città appartenente, s' é andata rendendo poco meno
che Frustrat.a, e quasi dispreggievole con la nuova
introduzione d' allegare sospetti solo juramento la mag.
parte de Consulti, de quali suole la Fedelis.ma Città
annalersi, e ció ammettersi li Gravami nel Regio
Coll.o Cons.o d' ogni incidente, & tal via avitirarsi
la causa principale, ó far che con tai modi, e vie
passi il tempo prescritto alla Città nel Sindicare
cose, che ridondano in pregiud.o della Giust.a, in sco-
stolo de Vassalli di S. Mtà, che Dio guardi, et in
poco decoro d' essa Fedelissima Città; Perció si
sup.a, ordin.e, e dichiarano primieram.te, che li Con-
sultori d' essa Fedelis.ma Città non possano ricusarsi
col solo giuram.to, mà colla causa conosciuta dalli
medemi Eletti, col voto d' altro Consult.e, senza po-
tersene ammett.e gravame, né appellatione, come si

pratica

pratica nelle suspensioni de Reggj Ministri, cosa,
che vi vuole introdotta praticarsi vino colli Mag.
Scrivani di Mandam.to, e Maseri d' atti del S.C.C,
e pendente tal questione dirimsa, ó d'altra qua-
lunque questione, finche non sarà destinato Corto
Giudice, sen Consulte; al quale nó vi sia controver-
sia alcuna, il termine non corra, e che dalla med.ma
Città abbia á procedersi vino alla Sentenza diffi-
nitiva, senz' ammettersi appellazione nell' incidé.te,
má della sola diffinitiva, ó pure quando abbia d'
ammettersi l'appellazione dell'Incidente, che alla
diffinitiva pregiudichi, non solo pendente l'appel-
lazione del gravame, il termine nó corra, acciò nó
si renda elusoria la giurisd.e della Città, né mai
colla cognizione dell' incidente di qualunque specie,
che sia, possa il Reo annocarsi la cognizion'
della causa principale, della quale sempre de-
bia attendersi la decisione della Città, restando
salva l' appellazione di d.o S.C. —

Item

30: Item, perché molte volte l' Istanze, e querele,
che dalle parti si propongono ne Sindicati, si sco-
prono positivam.te calunniose, e pretendendosi giu-
stam.te dalle Persone Sindicate douersi in tal caso
castigare li detti attori, e querelanti colle pene
prescritte dalle Leggi communi, e del Regno contro
li Calunniat.ri, questo si trascura cò pregiud.o della
Giustizia, e del decoro del Magistrato. Perciò
si sup.a per li Sindicati nella Città, che in talicasi
da i medemi Sindicat.ri, e Consult.ri da loro eletti
debba procedersi etiam ex offo, e senz' istanza, ó
querela di Parte contro detti Calunniat.ri a Lor
punire colle debite pene, e parim.te sup.a in tutti
gl' altri Tribunali, così Mag.ri, come minori, ed anco
dalli Giudici Superiori, così Reggi, come Baronali,
e così nella Città, come nel Regno tutto, praticarsi
irremissibilm.te in ogni Congiunt.ra le pene dalle Leggi
così Comuni, come Municipali prescritte contro
li Calunniatori, tanto nelle Cause Civili, come

nelle Criminali, e miste, e di qualunque specie
per dar qualche conueneuole riparo alle tante calú-
nie introdotte per mancamento del douuto castigo—

31. Item supp.o, che tutti li Dott.i, e Giudici a conuocati
creati, e fatti in d.a Cittá, e Regno fin li precedenti
Rè, ed anco in tempo del Sermo Duca d'Angiò
siano confermati, e parim.te confermati li Priuileg.i
gli lor concessi, e tutti li Contratti, Testamenti
rogati, e cautele publiche, ó priuate da loro fat-
ti frá questo tempo dal d.o Sermo Duca, abbiano
quella forza, vigore, e fermezza in giud.o, e
fuori, e da per tutto, come se fussero stati fatti
e creati dal detto Monarca Catt.co, dalla quale
confermatione, et approbatione si stia sufficiente cautela
la adessi Dott.i, Giudici, ed alle parti interessate
La p.ta grazia senza bisogno d'altro—

32. Item perche l'Officio di Publico Dott.e quanto é
nobile, vile, e necess.io, precisam.te in questa Cittá
tanto p la malitia, e trascuragine d'alcuni di
essi

110

essi suol diuenire pernicciosissimo alla Republica
e debbene cosi a Sup.he di questa Cittá si fussero date
varie prouidenze dal Rè Ferdinando Primo nel
Cap.o 46. frá quei del 1486, nel cap.o 43. del
Rè Federigo del 76. e 1496, e nel capitolo 55.
del Rè Catt.co frá quei del 1505, e moltissimi nelle
Costituzioni, e Capitoli del Regno, e nelle Reg.e
Pramm.e sotto la Rubrica de Dottarijs, in ogni
modo per la mala osseruanza delle Leggi sudette
non solo non si ha reparato all'inconuenienti, ma
si sperimentano sempre via piú quelli crescere
alla giornata con grauissimo pregiud.o del Publico
e de Priuati, e dell'Istesso medemo; Perció si supp.a
non solo adessi confermare tutti i Loro Priuileg.i
onori, e Prerogatiue, ma nel med.mo tempo stabilire
che la Creazione d'essi debba farsi precedente di-
ligente notizia dell'Idoneitá, e probitá del
Creando, e precedente l'esame giurato da due
Dott.i li piú antichi, e piú probi della Cittá

se l'eligendo risiede nella Città, e Stato di Lauro, ò della Città Capitale, ove risiede l'Aud.a Provinciale del Regno nella bontà, et idoneità dell'eligendo, precedente anco la perquisizione, e le Bancche di non esser mai stato inquisito d'alcun delitto, ecc.a, che pregiudichi alla puntualità et all'officio suddetto, come si costuma, né possa mai dispensarsi all'età prescritta di anni 24. compiti, togliendo alli Sig.ri Viceré, ed al Reg.o Collateral Consig.o la facoltà di fare detta dispensa, secondo, che inviolabilmente debbano osservare il far de Protocolli ogn'anno nella forma prescritta nella Pramm.a 2, e 13. de Notarijs, come anco passare fra li giorni otto dal dì del rogito li stromenti, e scritture in Protocollo secondo la forma della Pramm.a 3. e 13., e della costituzione del Regno Baiulos omnes, nè possano le scritture, ò Processi estrarsi da luogo, Prov.le Città, ove siano state fatte

et

et abia il Not.o predefunto esercitato il suo officio, né conservarsi in mano de Privati, né di Luoghi Pij, giusta la forma prescritta nelle Prammatiche 9. 11. 12. e 13. - ad istanza di questa Città co' praticarsi inalterabilm.te le visite anno per anno de loro Protocolli, giusta l'ordinato in detta Pram.a 13., il tutto sotto la pena in detta Prammatica prescritta. Et acciò il tralasciam.to dell'osservanza delle Leggi sudette tanto utili, e necessarie alla Fede pubblica, et al mantenim.to del Pubblico Co.o mercio nasce, et è nato, perche la visita de Protocolli nella Città si trascura fare con quel rigore, che conviene, e nel Regno non solo si trascura, ma si riduce più tosto ad estorsione, commettendosi le visite sudette o lo più a persone di pochissimo Rilievo, che altro nò curano, che le proprie convenienze, niente badando al servizio publico, et a compire le Commissioni loro date. Perciò si supp.a ordinarsi, che nella Città la visita

a gli Sig.ri Viceré, et ad ogn'altro La Facoltà di poter fare simili dispense tanto perniciose all'vmano Commercio —

33. Item perche da più anni, e più volte s'è travagliato da baroni, e Zelanti Cittadini per unire gl'Arrendi del vino a minuto, e dello docato a Botte per beneficio del Publico, e de Consegnatarij, lo che no può esseguirsi senza l'assenso di V. E. Perciò si supp.a d'ora dar l'Assenso, e licenza, acciò possano da Consegnatarij crearsi quattro Deputati dall'uno, e quattro dall'altro Arrendo, li quali unitam.te Tolti Soudi possano trattare l'unione suda, e qualunque espediente, che possa ridondare in magg.r utile, e beneficio di d.o Arrendo, senza però introdurre al Pub.co alcun nuovo, ò magg.r peso, ò ad altri pregiud.o, e quello da essi si convenirà, approvandosi da Consegnatarij, possi'eseguirsi senz'altra licenza, né Assenso, a i quali Deputati, e Soudi, bisognando convocarsi Consegnatarij per tal'effetto sia lecito ciò fare, senza bisogno d'altro, nuova licenza

S'osservi con tutto rigore sotto le pene più rigorose ad arbitrio di V. E., e nel Regno deba dal Luog.te Vicecancelliero, commettersi la visita ad uno degl'Uditori Provinciali, al quale debano asportarsi li Protocolli di ciascun Notar. della Provincia senza però gravare detti Notari d'altro peso di pagare per la visita, e decreto più di quello è stabilito, e s'dice pagarsi p.r diritto sin'al p.nte, acciò nò vengano con tali Espedienti magior.te gravati, con doversi subito da coloro, da i quali si farà la ricognizione nella Città, e Regno farsi Relazione alla detta Vicecancelliero della mancanza di ciascheduno in osservare tutto ciò sono in obbligo, e licenziandolo dalle Leggi del Regno prescritto a Fin di dare le debite providenze; Ed in oltre, che il Notajo, e Giudice ad contratto una volta convinto, e condennato per falsità, resti perpetuam.te inabilitato ad esercitar gl'Officij, nè in ciò possa essere mai più abilitato, nè dispensato, rogliendo agli

circostanze di v.ª supplicata, ed espresse.

55. Item, perché fra l'altre grazie concedute a questa fedelissima Città, e Regno, vi sono il non potersi cercar denaro, né pure a titolo di mutuo per qualsivoglia urgente bisogno, anco del Regno, né imporre mai Terzi, Quinti, Decimi, ó altre simili impositioni sopra le loro entrate né della Città, Baronaggio, e Regno, ne de Particolari, così burg.ci, come Feudali ed in specie sop.a l'Arrend.ti, e Fiscali, etiam che ú desse darsene la ritenzione, com'espress.te si legge nella Prag.ca del Parlam.to Stato del 1636. fra le contenute nel Privilegio Reale de 26. Febr.o 1638. spedito in Madrid confermata con altri Reali ordini in appresso, né imporsegli Donativo alcuno, altre di quello porta sotto nome d'effetto, come nel Cap.o 32. del Re Catt.co de S. Ott.e 1505., confermati da Sereni.mi Re in appresso. Perció supplicano, si degni ordin.re, che inviolabilm.te le gli conservino, et osservino, e che in ogni qual volta volontariam.te

74. Item si sup.a dar gl'ordini necessarij, ed opportuni che non possano gli Sig.ri Vicerè, né il Reg.o Collaterale Cons.o, né altro qualsivoglia Tribunale imporre nuova Sapa, ó altra qualsivoglia specie di peso nuovo, senza l'espresso consenso della Piazza nobili, e della Fedelissima Popolo per quel, che tocca a questa Fedelissima Città, e senza il parlam.to gente per quel, che tocca al Regno, e che inviolabilm.te sempre s'osservino per quanto s'appartiene alla Città il Cap.o 27. del Gran Capitano fra quei de 15. Magg.o 1503., il Cap.o 32. del Re Catt.co fra quei de 5. Ott.e 1505., el Capitolo 8. della Sereni.ma Regina D. Marianna d'Austria, che sia in Cielo fra quei dell'anno 1672., et quanto s'appartiene al Regno il Capitolo 3. del Re Alfonso d'Aragona, non ostante qualunque innovazione sú di ció, fatta per lo passato sin al p.te, lo che parimente abbia da intendersi a rispetto delli Jus prohibendi di qualunque specie di negotio, che parimente non possono da oggi avanti nuovam.te imporsi nella Città, e nel Regno, se non che colle modi.e condizioni e

per gli bisogni della Città, e Regno accadesse loro stey-
si volontariamente imponerlo, sempre questo s'intenda
fatto senza pregiud.o di detti Capitoli, e gratie, ed
in tal caso sempre il denaro abbia da pervenire
in potere della stessa Città, e de Deputati á tal
effetto destinandi da essi, interessarsi, e da essi spé-
dersi limitatam.te per il servitio della Città, e Regno,
e non in altro uso, ancorche utile, ed utilissimo, ne-
cessario, e necessarissimo —

36. Item perché il conservuam.o, e l'arricchim.to de Popoli
vnitam.te dipende dal conservare, ed augumentare
il commercio, e la negotiat.ne. Perció si supp.ca degnarsi
espress.te confermarele Pramm.che, Ordini, e Banni
del Regno circala Scala franca publicati nell'anni
1633. 1648. e 1692. giusta la Loro serie, con-
tenenza, e tenore di dette Pramm.e, ordini, e Bàni,
che sono la Pram.a 9. nel §. S. de abolit. trá le gra-
tie concedute al Fedel.mo Popolo nell'anno 1648.

37. Item acció maggiorm.te cias.no di qualsa stato, grado, e cón-
dizione

possa allettarsi alla negotiat.ne si supp.ca dichiarare
che tal niente pregiudichi a qualunque sorte di nobiltá,
ó sia di sangue, ó altra qualsa specie —

38. Item, perché trá li Capitoli, e Grazie supplicate da
questa Fedel.ma Città, Baronagio, e Regno alla Glorio-
sa mem.a del Re Filippo IV. nell'anno 1641., e spe-
diti nell'anno 1666. in tempo del Gloriosi.mo Re Carlo
suo il Governo della Serenis.ma Regina Madre Tutrice
e Governatrice, ed esecutoriato nel Regno nell'anno 1668.
si Legge nel Cap.o A. del tenor seg.te: = Representa a
V. Mag.d la Ciudad, que el num.o tan excessivo, que hay
de Eclesiasticos ha destruido las Universidades y del
Reyno por averse puesto todos los Bienes nobles y
Reales en cabeza de los que lo son lo qual carga
que se hauia de repartir entre muchos los Pecha mas
pocos y mas pobres que es de notable danno al
Patrim.o Real y alos Patronatarios, de los Fiscales
y Concejos se destruen los Pueblos y se cayen los
Ciudadinos por no poder supplir tanto carga y se

y los Ecclesiasticos los mas ricos y poderosos Supplicando a V. M.tà se degni dar in esto el opportuno rimedio, in de la quale Sup.ca in quel tempo s'ottenne il seguente Rescritto: Sua Maiestas in tot tantis pódenj consuluit de provisurú respondit. Qual prouidenza poi mai piú s'è data con l'accennato disordine s'è inestabilmte auanzato, essendo gl' Ecc.ti moltiplicati in maggior numero, così parimte gli Monasterij, e le Chiese, e gl'altri luoghi Ecc.ti, e Pij, e ridottisi quasi tutti gli stabili, gli feudi, e crédite precisamte nella Città, e suo distretto, e tanto nel Regno in mano de medmi. Perciò si Sup.ca si dà in materia di tanta importà pa colla magà celerità possibile tutte le providenze più opportune con interporre ancora Regia autorità presso S. Santità, ed ouè que bisogni, acciò con effetto le grazie di Sup.ca si conseguano, che riuscirà certamte in seruitio di Dio, e di S. M.tà, e di grandissimo benefitio di questo Publico

79. Piaccia hora a Sup.ca V. M.tà degnarsi di concedere ampio, ed ampliss.mo, gnte, e gratiosso Indulto a tutti, e quali Cittadini abitanti di questa Città, e Regno, Loro Famiglie, e seruitij, e così a quelli, che si ritrouano di qui in q.ta Città, e Regno, come fuori di quello, ed in qualsa luogo, e paese, anco de nemici, purchè ritornino venendo all'obedienza del loro Augustmo Monarca, e gli tal'effetto le sia concesso almeno il tempo d'un'anno, atteso, che la magà parte si ritrouano in Spagna, seruendo al Seremo Duca d'Angiò, onde è necessità dargli il tempo sufficiente per abilitarli al ritorno, tanto più che pure dal Rè Catt.co a i suoi, che si ritrouauano seruendo in Francia, al Rè Xpmo a Sup.ca che di q.ta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno se gli diede un'anno di tempo, durante quel termine fra lo Regio Fisco non si possa mouer lite, nè questione alcuna contro d'essi directè, vel indirectè, nè sopra li loro beni, nè li Posti di quelli Assegnatarij, o altri di possan in modo alcuno esser ammessi, o molestati, e venendo nel termine prefisso, abbiano a riceuersi come Buoni, e Fedeli Sudditi, e Vassalli egualmte che tutti gl'altri Buoni, e Fedeli Vassalli, che nè siano stati in pace

nemici

nemici, nè à servitio di Sua Xpma, ò Seren.mo Duca d'Angiò,
Qual'Indultovia di tutti, e qualsi.a delitti, ed eccessi, in-
cludendo anco i delitti de gli Offitiali nell'amministr.e ed
esercitio de loro Offitij, niuno eccettuato, ancorche fosse
di Lesa Mtà in 1.mo 2.di, ò altro qualsi.a, benchè gravis.mo de-
litto, ed eccesso quantovivia enorme, ancorchè fusse tale
che avesse bisogno di spta, e specialis.ma mentione, e
che p disposition di legge e comune, ò Municipale nè
venisse, nè fusse mai venuto compreso nell'Indulti
Generali, sebbene ampij, ed ampissimi, e tanto se
fosse il delitto occulto, ò se non che vi trovasse il Reo
attinto in giud.o denunciato inquisito, ò accusato, ò
giudicato, ò carcerato, ò rilasciato a pleggeria,
quanto se se ne ritrovasse ancora, che ne fosse con-
fesso, ò convinto, ed ancorche p nò essere cõparito,
si ritrovasse contumace, ò Forgiudicato, ò Forse già stato
condannato, ò concordato, ò con effetto relegato in Insula,
vell extrà Regnu, ò dalle Provincie, vell Città, e Ter-
di d.o Regno, ò mandato in exilio p.tuam.te, ò á tẽpo
vel quo

sempre che la sentenza nõ si ritrovi eseguita, eccetto che della
vita, delegg.o, ed exilio, ò Carcere, col qto Indulto, e remis-
sione gentil s'intenda rilasciata, e rimessa qualsi.a
pena, ò sia Corporale, ò pecuniaria, includendo anco
la confiscat.ne, le pene a Fisc.li però solam.te del Fisco
p causa di Contrabandi commessi, così corporali, come
pecuniarie, anco quelle, delle quali si sia stato re con-
trabandi iudi convenuto, s'avessero la natura
di pena, ò pure di debito convencionale, e se ciò
venissero compresi, ò nò nell'Indulto, quali anco s'in-
tendano espress.te inclusi, e compresi nel qto ge-
nerale, e generalis.mo Indulto, e parim.te tutte le
pene Fiscali pecuniarie, e qualunque Legge
così comune, come Municipale, Costitutioni del Re-
gno, Capitoli, e Prammatiche, Banni, Carte Reali,
ed altri qualsi.a Ordini incorse a benef.o del Sig.r
Fisco, della Regia Camera, della S.ta C.a dell'Arc.o
e di qualunque altro Giudice, e Tribunale della
Città, e Regno, ancorche di quelle fosse nata qualch.a

giudicat.ª, ò sentenza, semprecche nò si ritrovino eser-
si con effetto incorporate a benef.º della Regia Corte,
quali tutte, niuna eccettuata & q.ª alla Regia Corte
s'appartiene s'intendano comprese nel pnte gentile
e generalissimo Indulto, et in specie le pene di
significat.ª de Rilievi non pntati, ò minùs pntate
Responsali in tempo non prodotti, e qualsivog.ª altre
pene Corporali, ò pecuniarie, e di qualsv.ª altra specie, e
natura, sino alla pnte giornata incorse & disposte, ò sia di
Legge Comune, ò municipale, giusta le Costitutioni
del Regno, Capitoli, e Prammat.ª Riti, Ordini Reali, ri-
forme, risulte di visita, ed ogn'altro ord.º, e provida
& cui si fosse prescritta qualsiquo pena, quali tutte
s'intendano rimesse, cancellate, ed abolite, in tutto mai
fossero incorse, restando casse, ed abolite tutti gl'atti,
informationi, Processi, e Sentenze, con dichiaratione
di venir anco nel pnte Indulto espresso compresi
li vassalli de Baroni del Regno, eccetto che ne casi,
dove si tratti di pena pecuniaria, ed alli debitori &

debito

debito, così pubblico, come privato, dando idonea pleggiaria
de redeundo ad carceres, ed de concordando creditorij
nel tempo di mesi quattro, ne debiti per causa pubblica,
e di mesi otto & causa privata, non possano molestarsi
di persona, e ritrovandosi carcerati, debbano escar-
cerarsi, eccettuando però li debitori & causa de Darij
seù Tabelle, così di Corte, come di Città, debiti di
Corte, debiti di Città, così di questa Capitale, come di
tutte l'altre Università del Regno & li loro debiti, e
pesi, li depositarij li quali in dett.ª dilatione non s'in-
tendano compresi. Qual'Indulto debasi intendere
sempre concesso nella forma più ampla, e profitte-
vole a Rei, ed ogn'interpretatione, e spiegatione
debba farsi a lor benef.º, et ad conseguendum effectum
essi sup.ti, con intendersi in esso apposte tutte le clau-
sole più ampie, più benigne, e valutari, atteso s'
intende dato pro statu di Carl.º Nostri Regij, sta-
tu Reipublicæ, bono pacij, et stabilim.to Regni, et
far tutti partecipi, niuno escluso della Clemenza

del

Nostro Signor. Monarca, e la spedizione del presente
Capitolo senza bisogno d'altro sia sufficiente cautela
80. Item, Sup.co si degni interporre tutta l'autorità necessaria, e practicare ogni diligenza, e qualunque mezzo opportuno, acciò tutti quelli Nobili Nostri del Ceto del Popolo, che si ritrouano carcerati in Francia, ò in Spagna, ò in altra qualche parte condennati ò no condannati, ò auere seruito, et assistito alle parti del Sig.r Nostro Monarca, siano scarcerati, e liberati, e possano ritornarsi alle loro case
81. Item si degni far liberare tutti quei Nobili, e Cittadini Nostri, e Regnicoli, che di giusto si trouano carcerati etiam che fussero Prigionieri di Guerra di qualsiuoglia delitti, e demeriti quantunque grauissimi, comprendendoli espressamente nel sopradetto Indulto giustissimo
82. Item che se dalli Cittadini Nostri, abitanti, e Regnicoli che si trouano assenti, etiam in paesi nemici, ancora che in atto seruendo Sua Mtà Xpma, e Serma Casa d'Angiò, ue ne fossero alcuni, ò alcuno, che fra il tempo

rempo prescritto mancassero di venire alla douuta obedienza del Nostro Sig.r Monarca, e da essi si ritrouassi prima delli sudetti Capitoli fatte qualsiuoglia alienazioni, ò feudali, officij, e Regalie, dallo ass.to Sig.r in benef.o de Cittadini Nostri, Regnicoli, ò abitanti così stabile onoroso, come lucrativo, quelle debiano auersi per ratte, e ferme, senza potersegli fare dal Reg.o Fisco, ò altro in beneficio de quali tal'alienazioni, ò Hipotecazioni apparissi fatte, lite, ò controuersia veruna
83. Item, che tutti gli atti, Processi, decreti, et sentenze ed altri qualsiuoglia fatti auanti qualsiuoglia Tribunale della Città, e Regno, e qualsiuoglia Giudici, Magistri, o Minori Reggij, ò Baronali, de reggij frà parti, ò di parti del Reg.o Fisco in tempo del Serm.o Duca d'Angiò, restino validi, e fermi, ità ac si fussero stati fatti in tempo di Re, o Prè Legitimo
84. Item si degni confermare tutte, e qualsiuoglia alienazioni, concessioni, donazioni, transazioni, cõtratti e

e conuencioni, Asserti Regij di qualsiuoglia specie, uenori, ó Lucratiui, Fatti di qualsso Beni, et effetti, ered di cassa militare, Censi, Feudali, Reali, e Magi. ó Minori, Officij uendibili, ampliacioni d'essi, Iuy, Ragi, gioni, ed altri qualsia da Serui Rè Austriaci sino al Rè Carlo 2. di felice memo, da Sri: Vicerè pró temp. de medi, Loro Fuogi. della Regia Camera e sua Regi. Fisco, Regia Corte, ed altri qualsia Tribunali, ó Ministri in tutto il tempo suddetto del Dominio nell'augusta Casa d'Austria sino al Rè Carlo 2. di questo Regno

85. Item statuimo, e decreto confermare tutte, e qualsiuoglia vendite, alienacioni, concessioni, contratti, transacti e conuencioni, etiam d'effetti di Cassa militare, Fatti a titolo oneroso di tutti, e qualsia Beni della Regia Corte, ó del Regio Fisco, Censi, Feudali, Regalie, Magi, ó Minori, Officij uendibili, e loro ampliacioni, Iuy, Ragioni, et acioni, durante il tempo del Sermo Duca d'Angiò, tanto dal Sermo Serenissimo Duca, quanto da Sri Vicerè del medemo, dalla Regia Camera, dal Regio Fisco, da qualsiuoglia Ministro, o Tribunale, ó da altra qualsiuoglia persona in suo nome, ed in specie dal Sig. Duca d'Arcalona per tutto il tempo del suo Gouerno sino che partì da questa Città, che fù il giorno cinque del corrente mese di Luglio, tutti gli Regij dissenti trà lo stesso tempo concedeti tutti, e singoli, quali atti debano restar validi, e fermi, e quanto alla Regia Corte s'appartiene senza pregiudo. delle ragi. del Fisco, atteso facendosi il contrario, ridondarebbe nella total rouina, e disconsuelo di tanti Fedelissimi Vassalli di S. Mtà, che Dio gdi

86. Item si decreta confermare tutte le mercedi in pecunia ó in effetti, date in tempo di do Sermo Duca d'Angiò a Cittadini stessi, e Regnicoli, ed abitanti nella Città e Regno, uenendo ad ciò ad esercitar S. Mtà la sua generosa clemenza con tutti Fedelissimi Vassalli, e questo senza pregiudo. sempre del Fisco

87. Item si dice confermare tutte le mercedi di officij onori date a Cittadini stessi, Regnicoli, ed abitati

nella Città, e Regno, come sono Titoli di Prencipi, Duca, Marchesi, Conti, Grandati della Spagna, Trattamenti de Grandi, Chiavi d'oro, e qualunque altro simile mercedi, ó siano dati p titolo oneroso, ó p titolo lucrativo.

88. Item, che tutti li Fraglitti, Regnicoli, ed abitati nella Città, e Regno, che in qualunque modo p titolo oneroso fossero divenuti Creditori della Regia Corte, ó del Regio Fisco in tempo del q. Serenissimo Duca d'Angiò, ó in anchora, ne divenissero Creditori, e cuiscuno, che pagassero de Beni comprati, ó concedutili p titolo oneroso, ó in altro qualsia modo fossero, ó venissero dichiarati Creditori per titoli onerosi di d.a Corte, del Fisco p atti fatti in tempo di d.o Serenissimo Duca, debano esser pagati, e sodisfatti dalla Regia Corte, e Regio Fisco della detta Cattolica del Re nostro Sig.re, ita ac se avessero contratto, e fossero Creditori ó divisa della Regia Corte, e Regio Fisco del gusto d'esso Serenissimo Monarca.

89. Item, che fra gl'altri Capitoli, e Grazie, concedute a questa Fedelissima Città, suoi Cittadini, ed abitanti inespso v'è quello dell'Immunità dell'Alloggio de Soldati, in-rorno qual punto furono in specie dal Gran Capitano ne i Capitoli de 15. Maggio 1503. spediti l'infratti Capitoli 31, e 32. = Item supplica, si degni p la quiete, et onesto vivere alli Gentil'huomini, Cittadini, ed abitanti in detta Città di Napoli, che nó abbino de essere ad allogiare alle loro case, tanto dentro di detta Città, quanto fuori per tutto lo distretto d'essa Città Forastieri, ó Soldati, tanto ad pede, come da Cavallo, né d'altra condizione, más che abbiano quelli tali ad alloggiare all'osterie a loro spese, né altrimenti siano aggravati, né in Beni, né in denari, attesso che mai furono stati soliti ad allogiare, e p la dignità di d.a Città, altrimenti ridondaria in detrimento, e diminuzione delle Tabelle della Regia Corte. Placet prefato Illmo Dno Locumtenenti Generali. Item Considerando, che molti Gentiluomini, e Cittadini di d.a Città hanno case, Massarie, ville, e Castelli, stanno fuori del distretto d'

detta Città, vi supp.ca vedegni V.S. Illma, ordini, che in
le Stanze, Case, Castelli, Fortellizie, e Ville, dove
tengono le loro robbe, e famiglia non si debba alloz-
giare, e p.ssona condizione di tempo: Placet pz-
fato Illmo Domino p.ocum.ti Enti. Quali Grazie, e
Capitoli sono stati sempre succ.ssiu.te confermati
da Sermi Rè in appresso, ed in specie dal Rè Catt.
nel cap.o 15., e 16. de S. Stre 1505., e dall' Imp.r Carlo
Quinto nel Cap.o 3. del 1550.; Per tanto si sup.ca
anco quelli specificam.te confermare, com' anco tutti
gl' altri, concediti al Regno, così in genere, com'
in specie di tal materia.

go: Item che li Napolitani, Regnicoli, ed Abitanti, che appa-
riranno esser Creditori de Cittadini Regnicoli, ó fora-
stieri, che si ritroveranno possedere beni Burgen.
ó Feudali, Regalie, Officij, Ragioni, ó Azioni, ó altri
di qualsi.a specie in tutto questo Regno, nel caso quelli,
ó alcuno d' essi venisse dichiarato Ribello: onde
avesse ad seguirne la confiscatione d.ti li detti Loro
beni

beni di qualunque specie, ut sup.a, debbano essere
pagati de loro Crediti, nó ostante il nó esser robo-
rati di Reg.o assenso, né validati d' Autorità.

gi. Item che questa Città, e Regno nel felicissimo ar-
rivo dell' armi austriache ai confini del Regno sen-
za contradit.e veruna, e di buon animo quell' abbra-
ciò, con avergli offerto spontaneam.te le Chiavi nel gior-
no G. Reg.o nella Città d' Aversa per mezo de suoi Elet-
ti, e Deput., che prima nó gli fú messo adempire,
avendoli liberam.te riconosciuto, come douea il suo vero,
legno, e natural Sig.re; Perciò si sup.a ad maj. cautela
e non altrim.te, che si dichiari nó possa il Sig.r Conte
dell' esercito Sud.o pretendere le Campane, e Bronzo,
come svilate nella Città, e Regni di Conquista, quale
certam.te nó è, né è stato nella p.nte congiunt.a né la
Città, né il Regno.

gi. Item, che in caso d' inosservanza di detti Privilegij, e
Grazie, e Capitoli, e delle nuove Grazie, che si spe-
rano, e si sup.no da qualsivoglia Giudice, ó Tribunale

Archivo General de Navarra
Archivo General Universidad de Navarra
AGUN/Luis Cebrián Mezquita/9

anco supremo, o dalli Stessi Sigri. Vicerè prò tempore
si possa aver ricorso alla Maestà del Rè Nr. Sigre.
che Dio gdi, immediate, et a diritta, senza richiedersi
licenza alli Sigri Vicerè di detto Regno, la che si supp.
a magg. cautela, e senza pregiud. delli altri gratie
e Capitoli sopra di ciò concedute ~ ~ ~ ~

Copia de Letra escrita de S. M. a Pedro G.l del Pp.do Dr. Electo de
esta Fed.a Rta. —

Forj

A los M.y N.les, M.y L.os y Fieles, y Amados Nros
los Electos de Nra Fidelissima Ciudad de Mayorca

El Rey

M.y N.les, Magnificos, Fieles, y Amados nros. He
estimado las expressiones, que me repetis de Vro be-
xequio, y fidelidad con motivo de que conferi la
Secretaria de Estado, y Guerra de esse Reyno en
Dn Domingo Fiorito. y la de Justicia en Dn Francisco
del Tuffo; y con esta occasion he querido nuevamente
asseguraros, que mi desvelo por el mayor bien, y
felicidad de esse publico, sera siempre igual al
tierno, y paternal amor, que me ha merecido, y
que asimismo experimentaran muy distintos effectos
de mi Real Benevolencia los individuos de el, que
se señalaren en mi Real servicio. De Barzelona 1.
de Marzo de 1708 — Yo el Rey —
D. Juan Ant.o Thomeo y Anderaza

Copia di Lettera scritta dall'Ill.mi S.ri Eletti alla Maestà del Rè Nostro Sig.r (che Dio g.di)

Signore

Si considera tanto maggiore la grandezza di Vra Maestà, quanto che opera verso questa sua fed.ma Città con gli atti più singolari del suo impareggiabile amore eccitato dalla sola benignità del suo Real animo, mentre essendogli degnato di provedere la Carica di questa Segretaria di Stato, e Guerra in persona del Regio.e D. Domenico Viviltà Napolitano, riguardevole anco per le ottime parti, che l'adornano, come per quella della Seg.ria di Giustizia nel Eccellen.mo D. Francesco del Tufo Soggetto meritevole di questo med.mo Regno, fà evidentemente conoscere quanto le sia à cuore la nostra Nazione, et insieme li constituisce in una più che certa fiducia di ricevere dalla sua Real generosità il pieno conseguimento di ogni altro beneficio à vantaggio pur questo fed.mo Publico. Quindi è, che obligati da un tal paterno affetto, che si è servita la M.tà Vostra dimostrarci, non lasciamo di rendergliene umilmente quelle grazie, che più mai esprimere il nostro riverente ossequio, et impetrarle dal sig.r Iddio la conservazione della sua Real persona per una infinità d'anni, come bisogna alla Cattolica sua Monarchia. Nap.i da S.to Lorenzo 12. di Decembre 1701 — Di Vostra Cat.ca Real M.tà — Gli Eletti della fed.ma Città di Napoli

Capitoli, e Grazie ordinate dall' Assemblea Gente de Baroni, e
supplicate all' Augustissimo Nostro Imperatore, Dio guardi, sin
dall anno 1711. per mezzo dell' Ambasciadori modificate intorno alle
domande, e migliorate circa l' ordine della disposizione

Primo si supplica, che si debba riformare la Rota
volgo, chiamata del Cedolario, togliendo l' abusi introdot-
ti in d.o Tribunale, et ad effetto, che si debbia pro- Riforma del Cedolario
cedere da oggi auanti iuxta ordine servato, e
col debito ordine giudiziario nelle cause vertono
trà il Fisco, li Baroni, et altri privati Possi.
de Feudi, e di Regalie senza pretend.e di pro-
cedere con giudizio esecutivo di resulte, ó se-
questri de facto nel principio della lite, ó con
altro modo irregulare, col quale si viene a-
togliere l' ordine giudiziario, e la naturale di-
fesa a Possessori di Regalie, e d'entrate feu-
dali, non potendosi questi turbare nel spogliare
de facto della possessione, seú quasi, nella
quale da immemorabil tempo, e con prescrizione
Centenaria si ritrovano, che hà forza di Titolo
bastantissima, ed il Fisco per la diuturnità del
tempo hà bisogno di termine, e di sentenza, giusta

Che la centenaria abbia d'auersi per titolo

la non men chiara, che espressa disposizione del
Capitolo del Regno 120: incipiente: Item statuimo
e della Reg.a Pramm.a del Re Ferrante, che è
la prima De Salario eorum al §. 6., doue stà no
inserito le parole dell' istesso Capitolo, e giusta
quello, che è stato sempre praticato in tempi an-
tichi, ed in particolare fù deciso nell' anno 1652.
nella causa trà il Reg.o Fisco, et il Duca di Mon-
teleone, e Relatione del Reg.e allora Presid.e
Gio: Camillo Cacace, e che similm.te debbia pro-
cedersi dall' istesso Tribunale juxta ordine servato
nelli Casi di devolutioni, così per morte de
Feudatarij senza legitimo Success.e, come di Posti
d' officio di Regalie, che si pretendono esser
per la morte de Possess.i senza legitimi succ.ri,
che vengono claro, et aperto jure, nel qual caso
come dal Reg.o Fisco si è attentato pendente
la lite della devolutione, anzi prima di finire
l'anno del dì della morte del Feudatario
di proced.e non solo alla dichiaratione della
devolutione

nelle devolutioni se debbia procedere iuxta ordine servato

devolutione conuen la forma de Capitoli del Regno
mà anche di procedersi alla Significatione, et As-
segnatione del Feudo, che si pretende devoluto
trasferendo il Reg.o Fisco le sue ragioni Fiscali
al Tenutario, immettendo quello nella possess.e
de Feudi, che si possedevano dal Fisco seque-
stri nomine, non curando più di decidersi la
causa della devolutione, la quale virtualm.te
viene à determinarsi a favor del Fisco prima
di proferirsi la Sentenza, nella quale si
potrebbe dar il caso che succumbesse, ò che
almeno si facesse pavità, la quale s'aver-
be a publicare a favor del Reo, che do-
manda il dissequestro, e contra del Fisco
attore il tutto la forma delle Leggi com-
muni, e del Regno, e contro la forma dell'
istesso Capitolo ex presumptione, che può
si Sugg.to V. M.tà togliere tutti questi abusi così
pregiuditialissimi al Baronaggio, servè ogi
d' ordinare, che s'osservi la disposizione

S'oppuni il Cap.o y gre-
suntuoso non los inno-
varsi Capi alcuno gra-
dente la Lite

del Capitolo ex prgumptuosé, e l'inveterata osservanza praticata nella Reg.a Cam.ra, senza innovarsi cosa alcuna, pendente la Lite della devolutione —

La declaratione dell'altro grado nella Succ.ne de feudi concedato da Filippo IV.

Secondo. Item perché la Gloriosa Mem.a del Re Filippo IV. per rimuneratione de serviggi de Baroni mediante la persona del Gen.le Luiggi Poderico concedé grazia a questa Fedelis.ma Città, Baronaggio, e Regno dell'ampliatione d'un grado nella successione de Feudi, cosi antichi, come nuovi, come dal Privileggio Regale spedito in Madrid a 30. Dec.e 1666, ed esecutoriato il Reg.o Collaterl Cons.o di questo Regno con Privileggio in forma Regia Cancellaria in data de 22. Marzo 1668. registr.to in Privilegior. 13. fol. 149; quale grazia ha patito anche controversia col Reg.o Fisco sul pretesto, che non fusse inserito nel volume delle Pramm.e, e Capitoli, che fusse stata esecutoriata dopo l'anno prefisso nella Reg.a Pramm.a, del che pende relatione da farsi alla Corte di S. M.tà dal Collet, intesa la Camera et essendo chiara d.a grazia, e molto frivole l'opposizioni del Fisco, mentre le grazie anco generali che si concedono per via di Privileggio a Città e Regni, nó hanno bisogno di quella publicatione, che é necessaria per le promulgatione delle Leggi, et alle Città, che godono privileggio delli Minori, nó é corso il tempo dell'anno, ó pur per via di restitutione in integrú adversus lapsum annuum, giusta ottenerá, conforme ottenne dal Collet l'esecutione di d.a Grazia. Si supp.a però V. M.tà quello, ch'é indubbitata giustitia Concederlo per grazia, che s'osservi la d.a grazia dell'ampliatione d'un grado nella Success.ne de Feudi antichi, ne quali supp.a conforme si spera, certam.te S. M.tà degni abilitare tutto il quinto grado alla successione di Feudi antichi a beneficio cosi de Maschi, come delle femine, e discend.ti da femine, e che si troncanno

in 5° quinto grado di linea Collat., anche ascend.; discendente però dal primo Acquirente del Feudo; Da tutte queste rag.ni può S.M. Comprendere; quanta giustizia assista alli Sup.ti, quali nó lasciano d'aggiungere; ch'é tanta indubitata la giustizia del Baronaggio, che nell'anno 1636. essendosi avuto nuovo ricorso a S.M. per mezzo di D. Fran.co Caracciolo Marchese di Trevico all'ora Ambasciad.re della Città, restó servita Sua Altezza del Re Carlo II. con sua Real Cedola delli 4. Febraro 1636; ordinó all'Ill.te Vicerè, che si rimettesse informo con Consulta del Reg.o Collat.le e Cam.la, affinche d'interponerve nó solo la grazia a benef.o della Città, e Baroni suoi fedelissimi Vassalli, quando fussi stata dubbia mà di concedergli nuove mercedi. Quale Cedola essendosi proposta nel Reg.o Collaterale, l'Avv.to Fiscale ne riparó l'esempio facendo istanza, che nó intervenissero nella Consulta li

Ill.ri Ministri di Collat.le, e Cam.la, ch'erano Feudatarij sotto pretesto, che come tali erano interessati, pretensione tanto nuova, e senza esempio, che fece conoscere quanto vane, e senza fondam.to erano l'istanze Fiscali —

9°. Item perche per Grazia concedeta a questa fedelis.ma Città, Baronaggio, e Regno dalla Sig.ra Re. hanno facoltà li Feudatarij, che tengono in immediato succ.e femine, disp.re cosi per atti trà vivi, come d'ultima volontà delli Feudi in beneficio di quel Nascolo della Famig.a, che immediatam.te succederia, se nó vi fussero le sud.e femine con lasciare alle medesime femine escluse la dote, che parerá a disponer: e poi la grazia del Re Filippo 4. di glo. viosa mem.a fú conceduto, che li Detti Feudatarij potessero fare, et ordinare fideicommissi, e Majoraschi nelli di. Feudi sino al quarto grado, all'ora Sam.te abilitato

La gratia concedutta da Filippo 2° di portogallo di disporre per atto trà vivi, e per ultima volontà delli feudi in beneficio di qt. maschio che sarebbe della famiglia, se non vi fossero le femine alle qli se debba la dote

La gratia di Filippo 4t che se possano ordinare e fare dei feudatarij

Heri commissi e maiorasghi sino al quarto grado

alla Successione dei Feudi; si è difficoltato ne' Tribunali, se le dd. grazie comprendono l'esclusioni così delle femine della Linea descend.te, come del Maschio discend.te dalla femina, e si possa alterare l'ordine della Successione feudale quando le dd. grazie, che parlano de feudi colla qualità ereditaria non devono ricevere queste limitazioni mentre li di feudi colla qualità ereditaria si possono coll'Assenso Reg.o alienare, e disponere anche in estranei, ed il legitimo Succ.re non può impedirlo, né v'è altro ostacolo, se non della legge commune, per la quale si deve la legitima alli Succ.ri, che sono di linea descend.te; Perciò si Supp.a a togliere tutte le dd. ed altre Cautele, con dichiarare, e Concedere espressam.te che si possa anco per via di Sostituzione diretta, o Fideicomm.ria pure, ó condizionata disponere delli Feudi antichi, ó nuovi anche titolati e di gran momento con esclusione nó solo della femina immediata, ó del Maschio discendente dalla

Se femine, e Maschi già compresi in esclusione così delle femine discendenti della linea descendente, come del maschio discendente dalla femina, ed osservarsi l'ordine della Successione feudale

dalla femina, anche se questa si fusse maritata nella famiglia in benef.o del Maschio agnato rimotiore ad elezione del disponente, ancorche vi fusse successione dell'ordine della Succ.ne, quando però vi è la femina discend.te da femina, ó altro in grado Successibile con lasciare alle femine, ó al Succ.re di linea discend.te la legitima nel prezzo, ó nelli beni burg. .y la concorrente quantità della legitima, che li spettaria nelli beni feudali, mentre non si fà pregiud.o alla Reg.a Corte, quando il disponente hà legitimo Succ.re, né anche si fà pregiud.o alli Succ.ri, li quali nelli Feudi colla qualità ereditaria non possono impedirne la disposizione anche in extranei coll'Assenso del Succ.re, che sarà de linea discend.te non può pretend.e altro, che legitima —

Quando possa lasciarsi la legitima, che li spettaria nelli beni feudali

Item Supp.a, stante che nella Successione de feudi nuovi .y la costituzione del Regno fù vero abilitati li fratelli e sorelle ex uno latere, secondo la commune intelligenza de Prudenti del Regno. Pretende poi il Reg.o, che nella

Sur la Succession nelli feudi nuovi Greca d'Atti, o sorelle ex uno latere

sanza la solita opposiz. nella Successione de Feudi prossi et hæredibus ex corpore fussero esclusi li di fratelli, e sorelle dalla Successione di detti Feudi nuovi. Onde per togliere la pretensione fiscale, e per ampliare la Succes.ne delli di Feudi nuovi, essa Città, Baronaggio e Regno in diversi tempi supplicorono li Predecess.i di questo Regno, che non ostante la d.a Regola pro se, et hæredibus ex corpore, potess.e Succed.re nelli Feudi nuovi li fratelli, ò sorelle descend.ti anche nelli feudi dicuris francora, sexuy tamen, et utanij prerogativa servata, e dalla Real munificenza de Prede.ti fù concessa la d.a Grazia limitata però alli Feudi, che s'acquistaro.no per titolo di compra dalla Regia Corte, ò da Particolari, quale limitazione hà dato causa a molte controversie, e pretendi.ti fiscali, cioè che la d.a Grazia non si estenda alli Feudi nuovi conceduti p rimunerazione de servitij, ò pervenuti p titolo lucrativo di Donat.ne, così p Mercede Regale come fatta da Particolari, coll'assenso prædet.o, et hæredibus ex corpore. E così anche se al fratello, ò sorella, ò nipoti si defenisce il Feudo p titolo di Successione, non possono Succed.re li fratelli, ò sorelle, ò nipoti ex uno latere non congionti da quella parte, d'onde al defonto Feudat.o il Feudo sia pervenuto. Anzi si è preteso, che la d.a Grazia veniva a Consumarsi intieram.te l'effetto suo nella prima Successione del fratello, ò sorella, ò nipote. Di modo che se un fratello, sorella, ò nipote sia succeduto all'altro fratello, sorella, ò zio in vigor di d.a Grazia, se questo Succes.re poi morisse senza figli non li possa Succed.re l'altro fratello, sorella, ò nipote di questo. Di più s'è preteso che quantunque in vigor di d.a Grazia nelli Feudi nuovi possa Succed.re il nipote al zio, ò zia, nondimeno non sia reciproca la Successione, di modo che anche il zio, ò zia non possa Succed.re al Nipote, ancorchè il zio, ò zia fossero fratelli, ò sorelle di quello, che acquistò il Feudo. Perciò si supp.ca V. Mtà si degni togliere tutte le d.e Controversie, e dichiarare, ò concedere p quanto sia di bisogno, che nelli Feudi così nuovi, come

antichi anche Conceduti per rimunera.ne de Servitij, ó
di qualunque modo pervenuti, et acquistati, ó sia
per Compra ó rimunerazione de Servitij, Legato
ó Succes.ne, ó in qualunque altro modo, e Titolo oneroso
ó Lucrativo, possono succed.re li fratelli, ó sorelle, benché
congionti ex uno latere, benché non si siano congionti
dalla Parte, dalla quale il Feudo l'é pervenuto
e li nipoti da esso Discendenti Maschi, ó femine,
anche nelli Feudi juris francorum, sexu tamen,
et prerogativa servata. Di sorte che
se al Defonto Feudat.rio fusse pervenuto il Feudo
il titolo di Successione, non essendovi Collaterali Con-
gionti Discend.ti dal primo Acquirente in grado succes-
sibile, possono li fratelli, ó sorelle ex uno latere,
et i nipoti discend.ti da essi succed.re, ancorché non sia-
no congionti da quella parte, d'onde è pervenuto
il Feudo al Defonto anche nelli Feudi Juris francorum
sexu tamen, et prerogativa servata, e
che la Successione sia reciproca fra di essi nipoti
e figli Maschi, e femine, et con dichiararsi espress.te
che

che conforme il Rescritto nelli Feudi nuovi succede il
figlio, o figlia, così anco il figlio, ó figlia possa succed.re al Rescritto
non ostante la clausola ex corpore, consu.ta S. M. altre
volte con altre Pragme é stata solita Conceder
sua Benignità giusta la Pramm.a 6. e 12. de Feu-
dis promulgata nell'anno 1537. e 1550. con abili-
tare tutto il terzo grado nella Successione de Feudi
nuovi, non ostante la clausola apposta nelle
Concessioni, et Investiture prò se, et hæredibus ex
corpore, non siano congionti al Defonto Feudatario da
quella parte onde il Feudo é pervenuto, e che la
Grazia nel consumi l'effetto suo nella prima Succ.ne
con dichiararsi specialm.te che succedendo il primo
Acquirente del Feudo, il fratello, ó altro abilitato
alla Successione de Feudi nuovi, se questo, ché è
succeduto poi muore senza figli, possono succed.re
ordine successivo l'altri fratelli, sorelle, o figli anche
ex uno latere, et i nipoti d'esti siano, che vi repre-
sentino supplire alcuno degli abilitati alla Successione

de Feudi nuovi gradualm.te, et de uno ad altro

S.to Item perché in questo Regno da tempo immemorabile, an-
che si mantenerve il commercio, e la facilità di Contrat-
ar sop.a li Feudi con l'Assensi Regi servata la
forma della facoltà concedeva nell'Inuestiture
d'alienare li Feudi Ad'o assenso reservato, nonsi
è denegato mai L'Assenso all'alienazioni de Feudi
che si fanno da chi tiene legitimo Success.re in bene-
ficio di persone abili, ed anco all'Ipoteche de
Feudi, e la Consecutione di prezzo, ò di Credito sop.a
li medemi Feudi in beneficio anco delle Chiese, Monasteri
Monti, Luoghi pij, Università, e Collegij Colla Clau-
sola però, che succedendo Casu, vendat. Personis
habilibus, il che anche è stabilito per Prag.a e
Capitolo Conceduto a questa Fedelissima Città, Baro-
naggio, e Regno molti disperati di prole, ò d'
altro legitimo Success.re, ò persone inabili, Chiese,
Monaste.i, Monti, Collegij, ed Università comprav-
ano li Feudi in testa d'altre persone abili
e

e con Successori la vita, e linea de quali
... il Reg.o Fisco per il pagam.to de Reveli, e
devolutioni, restando però il Feudo affetto all'
Istromento della recognitione, col quale si dichiara-
va essersi il Feudo Comprato con denaro d'altri
et in sodisfatione del prezzo si prometteva ce-
derlo, e trasferirlo in altre persone abili a
libera volontà del Padrone del prezzo, che li
dava in soluto la Terra, sen Commodità
di percipere li frutti, et amministrare la
giurisditione coll'Assenso Reg.o sop.a l'instro
di d.a recognitione, quale Assenso Reg.o mai
si è degnato dalli Ill.ti Vicerè, e dal Regio
Coll.e Cons.o, anche che saria ingiusto de-
negare quello, che è stato solito Concedersi ult.a
mam.te Il seguere Regali del Re Carlo Secondo
di Sel. Mem.a fu proibito alli Ill.ti Vicerè,
e Reg.i Coll.i Cons.i di questo Regno riser-
vat. L'Assenso sop.a li d.i instrom.ti di

recognitioni, d'onde è impedito il facile commercio
de Feudi anche con pregiud.o della stessa Reg.a Corte,
ed indi possono cagionarsi molesti, e controversie
in danno de Suoi fedelissimi Vassalli; Perciò la
Sag.a mà st.a d.e Lettere Regali ordin.o, che Gl'Ill.i
Vicerè di q.sto Regno, e Reg.i Coll.i Cons.i possa-
no, e debbiano conceder gl'Istrum.i sopr'detti
Instrom.i di recognitione della forma artica, e
solita concedersi prima di d.e Lettere Regali, quali
s'intendano derogate espressam.te, et abolite, sa-
to magiorm.te, che le clausole, e cautele in-
trodotte introdotte nel Regno dopò la d.a provisione
si rendo quella illusoria, et frustat.a; Imperciochè
quel, che vuol comprare il Feudo in faccia d'
altri, impronta il denaro al med.mo, e la compra
da fardi, conuenendo espress.te, che il Feudo cõprato
col denaro improntato resti a sui ipotecato sotto
speciale Ipoteca colla rendita dell'annue
entrate, e nell'istesso istrom.to s'fà l'assegnam.to
delle

della Tenuta de frutti, e della Giurisdizione del
Feudo, conforme si pratica alla giornata, e si è
pur'inteso, che tutto questo fù considerato a favor
del Baronaggio dell'anno 1711, così dal Sotto Cons.o
come dal Supremo d'Italia —

6.o Item perchè nella Pramm.a de feudi è proibito all'
Ill.i Vicerè, e Reg.i Coll.i Cons.i il conced.e l'as-
senso all'alien.ni, ed Ipoteche de Feudi da Loss.
di quello, il quale non abbia succ.e; lo che in
verità riguarda a quelli Poss.i Feudatarj, che
fussero di fatto di possessione le alienazioni
o' ipotecazioni, de quali verrebbero a fraudare
il fisco del certo commodo dell'immed.e feudal.o,
da che sono nate varie controversie, se non
succede il Feudat.o succ.e in atto, ma essendo in
stato di poterlo avere, perchè non stà differato
di fatto, si possa in tal caso l'istesso con-
ced.e dall'Ill.i Vicerè, e Reg.i Coll.i Cons.i alle
di sui alienazioni, et Ipotecaz.i di beni feudali

o pure sia anche compreso nella proibizione della Pramm.ca, ó nella Clausola solita apposi nell'assensi Sud.i: Quomodo habeat Successor, come anche se avendo egli Succ.re alias in atto, mà unico, e disperato di prole, s'entri anche la proibizione Sud.a della Pramm.ca. Perciò affine di togliere le controversie Sud.e. Si supplica dichiarare, e per quanto sia di bisogno conced.re di nuovo che sempre, e quando il Feudat.rio Sup.e che alieni, ed ipoteghi li beni Feudali, non sia egli in stato di essere disperato di prole, ma sebbene non abbia in atto il Sud.o, quello possa avere non solo sia lecito all'Ill.i Vicerè, e Reg.i Coll.e Cons.o dare l'Assenso all'alienat.ni, ed Ipotecat.ni de beni Feudali, mà non possa denegarsegli, e così s'intendano l'Assensi, che in futurum si daranno non ostante, che vi s'apponghi la Clausola solita: Quomodo habeat Success.re, come anche che avendo il Feudat.rio in atto il Succ.re, ancorche

unico

unico, et affatto disperato di prole, come vecchio, e valetudin.rio, ó con altro impedimento, non possa denegargli l'Assenso all'alienat.ni, et Ipotecat.ni, che si fanno de beni feudali con intendersi adempito alla Pramatica Sud.a, et alla Clausola Sud.a Consueta. Quomodo habeat Succ.re coll'assistenza di Sud.o, benche unico, ed affatto disperato di prole giusta quello, che è stato altre volte in Regno praticato, e dasjo —

3.o Item si Sup.ca V. Mt.à si degni confermare tutti, e qualsà Privilegj, Grazie, e Capitoli concedeti a questa Fedelis.ma Città, Baronaggio, e Regno dalli Predecess.ri Rè di Felic.a Mem.a anche dalli Rè Aragonesi Alfonso, e Ferdinando Rno, Alfonso, e Ferdinando Secondo, e Federigo senza potersi allegare, che alcuno di d.i Grazie Privilegj, Capitoli, ne siano in osservanza che il contrario vigo a quelli s'hia derogato, ó che ne fossero stati esecutoriati dalli Ill.i Vicerè, e Reg.i Coll.e Cons.o

Supplica cotesto Reame effersi conformi agli Ed.ti Stinge e si delle Piazze nobili la giurid.e a tutti gli Nobili delle Piazze Fed.e la sostanza della risposta con tiene e che si osservi il sotto

XIII

Sup.a che la conferma delli Privileggi, e Grazie concesse à Stri delli Casaggi della Reg.a Eugana di Foggia: si è risposto colla concessione della decisa conferma

XIV

Sup.a che nelle cause spettanti à Baroni non debbano ingerirsi le Regie Audienze le Ss.e della Vic.a Giuriz.e nel caso di gravame, e d'appellazione: si risponde conferma do tutti li Privileggi de Ss.i Baroni in quanto non sunt: et dà ordine che Audienza ed altri Tribunali non pervertiscano la loro giurisdizione

Dal Capo XV sino al XX spettante a feud.i e à Baroni non vi è alcuna Decretazione

XX

Sup.a che non possa il Reg.o fisco pendente la lite della decolazione pignorare ipotecare, e dar altri trasferire il feudo, e le respettive dependenze, e beni burgensatici, spettanti al Capo del Regno ed presentandosi è decretato come Placet.

XXI.

Sup.a che nelle vigilie de feudi debbia succedersi la morte del vassallo, e non del vassallante, per esentione del rilevio, purche non corri nella malattia, e che presunta la risposta contiene che Placet à riguardo delle vigilie semplici, e che non contengono frode

XXII

Sup.a che non si possano vendere, e semplicare li posti di giustizia, e che l'elettione de siano cadere in persone, che habbiano almeno anni 30 e siano bone, e sufficienti di bontà d'esame, e costumi, e che si siano esercitate ne Tribunali almeno per anni 10 non interrotti. Si risponde che Placet, e che gli ufficij di Giustizia si conferiscano senza riserva a Persone capaci, e sufficienti

XXIII

Sup.a che possano legersi nel Collaterale Consig.o tutti, e qualsivoglia memoriali di negotij, anche gravissimi Civili Criminali, e misti senza che vengano mostri le segrete vie di giustizia, e riserva, e che tutte le Decisioni del Collaterale Consig.o si pubblichino subito senza speciale, e regio Ord.e di Sua Mag.tà non uniformandosi a quelle si risponde che Placet, e di osservino inviolabilmente gli ordini di Filippo quarto

XXIIII

Sup.a che possano il Collaterale Consig.o li memoriali fra declamatorij, rimandata da Lei con dannati da Tribunali delegati nonostante, che non vengano vinculati alle scritture

eneclano, e se espedirà questo genere di rescritti non potessero unirsi il Collate-
rale possano li Sri Reggenti spedirli in caso, e più stando pendente la decretazione
non si innovi cosa alcuna sù di che Sr. decreto Placet. e se ne mandi copia
sovra esclamatione uenga sottoscritto almeno da due Reggenti.

XXV.

Sup.ca che non possano concedersi delegationi di Cause Criminali se non se nelli casi
espressi dalle Leggi del Regno, e dovendosi concedere si faccia col voto del
Collaterale, e decidendosi le provisioni in forma Regia Cancellaresca. E più che
non possano spedirsi Rescritti acciò le Leggi non siano violate dallo spettato
Reggimento in visita ma dovendosi ciò ordinare si faccia con Real voto e nella
forma sopradetta: e finalmente che non si possa dispensare alle leggi prohibi-
tive del gran Cap.no di non poterne esser portatori i negozianti ex professo in forma-
to. Sr. decreto conforme Placet. e se osservino inviolabilmente gli ordini dati
da sereniss.mi Re antecessori precisamente nell'anno 1554 e 1557 e gli altri
simili di S.ta C.a e Cam.a M.tà sotto qualunque abuso e si comanda alli Ecc.mi Sri
ceve che non impediscano in qualunque maniera che i Rei siano ammessi
dalli Reggenti se non si gravino del caso proceduto in vigore del collaterale come sopra
in forma della Legge Cancell.ca e che non si dispensi sulla Tortura de Rei
se non ne gravi delitti, se non si gravi eccessi rimanendo fermo il Cap.o del gran Cap.no
in questo punto.

XXVI

Sup.ca che a Ministri del sacro Consig.o di S. Chiara si ristabilisca e sia Stipendio
pagam.to di D.ti 1000 l'anno e si tolga la Gratione dell'uno e mezzo per
cento e che spend.o Camerali sieno tenuti osservare gli ordini Reali e Legi
Prammatiche e circa la Gratione si risponde che per quanto S. M. Dio
dave il Regno di questi Rei, ed in tanto inviolabilm.te osservino gli ordini
dati sù questa materia — Sia la qual grazia mi conviene di mettere
in considerazione all'Ecc.mi Vicerè e Luogotenente, e la gratificazione
discende dalli Sri Ministri, colli Sri Ambasciadori debbono li Sri Ministri
contribuire loro, dare e pervenire che la clemenza di S. M. dovrebbe
sussistere in essere dando il peso delle Vitelle, e si pagano nella
Cam.a quando uno di questo ultimo punto non venga Sup.ca Signore
guardo colla riflessione della sua pietà che S. M. facesse cessare
Bacanare i soldi di Sri Ministri, e che essendo successo da
Sup.ca in nome di costoro pub.ca acciò possiamo sù tal punto godere
ges dalla Real benignità

XXVII

Sup.ca che alcuni provvedimenti d'intorno alli eccessi, e se si fanno da Sri Minis-
tri Sup.ca e Placet

XXVIII

Sup.ca che non possano i Sri Ministri strumentare o custonare i Rei e Testimo-
nij in alcun loco, fuori che nel Sr. decreto della Mca e che non si pos-
sa procedere à cavezzazione di fatto senza procedersi in formatione e conclu-
sioni sufficienti, si risponde che Placet, e si osservino inviolabilm.te le
Leggi e le Prammatiche del Regno su questi punti nel caso

XXVIIII

Sup.ca che le Deposizioni de Testimonij debbano vicendevolmente
sentirsi in presenza quanto si trovano a favore del Reo e che non si possa vie-
più dirigere prolisso quanto si trovano a favore del Reo e che non si possa vie-
più dirigere prolisso quelli stessi Testimonij, Restiono provvisti più specifica-
mente conforme lo stesso che la preced.te

XXX

Sup.ca che non si possa dalli Ecc.mi Vicerè mandar i Rei in Galera, ben de posti ma
debbano le pene inferirsi da Tribunali a quali spetta giusta il decreto e Reali osservino, e Prammatiche e gli ordini della Maestà della Re-
gina Marianna inviolabilm.te

XXXI

Sup.ca che abolizione delle Prammatiche 7 e 10 de Mancomiti ove si privi le leg-
gi la pena e s'imponga la pena a chi vi ha contravenuto si risponde Placet
ne' delitti non siano privilegiati quore ne' casi necessarij e precisi.

XXXII

Sup.ca che non possano convocarsi i Rei ex processu informativo, semprechè non con-
corra copulative il grave vegnisto della malaunità, fama e quali da' Rei com-
dente inquisitione e nuova d'un fatto avvenuta di solito, ed un genere d'in-
dizij, e fatto il decreto della Gravina debba inferirsi si in Collaterale, e la cau-
sa è delegata e nell Consig.o se la causa è ordin.a a fine d'udersi e con-
cernono gli Sri indizij. E non possa mai spogliarsi il decreto proibi-
si all'Avvocato del Reo di parlargli, dando a lui la copia della deposiz.e del
principale [illegible] la somma del decreto e Placet. Sessione che il Sup.co
di Lobetto e Reggenti debbano osservare li due Mi vegnisti e di lotezzo sia-
sevuti di solito e quidicature

XXXIII

Sup.ca che non si possa dalla G.C. della Vic.a ed altri Tribunali Collegiati proceder a
carcere di pleggiarsi contro i pleggi se mai se mai montava condannato in pri-
vale a pena ordinaria e che sia di solito si stato commesso a quella
Mca causa, e per quale si deva data la causola buon affondere e che possano
Sri diciotto ed altri obligati comparire il Procuratore fiscale sovrano Placet
che li diciotto siano convenuti innanzi alla sentenza con-
dennatoria del principale, cioè innanzi che siano accusati le contumacie
contro de reo Mi ed più che li diciotto siano intesi mezzo del Procuratore

XXXIV

Che li serviani fiscali possano allegarsi li sospetti contro quelli auu.te de Lei e Regia vista ricusati non possano più ammettersi ad assistere la med.a Causa. Placet
Che li serviani fiscali non possano assistere se non allegata, e provata la causa della sospensione

XXXV

Che nella elezione de Consultori della Piazza del Sac.o Popolo non possa farsi con biglietti dagli Ecc.i Sig.ri Viceré ne possano confirmarsi senza provedersi a nova elezione Placet

XXXVI

Che nell'elezione de Capitani dell'ottina debba farsi dagli Ecc.i Sig.ri Viceré precedente nomina dell'ottina secondo il solito, e non per biglietti Placet

XXXVII

Che li Capitani e Consultori non possano esser ammessi con biglietti ma con condizione di casa intera, e dipendenza dalli Eletti e dovrà rimuoversi Placet

XXXVIII

Che qualsivoglia negozio ancorche di Elezione di governi, e dovrà trattarsi nella Piazza del Sac.o Popolo debba trattarsi, e concludersi con elezione precedente sorte delli quattro Eletti a voti segreti e non mai a voti palesi, ancorche fossero a mia nuova Placet. Che si proceda con voti segreti, e con bussola

XXXIX

Che si osservi la grazia fatta al Sac.o Popolo a 18 Magg.o 1507 dalla m.a del Re Cattolico e confirmata dal sig.r Duca della Noia a 20 Xbre 1522 in tempo della felice memoria di Carlo V. di poter estrarre senza ducento d'grano e di farsi fare nelle saline di Pulla Carra ducento di sale. Placet. Che si continui il pagamento delli ducati 1500. con aumentarsi sino alla somma di ducati trecento mila, si adempiscano le collettiamo.te e con ogni celerità sospendendosi intanto l'esigenza della concessione sufficiendo non di meno alle spese necessarie

XXXX

Che non possano i Ministri de Tribunali far mandati a Mag.ri eletani con biglietto di pleggiaria e declarazione della gente guerriera, e qualunque altra grazia a loro luogo alla confiscazione de loro beni in pregiudizio delle grazie a me concedute dalli Sig.ri Re predecessori. Placet Che si osservino li Capitoli, e Prammatiche del Regno

XXXXI

Che li Eletti con mesi da Bavone non possa dagli Ecc.i Sig.ri Viceré levarsi numero o più Compagnie a castigo nelle loro fedi, e qualche caso il Duca vicario Luogot.te Intendente sudetto de Bavoni e delle Terre e luoghi del quale sono possano i Soldati. Placet e Resolam.te e gravi sinistri delitti si deferiscano alli Sig.ri Viceré e luoghi per del Collaterale Consig.o mandare i soldati

nelle feudi de Bavoni, e d'altre persone presenti e tenga in casa de Terre seruam.te immigilare acciò Re le med.e Truppe, così nel passare come nel dimorare non facciano nè pure minimo danno alle Communità, ed alle persone private sicche si domanda Regio e maggior de Soldati sommi= nistri dalla Sig.ra Cam.a alli Segretani le spese necessarie, li quali devanno esser leggieri, e qualunque danno, il paese succedendo avvenga dal con= salvario ciò Re resti opponente: Non di manco la Leg.a Cam.a aggiu= stato dalle vendite de Ravvini delinquenti tutto ciò che devesi spesa a tale effetto, e si lascia alla prud.a de med.i Sig.ri Viceré il conti de dove se bisogna, Re si destini commissario, e Conservatore di delle ragioni= ne

XXXXII

Che l'osservanza de Capitoli de Serv.i Re Ferdinando Sig.re de Sig.ri Re= gno confirmati dall'Imperadore Carlo V. e Regi Catolici Re succes= sori non osti l'anno sindicato ogni sei mesi de Seviti, e Salone, Mastri d'atti, e ser= viani della P.a della Vic.a Mastro d'atti, e serviani della Bagliva Algozini, e famigli, ma anco li Maestri d'atti, e serviani delli Sig.ri Eletti, e serviani della Cam.a Cancelliere, e Regi assistenti de Sig.ri ministri quando destina= no Visitatore debba esso determinare le cause di giustizia e non competente non possa estrarre dal Regno i processi e sentenze ultrone fuori di= manenza di giurisdizione, o in caso di revisione, e gravame delli Re= ceveti. Placet che il Visitatore non faccia translatione senza espressa Licenza di S.M. e Re del rimanente si osservi il solito, come altre si è osservino con tutte le Prammatiche, e Capitoli del Regno sulli sindea= ri degli officiali così della città come del Regno in manieta, e non possa contrattare uno nell'esercitio dell'officio quantunque confirmato se non habbia dato il Sindicato

XXXXIII

Che tutti li receveti e Re sindicanti si astengano dalla vic.a Recapito dell'atti e Regi= stro seg.o della med.a altrim.te non habbi mai forza di decreto della Vicaria ordi= nario di un sol Giudice il quale tia tenuto d'dare conto al Sindicato. Di più che non si possano da' d.i Giudici vicarie di Consul.i della città estemplia giu= ma con legittima causa da à riconoscersi dagli Eletti e Consultore senza darsi luogo a gravame d'appellatione alcuno come si pratica nelle cause di Ass.ta de Ministri. Placet. Che tutti li receveti e Re sindicanti

L

Il Luogotenente invoca ed implora ecc.mo che li Ecclesiastici Monasterij Chiese e luoghi pij
vi mano de quali si sono stabilite quasi tutti li stabili effetti e rendite pertinenti
alla Dotalia provvidenza vi si trovano nel Regno, e delle grazie supp.te nell'anno scorso
in tempo della gloriosa memoria del Re Catolico p.mo Placet, e circa cura di S.M. pro-
vedere al bene del Regno si gratia Iunxit —

LI

Ordini alli Ecc.mi Sig.ri Vicerè, ed alli Tribunali del Regno che perveniva di tutte le
Sac.e Maria, e di quelle e restrende concedute contro di essi ogni ministro intervenga
zione, e nelli casi dubbij l'interpretatione sia a favore della Città e del Regno
sotto le pene Placet e dalli supp.ti concessi alle altre cose di sopra e dei
predecessori inviolabilm.te si osservino —

I

Che la squadra delle Galere e Vascelli dal p.mo di Aprile fino tutto Otto di ogni anno
debba uscire dal porto e scorrere le Marine del Regno Placet S.M. destina
espressamente per questo effetto ad ogni richiesta siano custoditi le Marine del Re-
gno e loro Vassalli da essi servitij. Sul secondo

II. e III

Spettante al Grandato delle Deputationi e Sindicato, e Revisione al Scrivano di Razione
ancor non si è fatta alcuna dichiaratione —

IV.

Che le cause fiscali una volta tramate dalla G.ta Cam.a intero il libero arbitrio di aggiu-
stare la transatione non possa contro di quelle venire, e causali per cui la detta
transatione non possa contro di quelle venire, e causali per cui la detta
da enormis.ne ne pueda dimandare, o altro rimedio ott.o Placet e si osservino le leggi

V

Che si faccia a cura del Collaterale Consiglio ogni diligenza e visita per tutti li Regij
qualsivoglia luogo della Sac.a Regia Gran.a di Napoli e per tutti quelli senza bisogno di ottenere
ne la licenza della R.a Cam.a e senza pretiso di pagamento alcuno Placet si in-
tende per li luoghi proibiti nelle Regie Pram. solite e reg.te osservarsi circa
tenere però li luoghi d'intorno a Castelli e presidij Reali, nelli quali sempre si me-
gli la licenza di Gran nobile Signore della quale licenza si dimetta concedere
Regi gratis nel caso che non produca inconveniente e che dalla Regia
Corte sia tal negotio di concedere la licenza, e stato venduto quale la officio
sia tenuta la Città di restituire il giusto prezzo al Compratore il quale regola
debbia essere estinto dall'officio sud.o semandino in esecutione le sud.e cose e non
altrimenti

VI

Che si spediscano le Cause Fiscali da Lei e da Ministri siano Carcerati senza assegnar Corte
della contumacia de' consocij a Genn.i Placet e si comanda e Reali Ministri vicerè quando
succedevano i Casi col voto del Collateral Consiglio siano gli ordini decisi e pronti
non siano gravate —

VII

Che in tutti i Tribunali dove è Quocato Fiscale debba nelle sue Regie Fiscali parlare il
publico e lo Quocato Fiscale in forma e resistendo dalle parti e loro Quocati e

Procuratori

LXXXIV

Che alli Notari si conservino i loro privilegi ed in specie di una la nobiltà dell'officio
di più che nella vacatione di essi debbano esaminarsi due Notari di una l'altro nella
e proibita di colui Reddita e che venendo Not.o procedi.to le esquisitioni delle cause
Corte non si dispenzari all'età preventiva d'anni 24 compiti ed altri particolari
spettanti all'Officio loro Placet, e si osservino inviolabilm.te gli ordini
Pragmatiche e Costitutioni del Regno: ed in caso vi sia provisionato
Notaro inetto si commettano a persone abili, e succedendo che alcuno Notaro
prenda emolumento e condendato sia mancando nello officio non possa esser più
abilitato —

LXXXV

Che ne gli Ecc.mi Sig.ri Vicerè ne il Collaterale Consig.o ne gran Cancelliero, la Tribunali possino
mettere Tabelle Tabij Supervidenti, o altro posorinile e quali vogliano
vigente, vigenti Placet si osservino e grazie, e Cap.li del Regno —

LXXXVI

Che si conferm.no le grazie concesse alla Città e Regno da Ser.mi Re predeces.i di non potersi
Cap.li cose ceca danno qualsivoglia urgente bisogno e impone o esigere diritti
quirti o altre e se mai per necessità della Città o Regno accadesse si risolva
s'imponesse simili pesi ciò s'intenda senza pregiuditio delle sud.te grazie e
Regali debba pervenire in potere della Città e Regno e non in altro uso. Che
osservino li Cap.li grazie del Regno —

LXXXVII

Che si confirmi delle grazie spettanti all'esentione dell'Alloggiam.to
Placet e si osservino li Cap.li e le grazie del Regno —

LXXXVIII

Che si confirma delle Pramm.che ordini, e bandi intorno alla cambiale
del Traffico acciò ogni uno si alletti alla negotiatione e la quale non apporti
pregiuditio o taccia a qualunque sorte di nobiltà o schiavitù
sangue Placet —

LXXXIX

Che denuncianti sospetti la falsità e la calunnia debbano esser officio castigati
con le pene prescritte e rispondendosi il contrario resti il ministro sottoposto
Sindicato e nella visita Placet. —

Procuratori, come il med.o Avocato assistere nel corso [illegible] causa, e diffendere. Placet [illegible] cali si faccino in scripti nelle Cause Civili, e le parti [illegible] habbiano notizia, e nelle Cause Criminali si proceda in quantosia conveniente

VIII

Restano confirmati tutti li Nob.i e Giudici a contratto fatti in detta Città e Regno in nome del Sereniss.o Duca d'Angiò come ancora tutti i Privilegij, e tutti li contratti [illegible] menti e Cautele stabilite e private da med.i in d.o tempo stipulate, bastando [illegible] loro cautela, e delle parti interessate la pura grazia senza altro giuramento di più e diverso tenore di quelli, e giuramenti fatti agli altri pro tempore, e Decreti sentenze fatte avanti a qualsivoglia Tribunale della Città, e Regno, e qualunque Giudice, [illegible] non siano stati fatti, o proferiti in ordine a Ribellione, e Contumacia. Placet riservandosi [illegible] S.M. la deliberazione d'interno Contratti fra le parti, e il fisco ——

IX

Restano le alienazioni de beni, officij, giurisdizioni ed Assecurazioni de med.e fatte dal Ser.mo Duca d'Angiò, o da chi si teneva nel Regno come sopra, o dal Ld. fisco sono stati fatte da privati, debbano [illegible] sempre restar stabili, e fermi, e [illegible] savvi.to d'quelli fatta, [illegible] alla obbedienza di S.M. e restituiti quelli, e [illegible] siano [illegible] divenissero [illegible] del Ld. fisco in tempo del detto Duca d'Angiò, [illegible] o da' padroni debbano, e deve pagarsi, e sodisfarsi dalla Ld. Corte, e fisco [illegible] il Decreto, e Rescritto [illegible]

X

Restano degni S.M. di fare consegnare, e deservirà a quelli stradioti, e Regnicoli Nobili, e [illegible] trovati, e Spolare, e ritrovano condennati, e trasportati in Francia [illegible] trovino, e tutti ritornino alle case d'S.M. Placet ——

XI

Restano degni S.M. di dare quelli ordini, e determinerà più proprij, con facoltà a suoi Min.i [illegible] la retta amministrazione della giustizia, e le quelli, e le mandi [illegible] sumi sul proposito secondo stimerà, e trovarà espediente per la retta amministrazione della Giustizia

XII

Restano [illegible] dell'Editto Imperiale delli 26 Maggio 1707 si degni S.M. di mantenere, e [illegible] cedere tutte quelle grazie, e mercedi semplicem.te onorarie di Grandezza, [illegible] trattam.to di Grande, titoli di Prence, Duca, Marchese, e Conte, Corone, Stemmi, [illegible] ne d'oro, ed equestre mercedi semplicem.te onorarie concedute dal [illegible] d'Angiò. Explicabis, facies, particulares, provide, etiam

XIII

Restano le Truppe così di Fanteria, come di Cavalleria, e si ritrovano nella [illegible]

Regno, e presidio debbano godere il sold.o, e ogni altra [illegible] goduto, e [illegible] godere, e [illegible] Regno, come [illegible] Monarchi Austriaci, [illegible] Regnicoli debbano [illegible] ordini, e [illegible] Imperiale, e Real servitio

XIV

Restano [illegible] di non [illegible] leggi, si possa [illegible] a S.M. senza [illegible] devuno ricevere agli Ecc.mi S.ri Reggenti, e [illegible] simile [illegible] messo a cui [illegible] vi corre, e sondino, e mezzo alcuni a S.M. senza [illegible] ricevere, Placet [illegible] osservino, e le leggi, e gli ordini [illegible] da' Sereniss.i Re predecessori, e comandano [illegible] ricevè, e restano in [illegible] onerati ——

XV

Restano degni S.M. confirmare tutte le [illegible] e ampliazioni d'officij, ed impie- [illegible] ghi, e non vacabili, o amministrazione di giustizia, concedute, o [illegible] onorevoli di compra, o [illegible] remunerazione de' servitij fatti, et genevosa liberalità de' Sereniss.i Re predecessori, e non essere di nevuno pregiudizio alla retta amministrazione della giustizia, e di bene [illegible] a' Reg.i Ex [illegible] Regij, particulares, magna cum benignitate provide etiam fiat ——

Copias de Capitoli de Sua Mag.tà
Domandate dalla Città

Sul Cap.o de Benefitij, ed Officij si sono fatte le seg.ti Decretazioni

Placet sue C.a M.tà et Cat.ca Maiest.; quod illi Archiepiscopatus, Episcopatus, Prepositure, Personatus, ceteraq; Cathed.les Beneficia, et Dignitates fid.me Ciu.i et Regni ad Reg.m nominationem, et respectiuè collationem spectantia Regnicolis naturalibus tantum modò conferantur: illi uerò, ac illapsus non sunt de nominat.ne siue collat.ne Reg.ae sua C.ae et Cat.ae Maiest.: constanti animo atq; omni conatu prosecutabit, nè alijs quàm naturalibus cant.is sacra exhibeat semper in omnibus tam alienigenis quam Reg.i dominio non subiectis: firmis interea remanentibus ordinibus à Maiest.: L. dat.is in hac materia ad fauorem ipsorum emanatis exteranum fraudes, quæ contra has dispositiones committerentur. Quod attinet uerò ad officia fid.me Ciuitatis et Regni tam togatorum quàm Militarium, et Nobilium Placet S. C.a M.tà et Cat.ca Maiest.: quod omnia conferantur naturalibus Regnicolis tantùm, reservatis ad tactet suo Reg.o beneplacito duo ex Regentibus et Consiliarijs Collateralibus Consilij, sex ex Consiliarijs S. Consilij S. Clarę, totes ex Presidentibus Togatis, unoq; ex Decanis Togę R.ę Cam.ę Sum.ę Cuius Locumt.s Pręsidis S. Consilij S. Clarę, et Regens M.i C. Vic.ę alternatim eligantur ex naturalibus: Venim etiam in his quę sunt de beneplacito S. C.ae et Cath.ae Maiest.: Nationales idoneos gratificabit, ut similiter eisdem quibuscumq; exteris pari sufficientia prędictis, antefponet in officijs militaribus fid.me Ciu.i et Regni, quę omnia suo beneplacito sunt reservata.

Per la giurisdizione Criminale della Città—

Placet S. C.a M.tà et Cat.ca Maiest.; Venim quod Iurisdictio ista pene

electos p[ri]. Cu[m]. consentim[us] et non d[u]cim[us]; Sitq[ue] supp[lex] subditq[ue] d[i]c[t]i
sanctis, servato forma Cap: 6, et circa penam sanguinis, Dei
nud, et excitationis extra Regnum, nec possit ad cervicatu
de facto proceda, nisi aut precedente Consultoris nost, aut
tra reperta ingraganti. Subditq[ue] quibuscumq[ue] p[ro] debitibz ex
et erga patentalibz Prefecti admone oviti solitj; firmaq[ue]
manente ad sedis Cor[ona]. appellat[ione] prout de iure

Capitolo che prè Concepe allo

D. Stag.

En el Colat.l de esta mañana he referido el adjunto pap.l de 26. del corr.te Firmado de los SS.res Cons.os de Capa Corta de este Cons.o Colat.l Marq.s de Polia D. Luis Parisani Princ.e de S.n Severo y Princ.e de Colle de Anchise con q representaran á este Cons.o serle bien naco que en el ultimo Interregno, se hizo gracia por los que le compusieron a D. Antonio Turboli Marq.s de Pieschici del homizidio que se le imputava huviese hecho cometer en persona de Dom. Andrea Perone como tanto a todas las otras personas, que viniesen Inq.das de dho homizidio, usando dho Interregno de su Suprema y Solita authoridad concedida al Supremo Senado desde el año 1505. por el Señor Rey D. Ferdinando el Catholico continuada

siempre hasta a hora, en atencion
de la remission, ó descalpacion ob-
tenida lexitimam.te de las partes of-
fendidas: A hora dicen dhos SS.res y
Cons.os del Cl.at. haver savido
que este no obstante haya ordenado
Su Em.a con Villete por Secret.o de
Justicia, que la R. C. della Vicaria
proceda adelante en dha causa
quedando vulnerada con esto la
Jurisdicion dedho Interregno y de-
rogadas las Supremas e independiente
authoridad del mismo, tanto necessa-
ria por deriv.n de Su Mag.d (g. Dios
guarde) como tanto violada la fee que
Plica en Seguizio de aquellos, que
deuen estar siguros de no ser mole-
stados despues de las gracias obteni-
das. Y quedando los expresados SS.res

Cons.os del Cl.at Cerrissimos de que
S. Em.a como Prin.e tan amante de la
Justicia informado del derecho y de las
Supremas prerogativas de las quales está
en possession y nunca interruptas del
Interregno deua revocar qualquiera orden
dado en perjuizio de la dha gracia
ya hecha afin que tenga su plena exe-
cucion. Y vistose, la Nota que incluien
de los exemplares que han encontrado en
los Registros de causas de mucha gra-
vedad, que en Interregnos se han resuel
to con gracia
Ha parecido al Cl.at que con el motivo
de las Justificadas, y prudentes Represen-
tacion, que han hecho y embiado a este
Cons.o los dhos SS.res Cons.os del Cl.at
de Capa y espada, que contiene la no-
ticia de la revocacion, que ha or-

nado S. Emᵃ de la Gracia que en el In-
terregno de al Marqs. de Lieschi-
ci del delito de homizidio, que se supo-
nia huuiese hecho cometer en persona
de Dom. Andrea Perony se hà consider-
rado maduram.te en el Cons.l de Estama-
nana las summas y considerables con-
sequencias, que de ella resultan de
aniquilar y abatir la suprema au-
thoridad, que hà tenido siempre el
Interregno, tiene, y deue tener, como
concedida a quien le representa por
derecho comun y Establecimiento en
excusables para el buen ordn. de
las cosas, como se manifestó a un en
el tiempo del Señor Rey D. Fer-
dinando el Catholico continuada y
mantenida de sus Successores hasta
estos tiempos, Porque considero, que
sin

sin ella quedaria frustrada la Supre-
ma Ley del Govno. la publica vtilidad
en la conservacion de los Dominios para
euitar la probable reduccion de ellos a una
entera confusion y destruccion, si en el
concepto de los Pueblos y Subditos no
se embidiase el conocim.to y certidum-
bre de tal y tan necessaria potestad
y facultad en desservicio de Dios delos
Reyes, y Reynos, porque de no hauer
Cauega, ó de reconocerla sin autho-
ridad y vigor, resulta el desorden que-
dando en entera libertad las propias
passiones de los subditos, sin freno los
malbados y mal hechores sin director
Supremo las Milicias los Tribunales
y todo sin representacion, hau.do Ense-
nado la experiencia, que no ha sido
otra forma, para conseruar a los

Reyes y sucesores los Reynos y en falta
de virreyes, alos que se destinan por-
sucesores; La authoridad demanifiesto
en la qualidad plena delos ord.s, que
da el Interreyno alas chilizias, Castillos
y Tribunales, Prouistas de qualquiera gran
Puesto, siendo necesaria al buen Gou.o
y todo quanto en la mas amplia forma
puede executar a proporcion del Apo
un Virrey, y Cap.n Gen.l, y por ultimo
del mismo Interreyno, ha recivido Su
Em.a la possession ya el dirige el
Rey sus ord.s para ella. Today estas
consideraciones aun que con summo do-
lor precisan este Cons.o a tal repugn.a-
cion viendo tan ajadas y tan poco
atendidas las authoridad y representacio
de las resoluciones del Interreyno en
tanto que may lo deuia esparar como

lo creia en del Glorioso Sou.o del Em.o
que con tan Superior conocim.to y cõdu-
cta lo regula y no el que se antoje fu-
riese a todo una Consulta de la vic.a
que sin pensar a mas de lo limitado
de su incumbencia, ha considerado
por summo lo minimo e infimo del Sou.o
quiza olvidado lo que comprehende
lo limitado de la circumferencia de
su esfera, atropellando con todas
las superiores de el creiendo, que
con un zelante motivo de justicia pri-
uada y de constituir este Cons.o
en difidencia con el Em.o bien que
por medio de operacion tan reprensi-
ble, lo que ha conseguido con el
villete referido y el aplauso de
Justicieros zelantes que - - - -

Anosotros ha parecido anigrad del Mun-
do ponerlo todo debaxo de la Superior
Comprehension de S. Emd, que sabe que-
les son las mas altas y verdaderas Supe-
riores Razones del Sou.o, quales Son maxi-
mas verdaderas de la politica, como ver-
sado en los Baiores manejos, e intereses de
Monarchias, e Imperios assiu que se sirua
de mandar borrar tal perniciosso exemplar,
comprometiendose el Colat. que sabran, co-
mo parte propria las ordenes de que se ha
efectuado la Graciad ya hecha y cumplida
al Marq.l de Lieschici y demas Inq.dos y
rubricados, como hecha de quien te-
nia la plena authoridad y facultad,
como de lo cõprometen este Congr.o de la
Prudencia rectitud y benignidad de
S. Emd. Rios gde a sus. Pal.o de
28.

28. de Sept.e 1708. — El Marq.s de
— Nechio Dom.o Ricardo —

Sl.
ig.; e Sri. Ecc.mi

Ben noto alor Sri., che nell'ultimo Sure-
reono da tutti noi tenuto nel Collateral Cons.
si fé grazia a D. Ant.o Burboli Marchese
di Pieschi dell'omicidio, che sol'imputaua
auer fatto comm.te in persona di Dom.o Andrea
Seroni, come anco a tutte l.e altre persone
che in d.o omicidio uenis.o intrinse, usando
della nostra solita Suprema autorità, ce-
deua al Supremo Senato sin dall'anno
1505. dalla Gloriosa mem.a del Re Fer-
dinando il Catt.co, e sempre continuata
sin al p.nte in attentione della Rimessione
ò sia esculpatione legitimam.te ottenuta
dalle Parti offese. Ora abbiam intes, che
ciò no ost.te da V. Ecc.e, malam.te informate
con Biglietto di Segret.a di Giustitia stasi
ordinato, che la R. C. della V.a Proue-
da

da auanti in d.a causa, restando con ciò
lesa la nostra giurisd.e, e derogata la
Suprema, ed indipendente autorità dell'
Intervegno, tanto necessario al Seruitio
di S. Mt., che Dio guardi, come anco uiolata
la Fede publica in pregiud.o di Clero,
che deuono stare sicuri di non esser mole-
stati dopo la grazia ottenuta. E resta-
do noi certissimi, che S. E., come Prin-
tanto amante della giustitia, informata
del dritto, e delle Supreme prerogatiue
delle quali stà in possesso, giammai inter-
rotto l'Intervegno, debba reuocare ogn'
ordine dato in pregiud.o della mentouata
gratia già fatta, acciò habia la sua
piena esecutione. Non abbiamo stimato
meglio più opportuno, che di rappresentare il
tutto a Vra Sri., acciò come Colleghi

del Supremo Senato, e come dotati di tutta
sapienza, e zelo, a tutti noto, si compia-
ciano di gonere sotto i prudentissimi riflessi
di S. E. con quelle maniere, che
sono proprie della loro somma prude-
za, l'importanza di questo affare di tant'
esempio, ad ogetto come non vegga soltanto
dubbio la riferita grazia, già fatta dal
nostro Catt. Cons., rappresentante l'Inter-
regno, e conservazione del pieno, e pacifico
intervento, possesso, nel quale se ne ritrova, confor-
me alli molt.mi essempi, che in cause di mag.
grauezza vi sono, de quali abbiamo fatto rica-
uarne alcuni dalli Registri, che nell'ingionto
foglio s'inuiano, e memoria di Lor Sig.rie, alli pi
restiamo diuot.e baciando L. m.. Napoli 26.
9mbre 1708. = Affezionatiss.mi obligatissimi
Ser.i vers. = Il Marchese di Polia = D. Luis
Parisano

Parisano = Prenc.e di S. Seuero = Prenc.
di Colle d'Anchise =

Nell' Interregno del 1683. a 16. di Gennaro fù
Lata grazia a Dom. Albero, acciò uscisse
di Galea, ordinandosi perciò a gl' Officiali
marittimi, che così eseguissero, conforme un'
altra consimile grazia si fè nell' Interregno del
1696. a 28. di Marzo a Giuseppe Sioni, siccome
fù nello stesso sopraccennato Interregno
del 1683., non dissimile grazia si dispensò
a Simone Bucciero, e Giuseppe Velerano, che
dal Com.to de Campagna S. Antonio Perillia
erano stati condannati in Galea in vita
e simil. nell' Interregno del 1502. si fè gra-
zia ad Angela Caccia, et ad Ascenzia Buc-
ciarelli, all' una della Relegazione, all' al-
tra della Forgiudica, alle quali pene dall'
Auditor di Rota erano stato condannate. Nell'
Interregno del 1683. fù Fatta grazia a Se-
ronimo Stavace di delitto gravissimo commesso
in

in questa Città, perlocchè era stato inquisito,
e forgiudicato dalla S. C. della Vica, e
fuorsi se li fè la grazia della pena di detta
Forgiudica, ed altre qualsivoglia pene delle
quali fusse incorso per causa di detto delitto
Dove si vede il titolo dell' Interregno por-
tato seco quei, che con tal nome si chiamano
abbiano le veci del Rè (che Dio guardi)
sin tanto che al Personaggio da lui depu-
tato, si dij il possesso. Ciò pienamente
si scorge nel titolo delle provisioni
ove appo il nome Regio si scrive dell'
Ecc.te Corte.
Et in detto tempo il Ecc.te Consig.o dà il Santo
alla chiesa, ed in cio fà officio di Cap.o
di Gallea, ordina alla Scrivania di Ragione
che pongha in chiaro le Piazze de'
Soldati, e qualche motivo notati; Co-
manda

mandò le Salue a Castelli, e fù liberanze
anche dal Reculio, riseruato sempre gli
secreti al Capo Inte: Com'praticò
anche dopo la morte del Sig. Marchese
del Carpio. Ordinò ancora, e comandò
l'Intervento al Corriero Magg., e prou-
uedeli Posti militari, conforme Fece
nella Persona del Capo D. Dom. Espluga,
ed altri. Di più prouedendo la Castel-
lania della Città di Salerno a D. Luigi
Fermi de Ripalda, gli espresi concessi la
licenza d'andare in Spagna al Capitano
D. Pietro Martinez, che n'era Castellano

Emo Sig.

Douemo tutti contribuire alla gloria, e Reg-
uità del Sou. di V. Em., e come con tutto
zelo hà proibito ad alcuna sorti di persone
l'uso della Spada in questa Città, come
cagione di molti mali, così io deuo rappresen-
tarle l'inconuenienti mag. dell'asportat.
dell'armi da fuoco p tutto il Regno. Di
queste n'era introdotto da più anni (be-
che siano proibite dalle Reg. Pram.) ad
cederli licenza p l'asportat.; ed io prego
sopr'intendente della Carp. n'hà conce-
duto molte; mà conosco, che tali licenze
accrescono la licenza a i delitti: Onde
sono di parere, che si degni V. Em. ad
Dispaccio particolare, ordinò la inuiola-
bile esecuzione delle Reg. Pram. contro
quelli, che asportano armi da fuoco di

luoco di qualsa sorte, che siano, o luoghi
ó corse, che annulli tutte le licenze fin ora
concedute da qualsa ministro di qualunque
grado che sia, che li medemi nè ne concedano
altre, specificando espressa il sopr'intendente
generale, e Comissario di Campagna, uditori dell'
esercito, Presidi, uditori fiscali, ó altro qua-
lunque ministro, che eserciti giurisdizione, che
le concedute s'intendano estinte dopó
il termine di dieci giorni, dopo la publi-
cazione dell'ordine, che darà V. Emza nelle
Città, che sono Capi della Provincia, dopo
il qual termine elapso, non possa giovare
all'importatori il pretesto della buona
fede, colla quale le portassero, ed il
medemo s'intenda de dar alunni della
menzionati ministri di concedere nuove
licenze, che nemeno possa giovar all'im-
portati

portati dalle dette armi col titolo della buo-
na fede. Che a risp.o de Delegati di Ar-
rendamenti, ó d'altri luoghi pij, debbiano
questi restringere le licenze a quel numero
più necessario, e lo buon governo dell' Arrendi.
ó dell' incumbenza, che a loro è comessa
acciò non sia il numero indefinito, arrogando
art. 9.no detto, al quale lo riducono, che
sia giuramento necessario, acciò nelle parti,
dove spetta, si tenga conto de l'ec-
cedo il numero prefinito, e che solamente
nella general sopr'intendenza di Camp.a
si notino, e registrino. Cosa di pratica,
Riserbando però agl' Baroni la facoltà
di concedere la licenza d'armi lecite nelli
loro territorij tantum, secondo i Privi-
leggi, che tengano per l'esercizio della

loro Giurisd.ne incaricando insieme al Com.do
di Camp.a, et Audienze provinciali, che dia-
no gl' ordini più precisi alli Capitani di
Campagna, e loro Caporali, che proceda-
no alla Carcerat.ne di coloro, che contravenira.-
no a tali ordini, mentre devon' intendersi
che volont.te hanno da usarsi dell' armi
da fuoco le persone, che attualm.te servono
la Reg.a Corte, e stanno chiavi nell' affitto.
Tutto ciò posto alla Considera.ne di V. Ecc.za,
acciocchè parendoli conveniente, possa
prend.e quella risol.ne, che maggiormente
giudicherà alla Felicità del suo governo,
ed a V. Ecc.za riv.ta mi inchino. Napoli 17. Lu-
glio 1608. = D. V. Ecc.za = Primo, el
Obl.mo Ser.re Lorenz.o d'Andrea

Orazione per le
glorie di Filippo V
fatta dal Sig.r
Biscardi

Cassuit rerum humanarū inconstans sem=
per conditio, ut tám priuatæ, quám pu-
blicæ res stare diú minimé possent, et
imperia, quæ modó pace, et bello flore-
erant, occultæ fatorū necessitate conse
nescerent, et confectis uelutí uiæ spati-
is nonnmodó interirent; verúm etiám
stirpibus veterum Regum aliquandó ex-
cisis, et Regia nomina, et Regna Gentes
uarij vicissitudine in aliam gentem de-
ferrent. Verúm quot, quantaque cala-
mitatū spectacula ediderint Imperiorū
mutationes, nemo profectó erit tám bar-
barus, et parúm rerum intelligens, qui
tot, tamque excitatæ tragediæ lateverpo-
ssint Auditores. Hinc ingentes bellorum
dades, hinc urbium euersiones, direp
tiones agrorū, stragis, incendia, vasti-
tates, et ultima Iquientij Numinis exitia

quippés ea semper fuit ingens, et sacra
regnandi cupiditas, nimiusque imperandi
amor, ut si quando variante sæpé Fortuna
Regna suis Regibus privarent, et in ali-
enam potestatē devenirent, quis est ob-
scero, qui vel dubitet omnij hereditio, vel
vi, et armis viam sibi ad eorū Regnorū
possessionē non aperiat, et Sophij non to-
tiēs neglecto, verūm etiam violatā
suis rationē? Nam ut Euripides in
Phe

Si viola-

dum est jus regnandi causa ut olandus est.

Quæ cū ita sint, et undiquaque malis, Nobi-
lissimo Hyspaniarū Imperio, et omnium
pulcherrimo, Regis sui obitu, heu nimis pro-
pere immineret, horret animus, ut nova
bellorū materies, que eorū publicarum tur-
bationes, que Religionis pericula suggerent.

O nos

O nos miserrimos qualis, quantusque nostro
capiti impendebat calamitatum turbo, et
ingruens malorū omniū tempestas, extime-
scenda quidem hæc omnia nobis fuissent
et si quis his graviora sunt, quæ nadmo-
dū omnis omni quo Respublica capite ver-
sa suo ferē semper suo malo experta est,
nisi mutato rerū ordine Summa Dei Opt.
Max. providentia actum esset, ut omnia
nobis iucundissimis eventibus semper proce-
derent, et Felicioras in posterum eve-
nerint, ita rebus nostris consultū est, ut
iacturam tanti Regis hodiernus hic dies
instauraret, reficeret, repararet, et
tot, tantisque impendentibus malis, quæ
certē impendebant, nō solūm præsentis-
simū remediū, mutato etiam Imperio adhi-
buit Deus hoc die, verūm etiam alia
regnandi nova fundamenta iecit, et tanta

rū

rum initia rerũ stabilivit, et quamuis arqeviuo Bello dimicandũ inirio nobis sit, Bellas tamẽn Deo bene iuuante conficiemus, ut liceat semper deparare medium. Una valde omnibus ista dies, hgedie licet, qua Augustissimus noster Philippus V tam Fausto, Feliciquenomine natus est, o die bene ominosam aureae nobis tgeulas restituturã. O diem, qua nullas insignioris sol nobis aperuit, Tu felix nostrq nuncia salutis, tu afflictis rebus un solatiu, Tu quotãnis renouas dulce nascentis Regis memoria, o quam iucundissimus erit semper tui recordatio, cum tot, tantaque beneficia hac die nobis Largita singulari Dei munere, Memni stirpi, et prisco instituto in mente revocamus, Nubes in tanta rerũ pturbatione poterit nobis commoda illa dies, sed deus omniũ meliorum

rum, alterum quod dedit Regem, quid felicius? alterum quod Hyspanos Gallis, quemadmodũm rerum dominio deiunxit, ita eosdẽ animorum concensione, et armis obstrinxit, quid iucundius? Dies uero festus, quam celebrat. frequentes, merito hic conueniũt. Festandũ summopere nobis est, et uehementissime gratulandum. Exultet quantomaxime fieri, excogitari potẽ gaudio Ciuitas hec omnis, Parisiensis ipsi gestiant pregaudentes. Equestris ordo, Senatus, et Populus quantus ipse est mirifice gratulẽtur. Exultet inquã Italia, Belgiu, Hispania, Christiana omnis Respublica. Exultet Oceanus, et quisquis ab Oceano alluit nouus orbis; uerũm intima animorum hilaritate, et publica omnium letitia illud ingenue fatear, maximam letitiq partẽ nobis adimet, quod instanto leetissimorum virorum conuentu hac nocte

quæ omnia felicis cedunt, cui illa deficiat, qui splendida, quæ decet, et elegantia orationis, et diei huic, et celebritati vestræ dari ornare possit. Hoc unum inter tot bona nostra nobis mali accidisse, et quidem, et vehemens. Atque cum ipse præsentissem diis, multumque mecum animo reputarem, num hanc Provinciam suscipere. Servivit Longa harum studiarum intermissio, et publicorum negotiorum, quibus quotidie distrahimur, et magnitudo. Servivit verum dicendum Maiestati, imbecillitati mea, et consciencie istius ornatissimi me terruit, sed omnium maxime terruit conspectus vester excellentissimus, et sapientissimus Princeps. At non Maiestate, et Imperio, quod pro dignitate tanto nostrorum omnium bono sustinuit; nam ea est tuorum morum suavitas et animi probitas, et humanitas, et tibi

Maiestati

Maiestate temperata, et imperium, ut alliceret potius, quam deterreret. Accedunt, quæ in literis omnibus præstat iudicium, omnium bonarum artium scientia, eloquentiæ studium literarum latinarum, Græcarumque peritia vehementer exhimescebat; sed omnia vicit suavitas tua humana, et quam decerpere non poterat, me coegit authoritas. Quare si exspectationem vestram fraudavero, humanitatem vestram obtestor, ut quis in hoc dicendi genere, qui nec usu, nec ingenio satis possum dicturus sim, eas, quæ solent, benignitate excipiatis. Hæc necesse habeo silentium vobis indicere Auditores, cum veteris illius Formulæ quæ in tot alias celebrandis usus erat Antiquitas

Natalem Colimus: Lauream Pindus

Fortunate Dies, o quam recurrentibus annis

lætare dij, quàm grata, quàm iucunda, & exoptata omnibus exorta es! Nihil tàm sanctum, nihil festiuum, solemne nihil. Alma dies, quæ nullam clariorem, nullam felicior, nèc auspiciatior unquam illuxit, nèc in posterum eluceret. Dies, quæ in lucem eduxit Patriæ, Parentæ, Imperio Regi, & populis felicitatem. Regè, quo nemo genere clarior, virtute præstantior, indole augustior, temp. opportunior, & omnibus fortunæ, naturæque muneribus efflorescentior. Progenitæ paulisper animi uestri quidè, quantùmque die celebramus, optatum magis, quàm speratum. Diem diuino consilio electa, quo Philippus Borbonij Sanguinis Heros ille felicis Lucis, quem temporum necessitas expostulauerat nasceret. Circumspicite modo oculis uestris infelicis Europæ status, quæ

nam bella superioribus annis exarserint, calamitates diuexarint, afflixerint, quibus incendiis Prouinciæ conflagarint, strata cadaueribus campi, fluuios militum sanguine infecerit. Quis in tot bellorum tempestatibus Reipublicæ non desperauerit, uel saltem uehementer timuerit, ne Reges nèc temerè, nèc fortuitò nasci, explorata omnibus satis est, ueterè illâ uerâ, et præsente memoriâ meâ recolite, nouerit profectò quemcunq; licebit ità loqui, et prouidentiæ adhibuerit Deum Iustij, ut erexit Deus, qui Hispaniæ Hispanij restituerit, et pristinæ illius nominij dignitatem asseruerit, et uindicauerit, & certè illum ut procrearet Deus, maiora moliri opportuit, quàm in maximis aliorum Regum Regibus molitus nunquam optet. Alius

gerendarũ rerũ Deiy, parandæ fuit.
oportebat Regem creare, qui Labaneſ
fatorũ iniuria, noſtru omniũ Fortunã ſuſti-
neret. Verũmo heu quantas rerũ humanarum
occurrebant turbas! oportebat illũ cre-
are Charum omnibus, et ab omnibus ex-
petitu, qui sinẽ ulla populorũ diſſentione
universis plaudentibus Regni sinẽ ulla
mora, et cunctatione letissimẽ ab om-
nibus exciperet, nẽ quæ partis diſſentio
tãm notabiles corpus discerperet, vel
aliqua cunctatio Rempublicam fleret
et periculũ subesset, nẽ fluctuantibus
interea rebus sine Rectore, quia ta-
bernaculo suscipere, naufragiũ faceret.
Illum creare Regẽ, qui Maiorũ suorũ
exemplo Religionem defenderet, et re-
geret, qui nimirũ paterno, maternoque
sio demum progratus, tamquã ex duo

bus turcaly in idem coalescentibus genus
æquales, immõ si fieri posset maiorem
parentibus fidei propugnatorem, et vindi-
cẽ qué se ferret, Regem Imperio dignũ, sed
sinẽ Imperio, et cuius Regnũ debiceret, ma-
iestas non deesset, quique Regium nomen
gratis a Regnis acciperet, quãm diuret.
omni Regali decore, et splendore munifi-
simus. Regem legitimũ ne invasorem
et gentis, et Regnorũ jure invitatum
et iuſſis deinde armis, et iusto bello cũ
cteris hanc successionem iniqua sorte
inhiantibus pugnare, Regnũ defenderet,
tueretur. Regem, inquam, sinẽ Regno
sed qui terra, marique gratas habe-
ret Classes, et copias, legiones conscriptas
instructas, cohortes, equites expeditos
et omnes velut in acies procinctos, et

subito

subitó uelut parato exercitu in Regnorum
suorú felicem possessionem ingrederetur,
et hostes, si qui restiterint, quám longis-
simè auertent. Regem denique, qui prius
imperat esset, quam uiderent. Sed neces-
sarius hoc Rege, cui hęc omnia conuenirent,
Hispaniæ rebus consultú esset. Heu opus
erat Principe, qui cũ finitimis, cũ quibus
et armis, et animorum contentione lõgo
temporis intervallo pugnatũ est, pacem
aliquando sanciret, et tot, tamq; ęo
calamitatibus defatigatu, respiratione
aliquantulũ respiraret. Principe opus
erat, quo rex Hyspan. staret secluso
et depresso hoc interea sæpe tutumq;
sibi, suisq; constituisset. Sanè
mole erat calamitosi hisce tẽporibus
Hyspanũ condere Regẽ. Cumque hęc

omnia ab anteactis

omnia ab anteactas tyrannides, nostrę Reipublicæ
mortalis unico obtutu cuncta circũspiciens,
destixit lumina, ubi inter Alpes, et Pyrenęos ia-
cet Gallia florentissimũ ibi Principũ agmen
vidit, et in eo Regem exoptatũ, his omnibus
præsidijs instructum, omnibus ornamentis ingẽ-
nitis, et omnibus hisce uirtutibus ornatis-
simũ optauit, ac dominum Hispaniarũ Regem
præstinauit, ibi dignũ inuenit immigsio Prin-
cipe, sed sine impio, et aiacrate ad tuen-
dam Hispanici nominis dignitatem necessa-
ria, ibi Christianissimo, et Catholico san-
guine prognatũ adolescentẽ, et pietatis
studio eruditissimũ, ibi legitimũ successo-
rem, ibi bellicosq; apparatus, et accinctas
militias omnia summa celeritate, et fe-
licitate conficerent, ibi et sanguine
propiorem, et auxilijs, ibi magnos fudo-

vicit

vici Magnis, Regnorumque suorū intro-
spexit animis, inquibus Magnanimus illud
et supra hominū fides, tot Regnorum abdi-
catio eluceat, ut si tanti Imperij Successio-
nem sibi, et suis fortuna detulisset, nō sibi
petituros Regna, sed Hispanis, quibus ex
suo sanguine darent Reges, quicum Salijs
Hispanis animis, armisque coniungeret
sed imperio segregaret. Ad secundissima igit.
Regiani arboris conuersus, illaque viden
renascentibus palmitibus abundare, melio-
rando excellere cupidus fuit. Intonuit
Iguus, manuq; illud arripiens inquit
hic surculus arbos, felix arbos, nūc dulcis
filia mox crescens gnuda Matri. Decreta
iam diu sibi est Hispaniarum Successio, et
trans Alpes Hispanus sibi habere solus, in-
quo boni auspicij, et radicis agis et ve
florescat

florescat. De nascente Magnus illud Ae-
gerial, nimium vobis Religiosus et pientes ca-
rum nūquis numquam intereat, et integrus
sit remaneat, aēs frementibus licet hostibus
eternus manebit iungant et armis, et animis
inimicus gentes, et quas hucusque gloriae emu-
latio diuisi semper ad Religionis incrementum
iustumneo eternum icto foedere socient. Dixerat
Concessitque quae est, nec protracta longiori no-
cet credatis ut in duo Hercules fabulata
est Lycia, Deus Deus ipse -
momento temporis fuerit. Haec Livius, Anni-
bales, Alexandros, aut Caesares exemplo sibi
proposuit, inter eius Maiorum imagines. Hinc
ex materno avos Carolos, Ferdinandos, illinc
ex paterno alios, sed inter tot Fortissimos, et
Sapientissimos Reges delegit Ludovicus Ma-
gnus, ad cuius mirum imitamentum dulcis

Deos efformaret. Sed iám secco aduenit
expectata dies, quam hodiè celebramus. Au-
gusta ecce mater pariente. O Felices Ma-
tris labores, ó dulcia tanti partus incómoda,
ó mane simul, ác grande onus, quod matu-
rè Christianæ Reipublicæ modo soluit. Fa-
cere magna quer. Adepto lucina Mater
Et modò nascenti puero quo ferrea primæ
Defuit, ac toto fulget gens aurea mundo
Astra lucina fauet, magnúm hunc partu, ortumq;
beatus adimus, affer, affer opes paritura tuis
Sed procul hinc crepundia, Coralliq; Bullæ
crusculæq; cæteraque huius grex puerilis
munuscula, Hircæ, atque aliæ, et alia Iupi-
tri arma. Puer ipse ad maiora quæque
natus abhorrebit. Arma, arma, et galeæ
scutæ, tubæ, Symphoniæ, classica, alia
Belli instrumenta. Hæc erunt pueri nascenti
Claudius

Claudius hi lusus. petit anguis puer hic
quos ut nouus Hercules enecaturus posset in
cunis; Penelleæ infanti Regij nauis breui
iuuenis armatur in hostes. exoriare puer
Religionis amor, fidei assertor, belli fulmen
nostrum omnium cunis, et Syrtes, Numani aeui
delicis, nouus Gallis Iidus, et maximus Gallici
nominis incrementum, Hispaniarum reparator,
et propugnaculum, hostium terror, atque ut uno
complectar verbo, exoriare tandem uiuentium
aui, et parentum tuorum Imago. Te nascentem
rideat cœlum, rideat tellus, et omnia rident. Non
lacrimare puer ad publicæ natalis lætitiam.
Tu primo vitæ lumine inter cunabula par-
centes primis uagientibus adorabis Deos, cui tan-
tum debes, et Soli, qui tantùm tibi, et nobis
aperuit diem, salutas. ó quam bene tibi con-
ueniunt, quæ cecinit Claudianus

De nascente

De nascêres ferunt & pinguia cultra vivêtes
Piniijs undasses Lagis, Falecias vidit
Floribus, et Roseij Formosy Iluria rigij
Vellere purpureo passim mutauit oviles
Cantaber Oceany vicino littore semmay
Exquit efflossij, nec Pallidy Astur oberrat
Montibus &

De nascentes Sufbiune Tallig, redivivq; resurgit
Hispanig, et quemodo gestuabat, intev tot, tã-
tosque Reges discordia, positij odij, cõquie-
scit. Sequanam vidimus lætissimis undij re-
dundantê, contremiscentê Rhenô, et con-
tremiscentê Germania, Alpes, et Pireneij
inuicem consalutamey, et sibi mutuo ma-
nus porrigentes, Rhenô, Padu, Sebethum
que exultantes exultantê Oceanus, et
curigos illos Siciliq dulci murmure re-
fluentes, Sed iám Pijs Penê inuantibus
Puerum Augustissima Mater enixa est

O quali

O qualis, quantusque splendor visus eo tẽpore
é cælo terris demissus, ut Universus Terrarum
orbis nouo quodã Lumine refulsus esse vi-
deret, vix natus illi emicuit Faciei gleus
vigorij, tantusq; oris decor, prædara effigies
ut in ipsu admirentij transfusam Maiorum
suorum Maiestatem, et quot, quotaques sunt
decora altis parentu. Vultu eccã pacem
portendit, et armas. Sed bellũ inde geret,
ut patrias victorias securitate Regno, pacem
populis asserat, et Universo terrarum Orbi felici-
tatẽ, Natus iam puer est, cum Magno
Ludouico Regis, qui parvulus aulam luderet
atque Annis virtutes, et ora referret. Vix
natũ virum, et pietas Siciliæ nimium amor
tenerũ adhuc pueri pectus acerrimẽ iam sti-
mulabant, Et cũ paulo adolesceret tot Regij,
domique præclarissimij exemplij, quid virtutij,
quid Constantiæ, quid Militarij disciplinæ

assiduo parentu suoru contubernio Pium ingenij indolij adolescens auxerit facilij credere
vos ipsi poterit, quàm ipsos verbis exornare.
Sed hæc duo consilio dei opt. max. ita sta-
tuta erant, ut eodē fere tempe. hic grates
et merijs ad regni gubernacula crescerent
et illū Gallia iam non caperet, Carolus vero
noster, hēu gravissimus rex, ingravescēte
morbo, sensibus deficeret. O Hispania, Hispa-
nia, quid iam exitij miserrimi tui statu
regij, tui funerij atrocissimi decedentij
iam subesse. Heu qualibus, quantisque
bellis iactata eras Hispania, aduenit
iam tempus, quo vetere virtute tuam
exercere, eo fuerūt est, quo nec mala
nec remedia pati poterimus, nisi antiqua
siderum tuorum fortitudine nimia felicitate
sopita tandem aliquando excitaveris, il
lanque florentij Hispanię status

tot perstantissimorum virorum gloria, et insignia
facinorum magnitudine partam vestieris
et illius vim inexpugnabilem infensi tui nominis
hostes experiant. Redeat verus illa Hispa-
niarū dignitas, et gloria. Bono esto animo
agenda, et pati fortia Hispania est, et si fortis
cæca illa verū humanarū domina nō ami-
serit fortuna, arridebit tibi Rex, nimiū felix,
et dilecta deo regio, deo iens cura fuit
dare tibi regē. Veras quidem cecinit olim
Homerus ab Ioue reges.
Bono inquam esto animo; nām in periculis se-
per tuis, et quidem maximis, prostratissima
iens adfuit tibi deus, et ubi humana defice-
rent, diuina auxilia nunquā defutura
firmitēr spera Hispania, de te cecinisse
videt Sibilla cum inquit

Iam
deus ē magno rege demittet olimpo

Sed eius mea me non fefellit opinio, Carolus
quippe ille Secundus non sinos numinis sui
dominique afflatus Successe, cuius humani
sederet imperii, onera pene agnoscens diu-
turno morbo conflictatus, eundem inspirante
Deo, heredem destinauit, Hideique tanti Suc-
cessorij, tot, tantaque Regna commisit ei
depositi potius, quam delicto imperio, ma-
ximum sui desiderium relinquens: extrema
cum excederet verba protulit. Cassette
inquit Respublica Adolescens incomparabili
fortuna, et virtutis heros. Tu tamen vasti
magnique Imperij felix esto heres, illud
tot tantisque nominibus debitum tibi sine ulla
meorum iniuria vnico potius, quam relinquo
Hec mihi rata animi sententia est, hoc ex-
tremum esto iudicium. Florentissimam hanc
Monarchiam tot laboribus parta, tot belli
questa, tot pacis, et militis meorum sanguine

prolatata

prolatata quantum ipse possis, ita te feliciter
Rex, tibi cōmendo. Ingredere eodem leto ani-
mo Regnum, quo, et ipse te hospite, et Suc-
cessore Regis desero. Egregium te excipiant
animo Hispanie, et amplissimi nostri dition
pulcherrima Regna, cui me in te renasce
tem, et in te nō immutato quidē nomine
vereris Suos Philippos rediuiuos venerēt.
Hos, quos tibi tradō subditos, quos filios
habui Carios, tueare, defendas, et ama
quamque tibi morienti fato, ut Regem abeas
egregia fides. Viues memor nostri iustitie er-
ga subditos, pietatis erga Deum viues memor.
hisque Regnis, que tibi iamdiu parauerat
Deus eterna fruere, iamque vale. Sed
Regis ubi o parentibus Successorem re-
linquis, qui mi seruiua tui iactura sed
neficit, vel saltem magnopere lenit. Vi-
ue felix Carolus, o quam tui digne Ius

Lectus successor est, et si quę adhuc nostrum
te manet è cęlo, quam reliquijs
Reipublicæ, si placet intuere. Lętaberis
vanè, et magnoperè gaudebis, cum inspexeris
Gallos, quos olim validissimos hostes habuisti,
et celeberrimas has duas gentes, ac duos
Christianorum Maximos, et potentissimos Reges
diuturnis olim bellis inter se contendentes
conspirantes modo, et cõsentientes, vi, et cõ-
silio omnibus terroribus ęsse, et inuictas hęc
duo Imperia, hęc duo fidei propugnacula
aduersus Christiani nominis hostes Græcos
insignes victorias reportaturas. Sta hęc oia
ex voto euentura, confidite Auditores, hęc
enim omnia nobis attulit iste dies. O dies
illa plena prosperitatis Hispanijs optabilis
cęteris gentibus laudanda, horrenda hostibus
religioni dilectissima, et posteris summis lau-
dibus extollenda. Regem dedisti litteris eximijs

exultus

exultu, et tam urgentibus virtutij, ac Regij ani-
mi stimulis ad gloriæ factorũ contendentem
assiduis corporis laboribus assuetum, et ut
ad martiales labores validior euaderet, mo-
do per pręruptas montium salebras, modò de-
clives, deuexasque rupes, modò in campo ge-
neroso uectũ equo laboriosæ corporis exer-
citationi decurrentem, et Regium armorum usum,
vel iocabundũ meditantem, ac horridos, et
denios saltus ferarũ cubilia prosequentem, et
feras igitur sequi aggredientem, cruore
madidum, tudoris flentem, et gementem, ut
iras ficta prędonum imagine ad gradiendum
non modo assuesceret, sed ludicris hisce ve-
luti rudimentis ueris bellorum uicissijs Reg.
Adolescens præluderet, et adumbratis illis cõ-
certationibus uerũ militiæ usum disceret et
imitatus Alexandrum, Annibalem, Scipiones.
Regem dedisti, cui ut regnandi uia facillimè

cglũ struxerat, et aperiret tot, tantaque fo-
renta congessit, quanta uel Regũ, uel Impe-
ratorũ neminĩ post hominũ memoriã contin-
gere. Cui enim unquã p Deũ Itales con-
tingit magnanimo illa, et supra hominum fi-
dem tot Regnorũ abdicatio? cui recens Re-
gnũ ingressio unanimi tot gentiũ tot Provin-
ciarũ longé dissitarũ, genio, moribus, legibus
et institutis interse variantiũ, inuariabili, et
una in illũ contentio? Cui tot felicissimi
euentus, qui hostiũ insidias oppressarit pri-
usquã detexerit vix nascentes, et exercitatas
peremerit, et pacauerit seditiones. Reminiscj
quamquã diximus meminisse horret si plebe-
culæ paucarũ ducũ, motionesq recordabor: ue-
rũ Procerũ equitũ Populique egregiam fidem
intuebor, mirificè delector meminisse quando si
quicj temptauerit contrà Regẽ, et Patriam
insanientibus fidelissimã hãc Civitas inopinatũ
indignatã

indignantũ gentibus seelus, et nobilissimi
si armatã suis contrà degenere
ciues moles maiorũ, ut ex tempestiua et
noua fidelitate in Regem suum sua
cederet argumenta, facinus vix tentatũ
extinxit, ut uicerit priusquã uiderit hostes
illosque fugarit, depulerit, dissipauerit. qui
victoriã è manibus hostiũ abduxerit. fe-
cẽ Remorũ, cuius nõ solũ muros, sed
Januam habebat hostis, obsessã captiuã,
è faucibus hostiũ eruptã, erectisque ex
urbe Militibus, et ducibus liberata. Fecẽ
tentata Catalaunia, sed in suã fidem, et
obsequio persistente: ecce frustrata mala
omnium proditionum consilia. Quæ Italiã
vidit exaltata animi magnitudine pugnãs
spoliisque inimicorũ onusta triumphãs, vidit
Hispania bellandi auidissima, et suis fi-
nibus exeuntes, et prima armorũ suorũ

fulmina Lusitania iam senserit. Sed quę
maior est animorum Tuorum Felicitas, ut clapsis
illis Lustribus nostris omnia Belli pericula
minitatę rā superbo Bellico Apparatu His-
panię oras Lęcente, et Marte veluti Domi-
nam frementę, auspicijs Tuis præclarissimę
Gallię Gratię Dñę. imparibus viribus, et
invidentibus Venis pugnā detrectantem
ad pugnā itā provocaverit, ut conflig. vel
invitā coactā dit, et victoriā prō nostrij inclu-
nantē partim demersā, partim sibi fatā
loco cedere et ejecimus, et repuli-
mus, ipsamque abeuntē persecuti sumus. Ō
porrectā singularia. Ō infinitā Rei Opt. Max.
munera, et Beneficia Regū dedisti clara dię
et Bella prōpitū, et pacē nō deside, aut ocio lā-
quescentę, cuius invictū animū nos alias tristā-
bant, quam Majorū suorū exempla, quin
scilicet superare illos nos posset, cui tam
animo

animo obversabat. dulcij illa nouę emula-
tio, cum noverit Augustissimū Avum suū
ad ultimum gloriæ verticē ęquisse, quem
nulli unquā mortalium licabit attingē, illud
tantum angit, quod domi, foviquę tantā
Illyrici monumentā nos tam præsens imi-
tandi locū, quam præriperent. Quicquid ca-
pere potuit, numquam mortalitas explevit fe-
licitēr suę, cęteris tentare quid restat! Sed
quo me raquit oratio? Multa oportet præ-
termittē, multa cursim dicere oportuit, omnia
tamen vanę implevero, si ad hunc Celeber-
rimū diem rationem meā convertā. Tu tōj,
et origo Bonorū omniū, hęc tibi debemus ōia
nullus evit admodum ingratā posteritas, quę
candidissimū diem meritę laudibus nō excol-
lat. Diem vero Candidę, quo præclarę tā-
ti Regij primitię, et primę Luię auspicia
celebramus. Diem inter Fastos maiori la-
pillo

Hispaniæ Societati, induxit Religioni secun-
tatẽ, vilitatẽ populi, et placidissima tot o
terrarũ orbi quiete
, nisi nimiũ
pugnandi ardor hostiũ animos inflamasset
et nimiũ iustũ, Deoq; inuisũ bellũ, inuitó
etiam Marte suscepisset. Sed venient
citó prospera, et Lætiora. Deus Rex ipse
prò nobis in armis adest, undo Ius Stat, et
Bremi Fortunatissimi Gallorũ successibus
iusta Belandi causa definiet

Causa iubet spesq; melior sperare
secundos.

Erit, erit profectò illa dies, qua nõ vltrũ defe-
sis, sed profatis Imperij Finibus, profligatis
Britannis, Batauis, Germanis, cæteris que
tui nominis hostibus cæsis intactis victoria
triumphante Hispaniæ, Belgium, Italiæ
tot Provincijs, tot Stationes, tot Insulæ, terræ
et Maria, et totum pene Orbem

Hispania

Archivo General Universidad de Navarra

fillo reponenda. Sibi unquam Sol occidat
clara dies, qua res omnes attritas, debilitatas,
ac pene confectas Iustinianus, reparasti afflictas
humi Strata erexisti, nutantes confirmasti.
Pietas nostri fulgentissima Orientis, qui tot tem-
pestatibus obortis, turbines, procellas, nubilos
sterneret, solueret, dissiparet. O dies nunquam
satis Laudata, qui Regem nobis dedit, qui
omnium hostium impetum retunderet, turbolent-
... tranquillaret, iustos nobis pararet
exercitus, classibus maria, arces muniret
præsidijs, et pericula, quæ nobis omnibus for-
tun
, et Loca iamiam immineba
à nostro omnium capite repelleret. Diem sum-
mã Lætitia sensus agendis, ludis, spectaculis,
classicis tormentis, tibiis, et symphonijs undi-
que strepentibus, effusas omnium ordines, gra-
tulatione celebrandũ. Dia, quæ Regem asservat
Hispaniæ, et iamdiũ exoptatus Gallis cum
Hispania

Philippū Regē nostrū, tanquam numen Cē-
litus nobis demissū venerem:, Sed tibi
hęc omnia Felix, et natalitia dicy, Tibi
Patria tibi Fenatę, tibi Fortunę omnes,
tibi Salute accepta Ferimus
Chaqua, et Cara dies semp voluerūby
annis
Et Regi, et nobis omnia Fausta Ferens
Annua Festa re- sed Sospita Regem
Philippo —
Sospitūby re- sepē recurre dies

170

Essendo giunto in Napoli il Reg.te Biscardi
quando convocato la Giunta del Tabacco
e del comercio in esecutione de Reali ordi-
ni, promulgò un Bando, col quale rinovò tut-
te le Prammatiche antiche, Latę, e Festi-
pationi de Contrabanni, e dovendo comin-
ciar l'Amministratione del d.o Tabacco
d.o la quale li bisognava qualche denaro
pensò valersi di quell'espedienti ordinarij
dalla M.ta del Re N.ro Sig.re, che fin gli
d.o tempo, Frà i quali cominciò da quello
ch'è il più giusto, cioè di prender l'in-
formationi della Frodi commesse ne de-
manei passati. Questi due passi del Ban-
no, e dell'Informatione han cagionato ver-
so il Reg.te appresso molte persone quell'
odio, che suol cagionare il rigor della
Giustitia appresso i Delinquenti, e
del mag.o Fomento alle loro passioni

Consulta a favor del Reg.te Biscardi contro i deputati delli Capitoli di già Città, quando pretesero chiamarlo Regio al publico sospetto.

han fatto ricorso alla deputazione dei Capitoli, dicendo, che detto Banno, rinovando le Prammatiche, e Stà essere quello emanato nell'anno 1633., vien a privilegiar le prove dei convenzanni col detto dei testimonij singolari, e di conseguenza asseriscono, che venga ad essere contrario a Capitoli del Regno. E di impedire l'informazione, hanno proposti capi di recusazione contro il Reg.te, ed han fatto ricorrere nella Firma di detti Capitoli il Presente Reggente del Fogolo, che può giustamente temere di resultare, ó inquisito, ó debitore di le Frodi nel tempo della sua Amministrazione del Babacco, della quale si stà prendendo informazione in esecuzione degl'ordini di S. M., acciò non fatto a Fine di render nulla la data Informazione, come greza dal Giudice sospetto

Il Duca di Bonavena
Giuseppe d'Angelis

Cindi

Cindi è nato, che alcuni Deputati della Deputazione de Capitoli, e del S. Officio, hanno presentato una lettera, colla quale dichiarano odiosa, e di conseguenza sospetto il Reg.te nel tempo del fatto dell'Intervento con alcuni capi, con i quali pretendono di giustificar detta odiosità e sospetione. Doppo la qual presentazione di detta scritta, han dato una sospetione nuova in fatto in persona del Reg.te Vasconi, ed anco do capuso, che in d.o fatto, che rappresentava all'ora tutta l'autorità del Vicerè s'era ordinato, che si facesse relazione e consulta a S. M., secondo quel, che si pratica in casi simili, hanno reclamato detti Deputati da d.o decreto, opponendosi a gl'Informi, che douessi fare a S. M., dal qual impedimento datto da da Deputati che si vede, che vogliono occultar la verità. Pendente la decisione di questo articolo es-

sendo

pado sopraziunto l'Ill.mo Conte P. Carlo Borromeo g.vicerè in q.to Regno, han dato in suoi mano le medesime lettere, ed i medesimi Capi, p trasmetterli a S. Mt, rappresentandole, che bastava la sola licenza senza che si prendesse la briga di farli informo a S. Mt. g le dilucidazioni del fatto, si devono ponderare le seguenti considerazioni, cioè intorno al conoscere se possono mandar le lettere, come intorno la giustitia, e loro autorità, e modo, col quale han proceduto nel puto negotio a riguardo dell'affettazione, ed insussistenza de Capi di ricusazione, e della ragione del Regno ——

Primieramte si han fatto lecito di scrivere alla Corte le lor doglianze a dirittura senza chieder licenza, nè al Vicerè, nè al Cte d'Intervegno, che allora lo

raffrenava

rappresentava

Secondariamte han commesso la deputatione de Capitoli un'altra contravatione, essendogli proibito di scrivere a S. Mt, com'appariva dalle lettere Reali, nè quo fari alro secondo il suo antico instituto, che ricorrere all'Ill.mo Vicerè, o darli una memoria nella quale allegghi il Capitolo, che stà de esser rotto, quale memoria si rimette poi in Collaterale, dove s'esamina la giustitia della deputatione, e vi si forga quel rimedio, che vi si stima conveniente, e nel caso che nò se li risponda, ò nò se li faccia giustitia, ricorrere a Sua Mt; però prima di dar questi passi, li fu ben proibito il ricorrere a S. Mt. con espressa lettera; Hà nò solo han trasgredito quest'ordine nel proporre le doglianze loro; ma anno

ancora trasoredito gl' altri ordini, perché
si sono mossi allegando rompimento di Priui-
leggi, e di Capitoli, non solo senza alle-
garli, ò poterli allegare, mà con certa mali-
zia, che no vi sia Capitolo alcuno per
questa materia, la che si deue espressa
proibire, poiché in questa maniera se
l'aprirà una porta da poter' opporsi
in nome del Publico a tutti gl' Ordini
de Superiori senza fondamento di giusta
e con perturbatione del Gouerno ——

Hanno commesso un' altra irregolarità, poiché
il Loro istituto, e la Comm.ne, che l' hanno
dato le Piazze in altro non consiste,
che in inuigilar alla osseruanza delle ora-
tioni, e Priuileggi, e preparare il pregiudi-
cio, che de li possa fare, nel resto non
hanno altra Commissione, nè alcuna incom-

bega

benza. Nel caso preso non s'hanno non s'è
chiesto di riparare il pregiudicio, che stesso
gono esserli fatto, mà hanno proccurato di dichia-
rar odioso, e sospetto il Reg.to cosa inusitata
a farsi, nè mai praticata, nella quale
nè solo nè hanno auuto, mà nèmeno hanno
autorità, ò Commissione ——

In quanto alla Deputatione del S. Offitio,
nè hà altra incombenza dal Publico, che
d' inuigilare nell' osseruanza delle Leg.
della Gloriosa Memoria del Re Filip-
po II., rinouate ultimam.te dalla S. Mtà Sua
tanto applaudo, che nelle cause della
S. Sede non procedano i Delegati, mà gl'
ordinarij, la cui ordinaria non trattandosi
dunque nel presente negotio di cosa, che in
alcun modo appartenga al Sto S. Offitio
pendero, e nessun conto, ò che stia in
qualche modo connessa colla giusta

negotio, che il douer essaminar il merito
di detto negotio, secondo il qual essame
douerà risoluere, se debba, ó non debba
dar licenza, la quale non si può suppo-
nere, che debba darsi alla Città —
E contraria alla parola della Lettera rap-
portata da San Felice, da Sapia, e
da altri Autori, nella quale si tratta
di due licenze, di quella di poter mãdar
Ambasciadore, e di quella di poter scri-
vere. Per l'uno, e l'altro caso si
fà la medema determinatione, come
si caua dalla parricola della Lettera
de 1600. approbata Sapia in quella parte
come si dice nel precedente Capitolo
que tracta de la Licencia de po-
der escriuir.
Douendosi dunque osseruare lo stesso ord.o
nell'uno, e nell'altro caso, nõ si può

prescindere di questa fedelissima Città, nè
può, nè deue, nè vuole, nè ricorrere in nome del
Publico, perchè si tratta di cosa, ch'è fuori del-
la loro incombenza.
Prendono in oltre le dette Deputationi, che
la licenza, che deue cercarsi all' Atto
Vicerè, nõ abbia da far altro, che rag-
guagliarle delle Lettere, che se li consegnano, se-
za auer obligatione di preuenir l'orecchio
di S. Mtà coll'informo suo, che è contra-
rio al Bene Comune, contrario alla paro-
la della Lettera, ed al fine, per il quale
s'è ordinata dar licenza —
E contrario al Ben Comune non solo quel,
che stabilirono le Leggi; mà quel,
che porta seco la sua naturaleza
il domandar la licenza, essendo che
il medesimo è douer dar licenza se-
condo il sentim.to degl' Autori, in cui

negotio

ammett. Controuersia, che debba L'Atte
Vicerè con comunicare del Collo esamine
il negozio, e se può escusare quell'azione
la quale si deue intend. dello scriuere,
e di metter la risposta dell'Ambascia-
dore, lo faccia con mandare un Me-
moriale indiene col suo parere, sin.
espressa parlano le parole della Ler.
del tenor, che siegue. Que quando Sua-
ve sobre cosas tocantes al Beneficio de
Su Reyno, ó de la Ciudad den tan-
bien primero cuenta dello al Virey pa-
rague si el viere que es Cosa que
Con Comunicacion del Consejo y en
biandonos Los Memoriales Con su pa-
recer lo puede remediar lo aga assi
Per ultimo è contraria al fine, che ano
auuto i Glorioſi Predeceſſ.i di S. Mi. nell'
ordine, che si chiedesse la licenza al

Vicerè

Vicerè, che ad altro nō ha potuto auer-
riguardo, che ad auer nel medmo tempo
p la mano del Vicerè L'informa della
verità, e la cognitione del fatto, Il po-
tersi poi prend.e le risolutioni più ac-
certate, e sicure. E douendo gl'ordini
Reali riceuer interpretatione dalla Legge
Comune, s'ebbe dagl'Inf.i Romani
q.o medemo fine, quando ordinarono, che
le Ler.e delle Prouincie douesſo passar
p mano del Prefetto Pretorio, acciocché
da quello s'esaminasſe, e si rappresen-
tasſe al Sourano la verità del fatto -
Nē si lascia modo di raggiustarsi, che nō è
Imposso alla Città di scriuere in virtù
de suoi Reali ordini, se nō in due
casi, cioè ne negotij concernenti il Ben
publico, e nelle querele d'aggrauij ri-
cenuti dal Vicerè, nē l'è già Imposso

di scrivere le presentazioni particolari, che
non riguardano né l'uno, né l'altro caso
e particolarmte per la pretensione
del negotio presente, che ricerca cogni-
zione giudiciale, e le quale vi so-
no destinati dalla S. M.ª i Tribunali a
parte, a quali si deue ricorrere, ché
altrimte s'introduerebbe un'abuso, col
quale potrebbe la Città mandar le
cause fuori del Regno contro i Privi-
leggi, et i Capitoli, che ci sono stati
conceduti dagli Augusti Predecessi di
S. M.ª, in virtù delle quali s'è acquistata
ad ogni Cittadino la sua ragione, cosa
conosciuta da questa Fedelissima Città
poiché douendo proporre le ragioni d'odi-
osità le suspetioni del Regio Auocat-
tola, e Consº Mercadente, nõ ordinorno
di scriuer di ciò a Spagna, ma li Cõte-

tauono

tauono di proporre l'una, e l'altra causa
nei i Tribunali di Napoli, Lo stesso anco
douerà praticarsi nella causa del Regio;
ché ó la Città desidera darle Sospetto
ó deue le Leggi del Regno proporre
la causa in quel Tribunale, doue ré-
siede il Ministro, ó vuol dichiararlo
odioso, o lasciando da parte se ab-
bia, ó nõ abbia quest'autorità, questo
nõ sarebbe altro, che far questione di
nome, poiché a riguardo delle parti
l'esser Ministro odioso, nõ può auer altro
fine, nè può partorir altro effetto, che
il dichiararlo Sospetto, nõ auendo i suol-
diti altr'azione, che di dichiarar Sospetto
il Ministro Straniero, ó pure quando abbia
il detto Ministro commesso gravi eccessi
nel suo Ministº, di ricorrere a S. M.

Non è far questione di nome dichiarar il ministro odioso e sospetto. Per la ragione se ricerca no particolari i casi per i quali se dica non è così per sodisfatà perche quel esser odioso per mal modo di procedere, quando s'opponesse a tutto ciò che risulta in favor de Cittadini, et altro simile et alla sua salvità Come pure Commune pare che instanza declinarsi odioso

Perché si degni di destinarli Visitatore,
Del resto non hà la Città altro fine, ò
ivo i Ministri, né già esercitar atto di
giurisdizione, ò di dispregio, senza incor-
rere in quelle pene, che sono stabilite
dalle Leggi. Tanto più che quel fine, che
hanno i Privati di vendicarsi un Ministro
del cagionio ò odio. Non compete al Publico
ed alla Città, sincome è stato più volte
deciso nella sospezione, che se dà causa
hà proposto questa fedelissima Città
nè d'altra ragione, se nè perché hà la
Città, ed il Cittadino nè si può conside-
rar odiosità, perché spetta l'unità
un Corpo finto, che ora si raffigura da
uno, ora da un'altro, nè è capace, né
d'odio, né d'amore, ed in questa fin-
zione nacquero le recusazioni nelle
Leggi

delle sospezioni proposto dalla Città. E
pure in quel caso erano gli Eletti, che
presentavano la sospezione, e s'allega-
vano molti capi pieni d'odiosità, quanto
più dovrà decidersi nel caso presente, nel
quale nè s'allega nessuno aggravio fatto
nè al Publico, nè al Privato; mà solo
capi finti, che nè appartengono alla
Città, e che nè concludono, nè portano
al Publico odio veruno. Capi anche
affettati, nè sussistenti, e la maggior
parte lontani dal vero —

Dovrà dunque frenarsi quest'ardente
desiderio, e particolarmente di quelli,
che rivocandosi in mano l'amministra-
zione delle cose publiche, procurano
sempre d'acquistar nuova autorità,
contro il Ministro, e renderlo soggetto alle

lor voglie, senz'aver quella veneratione,
che si conviene a quell'ordine, che come
quello, che amministra la giustitia dovre-
be esser sacrosanto, e libero dall'in-
sulti, e dall'ingiurie, che se li procura-
no d'inferire dal capriccio in pregiudicio
della giustitia, ed in dispregio di coloro,
che da questi rispetti han voluto gli Au-
gusti antecessori di S. Mtà esentarsi d'
ogni più alta giurisditione, eccettua-
tone solamente quella di S. Mtà, sotto
la quale vissero sicuri del giusto castigo
nel caso che commettessero qualche delitto, ma
sicuri degl'insulti de sudditi quando
siano innocenti, acciocchè potessero sotto
il felice governo del Rè N. Sig.re ren-
der giustitia senza timore, benchè le
Loro Prieste non abbiano avuto ancora
audire

audire di dar passi, così pregiudiciali al
la Minist.a, han pensato però il modo di
non comparire al cospetto di S. Mtà in pri-
vato, e particolar nome; ma di nascondersi
sotto il nome della Città, e del publico
conciliarsi magg.re rispetto, quando il Pu-
blico non si duole, nè comparisce; ma
si dogliono alcuni pochi deputati di
loro particolari interessi. Nè è mai
stata Publica quella, che non è
stata proposta almeno da quattro Piaze,
secondo le leggi degl'Augusti Prede-
cessori Monarchi in data de 26 Luglio
dell'anno 1699. le parole della
quale sono le seguenti: Que solamente
se trate en nombre de esta Fidelis-
sima Ciudad de Napoles lo que
se huviere resuelto por las Piaz

guardo Plazad, que hazen uso de Ciudad,
ché ancora perche no negozij di questa fe-
delissima Città é molto diuerso il rappre-
sentato dal Rappresentante, e regolar-
mte quel, che propongono le deputazioni
se no viene approuato dalle Piazze, non
può dirsi, nè sia la proposizione del Pu-
blico —

Lettera scritta dal Reg.te Biscardi dal Sig.r Segret.o in ogetto d'hauer hauuto dal Re la carica di Ministro della Giunta del Commercio.

Il Reg.te D. Serafino Biscardi, posto a piedi a V. Sig.ria
di V. Sig.ria Ill.ma le rappresenta, come auendo
auuto la fortuna d'esser onorato dal Re-
gio di Capo della Giunta del Commercio,
auendo colta sua Real Clemenza felici-
tar quei Popoli coll'introduzione della Giun-
ta del Comercio in vece di vendersi infinite
le grazie alla sua V. Sig.ria clementissima,
e non mai intera risoluzione con tanto
utile de Sudditi, auendo voluto comin-
ciare il Sup.te ad obedir gl'ordini di
V. Sig.ria col conuocar la Giunta, e dar
qualche passo proporzionato all'incomin-
ciamento di sì gran negozio, benchè non ab-
bia ritrouato apparente cõtrarietà ap-
presso i Ministri, così subordinati, come
quelli d'ogn'altro grado, anzi più tosto
ogni facilità nella spedizion del detto

negotio, nõ haw lasciato però d' conoscere
che altri mezi sé procurassa, ò di farsi
apprendere arrendo il nome della detta Giun-
ta, sino à sparger voce d' incerti Autori sul
principe, che si cercaua d' introdurre in q.ta
Città coll' elezione di q.ta Giunta un nuouo
officio simile a quello dell' Ingles, idea
della quale nõ si può finger più spauen-
toso in questo Regno. S' essaminauano
le cose, che cõponeuano, s' erano capaci
di sostener q.to Peso, et all' incontro se le
si poteua imputar qualche colpa anco dell'
antiche, e uarie sospensioni seguite già
in cotesta Corte. Si sono examinati gl' or-
dini emanati da essa Giunta, & uedere
se si poteua attaccar contro quelli &
la via della Deputatione de Capitoli,
come destruttiui delli Loro Priuileggi,

erano

180

+ dalle contra
uõ de capi
tuli, nei quali
si le queua
li riparoti
uano di molto il
mercio, ouero
uoglia, ouero
gno, acciocchè
pi ò goreglio
mo opponi alla
tuto, ò distru
gerlo ò abat
lo, ò pure
degni di pre
ciduie
uerto, se
uscotte
dalwolere
uaria.
accoglienza se
il fuoco nelli
mino d'alcuni pochi
di delle piazze
q.to Città, ò di
enchè pochi
numero, rappre
uando il fuoco
dispersi inde
gnazioni, hãno
un fine d'oppo
nersi alle cose
publiche coll'ogetto
di dette qui esser comune, ò de
priuileggi, ò de nagli inconuenienti +

erano Fomentati questi semi + han cercato
sotto varij pretesti opporsi, con dir tacitam.te
che dette Giunte nõ poteuan formarsi. Ppchè
si rinouaua l' accrescim.to del Tabacco si sta-
to precisam.te necessario priuilegiar le proue
del delitto dei Contrabãni, ed accrescere
le pene di medesimi: Onde è stato ne-
cessario cõ farli; mà però d' tal fatto in
maniera che nõ si sono introdotte leggi
nuoue, mà solam.te rinouato l' antiche.
Quindi haw prego il motiuo d' opponersi
ad un Banno della Giunta, e dar sog-
getto q.to Capitolo il Capo d' essa Giun-
ta Regia in graue danno, e pregiud.o della
giust.a, e della Nostra Reale Autorità
che abbiano insieme di proibir al Prefe
di poter priuilegiar le proue, ed accre-
scendo

Secondo precetto o precetto, essendo occorso
nei medesimi giorni un' incidente del S.
Officio contro il Vescovo di Chinesino, spar-
sero le voci, che esso Regio avesse votato
contro alla Fede, e che per ciò lo volevano
dichiarar sospetto. Ma conoscendo poi
l' infondatezza del Secreto, han mutato
la causa di sospezione, dicendo, che il
Reggio è stato loro Avvocato del S. Officio;
e per conseguenza sospetto.

Supplongono questa sospezione douerla presen-
tar a piedi di V. Mi, e con questo esimersi
dalla Giurisdizion della Giunta, e farla
trattare in coteste Corte, non curan-
dosi de Privileggi, che le cause di questo
Regno debbano in esso decidersi, e quando
i Fatti sono succeduti in q.o Regno, ac-

ciocché

ciocché la Parte possa difendersi contro le
calunnie, ed il Ministro possa informarsi
della verità, ed opporsi alle calunnie
con far giustizia alle Parti.

Soffrisca il Suppo delli torti di molta buon'ani-
mo, e che li soffrisca, il serviv V. Mi, e stia
aver commesso una minima colpa, ò
giustizia, ò conuenienza, ò equità.
Considera di compliro il suo debito con
tutto il suo spirito quando così sia del
suo Real agrado, e quando colla sua
grandezza voglia degnarsi di conti-
nuare così benignamente à fauorirsi i suoi
sudditi dall' vile del Comercio suddetto.
Del resto la Suppa, che se ne prenda
piena informazione di quanto il detto vien'
imputato, e quella commetterla

Lettera scritta dal Sig.r Re.te Biscardi al Sig.r Conte Stella in darli parte de passi dati nella giunta del Commercio.

mancarei al debito mio de rendergli ogni maggior ossequio, e di tributarli i miei rispetti, come fò con questa mia; Sì hò scritto più, e più volte, e di quando in quando hò scritto intorno a negotij, e di quanto è occorso dal dì della mia venuta sin al giorno d'hoggi, non hò potuto aver la fortuna d'averne risposta alcuna, la quale sto desiderando con impatienza, e ricevere qualche lume intorno alle mie operazioni; Il Palacco, grazie a Dio, comincia a migliorare notabilmente, benche le difficoltà, che s'incontrano, siano gradi, e l'abiti inueccchiati, e li Contrabanni, e giuochi di Cuore danno grande aiuto dell'incaminato Commercio, contrariato, e calunniato, e quanto mi si dice, da tutti il Ceto de Ministri, e particolarmente da quelli della Camera; Io hò parlato a Ministro indipendente dall'Interesse, e zelante del servitio di V. Mtà, acciocchè è intesa di tutto, abbia La V. Mtà di Far giustitia alle Parti, e rimetter l'informo, e decisione, acciocchè non si neghi un caso senza esempio, che un Ministro supremo, che non hà avuto altra voglia, che di segnalarsi nel servitio di V. Mtà, voglia così obligare, ed aggravare

intorno a' negotij commessimi da S.R. col
Sig.r Cardinale, ed hó nevanto ritrovato l'
animo di S.E. tutto inclinato nel servitio di
S.R., ed a promovere i giustissimi suoi
sentimti intorno al Comercio; e sh Condeque
za nè sono rimasto sodisfattissimo; v'è però
chi hà esagerato alla Città i pregiudicij,
che fà la Giunta, esagerando, che ti, e
framettendo cento, e cento ostacoli alle
nostre determinazioni. Addio però ammetterà
las giustissime, ed io nò mi perderò mai d'
animo sh timore di queste traversie, procu-
rerò di nò dare mai occasione a chi sitia
di dolersi sh la mia condotta, chi tenga
V.S. Illma sotto l'ali della sua protezti,
sheché altrimti nò potrò fare cosa di bene.
Per ora nò posso dare conto distinto del Su-
daco, sheché nò s'è potuto finire lo stato

di

di quello sh tanti imbarogli, che s'incótrano
sú i principij; némeno posso darle conto dello
stato delle provincie del Regno, sheché non
hanno potuto tornare le risposte a gl'or-
dini, che li sono stati inviati. Lo farò
subbito, che potrò senza perder un momento
di tempo; quel, che è rimarcabile in questa
Città consiste nelle seguenti cose. Primieramte
la Città và molto lenta nel prendere
gli espedienti, ed il Collaterale procure-
rà di sollecitarla, quanto più potrà. Io
nò ni hò parlato ancora al Sig.r Car-
nale viceré, sheché nò hò voluto sul
bel principio fare del maestro; nò lascierò
però di farlo, ed incontrarne l'occasione
lo stimo necessario, poicheé le esazioni del-
le Comunità dell'Arrendi., e de Fiscali
tengono troppo al vivo l'animo di questi
sudditi, e di que sudditi, che vivono ed

vinenza la decisione, questa Controversia
... và piano piano crescendo, e divà
dilatando in modo che ... che
ne abbia un giorno da patire
qualche scandalo —
Questa mattina nella Cappella tenuta nel
Carmine ... hò
sentito parlare molti Baroni contro
alcuni ... del
Duca di Limatola, e la giuridit. del
Monteleo, ... Io hò cercato
rasserenarli con dirli, che quegli non
sono sentimti ... nè del
Duca; ma che erano eccetti di coloro,
che Facevano in aspetto del Duca,
hò procurato di sossedarli, ed promettendi
di scrivenne al Duca, e ed assicurarli,
che dalla Corte nè aveva vicevuto

queste effetti, e che sono i più fedeli della
ed ilustri, che questi adesioni danno nè fà
bisogno sangue, particolarmte coll'esempio
che quante volte s'è tentata detta ades-
sione, tante volte s'è proibita, e s'è
restituito l'esatto, e del servitio del Re, de-
sideravei, che si prendesse un'altro ex-
pediente, e si lasciasse questo, e mi cre-
do V.E. Illma, che il nè Favi oggi quello
istesso, che si è Fatto altre volte, più
esper, che nè nata dal zelo; ma piùtosto
da qualche effetto contrario; qui si publi-
cano nuove tutte contrarie alla verità
à mantener in speranza i mal contenti:
che Iddio ne paga tanto avanti, che sì
obligo di vassallo, e di Ministro mi costrin-
ge a dare V.E. Illma le vere notizie —
V'è ancora la differenza trà il Magistrato, ed
Eletto del Popolo, dalli quali è stata costì
vinenza la d

vicenuto aggravio nessuno; L'avvijo a V.S. Illma, perché ciò potrebbe cagionar un gra fuoco trà Baroni, ed acciocché sia V.S. Illma sollita sua oculatezza, si ne avvenga che il Duca di Limatola possa prevalersi trà Baroni nella Caccia, perché ciò verrebbe in effetto discordia di q.o Regno. Hò stimato d'avisar tutto a V.S. Illma e non mancare alla mia obligatione, e nel resto rassegnandoli la mia divotione, Le humilio. Riverenza — Prego V.S. ad assistermi quando conosca, che abbia giuoco, e quando entrasse nelle Cogge come permetto Servo di S.M., Dio gli, goverà ben' esser di poca abilità, e con quale che eccesso di Zelo; mà non già per contumacia, ò errore di Volontà. Finalmente si dice di questa Città, che costì

verrà

185

verrà persona carica di scritture, e di nuovi progetti, non con altra intentione, com'egli s'è vantata, che d'abbattere il Progetto del Tabacco, e di dimostrare l'impossibilità del Comercio d'ogni cosa, che costì sarà rappresentata, abbia V.S. Illma la bontà di chiedermi dà me l'informo, acciò s'appuri la verità. Nel resto alcuno della sua protettione, non mancherò di servirla al possibile di S.M., Dio guardi, e d'ubbidirla ciecamente gli cenni di V.S. Illma, alla quale divotam.te bacio Le Mani.

Non hà il Regno Senato di più alto grado,
ò di magg.ri rapp.ni di quello del Supremo
Catt.co Consegl.o, nè v'è Tribunale, a
chi gl'Augusti Predeceßl.i della M.tà V.
abbia comunicato nè più autorità, o
giurisdizione, nè avuto più confidenza,
avendo in quello appoggiato, e lasciato
di giußt.a, e quello di governo, e tutto
l'altro ancora, che suol spedirsi il
Lußo di mezo della Real Cancell.a Ed
tal grado di sublimità, che tutti i Tri-
bunali nella distribuzion della giurisd.e
abbiano a ricorrere ad esso Sotto e ri-
cever da quello l'esercizio della loro giu-
risdizione, come da mano superiore. Pre-
siede egli all'appoggio il Lußo, come dirett.e
de suoi Contrigli, e nelle cause, che
ivi corrono tra Le Parti, e negotij alt.i

rissimi d'stato frà l'altre prerogative
che da più secoli hà posseduto, è stata
quella di conoscer trà i limiti della Iu-
risdit.e i Magistrati di questo Regno,
distribuendo le cause ora alla Camera
ora al Consiglio, et alle vicar.e Por-
tar la giurisdit.e di qualunque di essi
Tribunali suoi Inferiori. è stato sem-
pre Giudice d'appellazione de decreti
che interpongono in cause di essi
o sia il Preg.te del S. C., o il Luogot.e
della Preg.te Cam.a, o sia questione di
Comun.o, o sia di due Casali, o d'altro
rimedio, ch'eglino concedono, ò
a i decreti del S. C., ò altra cosa simile
che occorre alla giornata. Ciò non hà
avuto mai lo spazio di più secoli
nè difficoltà, nè contradit.e, ed è stata

pratica

pratica invecchiata del Regno, ordinata
dalle Prammatiche, ed anco confirma-
ta da uno uso antico, non mai interrotto
cosa introdotta con somma ragione, e
di conservazione delle Parti, e per co-
servar la dignità al Preg.te del S. C.
Per consolazion delle Parti, acciocchè
il Preg.te del S. C. di ciò, che decreta
in causa, egli solo non sia Giudice sopra
appello, e di conservar la sua dignità,
dovendo un Magistrato constituito in
si alto posto aver Giudice d'appellaz.e
e non abbia d'aver altro, che il Reg.te
Collat. Consig.e, che forma uno medesimo
corpo col Principe. Queste massime
così inalterate non hanno mai incontrato
alcun dubio, nè non ne sopi pergenti
L'odierno Preg.te del S. C. Ministro

rellissimo, e degno d'ogni lode hà cõcetto
egli ad abuser l'autorità del Foro
ne tenspi grati, e nõ s'hà voluto mai
render capace, che abrõga Giudici d'ap-
pellazione dei suoi decreti il Reg.o Cons.o
Reg.o; Ma noi nõ s'è potuto giamai
credere, che ciò sia nato da altra ori-
gine, che da un' immenso zelo, col stes-
so egli creda, che col levar di mezo simil'
appellazione, renda più breve, e più
facile la spedizion delle cause, e che
nõ si sarebbe oppresso a toglier i rimedij
legitimi alle Parti, a turbar l'ordine
de Giudicij, a distrugger l'uso de Tri-
bunali. Non può negarsi, che il suddetto
Proffesso sia un grave Ministro di dottri-
na, e di probità, ma nõ meno deve
mettersi in considerazione, che essendo egli
forastiero

forastiero, non abbia quella pratica delle nostre
pratiche, che gli sarebbe necessaria, ed altre
quali nel suo supplisce colla sua Dottrina,
mentre quella s'apprende più coll'uso
del Foro, che colla lettura de libri.
Per questa ragione hà dato infinite volte
in molte irregolarità, le quali nel solamente
turbano l'armonia de Tribunali, ma
cagionano scandalo appresso le Parti,
e ridondano in qualche discredito della
persona, e altro venerabile, di qualche
Ministro. Hà dissimulato fin ora il Fis-
cale di rappresentar tutti i casi,
che sono occorsi, poichè nõ una, o due
volte è succeduto il caso, che il suddet-
to Proffesso hà disprezzato nõ solo l'auto-
rità del Foro, ma disprezzato ancora
quella delle Leggi, e della venerabile

antichità introdotta nel Regno —
Hà giondo ultimamte giunta a tal segno
l'ostinatione del Prof.e intorno a questo
punto, è resa publica questa Cotega
—aggregio i sudditi di V. Sr. col fatto
Succeduto nella causa de' PP. della
Compg.a, qual è nella forma, che siegue—
Con scandalo comune hà stimato questo
Sup.e Consegio, che il silenzio nō hauria
fatto nessun buon effetto, applicādosi detto
nō à negligēza, mà più tosto à negligē-
za, e mancamento del suo debito: Onde
hà questo Tribunale risoluto di rap-
presentare alla M.tà V. il tutto, acciocché
interata di quanto corre, prescriua al
Cotto, ed al Prof.e le Leggi, ch'essi
s'abbia da viuere, e l'osseruare, accioc-
che si deggi richiamare tutto con suo
particolar Dispaccio, se il Collaterale douerà
regolarsi coll'antiche Grammatiche, uso de'
Tribunali, inueterata osseruāza, e
s'abbia da osseruare la solita Gerarchia
nei Tribunali di q.o Regno, si gouerna-
rassi l'antico sistema con ordinare nuo-
ue leggi, acciocchè possi q.o Tribunale
auer certa forma, colla quale non erri
nell'obbedir ciecamte a gl'ordini di
V. M.tà, mentre frà tanto usando della
sua propria autorità, e la custodire
il rispetto, che se li deue, affinché non
succedano scandali, hà concluso il
Saluodotto ai Piedi di M.tà di rimādare, acciò nō
siano molestati, ch'è l'unico rimedio
a Gregorij contro l'irregolarità, con-
tro la quale di fà ricorso alla M.tà V.
acciò nō succedano le solite nouità

Par.co Nicolas

scandalose, pend.te La sua Real Giurisd.e

Indulto si comprende. Perché esclude
dolam.te . . . . .
Ai nd sunt Decoctores. Decoct.i sono i falliti
qui vel . . . Forsan, vel culpa sua pro-
fundunt, ... li chiama Cuiac.
Ruder se ne fà mentione nella
L. 10. de lib. 10. Quando s'hà-
no voluti escludere s'è detto espressam.te
mà mai s'è detto contro i debit.ri, contrà
. . . . . , com'auuenuto in spetie fatto
nell'Indulto di Filippo 3.o Magistll.
Per altro sono stati sempre cõpresi, come
si vede nella causa di Falco, nella q.le
non vi fù altro effugio, che il dire, che
nõ goduano l'Indulto de delitti Enormi.
E nella causa di Carlo Andrea s'impre-
se, perché goduano di Falsificanti.

Per altro, quod nō est exceptū est
comprehensū nella decis. di Reuert. 112.
Essendo compreso nell' Indulto, si pagua alla
Remissione, ℓ Indulto richiede la remiss.
mà nō casi, nè quali è necessaria —
Vediamo prima s'è necessa., secōdo se l'è
fatta. 3o. s'essendosi fatta, sia risoluta
la cagion' del nō adempim.o; Per l'una
parte si dice, ch'è necessa., Che soffre
che vi è offesa, ancorchè nō vi sia la que-
rela, vi vuole la remiss.e —
Questa è magistra indubitata, ed è indubitata
ancora che ciò proceda, nō ostante nō vi sia
querela
Cavanit. Tolosio, Decis. Pontis
Mà de ui procede in Indulto . . . . .
. . . .

Nell' Indulto stà vult. in dec. . . . Simon
nel 55 . . . . .
Capyc. Latr., mà nō si decide . . . .
mà l'ultima decisione è in contrario —
De Aragnieri Cresp., Anqno, e de Portugal.
. . . . . .
Farinac. dec. 26. . . . .

Sobrescrito = Al Ill.re Conde Carlos Borromeo Primo Cau.o dell'Insigne Orden del Toyson de Oro, mio Virrey, Lugarth.te y Cap.n Gen.l del Reyno de Napoles en interim

Intus = El Rey

La Reyna Gouernadora

Ill.re Conde Carlos Borromeo Primo Cau.o del Insigne Orden del Toyson de Oro, mio Virrey, Lugarth.te, y Cap.n Gen.l del Reyno de Napoles en interim. Per parte de essa mia fidma Ciu.dad, y Reyno se me hà presentado un Memorial del thenor siguiente

Gra.es, e Cat.ca Maestà = La fedma Città, e Regno di Napoli con umilissime Suppliche espone a piedi della Mtà Vra, come già l'albe sue miserabili sciagure si ritrouano ridotte a tal segno l'Vniuersità del Regno, che in buona parte sono inabili a sodisfare quei pesi, che dà Ser.mi Rè Predecessori furono imposti p.r sostent.o della Corona, e della Cassa Militare; e p.r magg.r affliz.one si osseruano tutto di ridursi a sì fatta impotenza l'albe Communità, che p.r lo passato hanno tenuto i Carichi stabiliti; e di sì graue male la principal radice è la strabocchevole licenza che si prendono gli Eccles.ci di accrescere continuam.te il loro Patrimonio colle compre de' beni stabili, e specialm.te de' terreni destinati alla coltura, imperciòche godendo gli Eccles.ci l'immunità del pagam.to

di quei tributi che si devono al Principe sui beni dei Vassalli, mantenim.to dello Stato a proporz.e che si scema il peso a quei beni che passano in potere degli Eccles.ci si accresce all'altre robbe, che rimangono sotto al Dominio de' Laici: conciosiacosa che essendo stabilito il Tribunale a cui deve ogni Communità essere sottoposta (ripartendosi questo à proportione sopra) cento mila scudi di stabili, passandone poi cinquanta al Dominio dell'Eccles.a, viene a cadere tutto il peso sopra gli altri cinquanta à Laici rimasti; li quali finalm.te non essendo di tanto peso capaci, con detrim.to del Real Patrim.o, vengono dichiarate le Communità impotenti alla sodisfaz.e debita al Real Fisco, e per tal via il danno dalle particolari Università passa allo Stato, ed al Principe. Laonde volendosi rimediare a sì grave disordine, che senza dubbio manda in rovina lo Stato, fù stabilito nella Cam.a S. del Regno sotto il tit.o de Cler. et Diac. Selu. che tutti li beni de Laici, che si ritrouano alienati, o l'auenire si alienassero, ò passassero in mano de Chierici, ò d'altre persone Ecclesiastiche, douessero i med.mi Chierici ò Eccles.ci possessori contribuire al pagamento de pesi Vniuersali di ciascuna Vniuersità, ò Terra del Regno, nella maniera stessa che prima dell'alienazione contribuiuano i Laici. Sig.ra è ageuole il discernim.to della giustizia di

questa Legge con la guida del solo buon senso, e toglie ogni dubio che potesse mouersi contro ad essa il vedersi costantem.te praticata in tutti li Reami, e Stati di Europa, e specialm.te nello Stato di Milano sottoposto al Fedelis.o Dominio della M.tà V.ra, imperoche nell'anno 1700. fù in quel Ducato stabilita (Legge) senza controuersia (ricevuta) che bona transirent cum onere suo; in guisa che acquistandosi dalla Chiesa, o da persone Eccles.che e mezzo di Successione, ò mezzo di Contratto, li beni acquistati rimanessero sottoposti a Carichi Reali, vicentemente che quando dai Secolari erano possedutti, senza eccettuare da questa regola ne pure le robbe che si concedono dal Patrim.o à Sacerdotij; La qual regola costantem.te si osserua tuttauia nello Stato di Milano, essendo stata confermata dall'Imp.r Carlo V. nel tit.o de oneribus. Ma nel Regno di Napoli fatalm.te sottoposto a tutti li trauagli che possa cagionare la licenza degli Eccles.ci questa giustiss.ma Legge è stata dai med.mi continuamente sotto colore che offendesse la libertà Eccles.ca; laonde si è introdotta la pratica, che gli Eccles.ci più honestis emptis, et donatis siano tenuti a contribuire al pagam.to di quelle tasse, che impongono per sodisfare l'annua libà de debiti contratti dall'Vniuersità per publico seruigio, prima che venissero in mano de med.mi

Eccles.ci; ed in questo tenore se ne spediscono gli or=
dini dal Tribunale della Camera. E nondimanco a
sì piccola parte di ciò che sarebbono obligati gli
Eccles.ci chiamdio non vogliono soggiacere; imperciò che
li Prelati del Regno sotto varij pretesti ne impediscono
l'esecuzione, e specialm.te hanno posto in campo
le pretensioni, che essi siano li Giudici della somma
delle collette; volendo parim.te disaminare se siano
giuste ò eccessive. Vogliono di più che ad essi s'habbia
da ricorrere per l'esecuzioni, che souente è bisogno
che si facciano contro gli Eccles.ci che resistono a
pagam.ti di modo che le porrebbe in controversia
cabe già tante controversie, doppo gravissime
spese non ribaggono sussidio alcuno dalli beni degli
Eccles.ci. Et ciò si aggiunge che nello Stato di Milano,
sono sottoposti a carichi personali tutti coloro,
che coltivano li beni degli Eccles.ci, e tengono a
pigione le loro case, e la loro porz.e colonica de'
frutti, che spetta al conduttore de' beni fruttiferi,
che volgarm.te in Milano si chiama la colonica,
ed è generalm.te giudicata la metà de' frutti soggia=
ce a pesi come tutti gli altri beni de' secolari.
Ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Eccles.ci
che abbiano luogo questi stabilim.ti. Nondimanco
quando pure gli Eccles.ci del Regno di Napoli riduces=
sero

già limiti della ragione si contenterassero di soggia=
cere alle sud.e leggi, non perciò si eviterebbe
la rouina del Regno, che nasce dalla licenza,
che dagli Eccles.ci si gode d'acquistare a lor pia=
cere beni stabili; imperciò che fatta la ragione
dalli sperti di quel Regno communem.te affermano,
che delle trè parti delle rendite, ò reddo che due
si ritrouano nelle mani loro, dalle quali non pos=
sono mai ritornare in potere de' Laici le leggi
strettissime fatte a beneficio degli Eccles.ci, e già qual
che tempo saranno acquisto del rimanente, che
abbondando di denari raccolti dai legati, e dagli
auanzi delle loro amplissime rendite del conti=
nuo fanno compere di beni stabili. Quanti mali
da questo disordine succedono ben può comprenderlo
l'alta mente della M.tà Vra. L'vltimo effetto delle
uersità si renderanno del tutto impotenti al paga=
mento de' fiscali, e degli altri pesi, a quali soggia=
ciono. Per secondo si distruggono le famiglie nobili, che
sono il nerbo principale de' Regni, e li Laici si
indurranno ad uno stuolo di contadini, e di artiggia=
ni. Per terzo li cittadini Napoletani è bisogno che
si riduchino ad abitare nei borghi. imperciò che
essendo piena la città d'infinite Chiese, e Mona=
steri, li quali a guisa di tante Cittadelle ingombrano

tutti li Quartieri di essa / ogni giorno si veggono obli-
gati i Napolitani a vendere forzatam.te le case
loro a gli Eccles.ci sotto titolo che siano necessa-
rie a gli Eccles.ci ppo ampliando Ecclesia, vel Mo-
nasterio. Laonde gli altri Prencipi d'Europa
mettere argine a tanti mali, che non lascia-
uano di fare gli Eccles.ci nè loro Stati, mezzo
dgli acquisti de' Stabili, hanno fatto Leggi Strettis-
sime, con le quali hanno vietato a Laici qualunq.e
sorte di alienazione de' beni Stabili a favore
delli Eccles.ci senza permissione del Prencipe. Et
tal Leg.e in Portogallo non possono i Monasterij
ò le Chiese comprar poderi senza permissione
del Rè, e se qualche Stabile, ò credità, ò
altra sua sorte a gli Eccles.ci sono tenuti di
venderlo a Laici fra un'Anno, Molina tract. 2. de
Just. et Jur. Driedonius lib. 1mo par. 3. num. 4. de
libert. Christ. Un simile Statuto si trova nella
Valenza, come narra Pietro Belluga in Specul.
Princip. rubric. 14. Et essempio di queste Leggi
Carlo V. promulgò in Fiandra una Legge, che
le Chiese non potessero acquistar più cose immobi-
li Luicciard. in descript. Flan. In Inghilterra nè
tempi che vi fioriua la Fede Cattolica, provvide
con Legge Eduardo 3.o che non fusse lecito a
Mona-

Monaci comprare poderi, e che altresì a Laici
non fusse lecito lasciarli ad essi in testam.to come
osserua Polidoro Vergilio, che non ne porta l'osser-
uanza sino à tempi di Errico V. Polid. Vergil. in
Histor. Anglica, Bodin. lib. 5. cap. 2. de Republica.
Nella Francia è Stabilito, che niuna Chiesa, Mani-
stero, ò Clerico possegga robbe senza Lettere di ri-
scatto. Papon. lib. 1mo Rhaspod. arrest. tom. 4. et ad
consuetud. Borbon. 25. et 279. Joan. Faber ad L. quotie-
cod. de rei vendic. E nella Francia med.o non si può
Lasciare a Monaci alcun Legato: Arnaud. Robertus Re-
rum Judicat. lib. 4. cap. 3. Feuret. de gli abusi cap. 7.
n. ult. Nella Germania parim.te in molti Stati non lice
vendere a Clerici robbe immobili, Zasius lib. 2. observ. 32.
n. 5.: Especialm.te questo Statuto fu fatto nella Sassonia
fin dà tempi di Carlo Magno, come osserua Baldo con-
sil. 154. tom. 5. In Venegia, e nel suo Stato vi sono le Leg-
gi che nessun Secolare possa alienare a ppò degli
Ecclesiastici, Fulgentius Bregeia contra Baronium, Bodinus
lib. 5. cap. 2. = Nello Stato di Milano è Stabilito gli
Statuti, e le Nov. Consul. nel tit. de Jen. Collegij, che
niuno non soggetto alla Giurisdizione del Prencipe possa
acquistare beni Stabili, ò diritti, e ragioni, come Censi
e cose Simili, ò Successione, ò contratti senza
l'assenso del Prencipe sotto pena di Confiscazione di

detti beni e diritti. Quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Principe in dispensare, suole concedere tale assenso, quando non ci hà inconvenien=te; però non concede mai l'assenso, se prima non riceve dall'Eccles.co sleggiaria laica di non declinare il foro secolare, e di pagare tutti li carichi Reggij, publici, imposti, ed imponendi, obligando perciò spe=cificam.te li beni med.i, ed in fatti pagano puntualm.te I Luoghi Pij di quello Stato non godono immunità, ne Reale, ne Personale, fuorche L'Ospedale Mag.no di Milano; nel che non si considera danno alcuno del Publico, poiche tutte le sue rendite si spendono in ope=re così pie, e di beneficio dei Poveri; e tiene pisti, tuto, che venendoli qualche eredità subito ò quanto più presto può, vende li beni Stabili, pagare li debiti contratti, e la manutenzione dell'opera, es=sendo sempre l'esito superante l'introito, e si contenta quel Luogo Pio senza ingrandirsi, ò arricchir si, di conservare quei beni antichi, che hebbe, la sua Dotazione dal Principe, ò vero dai Benefattori. Bosius de prin. n.43. Signorolus de Homodeis con=sil.21. Statut. Civit. Mediolan. In Napoli Solam.te non si è posto già mai capo à rimediar da senno a questo disordine; Salvo che vi è una costituzione fatta da Federico 2°, la qual proibisce alienare à gli

gli Eccles.ci le robbe delle quali si pagano le rendite alla Corte; e se le Heredità li pervenisero sia tenu=ta la Chiesa già un'anno venderle à Secolari, ò locarle, il che non facendosi decadano al Fisco: de rebus Stabilibus Eccles.ci non alienandis constit. prede=cess. tit. 29. fol. 111. Ma questa Costituzione non hà ambud la sua osservanza nel Regno predetto. Del rima=nente Sig.na questee Leggi non Solam.te vengono giustifica=te dall'autorità dei SS. Padri, e dei Santis.mi Principi che fiorirono nei primi Secoli della Chiesa, come si è dimostrato da Valentissimo D.r.e, ma si rende ancor manifesta la sua Giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si possono da chi che sia mettere in dubio. Si dà qualunque bene Stabile tre Specie di dritto e di Dominio rico=noscono i Dottori. Il primo è quello del particolar Citta=dino, al quale per giusti titoli appartiene la robba, e chiamasi dritto privato. Il Secondo spetta al tutto il Comune di quei Cittadini, fra quali è numerato il possessore dello Stabile, potendo da esso perce=pire ò tributi, ò altre comodità, secondo il bisogno, et oltre, a ciò possono gli altri particolari Cittadini ac=quistare sù quella robba qualche ragione, Servitù, ò veram.te dominio per varij contratti dalle Leggi Stabi=liti, e questo Secondo dominio che riguarda il Comune

è da M.ri chiamato dominio di Società, ò vero di contrattazione. Il terzo dominio appellato di autorità e di giurisdizione, regola, e norma degli altri due Dominij spetta al Prencipe, et è inseparabile dal Principato. Senza dubbio, Signora, il Dominio del Prencipe su li beni stabili, è incomparabilm.te maggiore, e più eccellente de gli altri due, perche da esso vengono governati, e sostenuti, e possono fra i termini della ragione essere aumentati, diminuiti, e anche distrutti dalla sua autorità; Il secondo luogo di eccellenza spetta al diritto della Communità di cui è membro il particolar Cittadino, dovendosi per costante regola da tutte le Leggi approbata anteporre il bene del Corpo a quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar Cittadino a sagrificare la sua propria vita, non che i suoi beni, per il beneficio della sua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de Cittadini, il quale è soggetto a gli altri due che lo dirigono, e pre[illegible] commodo, e vantaggio giusta le occasioni che ciò prescrivano. Adunque se si può dal che possiede il Dominio privato stabilire, che li suoi beni non escano da un determinato ceto di persone in guisa che [illegible] rimangano escluse le persone Ecclesiastiche, come non possono fare il med.o li possessori de gli altri due Dominij senza contro-

uersia

uersia più Eccellente; ordinando che li stabili non escano delle mani di quelle persone, che alla Giuri-sdiz.ne del Principe sono sottoposte, come ragioneuolm.te si è stabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e nelli Stati di Venegia, e di Milano. Di più se pauenturà uno stabile passa dal dominio d'alcun Laico a quello dell'Eccl.a, non si estinguono ne si possono estinguere le ragioni, e le Seruitù, che altri Cittadini possedeuano su quello stabile, e indubitabam.te godono come prima i medemi diritti, che prima; Come dunque si può pretendere da gli Eccles.ci, che in tal caso si estinguano i diritti del Prencipe, e della Communità, senza comparaz.ne più eccellente di qualunque diritto delle priuate Persone? Laonde come possono negare che il Prencipe, e l'Vniuersità possano ricauarne i tributi, come prima che passassero in potestà degli Eccle.ci facenano? Perlo che Supp.no la M.tà V.a che quella somma autorità che Iddio li ha concessa con obligazione d'impiegarla in prò de suoi Sudditi, rimanga seruita d'ordinare: primieram.te che inuiolabilm.te si osserui nel Regno di Napoli la Sud.a Pram.a 3. Sotto il tit.o de Cler., et Diac. Scelu. rimosse tutte le prattiche in contrario, con tanto detrimento delle private uniuersità introdotte; e secondo stabilisca per legge inuiolabile, che non possano i beni stabili [illegible]

qualunque cag.a uscire dal Dominio delle persone Sog.
gette alla Giurisdiz.e della M.V.a Senza dispensa
del Collaterale; con le condizioni, che appunto nello
Stato di Milano si osseruano, e che se qualcuno,
ò qualche Legato, ò altra qualunque via facesse qualche
stabile a Sc.e fatte persone debbano venderlo, frà un'an=
no passato, in quel tempo debba vendersi Sub hasta,
ò ex officio Iudicis, ò instanza di qualunque del Popolo,
e consignarsi ad esse il prezzo; In Somma non possano
acquistare beni Stabili nec directè, nec indirectè, cioè
per se stessi, ne per mezzo di altre persone. Tanto si
spera da quel Principe destinato da Dio Ristora=
tore della Monarchia di Spagna; e che Iddio per lunga
età, secondo i voti de' Suoi Popoli si degnerà conserua=
re.

Vista Sù instanza. He venido en encargaros, y mandaros
/como lo hago/ que oyendo al Colateral, y Tribunal de la
Camara me informeis con lo que se os ofreciere, y
pareciere, sobre todo, que en el preinserto Memori=
al expressan essa mi fidma Ciudad, y Reyno, a fin
de que en caual inteligencia de todo pueda yo tomar
la resolucion che hallare por mas justa, y combenien=
te= De Barz.na a 19. de Março de 1712. Yo la Reyna.
V.t Miro R.s; V.t Hualte R.s, V.t Mauleon R.s, V.t Modegna=
ni R.s, Aluarado y Colmo Sec.rio= Lugar del Sello=

In Part.m C. Neap. fol. 236. = Al Virrey de Nap. parag
yendo al Colat.l y Tribunal de la Cam.a informe sobre
todo lo que en el preinserto Mem.l de aquella fidma
Ciudad, y Reyno, se expresa = el Conseio =
Die 26. M.s Octobris 1712. Neap. = Ill.mus et Exmus Dnus
Vicerex, Locumt.s, et Cap. Pentis prouidet, decernit, absque
mandat, quod retroscripte Regales Litere Sue Cath.ce Maie=
statis exequantur iuxta illarum Seriem, continentiam,
et tenorem, hoc Sud, et R.a Cam.a Sum.a consultationem
faciat cum Voto. Guerrero R.s, Zaleta R.s, Corgeno R.s,
Mastellonus = In libro S.C.M. 7. fol.o 9. = Imparatus.
Concordat cum Originali Regestro, quod conseruatur in R.a
Cancell.a die 14. M.s Maij 1712. = Dom.s Imparatus R.s Sec.ie Reg.

Che sono le grazie domandate dalla Città alla M.tà dell'Impera=
trice in Barcellona.

La prima è l'osseruanza della Pram.ca S. Sotto il tit.o de Cleric. seu
Diac. Sylua: fatta il Rè Ferdinando nel 1473. colla
quale fù ordinato, che alienandosi da Laici i loro beni
a Chie.a persone Ecclesiastiche si esiga dalli Giudei de
Jud.i tanto la contribuzione sopra pesi Reali della stessa
maniera, come si esiggeua da Laici.

La seconda, che si stabilisca per legge gnle, che non possa=
no i beni stabili per qualunque ragg.ne uscire dal Domi=
nio de Laici senza dispensa del Coll.o, e colle condizio=
ni, che si osseruano nello Stato di Milano.

Per quello, che riguarda la prima è certo, che la Pram.ca
2.a §. 2. & 3. del Jud.o tit.o de Cleric. seu Diac: Sylu: fatta
dal med.o Rè Ferdinando nel 1469. fù stabilito, che li
Chie.a clericab.r ruinensi non siano tenuti a pagare le
collette all'Vnità gli beni Ecclesiastici e Patrimo=
niali de portionibus eis legme contingentibus ciò che
era stato prima ordinato per il Capto del Regno
del Rè Carlo 2.o Item statuimus, quod Clerici, che è
il Capto 96. giusta l'ord.e di Gio. etn.o de Nigris, e
concorda ancora col Jus Can.o come si può osserua=
re appresso il Legg.te de Marinis lib. 1. Cap. 43.

fotum, Per lo che argomentando a contrario sensu,
anche prima di d.a Cam.a 3. ui era La med.a ordinaz.a
Ciò però non ostante Li Ecclesiastici han preteso, e pre-
tendono godere L'esenz.e anche gli beni acquistati
con tit.o di compra, ò altro tit.o, oltre del Patrim.o, e
della port.e Virile; E quantunque dalla R. Cs.
Spedischino di continuo provisioni in contrario
osservanza della Jud.a Cam.a 3. con tutto ciò Si difen-
dono essi colle Censure, ed in tanto è indubitabile,
che L'Vnità del Regno, ed i Laici sono oppressi
da pesi.

Ammettano li stessi Ecclesiastici, che quando L'aliena-
zione, donazioni, ò altri Contratti siano fatti in
fraudem, all'hora siano tenuti al pagam.to de' pesi
come se L'alienaz.e non fussero seguite; e Ma pretен-
dono, che la cognizz.e della fraude spetti al loro Giu-
dice, e non al Secolare, ed in fatti lo passato
così si è osservato, benche alle volte si è
ricorso al Tribunal della Giurisdiz.e, e quantunque
la Congreg.ne dell'Immunità nella Causa d'Ostuni
col Clero sotto li 16. di Luglio dell'anno passato
avesse dichiarato che si ammettesse l'appellaz.e
in devolut.o tantum. ad ogni modo se L'Vnità
avessero a domandar giustizia sopra d.o punto dalle

Corti

Corti Ecclesiastiche, sarebbe un travaglio, e dispendio
grande, ed accaderebbe di bisogno sostenere la Lite in
Roma, dove finalm.te vanno a terminare le appellaz.i.

Però nel Regno di Sardegna ui è Legge part.e con la
quale è stabilito, che d.a cognizione spetti al Giudice
Secolare, come attesta Vico Sop.a le Cam. di d.o Re-
gno Tit. 7. §. 32. e L'med.a è stabilita nelle Leggi di
Spagna Luttier. de Tabell. Lib. 9. n. 4.

Com'unque però sia insistes ragionevolm.te La Città
L'esenz.e della Cam.a 3. La quale parla di tutti li
Contratti, ne si restringe solam.te a quelli fatti con
frode.

Lnegna Legge che li Re.i, e persone Ecclesiastiche siano
tenute al pagam.to delli pesi Reali, e li beni compra-
ti, ò con altro tit.o acquistati, ancorche senza fraude,
e in osservanza, anche in altri Regni, ed in particola-
re nella Sardegna ui è consimile disposiz.e, lo
stesso Vico ne trascrive le parole tit.o 7. §. 42.

Nella Sicilia ui è il Capo 42. de Pericl. collectam
Soluentibus, col quale si dispone il pagam.to della
Colletta, anche de li beni Patrimoniali, e così ne fa
fede Mario Cutello nel Codice delle Leggi di Sicilia
al lib. 1. Sopra le Costituzioni del Re Federi-
co. 3.

Non negano l'Eccleci la ualidità delle Sud.te Leggi; Dicono
Solam.te che habbiano Luogo rispetto a quelli pesi certi,
ed inuariabili, quali ad modo di tributo sono imposti
sopra la robba, in modo tale, che sono pesi meram.te
Reali; e che non possono sostenersi in quanto
alli pesi misti, che sono imposti personis pro rebus
conf.te dicono che siano le Collette in questo Regno.
Ma la risposta è chiarissima, poiche dalla L.ca
è stato dichiarato, che le Funz.ni fiscali, le quali
s'impongono le Collette, siano pesi Reali, ed ordinarij,
come afferma il Regg.to Molesi nel tit.o delle Collett.e q.o 4.
Decis.o 4.o e nella q.a 5. Decis.o 5. con altri raccolti da
Marotta nel trat.o delle Collect.e cap.o 4.
E se bene già d.e Funzioni ue ne sono alcune estra
ordinarie, ad ogni modo non p questo lasciano d'
essere Reali, ed inuariabili, poiche pagandosi in
ogni anno sono diuenute ordinarie, e si deuono
regolare colle Leggi dell'altre ordinarie.
Niente importando che la Colletta s'imponghi personis
pro rebus. Stante che l'obligo si dirige alla persona,
ma la causa finale è la robba, ed in conseguenza pas
sando questa ad altre persone passa al medemo
peso.

Altra

Altra che quando pure fossero estraordinarie, non p questo
col passaggio della robba in mano del Reo si pobbet
fa euitare il pagam.to del peso, anche secondo il Senti
mento Comm.e dei DD.ri Eccleci, e di quelli che hanno
scritto a fauor dei Clerici riferiti, e seguiti dal sopra
citato Marotta al cap.o 5. n.o 4. & seguen.tibus
Imperòche quantunque affermino, che essendo li pesi estra
ordinarij, e misti, il Reo che acquista dal Secolare la
robba non sia tenuto al pagam.to, ad ogni modo comm.te
tutti limitano d.a regola, nel caso, che auanti di pas
sare la robba in Mano del Reo sia imposta la Colletta
dal Laico, poiche essendo in questo caso Ipotecati li beni
alle Collette con quell'Ipot.a tacita, che nasce dalla
Confer.e del Catasto, precedente la Cedar.e dei possessori,
passando alla Chiesa, passano col peso di d.a Ipoteca.
Il dubbio, che rimane sopra questo punto riguarda il
Tribunale e Giudice, che auerebbe da costringere il
Reo, o altra persona Ecclica, non già nella persona,
ma sopra il giusto della med.a robba; ed in questo so
no concordi li DD.i Eccleci, ed altri del loro partito,
che non possi procedere il Giudice Secolare; e par
che l'assista la rag.ne, poiche passando la robba in
mano del Reo affetta all'Ipoteca espressa, il Creditore
in questo Reg.o lo deue conuenire auanti il Giudice

Ecclesiastico; e così non vi è rag.ne, per la quale si
possi conv.e avanti il Giudice Laico, nel caso che la
robba sia sotto posta all'Ipoteca tacita.

È vero però, che vi sono molti DD.ri, li quali afferma-
no, che il R.o habbia il privileggio del foro Solam.te nell'
azione personale, mà che nell'az.ni reali si debbia
convenire avanti il Giudice Secolare, come si può
vedere appresso Tiniscan: nella Decis. 34. lib. 1. Ric.
nella Coll.e 135. Carac. de Foro privil. q.17. n. 4. vers.
& Ideo, con altri riferiti da Bouadil. in polit. lib. 2.
Cap. 14. n. 164. Flor. lib. 1. Vers. et quod Clerici.

E la rag.ne è dedotta non Solam.te dal Testo nella l. Impe-
rat.is 2. ff. de publican. & Vectigal. ibi = In Vectigali-
bus ipsa praedia, non personas convenieri, mà anche
nel Cap. 1. e 2. de foro competen., ed altri Testi Ca-
nn.ci quali si eximono i R.i dalla Giurisdit.ne Secolare
inquanto alle loro persone, e non gli beni, ed in con-
seguenza non possono estendersi quando siano ~~ad~~
~~ad~~ tti convenuti con azi.ne reale, ed Ipotec.ria.

Ne vi mancano Luoghi, nè quali così si osservi, poiche
della Francia dopo Fabro, Boerio, ed altri l'attesta
Piraquell.i de retract: lignag. §.32. Glos. 1. pl. 81. ne
viene impugnata da Covarr. pract.e Cap. 31. n. 5. vers.
2. ex praemissa.

Della

Della Cam.a Imp.le Scrissero il med.o Gaill. lib. 1. obser. 37.
n. 4. e Cent. 4. obser. 95. N.o 2. et Cent. 5. obser. 93.
n. 5.

E nella Catalogna, e Regno di Valenza si pratica, che
ov'il Laudemio, Canone Enfitentico, ed altri simili,
si contiene il Ter.o dal Dom.o diretto avanti il Giudi-
ce Secolare, conf.e della Catalogna attestano Fontanell.
de pact: nupt: claus. 4. Glos. 12. n. 140. e nella Decis.
341. n. 23. & Seguen. e Cancer. Var. Cap. 12. n. 45.
vers. his non obstantibus. p.t. e del Regno di Valenza
l'affermano il Reg. Leo Decis. 22. n. 11. lib. 1. ed il Regg.
Matthei de Regim: Reg. Valen. Cap. 6. §. 3. n. 5. &
Per quanto poi appartiene alla 2.a grazia, che si domanda
non vi hà dubbio, che quasi in tutti i Regni e Prov.e
d'Europa vi sono diversi Stabilim.ti, e ordinar.ni,
Le quali non si permette alle Chiese, e Monasteri
ritenere beni immobili, che loro pervengono per rag.ne
di Successione, ò altra dispositione volontaria, e vo-
lendo proibire il farne acquisto per tit.o di compra; Ed
oltre a gli esempli, che quel Mente si esprimono
si può aggiungere quello dell'Ungaria, nella
quale se bene il Rè Andrea havesse stabilito,
ut Servientes sine haerede descendente possent
liberè testare de bonis suis, ad ogni modo Ludovico

//

ssmo hauendo confirmato tutte le Leggi del d.
Rè, proibì, ne (nobiles possint Ecclesiis, uel aliqui
bus aliis, quibus uolunt in vita, uel in (morte dare
et Legare, uendere uel alienare, sed in fratres
proximos, et generationes eorum de Iure, et
Legmè, purè, et simpliciter abroga contradictione
deuluantur.

Anche nel Regno di Cicilia fù dispoz.e dell Rè Fe-
derico 3.o uì è stabilim.to, che nella Chiesa non
si possano trasferire, ne per atto trà viui, ne
di ultima uolontà, e trasferendosi, debbiano
vendersi trà un'anno in mano de' Laici, altrem.
si devoluessero alla Corte, siccome attesta Mario
Cutello, nel Codic. delle Leggi di Sicilia cap.o 4.
Lib.o 1.o de Vendendis infrà annum rebus translatis in
Ecclesia.

In Genua pure uì è Statuto al lib.o 5.o tit.o 1.o §.o 9.o
e 1.o col quale si dispone, che li Testam.ti de'
Laici non possino impugnarsi per causa di preter-
piz.e, ò exeredaz.e de' figli Religiosi, ò Professi.

Ma perche d.o Capo non includeua la Legma però
col Cap.o 13.o §.o 11.o fù stabilito che il figlio ProfesSo,
ò che douerà professare in qualche Monastero,
ò Religione non possi pretendere dall'Eredità
ebeni

ebeni paterni, materni, ò d'altri ascendenti
se non quello che dalli med.mi morienti li fusse
stato Lasciato.

Circa la ualidità di d.o Statuto scrisse il Cardinal de
Luca nel trac. de Legma dis.curs. 24.o e ne porta
due ragioni.

La 1.ma che d.o Statuto dispone solam.te col proprio
Suddito dandoli maggior potestà di disporre della
sua robba, ò pure togliendoli quell'obligaz.e, ò ne-
cessità che la stessa Legge positiua, e Laicale
haueua indotto.

La Seconda, perche ualendo l'argom.to del Testam.to
allo Statuto, conf.o si sostiene il Testam.to, che esclu
de dalla Success.e fidei commiss.ria quelli che pro-
fessano vita Religiosa, e Monastica, così à pari,
si possa fare collo Statuto; tanto più che
simili Statuti non sono fatti in odio dello
stato Ecclesiastico e Religioso, mà per un fine
onesto di conseruare i beni nelle case, e fami-
glie, senza coartare la uolontà de' morienti,
quando uolessero a beneficio de' Religiosi dispor-
re.

Solam.te in questo Regno benche uì sia la costi-
tuz.e dell'Imp.re Federico 2.o che comincia = Per

decessor[i] vestror[i], niente di meno Pisbesi D.r
Legnicoli ò han detto che sia stato cio cotra
il Cap.o gg.o di Carlo 2.o Item statuim.o, riferito
nella Pram.ca 2.a de Off. seu Viac. Syl. §. 4. ò che
non fusse in uso, come contraria alla libertà
Ecclesiaca e si può vedere presso il Reg.o Rovito
nella d.a Pram.ca 2.a n.o 21. Affl.to, e Cappia V.o
de contrib.o

Li Eccl.ci non han tralasciato già mai di oppo-
nersi a simili statuti, ed ordinaz.i, rispon-
do particolarm.te agli esempij, che si recano.
E quello riguarda alla Francia, portano l'
auttorità di Pietro Giacomo D.r francese nella
pratica tit. de Successore Reg. Franc. il quale
contro ai Rè, e contro i Cons.i che permetta-
no il Jus ammortiz.nij tanto contrario alli Sag.ri Can.
e che li D.ri che l'han sostenuto, e difeso han-
no appoggiato la loro auttorità a motivi par-
ticolari di quel Regno, che non possono accomodar-
si co gli altri, soggiungendo finalm.te che sia
stato d.o Jus abolito da Enrico 2.o Carlo 9. En-
rico 3. e dal 4. del med.o nome.

Per il Regno di Portogallo dicono che essendo stati
i Rè da diversi Pontefici ammoniti ad abolire
d.o

d.o Legge, ed havendolo differito furono da Gregorio
X. Scom.to Alfonso, e Dionisio, ed interdetto tutto
il Regno, e che poi da Nicolò 4. fusse stato
assoluto d.o Rè Dionisio in pub.co Concistoro, aven-
do i Suoi Ambasciatori dato giuram.to di ubbe-
dire a gli ordini del Papa.

Così da mano in mano rispondono a tutti gli
Esempi che si allegano, come si può oss.re da quello
che scrissero nella difesa delle Censure di Paolo V.
contro alla Repubblica di Venezia, ed in partico-
lare Antonio Rovio nelle risposte alle Conside-
raz.ni di Frà Paolo Servita, il quale già l'altre
cose disse, che nelle Spagne, se bene li Rè
di quei Regni avessero procurato, e con Carlo V.
e con Filippo 2.o che si provvedesse di fare questa
Legge, allegando M.te rag.ni, danni ed inconvenienti,
ad ogni modo non vollero già mai farla, mà
sempre risposero che havrebbero procurato col
Papa, che comandasse si facesse, e la confirmasse.
Non ost.te però l'opposiz.ne de gli Eccl.ci, è certo, e
la sperienza lo dimostra, che la Legge sud.a
è in osservanza in più Regni, e Dominij; anzi li
stessi Ecc.ci per renderla elusoria hanno inventato
il rimedio con far fondare da Laici nelle loro Chiese

m.e Cappelle, Oratorij, & commiuersarij di Mesi
fondo delle quali si fanno assegnar beni stabili
e sotto questo tit.o pretendono di poterli acquista-
re, e ritenere, siccome attesta Ornatasio Peroni
mo in assert.ne libert. Eccles. Cap.o
Che la pietra fondamentale sop.a della quale
gli Ecc.ti appoggiano tutte le loro ragi.ni, così risp.o
alla 1.ma, come alla 2.da grazia, che si domanda
da L'offerse, che dicono farsi all'Imm.tà e libertà
Ecc.ti, però volendo dar parere sop.a l'uno, e
l'altro capo del Memle, è di bisogno proporre
a V. Mtà. un modo che sia il più lontano dalla
Sud.a obiez.e, e dal gle gli Ecc.ti, ò non habbiano
a dolersene, ò la doglianza sia minore, e con
poco fondam.to

Essendo stata trasmessa alle Deputazioni de Capitoli, Sant' Officio
Denefitij, e Donativo in Biglietto dell'Ill.e Co: di Pauo Vicerè
per S.M.C. e C. (Dio gdi) in questo Regno la Copia d'una
Cedola della presente Maestà de 11. di Maggio del Corr.te anno
con la quale la Maestà S. si compiace di comandare a d.o
Ill.e Conte l'insinuazione da farsi alle sopra d.e Deputazioni
p la naturalizazione de SS. Persone Spagnuole di diverse
professioni Ecclesiastiche, Politiche, e Letterate. Et essen-
dosi lungam.te trattato di questa materia in più, e diverse
sessioni tenute da Deputati di esso, s'è Conchiuso d'
ubbidire prontam.te a gl'ordini della M.S., e rimettersi
ci totalm.te nella sua clementissima, e pietosissima
mani, affinche dopo aver intese le nostre vmilissime
suppliche p li pregiudizij, che queste naturalizazioni
portano a questo Publico, risolua quel, che stimerà meglio
il suo Real Servigio, ed utile di questi sudditi —
Che però si aggiunta amilm.te alla M.S. che queste naturali-
zazioni sono odiose a Popoli, come dice Thiere de Maio-
rato pas: 1. quest. 55. n. 318. et segg.
E la ragione nasce dalle dette di Vlpiano nella Leg. nec si
§. Fin. ff. de adopt. la doue parlando dell'adozione, la
quale nō è altro, che un passaggio da una famiglia ad
un'altra, così la naturalizazione è un passaggio da
una Cittadinanza ad un'altra, onde, che si debbia
molto bene mirare a permettere tal adozamento a

chi hà figliuoli di legitimo Matrimonio, nè illorum, quoj ex iustis nuptijs procreavit, diminuat spes, quam unus quisque liberorū obsequio parat sibi—

Avvegnache egli è indubitato, che con la naturalizazione de gli stranieri si tolga, ò almeno si diminuisca in gran parte la speranza de Regnicoli d'aspirare al conseguim.to degl'offitij, e Beneficij del Paese: e ciò Rebuffo in praxi Benefic. par. 3. tit. de recevipt. mixt. n. 10., et in Constit. Regni tract. de lit. naturalit. glos. 2. n. 10. afferma, che non debbiano abilitarsi gli stranieri al godimento di essi, nè scandalizzarsi li Cittadini, si proprij ejusdem filij, ut exteri eorū panem deglutiant—

E da quel che leggesi nelle storie chiaramente si scorge, che Rè Ludovico Duodecimo Rè di Francia fù costretto, e dar sodisfazione a suoi sudditi, rivocò, ed annullò tutte le lettere di naturalità, che sotto il Regno di Carlo 8.° suo Predecess.re si rilasciavano Concedute, come rapporta il med.o Rebuffo. Loco citato—

Nelle Spagne furono con leggi particolari annullati tutti li Privileggi di naturalità concedeti a forastieri, come si vede nelle LL. 14. 15. 16. tit. 3. lib. 1. recopilat. addotte dal Cons.o Carleval. tract. de Judic. lib. 1. disp. 2. quæst. 8. n. 84., ed allorche l'Imperad.re Carlo V. di Glor. mem. entrò al possedim.to di quella Monarchia

Monarchia ben si sanno le controversie accadute in que Regni per la naturalizazione di diversi Stranieri chi innalzati alla prima Dignità dello Stato, come furono il Cardinal Adriano Vescovo di Tortosa poi Papa, Lasciato da quella Mtà in sua assenza per Sup.te Gou.re della Monarchia. Il Cardinal di Croy fatto Arciv.o di Toledo. Monsù di Chievres, ed altri, quando nelle Corti nell'anno 1518. tenute in Valladolid era stato a que' sudditi dall'Imp.re Concedato che tutti gl'offitij, Beneficij, Dignità, e Governi del Paese non si dassero a forestieri, e che non si spedissero carte di naturalità, e le date si rivocassero, conforme scrive Prudentio Sandoval nella Storia dell'Imp.re Carlo Quinto part.a lib. 3. §. 10. n. 5. il quale afferma, che gli Spagnuoli non solam.te stessero sempre fermi in questo proposito, ma si avanzassero a domandare, che i provveduti rimunerati altra strada si dovesse. Lasciando le rendite ottenute in Spagna lib. 5. §. 1. e 2. —

In questo Regno sono accadute le medeme rivocazioni ed annullazioni di Privileggi di naturalità, poichè quantunque ne tempi antichi l'acquistar la Cittadinanza, bastava d'ottenere la Concessione Reale, ad ogni modo il Rè Ferdinando Primo

d'Aragona conoscendo il disordine, e volendo rimediarvi
con una regola generale nell'anno 1483. con una Leg-
ge particolare stabilì, che affine d'acquistar la
nostra Cittadinanza, dovessero concorrervi i requi-
siti dell'abilitazione in questa Città di moglie
Napolitana, e della possessione di Casa propria
in Napoli, riducendo tutti i Privilegi spediti a
questo tenore, e quelli rivocando, ed annullando
nel caso che non fussero stati adempiti, overo
non si adempissero le sud.e condizioni, come di
legge nella Prammatica de Immunit. Reg.
Noi sono stato di sentimento diverso le nostre Lig-
ne, perche quantunque il Tribunal degl'Illust.
Y antica Consuetudine, e Privilegio del Sereniss.
Rè Ferdinando Secondo, ut in vol. Pragm. Cap. 12.
Fol. 21. à t.o, e Federigo d'Aragona in eod. vol.
Cap. 15. Fol. 25. a tergo, tengasi la facoltà d'aggrega-
re, ò sia creare Cittadini, ad ogni modo con decreti
delle medesime Piazze de 20. Ag.o 1509. e 25.
di Lug.o 1512. in vol. precedent. R.o Fol. 2. à t.o
et Fol. 89. à t.o fù riserbata la d.a facoltà
degl'Eletti, e Loro imposto di non conced. Pri-
vilegi di Cittadinanza senza le condizioni della
Casa propria, et abitazione in Napoli —
Egli non sono giammai bastati questi requisiti,

y far che gli Stranieri avessero potuto ottenere i
Magistrati, gl'Offitij, ed i Benefitij appartenenti
a Regnicoli in virtù delle Pragie, e Privilegij
de nostri Augusti Monarchi concedute a questa
Fedelissima Città, e Regno non essendovi mem-
oria: né essendosi a nostri giorni giammai veduto
che alcuno Straniero, quantunque naturalizato
vi sia stato promosso, y essersi sempre prouve-
duti nelle persone de Regnicoli naturali. Onde
nasce la Massima, che nemmeno possano, né
debbiano aspirarvi, y l'auuenire si tenere
della Dottrina di Baldo nella L. in Urbe ff.
de Statu hominu, il quale dice istum tamen
adoptivum Civem non admitta ad honores, ad quos
non consueuerit admitti, nisi Cives naturales, quia
Consuetudo restringit Privilegium. Or con quanta
mag.e rag.e dirar no vi potranno Coloro, li quali
non essendo Regnicoli naturali, e pretendendo
d'esser naturalizati senza alcuno di d.i requisiti
devono esserne esclusi conforme fù solenn.e deciso
nel Sagremo Cons.o d'Italia, y Portitio di Pro-
tomedico del Regno appresso il Mast.o Capia
decis. 14. —
Queste sono le ragi, che assistono a questa Città

fedelissima Città, e Regno, mà assai migliori, e più
valevoli sono quelle, che con certezza si sperano
dalla Augustissima Clemenza, ed Imperial Munifi-
cenza di S.M. Il cessare i pregiudizij, che rice-
vebbero da un sì gran numero di naturalizazioni
e la scontentezza, che si cagionarebbe nei cuori
di questi Sudditi contro alla Santa Mente
di S.M. La quale per sua Clemenza si compia-
cerà di mirare le tante fatighe, e spese fatte
per tal cagione, e nuovi pesi imposti in questo
Regno per la refazione della Cassa Militare nelle
magiori strettezze, nelle quali si ritrovava, e che
attualmte si ritrova: tanto più, che il quarto tocca
a Beneficij Ecclesiastici, non hà più ora la Sud.
Grazia avuta la sua esecazione per gli impedimti
interposti dalla Corte di Roma, alli quali si spe-
rà, che la Gran Pietà della M.S. debbia
finalmte rimediare, sù la Considerazione, che
senza godersi de Beneficij fondati da Nostri Magi.
ci ritroviamo senza Beneficij, senza denaro, e
senza Prelati nella nostra Chiesa, che vacano
con notabile detrimento Spirituale, e tempo-
rale di questi suoi Sudditi; assprossimandosene
intanto a i piedi Comm.e la Sua Apostolica

le rendite —

E le Deputazioni dopo d'aver ciecamente ubbidito a' vive-
rissimi ordini di S.M.; hanno stimato obligazione
della loro incombenza di farle con umiltà il pieno rap-
porto, e di rimett.e gl'interessi di questo Publico nelle
sue Clementissime, et amorosissime braccia. Sperando,
che La M.tà S. resterà persuasa della giustizia
di questi suoi obbedientissimi figli; e che siccome
hà saputo ornarli di tanti favori, così non permet-
terà, che ne abbiano con tanto loro rammarico da
rimanere in questo stesso in tutto, ò in la magior
parte privati, anzi che s'abbia a degnare di
dispensarli grazie assai magi. di quelle, che
eccesso del Paterno amore, predato da suoi Augusti-
simi Progenit.i ci hà con tanta liberalità con-
cedute, e che la M.S. si compiacerà parimte
di gradire con la sua innata Benignità le
operazioni delle medesime Deputazioni tutte
in questa congiuntura, siccome in tutte le altre
sono state sempre, e saranno indirizzate al
suo magr. servizio, al Bene di questa Patria
ed alla Consolazione, e sollievo di questi suoi
fedelissimi sudditi. —

Ecc.mo Sig.re

214

Post debita Commendatione. Con Consulta de 4. del caduto Mese di Marzo femmo noto a V. E. tutto ciò, che sino all'hora era occorso intorno alla nuova imposiz.e di questa Reg.a Doh.a, Su del che non habbiamo ancora hauuto l'honore d'esserci manifestato quel che sia il parer, e sentim.to, e resoluz.e dell'E. V. essendoci precisam.te necessaria Stabilire l'Economici Espedienti intrapresi da questo Tribunale c.a i deritti delle Sete Lauorate, che si cacciano fuori Regno, Franchizie de Monasterij, e Luoghi Pij, et in particolare delli Cauaioli, che pretendano essere immuni da qualsiuoglia imposiz.e imposta, et imponenda in Virtù de loro Priuilegij, e dell'antico possesso in cui si ritrouano, come pure non poter darsi gli ordini conuenienti Sul particolare delle Sete di Sfruzzo, e degli Animali prohibiti, e non prohibiti, anche Soggetti alli deritti di questa Reg.a Dohana. Presentem.te ci occorre rappresentare a V. E. come piacerà tem.e facciamo, che approssimatesi le Fiere di Foggia, et Auersa che attualm.te Si Stanno celebrando, furono dati gli ordini alli Stessi Officiali iui deputati dalla Regia Dohana di questa Città, acciò tutte le robbe, e mercanzie Soggette al Regio deritto di questa nuoua Imposiz.e hauessero douuto Solam.te annotarle, se

fussero stabe de Mercanti Napolitani, e Cogniti, ma
se de Forastieri, ò altre persone non conosciute hanno
sero dovuto cautelarsi del predetto deritto coll'obligo di
sicura persona, e questo sin che dal Tribunale si
fusse determinato, se detta nuova imposiz.e douesse
esigersi p.r intiero, ò pure a proporzione di quel che
esige p.r se stessa la Regia Dohana, consistendo
il punto che d.a Reg.a Doh.a esigge in d.e Fiere, ed in tutte
l'altre del Regno solam.te grana 25. ad oncia, le
quali tutte entrano a beneficio d'una sola imposiz.e,
che è quella, che chiamasi il Reale senza spettarne
cos' alcuna all'altre, che unitam.te compongono d.a R.a
Doh.a, e ciò nasceua il motivo, che se il Reale esig-
geua cinque grana meno del suo intiero deritto, che
importa Carlini trè ad oncia, così era raggioneuole,
che la Reg.a Corte hauesse almeno esatto altre grana
25. p.r d.a sua nuova imposiz.e; Ma esplicatosi da
i p.ti ed. Officiali la difficultà, ch'essi incontrauano a
rispetto dell'obligo p.r le persone forastiere, e non co-
nosciute, essendo solito nella Fiera di Foggia portarsi
Mercanzie da Ragusei, e da molte altre Nazioni
d'Italia, e dell'Europa; Hà stimato il Tribunale
di non differire di vantaggio la determinazione di cosa
tanto importante, ch'essendosi minutam.te esaminata
e discussa inteso questo ch.to Fiscale, siamo remasti
di voto, e parere di farne Consulta a V. E. acciò si
degnis di risoluere, e determinare ciò che sia del Mag.r

Serv.r del Real Patrim.o, dopo che si sarà benignam.te
seruita di riflettere alle parole dell'Istrom.to stipulato
colla deputaz.e di questa Città ouue rispetto a d.e Fiere stà
conuenuto che debbia esiggersi la rata di detta nuoua
Imposiz.e di Carlini trè ad oncia proporzionabam.te
corrispondente a quello, che p.r antichi deritti si esigge
p.r oncia in Dohana, e sue giurisdiz.e intendendosi
il med.o p.r il deritto che si esigge p.r il peso, e mezzo
peso secondo più diffusam.te restera seruita V. E. di
fare riconoscere dall'annesso foglio, di forma che uni-
formatosi il Tribunale alli motivi fatti in contrario
dall'istesso ch.to Fiscale sù la Consideraz.e del proprio
Conuenuto nel Sud.o Istrom.to, li è parso p.r ora,
modo di espediente provisionale, già che l'affare
non soffrisce maggior dilazione, d'incaricare alli
p.redetti Officiali che p.r quel che riguarda all'accen-
nata nuova Imposiz.e, debbano esiggere il 3.o di
quel ch'esigge la Regia Doh.a, tanto p.r il Reale uol-
garm.te detto ius Fundaci, quanto p.r il peso, e mezzo pe-
so, e Salmaggio rispetto alle robbe, che non si stimano
ad oncia, e questo sin tanto che sarà altrem.te ordinato
in uista delli prudentissimi Oraculi che sara
d'indefessa Applicaz.e del Tribunale a riparare quei
abusi, e Contrabandi, che sono la principal cagione,
che il Real Patrim.o soffrisca continui discapiti, non
soggiungerci L'E. V.

senza pregiudizio delli Sudditi di questo Regno, e fra l'inconvenienti che ad adesso si conoscono di magg.ma ruina vi sono quelli che si practicano nell'istesso Luogo della Regia Dohana. Coll'occasione di prete-sto della Regia Cam.a dell'anno 1633. rinovata nell'anno 1692. detta volgarm.te della Scala franca, per-mettendosi a Negozianti di potersi riportare in dicto extra Regno le loro mercantie senza verun pa-gam.to de Regij deritti, nel caso di non averle forse vendute nel Circolo di un'anno, accade, che quando in Doh.a s'immettono d. Mercanxie non se ne piglia conto colla distinzione dovuta della propr.a quantità x.ma Semplicem.te si manifestano col nome di Balle, e Colli, e da ciò possono nascere, e forse giornalm.te nascono delli molti e considerabili inconvenienti, non tenendosi dell'Immiss.e in Dohana quel Conto, che dovrebbe tenersi, e che molto regolarm.te si tiene quando poi sortiscono fuori d. robbe, dal Guardarobba alli magaz-ni, che sono fuori della Dohana, nel qual mentre, quantunque se ne faccia poi lo Stallimento, e se ne prenda la dovuta Cautela, non di meno si spe-rimenta assai pernitiosa quella comodità che nasce dalla dilazion del tempo; e fattosi sù di ciò matura discussione, inteso il predetto Avv.to fiscale, dopo d'essersene tenute lunghe Sessioni colli Governadori, et Aud.ri di d.a Dohana, si è giudicato, che il mag.co esp.te

espediente a riparare questo principalissimo abuso sarebbe d'ordinarsi immediatam.te che le robbe entrano in Dohana, debbano subito stallarsi nel Quarterno. La distinzione necessaria, e saperssi l'introito, così come si sa l'esito, senza starsi sog-getto alla descrizione del Manifesto, et alla comodità del tempo corrotto dalla malizia delle Genti, non ostante che la parte delli Negozianti, e Patronali delle Mercanzie possa sorprendersi sotto aeree figu-re, et altri vani pretesti, e ciò resta, che l'E. V. concorrendo ad uno espediente di tanto profitte-vole alla Regia Corte, e all'Albri interessati so-pra la Reg.a Doh.a, si compiaccia, in atto d'approva-re, d'ord.re che così si eseguisca.

Nelle assidue Sessioni tenute colli Gov.ri et Off.li di detta R.a Doh.a si sono date varie providenze, che pure riguardano al mag.r profitto della nuova imposizione, et al divieto di molti pregiudiziali abusi, essendosi espressam.te proibito di darsi a Partitarij della Reg.a Corte le franchizie, se non che solam.te di quelli spe-ci di generi di robbe, che sono proprie, e necessarie al loro partito, senza che possa permettersigliene la commutazione sopra generi differenti, siccome se li è practicato il passato, in contento del decreto, che mi è del R.o Collateral Cons.o

Vi è incaricato similm.te al Mro Portulano di questa Città

ed a tutti gli altri, ove si stende la Giurisdiz.ne della Regia Dohana, come pure alli Capi della Grassa, che non permettano estrazione di robba di Regno, senza le Sped.ni della Doh.a e Fundaci più vicini ai luoghi dell'estrazioni, essendosi risoluto ancora, che tutti li Processi de Libi, e denuncie date contro di essa Dohana di qualsivoglia specie, ed in qualsivoglia forma, che elle siano antiche, ò moderne s'habbiano da unire presso un Cottuario non sospetto alla med.a Dohana, per poterci determinare per giustizia ciò che sia del Mag.r Servizio del Regio Fisco, e del buon governo dell'errendam.

Che debbiano inviolabilm.te osservarsi i Libi, e Decreti gentili di questo Tribunale, e Regie Pramatiche, e particolarm.te quella che prohibisce l'uso de' magazeni alla Marina, ò che abbiano la facciata in essa, havendosi l'esperienza di quanto gran danno sia simile comodità.

Che in tutte le Dohane giurisdizionali a questa si debbano esiggere i deritti in conformità della Tariffa, e dell'antico solito, senza inficiarsi sotto qualsivoglia colore, ò pretesto, ma che abbia da restar ferma, e valida, e che le robbe, le quali non si trovassero descritte in d.a Tariffa si debbano stimare ad ivra valorem, e secondo i tempi, conforme la pratica presentem.te l'istessa R.a Dohana.

Vi sono parim.te dubbi gli ordini necessarij, acciò le Dohane Baronali di Sorrento, e Cetara Malfi non possano, come han fatto il passato Spedire, ne esiggere alcun deritto, che le robbe, che nascono e si consumano nelli proprij Luoghi, senza che possano pretendere cosa alcuna le robbe, che s'immettano, e si estrahono infrà ò extra Regno ma che simili Spedizioni debbano farsi nelli Fundaci più vicini, in conformità degli Ordini Reali, e della pratica sempre universalm.te osservata p.ma e doppo dell'introduz.ne di questa R.a Dohana, di forma che non debbiano ammettersi nelli Fundaci Regii le Sped.ni delle Dohane Baronali.

Anche necessario ad evitare i Contrabandi si stima, di doversi visitare le Galere, Vascelli, et altre Naui, tanto se partono, quanto se vengono, e che nessuna specie di robba possa sbarcarsi nella Regia Darsena, ò altri Luoghi di queste Marine, se non nel solito Porto, ed a dirittura delli trè Vicoli di questa Dohana, secondo viene ordinato dalla Reg.a Pramatica, e su questo riverentem.te n'imploriamo la temuta autorità di V. E. gli ordini necessarij, come cosa che principalm.te conferisce al mag.r Vtile del Real Fabrim.to, al di cui fine anche meglio si indrizzano le continue diligenze di questo Tribunale, anche necessario si è conosciuto, che lis.

Proprietarij de gli Officij di Guardiani della R.a Dohana habbiano da sostituir persone, che siano dell'intiera sodisfat.e del ministro Delegato, e Giud.e della med.a hauendosi l'esperienza che tali sostituti Guardiani siano lo scudo dei Contrabandi.

Sotto il denim.to della Causa vi tiene questa R.eg.a Doh.a un Fondaco, ove si esiggono i diritti delle robbe che iui passano, e si chiama volgarm.te il passo delle Camarelle; la Malizia però dei Viaticali hauea introdotta una strada traversa chiamata delle Montagne di dieci Miglia, per ove si scanza il Passo Pub.co non senza grand'interesse, e perdita della Reg.a Doh.a et ultimo nuouo imposto. et essendo d'altra maniera inevitabile d.a strada, si è considerato, che solo V.E. potrebbe rimediarci come ne la supplichiamo, con dar gli ordini al Sig.r Preside di Salerno, che gli faccia scorrere una Squadra de Soldati di Campagna, essendo questo espediente quasi impossibile alla R.a Doh.a la grossa spesa, che porterebbe il mantenim.to di detta Squadra a proprio costo.

Il privilegio de Letterati che i Stampatori di questa Città habbiano la franchizia della Carta, che loro serue per uso della Stampa, e che sotto questo titolo vogliono goderla anche a rispetto d'altre sorti di Carta, si è perciò dichiarato, che debba intendersi detta franchizia solam.te per la Carta da Stampare, e non altrim.te

Come che le robbe provenienti dalle Prou.e di Bari, Otranto, e Calabrie pagano a questa Regia Dohana solam.te un terzo dell'Ius Fundaci, atteso gli altri due per antico accordio si esiggono dalle proprie Dohane di d.e Prouincie, che sono d'altra giurisdiz.e, si è perciò stimato, che la nuoua imposizione si abbia da esiggere a ragguaglio di quel che esigge la Reg.a Dohana.

In Ospuzzo vi sono tre Dohane Baronali, come Vasto, Pescara, e Francauilla, in queste solo il diritto del Reale è proprio del Barone, e tutte l'altre imposizioni, che sono il nuouo imposto Grana 45 per so, e mezzo peso, sono di questa Regia Dohana, e perciò si è determinato di douersi in esse esiggere anche questa nuoua imposizione, perchè altrimente sarebbe l'istesso, che tutte l'altre Doh.e d'Ospuzzo restarebbero totalm.te dimesse dalla disuguaglianza del peso, essendosi pure dichiarato, che le Zafarane di d.e Prou.e di Ospuzzo, non vadino comprese trà le robbe di grassa, ma che debbiano intendersi unite alle Dohane, ed in conseguenza soggette

alla sopred.ª nuova Imposizione.

Nelle Dohane del Cilento, non si spedisce altro di robba non Comestibile, che solo le Mortelle, sopra le quali esigendosi dalla Regia Doh.ª un grano e mezzo a Cantaro, si è determinato che a tal proporzione debba esiggersi la nuova imposizione.

Del tutto ne facciamo noto a V.E. acciò ritrouandolo del Caso reo Seru.ª, si degni darci quegli Ordini, che sono propri della sua alta intelligenza, et in grazia di V.E. di continuo ci raccomandiamo. Dalla Reg.ª Cam.ª li 11. Magg.º 1719.

Li Deputi della Deputi delle Bagasse di questa Città hauendo sup.to il Tenore
à Voleri consolare sopra una loro giusta domanda concernente l'esattione, che
giustam.te si deue fare dall'esattori delle Bagasse nell'immissioni delle robbe,
che uengono così da Casali, come da altre parti del Regno, si è degnata la
Maestà Sua rimetterlo all'infrasc.to di S.E. e da questa Cam.a è stato rimesso al Tri-
=bunal della Cam.a come Giudice competente di q.ste Cause, e però essi Deputi
speranno dà sig.ri Ministri de Zuccheri essibir si debbia dare il loro parere uni=
=forme alla loro giusta dimanda, e fù la Memoria data à S.E. del tenor
seg.te V.B.= Memoria per sua Ecc.a= Li Deputi della Deputi delle
Bagasse di questa fedelissima Città di Nap.li baciando à V.E. a nuelli li giorni passati con=
=segnato nelle sue mani un memoriale da rimandarsi al Re N.S. sup.co in cui
uoleu dar rimedio una uolta per sempre alli grandi inconuenienti, che succe=
=dono alla giornata nelle Bagasse di q.sta Città, doue si esigono li dretti
delle robbe, che s'immettono in q.sta med.ma Città, et estraggono nella q.sta imissione, et estratta sono esen=
=chi, et immuni li Regni; così per l'uso loro, come per causa di commercio nul=
=la contrauenta, che stà espresso nelle Tariffe, ed innanni e Bandi dereti, che
sono stati fatti à loro fauore da quattrocento anni à q.sta parte, in essi sempre
li detti affittatori, e loro Procuratori, sì gli inuentando sempre nuoui pre=
testi, e nuoue contrauentioni d'esattioni, non uogliono soggiacere all'esattione del
giusto dritto, che stà passato nell'antiche Tariffe dal Tribunale della Cam.a, e rinouate in più tempi dalla med.ma coll'affissione di gride, e bandi essa=
minati nelli luoghi soliti, e consueti, et anco dalla Giunta del Commercio for=
mata à q.sto effetto l'anno 1690 per schiuare gli abusi detestabili dell'

estorsioni pred:, e con tali ingiuste, cum viu: esazioni vengono ad imponere
giornalm:te nuoue tabelle à qu: Tub:l d'assoluta loro uolontà, e contro
l'antichi Ordini Reali, e contro la presente uolontà de Pri:pi che
=uigila tutto à non fare angariare i suoi popoli, e fed: Vassalli, et essi sup
pere molto, che si siano adoperati con li loro Arti: à fare innouare li de
à lor fauore, precedendoui istanze fiscali, e fatte rinouare l'assissioni de
tariffe pred: nelli luoghi stabiliti per tali esazioni, e fatto commu
le pene alli trasgressori, non è stato mai possibile ridurli à qu: ubbid
=za, portandone dalli dec: pred: tutti li grauami, e delazioni possib
cum viu:, e con ciò dandosi tempo, al tempo auuiuano all'inuenio di n
fare uenire omai à fine le decisioni pred: perche han conosciuto con l'es
vienza, che in qu: modo illecito d'estorsioni tutti quelli, che han tenuto in
=sitto le d: esazioni di tabelle, hanno arricchito al mag: segno le loro
& perciò li suppl: stimarono con consulta de loro Periti supra pred: Tri
à darli un com: ten: del Tribl della R: Cam: dove stanno situate le
Cause con la loro Tariffe, e Processi, la remessa del q.te fatta una uolta dal pred:
Rel: suoy: della R: Cam:, e suoi successori, e nominato una uolta, n
possa essere più ammosso, se non incaso di mancanza del mo: e che sab
tutta la raccolta bastante à procedere dà se solo sommariamen
e senza ord: giudiziario à tutto ciò sarà di giusto in tutte le Cause c
=cernente la d: esazione, così principiate, come da principiarsi
ingrado d'Appellazione debbiano i suoi Persei decidersi dal Tribl della Ca
Cam:, dove debba terminarsi la Causa senza poter essere riconosciuta da altro
Tribl, benche supremo, che fusse

Por las Cinco de Aragon

muy Corriente

AGUN/Luis Cebrián Mezquita/9

Archivo General Universidad de Navarra